

CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE OFFSHORE

DI

TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L.



INDICE

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI	13
I.1 DEFINIZIONI E CRITERI INTERPRETATIVI	13
I.1.1 DEFINIZIONI	13
I.1.2 CRITERI INTERPRETATIVI	27
I.2 ELENCO ALLEGATI	28
I.3 LEGGE APPLICABILE.....	29
I.4 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	29
I.4.1 COMPETENZA DELL' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO	29
I.4.2 GIURISDIZIONE.....	29
I.4.3 ARBITRATO SU CONTROVERSIE TECNICHE (A)	29
CAPITOLO II - SPECIFICHE DEL TERMINALE, PROCEDURE DI ACCESSO E PROGRAMMAZIONE DEGLI SLOT DI DISCARICA.....	31
II.1 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SISTEMI.....	31
II.1.1 SPECIFICHE DEL TERMINALE.....	31
II.2 CAPACITÀ.....	33
II.2.1 CALCOLO DELLA CAPACITÀ DEL TERMINALE	33
II.2.2 CAPACITÀ SPOT.....	34
II.2.3 PUBBLICAZIONE DELLA CAPACITÀ DEL TERMINALE.....	35
II.2.4 SOTTOSCRIZIONE DELLA CAPACITÀ DEL TERMINALE.....	36
II.2.5 DINIEGO DI ACCESSO.....	46
II.2.6 CAPACITÀ RILASCIATA	47
II.2.7 CAPACITÀ REGOLATA SOTTOSCRITTA DA RENDERSI DISPONIBILE AL GESTORE PER IL CONFERIMENTO A TERZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 COMMA 3, DELLA DELIBERA AEEGSI N. 118 DEL 19 MARZO 2015.....	49
II.2.8 CAPACITÀ ESENTATA SOTTOSCRITTA DA RENDERSI DISPONIBILE AL GESTORE PER IL CONFERIMENTO A TERZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 3, DEL DECRETO MAP DELL'11 APRILE 2006.....	50
II.2.9 PRIORITÀ DI ALLOCAZIONE.....	51
II.3 PROGRAMMAZIONE DEGLI SLOT DI DISCARICA.....	51

II.3.1	PRINCIPI GENERALI.....	51
II.3.2	PROGRAMMAZIONE ANNUALE.....	51
II.3.3	PROGRAMMAZIONE TRIMESTRALE	53
II.3.4	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E VERIFICHE.....	55
II.3.5	MODIFICHE AI PROGRAMMI.....	56
II.3.6	INDISPONIBILITÀ DEGLI SLOT DI DISCARICA.....	56
II.3.7	ULTERIORI SERVIZI	58
CAPITOLO III - CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO		60
III.1	I CONTRATTI DI RIGASSIFICAZIONE	60
III.2	OGGETTO DEI CONTRATTI PER LA CAPACITÀ E OBBLIGAZIONI DELLE PARTI.....	60
III.2.1	OGGETTO DEI CONTRATTI PER LA CAPACITÀ	60
III.2.2	OBBLIGAZIONI DELLE PARTI	60
III.2.3	REQUISITI PER IL SERVIZIO.....	62
III.2.4	DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL'UTENTE.....	63
III.2.5	DILIGENZA DEL GESTORE	64
III.2.6	DILIGENZA DELL'UTENTE	64
III.2.7	RIFIUTO DI MODIFICHE NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	65
III.2.8	PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE	65
III.2.9	PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RICONSEGNA.....	65
III.3	DIRITTO DI RECESSO	66
III.3.1	RECESSO DEGLI UTENTI	66
III.3.2	CORRISPETTIVO PER IL RECESSO.....	66
III.4	PROPRIETÀ DEL GNL	67
III.4.1	PROPRIETÀ DEL GNL	67
III.4.2	ASSENZA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL GNL O DEL GAS RISULTANTE	67
III.4.3	MISCELAZIONE DEL GNL E DEL GAS	67
III.5	QUANTITÀ E QUALITÀ DEL GNL	67
III.6	QUANTITÀ, QUALITÀ E PRESSIONE DEL GAS	70
III.6.1	RICONSEGNA DEL GAS.....	70
III.6.2	CONSUMI E PERDITE	81
III.6.3	CORREZIONE DELL'INCERTEZZA DI MISURA	81

III.7	FORZA MAGGIORE	82
III.7.1	DEFINIZIONE DI FORZA MAGGIORE	82
III.7.2	ELENCO DEGLI EVENTI DI FORZA MAGGIORE	82
III.7.3	ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ IN CASO DI FORZA MAGGIORE	83
III.7.4	AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI FORZA MAGGIORE	83
III.7.5	RISOLUZIONE PER PROLUNGATA FORZA MAGGIORE	84
III.7.6	ESCLUSIVITÀ DEGLI EVENTI DI FORZA MAGGIORE	85
III.7.7	FORZA MAGGIORE DICHIARATA DALLE CONTROPARTI DEI CONTRATTI DI IMPORTAZIONE.....	86
III.8	FATTURE, PAGAMENTI E CAPACITÀ DI MAKE-UP	86
III.8.1	FATTURAZIONE DA PARTE DEL GESTORE	86
III.8.2	SCADENZA DELLE FATTURE	91
III.8.3	ISTRUZIONI DI PAGAMENTO	91
III.8.4	SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE FATTURE.....	91
III.8.5	INTERESSI DI MORA	92
III.8.6	RETTIFICA DEGLI ERRORI.....	92
III.8.7	IMPORTI AL NETTO DI RITENUTA; RESPONSABILITÀ PER GLI ONERI MARITTIMI.....	92
III.8.8	AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE APPLICABILI.....	92
III.8.9	RICONCILIAZIONE ANNUALE.....	93
III.8.10	CAPACITÀ DI MAKE-UP.....	94
III.8.11	CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO APPLICABILI AGLI UTENTI CONTINUATIVI	95
III.8.12	CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO APPLICABILI ALLA CAPACITÀ SPOT	95
III.8.13	FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO	96
III.8.14	FATTURAZIONE DEI CONSUMI E PERDITE.....	96
III.8.15	FATTURAZIONE DEI QUANTITATIVI DI GAS DA CORRISPONDERE IN NATURA ALL'IMPRESA DI TRASPORTO A COPERTURA DEI FABBISOGNI DI AUTOCONSUMO, PERDITE DI RETE E GAS DELLA STESSA.	96
III.9	IMPOSTE, TASSE E DIRITTI SUL GAS.....	97
III.9.1	ADEMPIMENTI FISCALI	97
III.9.2	RESPONSABILITÀ PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI	97
III.9.3	PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE (INCLUSA L'IVA).....	97
III.9.4	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	97
III.10	GARANZIE FINANZIARIE.....	98
III.10.1	GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DEGLI OBBLIGHI DEGLI UTENTI.....	98
III.10.2	GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE.....	99

III.10.3	GARANZIA A PRIMA RICHIESTA.....	100
III.10.4	SOSTITUZIONE ED ESCUSSIONE DELLA GARANZIA A PRIMA RICHIESTA.....	100
III.10.5	GARANZIA A FAVORE DEL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO A COPERTURA DELL'OPERAZIONE DI ANTICIPO DEL GAS.....	101
III.10.6	POTERI DI FIRMA.....	102
III.10.7	APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 AI RICHIEDENTI ED AGLI UTENTI DELLA CAPACITÀ SPOT.....	102
III.11	ASSICURAZIONE.....	102
III.11.1	POLIZZA ASSICURATIVA DEL GESTORE.....	102
III.11.2	POLIZZA ASSICURATIVA DELL'UTENTE	102
III.12	SCAMBI DI CAPACITÀ SOTTOSCRITTA E CESSIONI DI CAPACITÀ ESENTATA E REGOLATA SOTTOSCRITTA	102
III.12.1	SCAMBI DI CAPACITÀ SOTTOSCRITTA.....	102
III.12.2	CESSIONI DI CAPACITÀ ESENTATA SOTTOSCRITTA	104
III.12.3	CESSIONI DI CAPACITÀ REGOLATA SOTTOSCRITTA	104
III.13	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	106
III.13.1	RISOLUZIONE DA PARTE DEL GESTORE	106
III.13.2	RECESSO DEL GESTORE.....	106
III.13.3	DIRITTI ACQUISITI	107
III.13.4	DEROGA A TALUNE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE	107
III.14	RESPONSABILITÀ.....	107
III.14.1	LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	107
III.14.2	PENALE	108
III.14.3	RISARCIMENTO DOVUTO DALL'UTENTE A SEGUITO DI UN EVENTO DANNOSO.....	109
III.14.4	RINUNCIA ALL'AZIONE TRA UTENTI.....	110
III.14.5	RISARCIMENTO DOVUTO DAGLI UTENTI IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE	110
III.15	RECLAMI.....	110
III.15.1	VERIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	110
III.15.2	RECLAMI.....	110
III.15.3	DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO DEL RECLAMO.....	110
III.15.4	ESCLUSIONE DEI RECLAMI	110
III.16	ELEZIONI DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI	111
III.16.1	COMUNICAZIONI	111

III.16.2	ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLE COMUNICAZIONI	111
III.17	RINUNCE	111
III.18	RISERVATEZZA.....	111
III.18.1	DIVIETO DI DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE.....	111
III.18.2	RESPONSABILITÀ PER LA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE.....	111
III.18.3	ECCEZIONI AGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	112
III.18.4	DURATA DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	112
III.18.5	CONFORMITÀ CON LE LEGGI IN MATERIA DI RISERVATEZZA	113
III.18.6	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	113
III.19	COSTI PER L'ESECUZIONE	113
III.20	RINUNCIA ALL'IMMUNITÀ	113
CAPITOLO IV - ACCESSO DELLE NAVI METANIERE AL TERMINALE		115
IV.1	NAVI METANIERE	115
IV.1.1	REQUISITI DELLE NAVI METANIERE	115
IV.1.2	ACCETTAZIONE DELLE NAVI METANIERE.....	115
IV.1.3	RIFIUTO DELLE NAVI METANIERE	115
IV.1.4	MODIFICHE DELLE NAVI METANIERE.....	116
IV.2	COMUNICAZIONI	117
IV.2.1	COMUNICAZIONE DI PARTENZA	117
IV.2.2	PREAVVISO DI 48 (QUARANTOTTO) ORE.....	118
IV.2.3	PREAVVISO DI 24 (VENTIQUATTRO) ORE	118
IV.2.4	COMUNICAZIONE DI ARRIVO	118
IV.2.5	AVVISO DI PRONTEZZA	118
IV.3	ARRIVO E DISCARICA DELLE NAVI METANIERE AL TERMINALE	119
IV.3.1	PROCEDURE PER LE NAVI METANIERE	119
IV.3.2	RISPETTO DEL CANCELLO DI ACCETTAZIONE	119
IV.3.3	ANTICIPO RISPETTO AL CANCELLO DI ACCETTAZIONE.....	119
IV.3.4	RITARDO RISPETTO AL CANCELLO DI ACCETTAZIONE	120
IV.3.5	RITARDI	120
IV.3.6	RIASSEGNAZIONE DEL PONTILE.....	121
IV.3.7	COMPLETAMENTO DELLA DISCARICA	121

IV.3.8	TEMPO DI STALLIA E CONTROSTALLIE	121
IV.3.9	BOIL -OFF IN ECCESSO.....	122
CAPITOLO V - GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO		123
V.1	INTRODUZIONE	123
V.2	EMERGENZE DI SERVIZIO.....	123
V.2.1	TIPOLOGIE DI EMERGENZA	123
V.2.2	I LIVELLI DI EMERGENZA	123
V.2.3	OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI	123
V.2.4	DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI ALLARME PER EMERGENZA	124
V.3	EMERGENZE PER FUORI SERVIZIO NON PROGRAMMATO	125
V.4	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE EMERGENZE.....	125
CAPITOLO VI - AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE		126
VI.1	PRINCIPI GENERALI.....	126
VI.1.1	MODIFICHE AUTOMATICHE DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE	126
VI.1.2	AGGIORNAMENTI	126
VI.2	RICHIESTE DI MODIFICA	126
VI.2.1	SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE RICHIESTE PER L'AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE	126
VI.2.2	REQUISITI DI RICEVIBILITÀ DELLE SEGNALAZIONI.....	127
VI.2.3	DICHIARAZIONE DI RICEVIBILITÀ.....	127
VI.2.4	VALUTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	127
VI.3	PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE ...	128
VI.3.1	PREDISPOSIZIONE DELLE PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO	128
VI.3.2	CONSULTAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO	128
VI.3.3	TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO	129
VI.4	COMUNICAZIONI	129
CAPITOLO VII - QUALITÀ' DEL SERVIZIO.....		130
VII.1	PREMESSA	130

VII.2	PRINCIPI FONDAMENTALI.....	130
VII.2.1	EFFICIENZA DEL SERVIZIO	131
VII.2.2	IMPARZIALITÀ DI TRATTAMENTO.....	131
VII.2.3	CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	131
VII.2.4	SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE	131
VII.2.5	PARTECIPAZIONE	132
VII.2.6	INFORMAZIONE	132
VII.3	AREE DI INTERVENTO	132
VII.4	STANDARD DI QUALITA' COMMERCIALE	132
VII.5	STANDARD DI QUALITA' TECNICA.....	132
VII.6	STANDARD DI QUALITA' DEL SERVIZIO.....	133
VII.6.1	STANDARD GARANTITI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO PRESENTI NEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE:	134
VII.6.2	STANDARD GARANTITI DI QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO PRESENTI NEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE:	134
	Allegato (a)	135
	Allegato (b).....	167
	Allegato (c)	178
	Allegato (d).....	181
	Allegato (e)	182
	Allegato (f).....	184
	Allegato (g)	186
	Allegato (h).....	187
	Allegato (i).....	189
	Allegato (j).....	191
	Allegato (k).....	212
	Allegato (l).....	220
	Allegato (m).....	221
	Allegato (n).....	222
	Allegato (o).....	225

CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

PREMESSO CHE

Terminale GNL Adriatico S.r.l., con sede legale in Piazza Sigmund Freud 1, 20154 della Repubblica 14/16, 20124 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1788519, partita IVA e codice fiscale n. 13289520150 (qui di seguito il “**Gestore**”), ha avviato un progetto per la costruzione e l’esercizio del Terminale, che si prevede inizierà le operazioni commerciali nel primo trimestre del 2009;

l’articolo 24 del Decreto Legislativo (come definito nell’articolo 1.1 del capitolo I) dispone che l’accesso ai terminali GNL sia regolato da un codice di accesso adottato dai gestori dei suddetti terminali ai sensi dei criteri stabiliti ed approvati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (come definita nell’articolo 1.1 del capitolo I); e

i principi generali per la determinazione delle tariffe applicabili dagli operatori per l’utilizzo di terminali di GNL sono stati stabiliti dalla Delibera AEEG n. 120 del 30 maggio 2001, come modificata dalla Delibera AEEG n. 127 del 2 luglio 2002, dalla Delibera AEEG n. 144 del 5 agosto 2004, dalla Delibera AEEG n. 5, dalla Delibera AEEG n. 6 del 18 gennaio 2005 e dalla Delibera n. ARG/gas 92/08 del 7 luglio 2008, “Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione e modifiche alla deliberazione n. 166/05 e n. 11/07”

VISTI

gli articoli 1 e 2, comma 12°, lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

la tabella A dell’allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;

la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE, da attuare nella legislazione italiana entro il 3 marzo 2011;

l’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”;

l’articolo 3, commi 2°, 3°, 6° e 9°, l’articolo 23, commi 2° e 3° e gli articoli 24, 25, 26, 27, 30 e 35 del Decreto Legislativo;

l’articolo 1, commi 17° e 18° della legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

il paragrafo 2.3, l’introduzione al paragrafo 5 ed il paragrafo 5.3.2 del documento di consultazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 24 ottobre 2000 “Tariffe per l’utilizzo delle attività di trasporto, di stoccaggio e dei terminali di GNL del sistema nazionale del gas”, concernente la formazione di provvedimenti di cui all’articolo 23, commi 2° e 3° del Decreto Legislativo, e dell’articolo 2, comma 12°, lettere d) ed e) della legge 14 novembre 1995, n. 481;

gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27 marzo 2001 “Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;

il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 22 Dicembre 2000 "Individuazione della rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";

l'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999";

l'articolo 26 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria del 2001);

il capitolo 2, del paragrafo 3.3 e l'introduzione al capitolo 4 del documento di consultazione dell' AEEG del 13 marzo 2001 "Garanzie di libero accesso alle attività di trasporto e dispacciamento: criteri per la predisposizione dei codici di rete e obblighi dei soggetti che svolgono tali attività";

i paragrafi 5.1.3 e 5.3 del documento di consultazione dell'AEEG del 13 marzo 2001 "Linee guida per la separazione amministrativa e contabile dei soggetti operanti nel settore del gas" che costituisce il documento per la consultazione per la formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12° lettera f), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'articolo 2, comma 2°, l'articolo 3, comma 4°, gli articoli 4, 10, 11, 12, 13, 14 e 18 della Delibera AEEG del 30 maggio 2001, n. 120 "Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl";

la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2001 n. 24/D "Introduzione dell'Euro in materia di accise";

la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 27 giugno 2001, prot. n. 1064, "Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 concernente la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale. Adempimenti doganali connessi all'importazione, al transito, all'esportazione";

la Delibera AEEG n. 22 del 26 febbraio 2004, "Disposizioni in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, di cui all'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02";

la Delibera AEEG n. 68 del 18 aprile 2005, "Aggiornamento del "Contratto per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale" e del documento del "Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale- modello PSV", in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, ai sensi della delibera AEEG del 26 febbraio 2004, n. 22/04";

la Delibera AEEG n. 167 del 1 Agosto 2005, "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione";

il decreto del MAP dell'11 aprile 2006, "Procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocazione prioritaria della nuova capacità di trasporto realizzata in Italia, in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'unione europea";

il decreto del MAP del 28 aprile 2006, che stabilisce, inter alia, (i) le procedure che regolano l'accesso alla rete nazionale del gas, a seguito della concessione di una esenzione dal regime di accesso dei terzi con riguardo ai nuovi terminali di rigassificazione e (ii) i criteri in base ai quali l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas determinerà la procedura per l'allocazione della quota residua della capacità di rigassificazione che non è soggetta a esenzione o ad allocazione prioritaria;

la Delibera AEEG n. 168 del 31 luglio 2006, "Disposizioni urgenti per la definizione e il conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con le infrastrutture per le quali è stata rilasciata una esenzione e per l'assegnazione delle capacità residue, ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28 aprile 2006", come modificata dalla Delibera AEEG n. 327 del 18 dicembre 2007;

la Delibera AEEG n. 204 del 27 settembre 2006, “Modifica della disciplina in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 26 febbraio 2004, n. 22/04, per l’anno termico 2006-2007”;

la Delibera AEEG n. 245 del 28 settembre 2007, “Integrazioni alla disciplina in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 26 febbraio 2004, n. 22/04, per l’anno termico 2007-2008”;

la Delibera AEEG n.ARG/Gas 184/09 del 12 gennaio 2009 “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013”;

la Delibera AEEG n.ARG/gas 45/11 del 14 aprile 2011 “Disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale”;

la Delibera AEEG n.297/2012/R/GAS del 19 luglio 2012 “Disposizioni in materia di accesso al servizio di trasporto del gas naturale nei punti di entrata e di uscita della rete di trasporto interconnessi con gli stoccaggi o con i terminali di rigassificazione”;

l’articolo 4.2.3 dell’Allegato 2 al Decreto Ministeriale del 19 aprile 2013, come modificato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 Settembre 2013 e del 27 Dicembre 2013, che nell’ambito del Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 93/2011 introduce l’utilizzo di stoccaggi con funzioni di Peak Shaving tramite l’impiego di terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati o di serbatoi di GNL preposti a tal fine;

la Delibera AEEG n. 438/2013/R/gas del 9 ottobre 2013 “Criteri di regolazione delle tariffe di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il periodo 2014-2017”;

il Decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2013 recante termini e condizioni per un Servizio di Peak Shaving durante il periodo invernale dell’Anno Termico 2013-2014;

la Delibera AEEG n. 502/2013/R/Gas del 7 novembre 2013 “Disposizioni in materia di offerta di servizi di flessibilità da parte delle imprese di rigassificazione”;

la Delibera AEEGSI n. 448/2014/R/gas del 18 settembre 2014 “Approvazione di una proposta della società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. in materia di offerta di servizi di flessibilità”;

la Delibera AEEGSI n.118/2015/R/Gas del 19 marzo 2015 “Riforma della regolazione in materia di utilizzo flessibile della capacità di rigassificazione del GNL e di risoluzione delle congestioni per l’accesso ai terminali”;

CONSIDERATO CHE

si è positivamente conclusa la procedura di valutazione d’impatto ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente con l’emissione del decreto di compatibilità ambientale del Terminale in data 30 dicembre 1999, n. 4407;

in data 7 luglio 2000 il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ha rilasciato a Edison Gas la concessione di costruzione ed esercizio di un terminale offshore per la rigassificazione di gas naturale liquefatto e di due serbatoi da 125.000 m³, per una capacità complessiva massima di stoccaggio pari a 250.000 m³, oltre alle opere ed alle condutture accessorie e che, in data 6 febbraio 2002, Edison Gas ha trasferito al Gestore la titolarità di tutte le concessioni, i permessi e le autorizzazioni relativi al Terminale già rilasciati ad Edison Gas;

in data 15 Febbraio 2010 il Gestore ha trasmesso il Codice di Rigassificazione all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico affinché la stessa ne verificasse la conformità con la normativa vigente;

in data 12 Maggio 2011 l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, ai sensi dell’articolo 24, comma 5°, del Decreto Legislativo, ha accertato la conformità del Codice di Rigassificazione alla normativa applicabile, con particolare riguardo ai criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete libertà di accesso a

parità di condizioni, la massima imparzialità e neutralità nel consentire l'utilizzo del Terminale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo; e

pertanto il Codice di Rigassificazione è valido ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI ADOTTA

IL PRESENTE CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

ai sensi dell'articolo 24, comma 5°, del Decreto Legislativo.

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

I.1 DEFINIZIONI E CRITERI INTERPRETATIVI

I.1.1 Definizioni

Salvo che risulti diversamente dal contesto, i seguenti termini avranno nel Codice di Rigassificazione il significato ad essi di seguito attribuito.

“**Accettazione**” significa, a seconda dei casi: (a) l’accettazione da parte del Gestore di una Richiesta di Accesso; o (b) l’accettazione da parte del Richiedente interessato di un’Accettazione Modificata, in entrambi i casi mediante sottoscrizione del Contratto per la Capacità allegato a tale Richiesta di Accesso o Accettazione Modificata e l’invio dello stesso, ai sensi delle disposizioni del Codice di Rigassificazione, al Richiedente interessato o al Gestore, a seconda dei casi, e il verbo “**Accettare**” in tutti i suoi tempi, modi e declinazioni dovrà intendersi di conseguenza.

“**Accettazione Modificata**” significa una controproposta scritta, ai sensi dell’articolo 1326, comma 5°, del codice civile per la stipula di un Contratto per la Capacità Regolata: (a) per una diversa porzione di Capacità del Terminale; (b) per un diverso numero di Slot di Discarica; (c) a decorrere da una diversa data; (d) per una durata diversa; e/o (e) che contenga condizioni diverse rispetto a quanto previsto nella relativa Richiesta di Accesso. Tale controproposta è: (a) presentata a cura del Gestore al Richiedente interessato ai sensi delle disposizioni applicabili contenute nel capitolo II; (b) irrevocabile, ai sensi dell’articolo 1329 del codice civile per il periodo fissato ai sensi dell’articolo 2.4.2(a)(vii)(bb) del capitolo II; e (c) redatta sostanzialmente nella forma di cui all’Allegato (a).

“**Adeguamento Mensile**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.1.1(a)(iii) del capitolo III.

“**AEEG**” e “**AEEGSI**”: significa l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico

“**Allegati**” sono gli allegati al Codice di Rigassificazione elencati dall’articolo 2 del capitolo I, punti da (a) a (o) inclusi.

“**Ambiente**” significa l’aria (ivi inclusa l’aria contenuta in ambienti naturali o in strutture fabbricate dall’uomo, posti al di sopra o al di sotto dell’acqua o del suolo), l’acqua (ivi incluso il mare e l’acqua sotterranea e di superficie) e/o il terreno.

“**Ammontare Mensile di Make-up**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.1.2(b) del capitolo III.

“**Anno**” significa il periodo di tempo compreso tra le ore 06,00 del 1° gennaio di qualsiasi anno solare e le ore 06,00 del 1° gennaio dell’anno solare immediatamente successivo.

“**Anno Termico**” significa il periodo compreso tra le ore 06,00 del 1° ottobre di qualsiasi anno solare e le ore 06,00 del 1° ottobre dell’anno solare immediatamente successivo.

“**Armatore**” significa chiunque (ivi inclusi qualsiasi Richiedente od Utente) esercisca una Nave Metaniera e/o ne sia ritenuto esercente e/o ne sia il proprietario ai sensi degli articoli 265 e/o 272 e seguenti del codice della navigazione o ai sensi di qualsiasi altra norma di legge applicabile.

“**Autorità Competente**” significa qualsiasi organo legislativo, giudiziale, amministrativo o esecutivo della Repubblica Italiana o dell’Unione Europea, ivi inclusi la Commissione Europea, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’AEEGSI, il MSE e le Autorità Marittime.

“**Autorità Marittime**” significa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di porto di Chioggia.

“**Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico**” significa l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni, tra l’altro, di regolazione e controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas.

“**Avviso di Prontezza**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo IV.2.5.

“**Avviso Provvisorio**” significa un avviso inviato dal Gestore a un Richiedente ai sensi dell’articolo 2.4.2(a)(vii)(cc) del capitolo II, con il quale si informa il Richiedente che la sua Richiesta di Accesso sarà Accettata o rifiutata (a seconda dei casi) dal Gestore soltanto dopo la data indicata all’articolo 2.4.2(a)(viii) del capitolo II.

“**Boil-off**” significa evaporazione del GNL

“**Boil-off in Eccesso**” significa la quantità di GNL determinata ai sensi delle procedure riportate nell’articolo IV.3.9.

“**Cancello di Accettazione**” significa: (a) le prime 48 (quarantotto) ore di uno Slot di Discarica per Navi Metaniere che caricano GNL presso un porto non situato nel Mar Mediterraneo; o (b) le prime 24 (ventiquattro) ore di uno Slot di Discarica per le Navi Metaniere che caricano GNL presso un porto situato nel Mar Mediterraneo, durante le quali è previsto che una Nave Metaniera invii l’Avviso di Prontezza o (c) per la Capacità Spot, il periodo di tempo specificato dal Gestore ai sensi dell’articolo 2.3 (vi) del Capitolo II.

“**Capacità Definitiva del Terminale**” significa, per ciascuno Anno ~~Termico successivo alla fine del Periodo di Avviamento~~, la capacità del Terminale, espressa in volumi di GNL che può essere Scaricata e numero massimo di Discariche nel corso di tale Anno Termico, così come determinata dal Gestore ai sensi dell’articolo 2.1.1 del capitolo II.

~~“**Capacità del Terminale**” significa la Capacità Provvisoria del Terminale o la Capacità Definitiva del Terminale, a seconda dei casi~~

“**Capacità Esentata**” significa la parte della Capacità del Terminale che il Gestore ha il diritto di conferire ad uno o più Utenti, ai sensi del decreto del MAP emanato in data 26 novembre 2004 ai sensi della Legge 23 agosto 2004 n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e notificato dal MAP in data 3 dicembre 2004 alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2003/55/CE.

“**Capacità Esentata Non Sottoscritta**” significa la Capacità Esentata che non è oggetto di un Contratto per la Capacità.

“**Capacità Esentata Rilasciata**” significa la Capacità Esentata Sottoscritta rilasciata da qualsiasi Utente ai sensi dell’articolo 2.6(a) del capitolo II o che sia considerata rilasciata ai sensi dell’articolo 3.2.2 del capitolo II, dedotta la capacità riclassificata come Capacità Regolata Rilasciata ai sensi dell’articolo 2.4.2(a) del capitolo II. Tale capacità cesserà di essere Capacità Esentata Rilasciata alla data e nella misura in cui: (a) il Gestore stipuli uno o più nuovi Contratti per la Capacità relativamente a tale Capacità Rilasciata o (b) un Utente abbia recuperato tale Capacità Esentata Rilasciata ai sensi dell’articolo 2.6(c) del capitolo II.

“**Capacità Esentata Sottoscritta**” significa la parte della Capacità Esentata che è oggetto di Contratti per la Capacità Esentata.

“**Capacità di Make-up**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo III.8.10.

“Capacità Disponibile” significa l’insieme: (i) della Capacità Regolata Non Sottoscritta che è disponibile per la sottoscrizione (compresa la Capacità Esentata Non Sottoscritta riclassificata ai sensi dell’articolo 2.4.2(a)(i) del capitolo II); e (ii) della eventuale Capacità Regolata Rilasciata (compresa la Capacità Esentata Rilasciata che sia riclassificata ai sensi dell’articolo 2.4.2(a)(i) del capitolo II).

“Capacità Infrannuale” significa la Capacità Disponibile nell’Anno Termico che non è stata sottoscritta durante la Procedura Annuale di Sottoscrizione ovvero che è resa disponibile ai sensi dell’articolo II.2.6 o dell’articolo II.2.7 del Codice di Rigassificazione, pubblicata sul Sistema di Comunicazione Elettronico per la sottoscrizione della Capacità per il Servizio di Rigassificazione Continuativo e per la sottoscrizione della Capacità per il Servizio di Rigassificazione Spot, entrambe in base alla procedura di cui all’articolo 2.4.2(b) del capitolo II.

“Capacità Non Sottoscritta” significa l’insieme della Capacità Disponibile, della Capacità Esentata Non Sottoscritta e della Capacità Spot disponibile per la sottoscrizione.

“Capacità per il Servizio Continuativo” o **“Capacità Continuativa”** significa la Capacità Disponibile per la sottoscrizione nella Procedura Annuale di Sottoscrizione e nella Procedura Infrannuale di Sottoscrizione pubblicata per la Sottoscrizione a partire dal Mese M+2 immediatamente successivo al Mese di Sottoscrizione.

“Capacità per il Servizio Spot” o **“Capacità Spot”** significa la Capacità Disponibile nel Mese M+1 per la sottoscrizione nella Procedura Infrannuale di Sottoscrizione come determinata dal Gestore nel Mese M a seguito della definizione del Programma Trimestrale ai sensi dell’articolo II.2.2.

~~**“Capacità Provvisoria del Terminale”** significa, per ciascuno Anno Termico durante il Periodo di Avviamento, la capacità del Terminale, espressa in volumi di GNL che può essere Scaricata e numero massimo di Discariche nel corso di tale Anno Termico, così come determinata dal Gestore ai sensi dell’articolo 2.1.1 del capitolo II.~~

“Capacità Regolata” significa la Capacità del Terminale dedotta la Capacità Esentata.

“Capacità Regolata Non Sottoscritta” significa la Capacità Regolata che non è oggetto di un Contratto per la Capacità.

“Capacità Regolata Rilasciata” significa la Capacità Regolata Sottoscritta rilasciata da qualsiasi Utente ai sensi dell’articolo 2.6(a) del capitolo II o che sia considerata rilasciata ai sensi dell’articolo 3.2.2 del capitolo II, aumentata dell’eventuale Capacità Esentata Rilasciata. Tale capacità cesserà di essere Capacità Regolata Rilasciata alla data e nella misura in cui: (a) il Gestore stipuli uno o più nuovi Contratti per la Capacità relativamente a tale Capacità Regolata Rilasciata; o (b) un Utente abbia recuperato tale Capacità Rilasciata ai sensi dell’articolo 2.6(c) del capitolo II.

“Capacità Regolata Sottoscritta” significa la parte della Capacità Regolata che è oggetto di Contratti per la Capacità Regolata.

“Capacità Rilasciata” significa, con riferimento a qualsiasi Utente, la Capacità Esentata Rilasciata e/o la Capacità Regolata Rilasciata di tale Utente.

“Capacità Sottoscritta” significa, con riferimento a qualsiasi Utente, la Capacità Esentata Sottoscritta, la Capacità Regolata Sottoscritta o la Capacità Spot Sottoscritta, a seconda dei casi, sottoscritta da tale Utente ai sensi del relativo Contratto per la Capacità.

“Capacità Spot” significa la Capacità per il Servizio Spot., con riferimento ad un dato Mese “M”:
~~(a) la Capacità Disponibile che non è stata allocata durante il corso della Procedura Mensile di Sottoscrizione condotta durante il Mese precedente (cioè il Mese “M-1”); e (b) la Capacità del Terminale che altrimenti diventa disponibile durante tale Mese “M” a causa di circostanze inattese e/o impreviste come ritardi nelle Discariche o mancate Discariche, espressa come quantità di GNL che può essere Scaricata nel corso di tale periodo, come determinata dal Gestore ai sensi dell’articolo 2.2 del capitolo II~~

“Capacità Spot Sottoscritta” significa la parte di Capacità per il Servizio Spot oggetto di uno o più Contratti per la Capacità Spot.

“Cargo Handling Manual” significa il documento riguardante: (a) l’interfaccia tra le procedure operative di una Nave Metaniera e le procedure del Terminale per l’ormeggio; (b) le connessioni tra una Nave Metaniera ed il Terminale; (c) l’inertizzazione ed il raffreddamento delle apparecchiature; (d) le procedure di Discarica; (e) il drenaggio delle apparecchiature e la rimozione delle connessioni tra la Nave Metaniera ed il Terminale.

“Carico Spot” significa ciascuna partita di GNL che sia consegnata o programmata per la consegna al Terminale ai sensi di un Contratto per la Capacità Spot.

“CMr” indica il corrispettivo unitario di misura che sarà determinato in conformità alla Normativa applicabile.

“Codice di Rigassificazione” significa il presente documento (ivi inclusi gli Allegati) adottato dal Gestore ai sensi dell’Articolo 24, comma 5 del Decreto Legislativo.

“Comitato di Consultazione” significa il comitato istituito dal Gestore in conformità all’articolo 5 della Delibera AEEG n. ARG/Gas 55/09 del 7 maggio 2009.

“Compagnia Assicuratrice Approvata” significa una compagnia assicuratrice (ivi inclusa una compagnia assicuratrice costituita al fine di assicurare le attività di un determinato gruppo di società – c.d. *captive*) di reputazione internazionale il cui rating di debito a lungo termine non garantito sia pari o superiore a BBB da S&P, ovvero pari o superiore a Baa2 da Moody's.

“Completamento della Discarica” significa la situazione in cui, a seguito della Discarica di una Nave Metaniera, tutte le linee di scarico del GNL e di ritorno siano state disconnesse e tale Nave Metaniera abbia ottenuto dal Gestore l’autorizzazione alla partenza.

“Consumi e Perdite”: ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 6.2(a) del capitolo III

“Contratto di Trasporto” significa qualsiasi contratto concluso dal Gestore, per conto degli Utenti, e dall’Impresa di Trasporto per assicurare l’accesso alla Rete agli Utenti, in conformità con quanto previsto dagli articoli 3 e 6 della Delibera AEEG n. 168 del 31 luglio 2006.

“Contratto per la Capacità” significa qualsiasi contratto concluso ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo II tra il Gestore e un Utente per la prestazione del Servizio, sia esso un Contratto per la Capacità Esentata, un Contratto per la Capacità Regolata o un Contratto per la Capacità Spot.

“Contratto per la Capacità Esentata” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 2.4.1(a) del capitolo II.

“Contratto per la Capacità Regolata” significa un Contratto per la Capacità, stipulato tra il Gestore e un Utente ai sensi dell’articolo 2.4.2 del capitolo II, avente ad oggetto la Capacità Regolata.

“**Contratto per la Capacità Spot**” significa un Contratto per la Capacità, stipulato tra il Gestore e un Utente ai sensi dell’articolo 2.4.2(b)(ii). del capitolo II, avente ad oggetto la Capacità Spot.

“**Controstallie**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 3.8.2(a) del capitolo IV.

“**Controversie Tecniche**” significa:

- (a) qualsiasi controversia su questioni tecniche, inclusa qualsiasi controversia derivante da o connessa a:
 - (i) le apparecchiature, il rendimento, l’operatività, la manutenzione e/o la sicurezza del Terminale;
 - (ii) l’interpretazione e/o l’applicazione di ciascuno degli Allegati da (h) a (k); e/o
 - (iii) la quantità, la qualità, la misurazione, l’allocazione, l’attribuzione e/o il bilanciamento del GNL e/o del Gas;
- (b) qualsiasi controversia sorta per stabilire se una particolare controversia riguardi questioni tecniche.

“**Corrispettivi Accessori**” significa qualunque importo, diverso dalla Tariffa per il Servizio di Rigassificazione e dai Costi del Servizio di Riconsegna, dovuto dagli Utenti al Gestore ai sensi del Codice di Rigassificazione, inclusi gli importi dovuti ai sensi della lettera (b) dell’articolo 3.8.2 del capitolo IV, e i costi delle garanzie bancarie.

“**Corrispettivi per il Servizio di Flessibilità**” significa gli importi dovuti da un Utente al Gestore ai sensi dell’articolo 8.1.1 del Capitolo III.

“**Corrispettivi per il Servizio di Stoccaggio Temporaneo**” significa gli importi dovuti da un Utente al Gestore ai sensi dell’articolo 8.1.1 del Capitolo III.

“**Corrispettivo di Capacità**” significa gli importi dovuti da un Utente al Gestore, come determinati ai sensi degli articoli 8.1.1(a) e 8.9.1 del capitolo III.

“**Corrispettivo di Rete**” significa l’importo dovuto da un Utente al Gestore ai sensi dell’articolo 8.1.1(d) del capitolo III.

“**Corrispettivo Variabile di Trasporto**” significa l’importo dovuto da un Utente al Gestore ai sensi dell’articolo 8.1.1(e) del capitolo III.

“**Costi del Servizio di Riconsegna**” significa, con riferimento a un Utente, la somma del Corrispettivo di Rete e del Corrispettivo Variabile di Trasporto.

“**Cqs**” significa il corrispettivo unitario d’impegno che dovrà essere determinato in base alla Normativa applicabile.

“**Criteri per il Conferimento**” significa i criteri di priorità per la classificazione delle Richieste di Accesso, come stabilite nell’articolo 2.4.2(a)(iii), (iv), (v), e (vi) del capitolo II.

“**Data di Quotazione**” significa, in relazione a ciascun periodo di 6 (sei) Mesi relativo alla determinazione delle quotazioni dell’EURIBOR, il Giorno corrispondente al 2° (secondo) Giorno Lavorativo precedente il 1° (primo) giorno di tale periodo.

“**Dati delle Parti**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo III.18.6.

“**Decreto Legislativo**” significa il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”.

“**Delibera AEEG**” o “**Delibera AEEGSI**” significa una delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.

“**Densità Relativa**” significa il rapporto tra la massa di un volume di Gas e la massa di un uguale volume di aria secca alle stesse condizioni di temperatura (15°C) e pressione (1,01325 bar).

“**Dichiarazione di Recupero**” significa una dichiarazione volta a recuperare la Capacità Rilasciata redatta nella forma di cui all’Allegato (f) e inviata al Gestore dall’Utente ai sensi dell’articolo 2.6(c) del capitolo II.

“**Dichiarazione di Rilascio**” significa la dichiarazione di rilascio di Capacità Sottoscritta redatta nella forma di cui all’Allegato (e) e inviata da un Utente al Gestore ai sensi dell’articolo 2.6(a) del capitolo II.

“**Dichiarazioni**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 2.4.1 del capitolo III.

“**Discarica**” significa il complesso di operazioni tecniche (successive all’ormeggio di una Nave Metaniera presso il Terminale ed alla messa in sicurezza degli impianti di ricezione) che comportano il trasferimento del carico dalla Nave Metaniera ai serbatoi di stoccaggio del Terminale, secondo le procedure previste dal Cargo Handling Manual, e “**Scaricare**”, “**Scaricato**” ed espressioni similari dovranno intendersi di conseguenza.

“**Dollari USA**” significa la valuta avente corso legale negli Stati Uniti d’America.

“**Durata Totale**” significa il periodo di tempo compreso tra la data iniziale e la data di scadenza indicate nel Contratto per la Capacità.

“**Eccedenze e/o Cali Inventariali**”: ha il significato ad esso attribuito all’articolo III.6.3.

“**Edison Gas**” significa Edison Gas S.p.A., precedentemente iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 10578610144, partita IVA e codice fiscale n. 10578610155.

“**ETA**” significa la data e l’ora prevista di arrivo della Nave Metaniera al Punto di Imbarco Pilota, determinata ai sensi dell’articolo IV.2.

“**EURIBOR**” significa:

- (a) il tasso Euribor a 1 mese a 365 giorni come rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 ore”
- (b) qualora nessun tasso fosse disponibile ai sensi del punto (a) che precede, il tasso alternativo che sarà determinato dal Gestore (secondo buona fede) e comunicato a tutti gli Utenti, e che sarà vincolante per le Parti.

“**Euro**” significa la moneta unica dei paesi membri dell’Unione Europea che hanno adottato o che adotteranno tale moneta come propria valuta avente corso legale ai sensi della legislazione della Comunità Europea relativa all’Unione Economica e Monetaria.

“**Evento Dannoso**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 14.3 (a) del capitolo III.

“**Fattore di Correzione dell’Incertezza di misura**” o “**FCI**”: ha il significato ad esso attribuito all’articolo III.6.3.

“**Fitch Ratings**” significa Fitch Ratings Ltd. (o i suoi successori).

“**Forza Maggiore**” o “**Evento di Forza Maggiore**” hanno il significato ad essi attribuito dall’articolo III.7.1.

“**Garante Approvato**” significa una banca o un altro istituto di credito il cui rating di debito a lungo termine non garantito sia pari o superiore a 2 (due) o più dei seguenti *rating* da parte delle agenzie di *rating* di seguito indicate:

- (a) BBB+ da S&P;
- (b) Baa1 da Moody’s; e/o
- (c) BBB+ da Fitch Ratings.

“**Garanzia a Prima Richiesta**” significa la garanzia a prima richiesta fornita da un Utente, che sia emessa da una filiale italiana di un Garante Approvato ai sensi dell’articolo 10.1(d) del capitolo III, o ai sensi dell’articolo 10.2.1, 10.2.3 o 10.3.1 del capitolo III e sia redatta sostanzialmente nella forma e con il contenuto di cui alla Parte II dell’ Allegato (b).

“**Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante**” significa la garanzia a prima richiesta fornita da un Richiedente o, a seconda del caso, da un Utente, che sia emessa dalla propria Società Controllante ai sensi dell’articolo 10.1(b), 10.2.1, 10.2.3 o 10.3.2(b) del capitolo III e sia redatta sostanzialmente nella forma e con il contenuto di cui all’Allegato (c).

“**Gas**” significa qualsiasi idrocarburo, o miscela di idrocarburi, costituita essenzialmente da metano, da altri idrocarburi e da gas non combustibili, allo stato gassoso, che viene estratto dal sottosuolo allo stato naturale, separatamente o in associazione ad idrocarburi liquidi.

“**Gas Fuori Specifica**” significa il Gas che non sia conforme alle Specifiche di Qualità del Gas.

“**Gestore**” ha il significato ad esso attribuito nella prima premessa.

“**Giorno**” o “**Giorno G**” significa un periodo di tempo di 24 (ventiquattro) ore consecutive a partire dalle ore 06,00.

“**Giorno Lavorativo**” significa ciascun Giorno in cui le banche svolgono normale attività nei confronti del pubblico a Milano.

“**GJ**” significa Giga Joule, che è uguale a 1.000.000.000 di Joule.

“**GME**” significa il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l’altro, la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, nonché la gestione economica del mercato del gas, ai sensi dell’articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n.99.

“**GNL**” (acronimo di gas naturale liquefatto) significa il Gas trasformato allo stato liquido ad una temperatura uguale o inferiore al suo punto di ebollizione, e ad una pressione di circa 1 (una) atmosfera.

“**GNL Fuori Specifica**” significa il GNL che non sia conforme alle Specifiche di Qualità del GNL.

“**GNL Scaricato Netto**” significa, a seguito del Completamento della Discarica, la quantità di GNL che è stata Scaricata da una Nave Metaniera dedotta l’eventuale quantità di GNL corrispondente alla quantità di Gas che è stata ritrasferita su tale Nave Metaniera dal Terminale attraverso la linea di ritorno del vapore al fine di facilitare la Discarica.

“**GNL Scaricato Netto Aggiustato**”: significa il GNL Scaricato Netto aggiustato per incertezza di misura meglio definito al punto (g) dell’articolo 5.1.3 del Capitolo III.

“**Impresa di Trasporto**” significa il soggetto o i soggetti che, di volta in volta, ed ai fini dell'articolo 8 del Decreto Legislativo, trasporta il Gas a partire dal punto immediatamente a valle del Punto di Ingresso di Cavarzere.

“**Indice di Wobbe**” significa il Potere Calorifico Superiore su base volumetrica, a specifiche condizioni di riferimento, diviso per la radice quadrata della Densità Relativa alle stesse specifiche condizioni di riferimento per la misurazione del Gas.

“**Inizio delle Operazioni Commerciali**” significa la data in cui avviene la prima Discarica di GNL al Terminale ai sensi di un Contratto per la Capacità ossia il 2 (due) novembre 2009 (duemilanove).

“**Joule**” o la sua abbreviazione “**J**” significa l’unità di misura della quantità di calore derivata del sistema internazionale, come definita nelle UNI ISO 1000, Unità di misura SI e raccomandazioni per l’uso dei loro multipli e di alcune altre unità.

“**kWh**” o “**kilowattora**” significa l’unità di misura dell’energia, equivalente a 1.000 (mille) wattora, pari a 3,6 Mega Joule.

“**MAP**” significa l’allora Ministero per le Attività Produttive, ora MSE.

“**Mese**” o “**Mese M**” significa un periodo di tempo compreso tra le ore 06,00 del 1° (primo) Giorno di un mese di calendario e le ore 06,00 del 1° (primo) Giorno del mese di calendario successivo, e “**Mensile**” dovrà intendersi di conseguenza.

“**Mese di Fatturazione**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.1.1 del capitolo III.

“**Mese di Sottoscrizione**” significa il Mese nel corso del quale ha luogo una Procedura **Mensile Annuale o Infrannuale** di Sottoscrizione **a seconda dei casi**.

“**MICA**” significa il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.

“**MJ**” significa Mega Joule, che è pari a 1.000.000 di Joule.

“**Moody’s**” significa la società Moody’s Investor Service Inc. (o i suoi successori).

“**MSE**” significa il Ministero per lo Sviluppo Economico, in precedenza MAP.

“**MWh**” significa Megawattora, che è pari a 1.000 (mille) kilowattora

“**Nave Metaniera**” significa una nave utilizzata per il trasporto del GNL da un porto di caricazione al Terminale.

“**Normativa**” significa tutte le leggi, i regolamenti, i provvedimenti amministrativi e giudiziali, gli atti e/o altri provvedimenti emanati da qualsiasi Autorità Competente, ivi inclusi il Decreto Legislativo ed i Regolamenti Marittimi.

“**OCIMF**” significa Oil Companies International Marine Forum.

“**Oneri Marittimi**” sono: (i) gli oneri fissati da qualunque autorità avente giurisdizione sul Terminale e dovuti dall’Armatore o noleggiatore di una Nave Metaniera, compresi gli oneri attinenti alle pratiche per l’immigrazione e lo sdoganamento della Nave Metaniera e quanto dovuto al comandante e all’equipaggio della Nave Metaniera; e (ii) le altre spese di norma sostenute da una Nave Metaniera e derivanti dalla consegna di GNL presso il Terminale, incluse le spese relative al pilotaggio, al rimorchio, alle navi di scorta o di osservazione, nonché le spese di ormeggio ed illuminazione.

“Operazione di Anticipo del Gas” significa un prestito di Gas da parte di uno o più Utenti Compensatori a uno o più Utenti Compensati, qualora questi ultimi necessitino - previa prestazione delle opportune garanzie al Responsabile del Bilanciamento di cui all’articolo 10.5 del capitolo III – di un anticipo di Gas al fine di compensare scostamenti fra i quantitativi di Gas previsti in Riconsegna e i quantitativi di GNL disponibili per la Riconsegna il Giorno G. L’Utente Compensato restituisce il Gas all’Utente Compensatore a partire dal Completamento della Discarica della prima propria Nave Metaniera per un quantitativo che tiene conto della data di inizio dell’Operazione di Anticipo del Gas. L’Operazione di Anticipo del Gas si realizza al Punto di Riconsegna e il Gestore indica al Responsabile del Bilanciamento la ripartizione dei quantitativi di Gas in Riconsegna sulla base delle informazioni comunicate dagli Utenti in relazione ai piani di Discarica delle rispettive Navi Metaniere.

“Operatore Ragionevole e Prudente” significa un soggetto che applichi *standard*, procedure e prassi di comportamento generalmente seguiti ed approvati da soggetti operanti nell’industria del GNL e/o del Gas in Europa, con riferimento all’attività da essi svolta, e che adotti un grado di perizia, diligenza, prudenza e previdenza pari a quello ragionevolmente ed ordinariamente adottato da una persona esperta e competente che esercita attività di natura assimilabile a quelle contemplate dal Codice di Rigassificazione, che tenga conto degli interessi dell’altra parte e che operi in conformità a tutta la Normativa applicabile e a ogni altra legge, regolamento, disposizione amministrativa o giudiziale applicabile a tale soggetto.

“Parte Colpita” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 7.3.1 del capitolo III.

“Parte” o **“Parti”** significa il Gestore e/o l’Utente in questione, a seconda dei casi.

“Parte Divulgante” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo III.18.3.

“Periodo di Avviamento” significa il periodo di tempo intercorrente tra: (a) la data di Inizio delle Operazioni Commerciali” e (b) la data determinata dal Gestore, restando inteso che tale data cadrà orientativamente 3 (tre) anni dopo la data di Inizio delle Operazioni Commerciali.

“Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 3.6.1 del capitolo II.

“Periodo di Riconsegna Ultramensile” significa lo specifico periodo di tempo pari a due Mesi, come definito nel relativo Contratto per la Capacità, durante il quale è previsto che il Gestore completi il Servizio di Riconsegna con riferimento al volume di GNL consegnato durante lo Slot di Discarica di un Utente in programmazione nel primo Mese del medesimo periodo di tempo secondo un profilo indicativo di Riconsegna.

“Periodo di Riconsegna per l’Utente della Capacità Spot” significa lo specifico periodo di tempo, come stabilito nel relativo Contratto per la Capacità Spot, durante il quale è previsto che il Gestore completi il Servizio di Riconsegna con riferimento al volume di GNL consegnato durante lo Slot di Discarica di un Utente della Capacità Spot.

“Piano di Emergenza” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo V.1.

“Polizza Assicurativa del Terminale” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo III.11.1.

“Polizza Assicurativa dell’Utente” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo III.11.2.

“Potere Calorifico Superiore” significa la quantità di calore che si libera nell’aria nella combustione completa di una quantità specifica di gas, così che la pressione p_1 a cui avviene la reazione rimanga costante e tutti i prodotti della combustione siano riportati alla medesima temperatura specificata t_1 dei reagenti (tutti questi prodotti sono allo stato gassoso, ad eccezione

dell'acqua formatasi nella combustione che condensa allo stato liquido alla temperatura t_1). Quando la quantità di gas è espressa su base volumetrica, il potere calorifico è dato da $H_v(t_1, V(t_2, p_2))$ dove t_2 e p_2 rappresentano le condizioni di riferimento (di misurazione) del volume gassoso. Le condizioni di riferimento sono le seguenti: $t_1 = t_2 = 15\text{ }^\circ\text{C}$; e $p_1 = p_2 = 1,01325\text{ bar}$ (le condizioni standard per il volume espresso in Sm^3).

“Preferenze per la Programmazione Annuale” ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 3.2.2 del capitolo II.

“Preferenze per la Programmazione Trimestrale” ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 3.3.1 del capitolo II.

“Primo Anno Termico” significa il periodo di tempo compreso tra la data di Inizio delle Operazioni Commerciali e le ore 06,00 del 1° (primo) ottobre immediatamente successivo.

“Primo Utente Scambiante” ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 12.1.1 del capitolo III.

“Procedura Annuale di Sottoscrizione” ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 2.4.2(a) del capitolo II.

“Procedura di gara per il Servizio di Peak Shaving” significa la procedura di gara ad evidenza pubblica definita dal Gestore per l'individuazione di soggetti disponibili ad offrire il Servizio di Peak Shaving, come approvata dal MSE e pubblicata dal Gestore sul proprio Sistema di Comunicazione Elettronico.

“Procedura Infrannuale di Sottoscrizione” ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 2.4.2(b) del capitolo II.

~~**“Procedura di Sottoscrizione Spot”** ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 2.4.3 del capitolo II.~~

“Procedura di Verifica della Nave Metaniera” significa la procedura stabilita dal Gestore per verificare le Navi Metaniere, gli armatori, il comandante e l'equipaggio delle stesse.

~~**“Procedura Mensile di Sottoscrizione”** ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 2.4.2(b) del capitolo II.~~

“Procedura per la Riconsegna del Gas” significa la procedura per la Riconsegna del Gas agli Utenti di cui all'articolo 6.1.3 del capitolo III.

~~**“Profilo di Riconsegna Finale Giornaliero”** ha il significato ad esso attribuito nella Parte I dell'Allegato (k) (“Procedura per la Riconsegna del Gas”)~~ significa la quantità finale di Gas a cui l'Utente ha diritto ciascun Giorno G+1 per il Giorno G precedente ai sensi dell'Art. 6.3 della delibera AEEGSI n. 297/2012 ed ha il significato ad esso attribuito all'articolo 6.1.3 del capitolo III.

“Programma Annuale” significa il programma annuale degli Slot di Discarica che il Gestore fornisce a ciascun Utente ai sensi dell'articolo 3.2.3 del capitolo II.

“Programma di Riconsegna” significa il programma che individua la quantità di Gas pianificata per la Riconsegna ad un Utente per un dato Giorno di un dato Mese ed ha il significato ad esso attribuito all'articolo 6.1.3 del capitolo III.

~~**“Programma di Riconsegna Mensile”** significa il programma che individua la quantità provvisoria di Gas pianificata per la Riconsegna ad ogni Utente durante un dato Mese ai sensi della Procedura~~

per la Riconsegna del Gas ed ha il significato ad esso attribuito nella Parte 1 dell'Allegato (k) ("Procedura per la Riconsegna del Gas").

"Programma di Riconsegna Mensile Modificato" ha il significato ad esso attribuito nella Parte 1 dell'Allegato (k) ("Procedura per la Riconsegna del Gas") all'articolo 6.1.3 del capitolo III.

"Programma di Riconsegna Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi" ha il significato ad esso attribuito nella Parte 1 dell'Allegato (k) ("Procedura per la Riconsegna del Gas") nell'articolo 6.1.3 del capitolo III.

"Programma di Riconsegna Ultramensile" significa il programma che individua la quantità di Gas pianificata per la Riconsegna ad un Utente durante un dato Periodo di Riconsegna Ultramensile, come meglio definito ai sensi dell'articolo 6.1.3 del Capitolo III.

"Programma di Riconsegna Spot" ha il significato ad esso attribuito all'articolo 6.1.3 del capitolo III nella Parte 2 dell'Allegato (k) ("Procedura per la Riconsegna del Gas").

"Programma di Riconsegna Spot Modificato" ha il significato ad esso attribuito all'articolo 6.1.3 del capitolo III nella Parte 2 dell'Allegato (k) ("Procedura per la Riconsegna del Gas").

"Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di ulteriori servizi" ha il significato ad esso attribuito all'articolo 6.1.3 del capitolo III nella Parte 2 dell'Allegato (k) ("Procedura per la Riconsegna del Gas").

"Programma Spot" significa il programma per la Discarica di un Carico Spot determinato ai sensi dell'articolo 3.3.4.

"Proposta di Programma di Riconsegna" significa la proposta di programma effettuata dal Gestore per ciascun Utente che individua la quantità di Gas pianificata per la Riconsegna ciascun Giorno di un dato Mese ai sensi della Procedura per la Riconsegna del Gas di cui all'Allegato (k) ("Procedura per la definizione della Proposta di Programma di Riconsegna").

"Programma Trimestrale" significa il programma trimestrale degli Slot di Discarica rilevanti che il Gestore fornisce a ciascun Utente ai sensi dell'articolo 3.3.2 del capitolo II.

"Punto di Consegna" significa la flangia del Terminale situata sulla connessione tra i bracci di discarica del Terminale ed i tronchetti del collettore di carica/Scarica di una Nave Metaniera situati a bordo della stessa.

"Punto di Imbarco Pilota" significa l'area in prossimità del Terminale le cui coordinate sono determinate dal Gestore in base alle indicazioni delle Autorità Marittime.

"Punto di Ingresso di Cavarzere" significa la flangia del metanodotto situata in Cavarzere che collega il Terminale al metanodotto di proprietà dell'Impresa di Trasporto.

"Punto di Riconsegna" significa il Punto di Ingresso di Cavarzere dove il Gestore consegna i quantitativi di Gas, oggetto del Servizio di Rigassificazione e dei quali sono titolari i propri Utenti, all'Impresa di Trasporto, che li prende in consegna ai fini della Riconsegna ai medesimi utenti nell'ambito del servizio di trasporto ai sensi dell'articolo 11 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas dell'Art 10 bis della Delibera AEEG n. 167/05 come modificata dalla Delibera AEEG n. 297/2012/R/GAS.

"Quantità Mensile di Make-up" ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 8.1.2 (a) del capitolo III.

“**Quantità Mensile Fatturata**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.1.1 (a) del capitolo III.

“**Quantità Programmata o Rilasciata**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.1.1 (a)(ii) del capitolo III.

“**Quantità Scaricata**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.1.1 (a)(i) del capitolo III.

“**Regolamenti del Terminale**” significa le regole e le procedure stabilite dal Gestore per tutte le operazioni presso il Terminale dall’ormeggio fino al disormeggio delle Navi Metaniere in conformità con i Regolamenti Marittimi e la Normativa applicabile.

“**Regolamenti Marittimi**” significa i regolamenti, i provvedimenti amministrativi, gli atti e/o gli altri provvedimenti emessi dalle Autorità Marittime per la movimentazione delle Navi Metaniere.

“**Rendiconto di Riconciliazione**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.9.1 del capitolo III.

“**Requisiti per il Servizio**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo III.2.3.

“**Requisiti per l’Accesso**” ha il significato ad esso attribuito dall’articolo 2.4.5 del capitolo II.

“**Responsabile del Bilanciamento**” è l’impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell’articolo 1 della Delibera AEEGSI n. ARG/gas 45/11.

“**Rete**” significa la Rete di Trasporto Regionale e la Rete Nazionale dei Gasdotti così come definite dal decreto del MICA 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 18 del 23 novembre 2001 escluso, ai fini del presente Codice di Rigassificazione, il metanodotto che collega l’impianto di rigassificazione offshore del Terminale ed il Punto di Ingresso di Cavarzere incluso.

“**Richiedente**” significa qualsiasi persona che presenti al Gestore una Richiesta di Accesso.

“**Richiesta di Accesso**” significa una proposta scritta per la stipula di un Contratto per la Capacità Regolata o un Contratto per la Capacità Spot (a seconda dei casi), che sia: (a) presentata da un Richiedente al Gestore ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo II; (b) irrevocabile, ai sensi dell’articolo 1329 del codice civile per il periodo determinato ai sensi degli articoli 2.4.2(a)(ii), 2.4.2(b) del capitolo II (a seconda dei casi); e (c) sostanzialmente conforme al modello di cui all’Allegato (a).

“**Riconciliazione Annuale per Eccedenze e/o Cali Inventariali**”: ha il significato ad esso attribuito all’articolo III.6.3 del Capitolo III.

“**Rigassificazione**” significa l’insieme delle attività aventi ad oggetto: (a) l’estrazione del GNL dai serbatoi; (b) la messa in pressione del medesimo; (c) la transizione di fase dallo stato liquido allo stato gassoso, e (d) la messa a disposizione del Gas per l’immissione in Rete al Punto di Ingresso di Cavarzere e il termine “**Rigassificare**” e “**Rigassificato**” dovrà intendersi di conseguenza.

“**Saldo della Capacità di Make-up**” significa, con riferimento ad un Utente, l’importo in Euro che l’Utente può destinare alla Capacità di Make-up con riferimento a un dato Contratto per la Capacità ai sensi dell’articolo 8.10.2 del capitolo III. Tale importo sarà un saldo variabile: (i) pari a 0 (zero) alla data di stipulazione di tale Contratto per la Capacità; e (ii) aggiornato di volta in volta ai sensi degli articoli 8.1.2(b), 8.9.2 e 8.10.2 del capitolo III.

“**Secondo Utente Scambiante**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 12.1.1 del capitolo III.

“**S&P**” significa *Standard & Poor’s Rating Service*, una divisione di McGraw Hill Companies, Inc. (o i suoi successori).

“**Send Out Massimo Giornaliero**”: è la massima portata volumetrica, espressa in Sm³/giorno, così come pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico del Gestore (www.adriaticlng.it)

“**Servizio**” significa, congiuntamente (i) il Servizio di Rigassificazione e (ii) il Servizio di Riconsegna.

“**Servizio di Flessibilità**”, significa un Ulteriore Servizio definito ai sensi della Delibera dell’AEEGSI n. 502/2013/R/Gas, per il quale il Gestore rende disponibile nel Giorno G una Variazione Programma in Riconsegna per il medesimo Giorno G e/o per il successivo Giorno G+1.

“**Servizio di Peak Shaving**” significa un Ulteriore Servizio come definito ai sensi dei Decreti Ministeriali del 19 aprile 2013 e del 18 ottobre 2013, per il quale il Gestore rende disponibile un servizio di stoccaggio temporaneo di GNL al fine di far fronte alle richieste del Responsabile del Bilanciamento, nel caso in cui si verifichino emergenze di approvvigionamento nel sistema del gas naturale, secondo i principi per la Riconsegna del Gas relativi al Servizio di Peak Shaving di cui all’articolo 6.1.5 del capitolo III.

“**Servizio di Stoccaggio Temporaneo**”, significa un ulteriore servizio definito ai sensi della Delibera dell’AEEGSI n. 502/2013/R/Gas, per il quale il Gestore rende disponibile ai propri Utenti un servizio di stoccaggio di GNL temporaneo e successiva Riconsegna.

“**Servizio di Riconsegna**” significa l’adempimento da parte del Gestore alle (i) obbligazioni assunte ai sensi del Contratto di Trasporto e (ii) altre obbligazioni previste dal Codice di Rigassificazione, al fine di mettere a disposizione il Gas all’Utente al Punto di Riconsegna, e i termini “**Riconsegnare**”, “**Riconsegna**” e “**Riconsegnato**” dovranno intendersi di conseguenza.

“**Servizio di Rigassificazione**” significa, la ricezione delle Navi Metaniere, lo scarico, lo Stoccaggio, la vaporizzazione del GNL e la Riconsegna, presso i punti nei quali il Terminale è interconnesso con sistemi di trasporto, di quantità di Gas equivalenti in termini energetici, dedotti i Consumi e Perdite, al GNL preso in consegna.

“**Servizio di Rigassificazione Continuativo**” significa il Servizio di Rigassificazione ai sensi del punto m. del comma 1 dell’articolo 1 dell’Allegato A alla Delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas che prevede la definizione del Programma Trimestrale per uno o più Slot di Discarica.

“**Servizio di Rigassificazione Spot**” significa il Servizio di Rigassificazione ai sensi del punto n. del comma 1 dell’articolo 1 dell’Allegato A alla Delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas erogato con riferimento ad una singola Discarica da effettuarsi in data prestabilita individuata dal Gestore a seguito della definizione del Programma Trimestrale.

“**SIGTTO**” significa *Society of International Gas Tanker and Terminal Operators*.

“**Sistema**” significa la piattaforma informatica per la Riconsegna del Gas immesso nella Rete al Punto di Riconsegna ai sensi del codice di rete di Snam Rete Gas.

“**Sistema di Comunicazione Elettronico**” significa l’insieme delle pagine edite sul sito *Internet* del Gestore che sono pubblicate al fine di rendere disponibili, tra l’altro, le informazioni di cui agli articoli II.2 e II.3.

“**Slot di Discarica**” significa il periodo di tempo durante il quale è programmato che una Nave Metaniera arrivi, effettui la Discarica e lasci l’ormeggio, restando inteso che in ogni caso tale periodo avrà inizio alle ore 12,00 e terminerà (a) decorso un periodo di 78 (settantotto) ore consecutive, per le Navi Metaniere che caricano GNL presso un porto non situato nel Mar Mediterraneo, o (b) decorso un periodo di 54 (cinquantaquattro) ore consecutive, per le Navi Metaniere che caricano presso un porto situato nel Mar Mediterraneo o (c) per la Capacità Spot, al momento specificato dal Gestore ai sensi dell’articolo 2.3 (e) del capitolo II.

“**Sm³**” significa la quantità di Gas esente da vapore acqueo che occupa il volume di un (1) Metro Cubo alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar.

“**Società Controllante**” significa ciascuna società che direttamente o indirettamente controlla un’altra società ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2359, comma 1°, numero 1), del codice civile.

“**Società del Gruppo**” significa, in ogni momento e con riferimento ad una Parte, ciascuna Società Controllante e ciascuna delle Società Controllate da quest’ultima.

“**Società Controllata**” significa ciascuna società direttamente o indirettamente controllata da o sottoposta a controllo congiunto di un’altra società, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1°, numeri 1) e 2) del codice civile. “**Specifiche di Qualità del Gas**” significa le specifiche di qualità del Gas riportate nell’Allegato (h).

“**Specifiche di Qualità del GNL**” significa le specifiche di qualità del GNL riportate nell’Allegato (i).

“**Stoccaggio**” significa lo stoccaggio del GNL all’interno dei serbatoi di stoccaggio del Terminale, come meglio descritti nell’articolo 1.1(b) del capitolo II.

“**Tariffa per il Servizio di Rigassificazione**” significa, con riferimento a un Utente, il Corrispettivo di Capacità.

“**Tempo di Stallia**” significa il periodo di tempo determinato ai sensi dell’articolo 3.8.1 del capitolo IV e che inizierà a decorrere secondo quanto previsto dagli articoli da IV.3.2 a IV.3.4.

“**Terminale**” significa l’impianto offshore di rigassificazione sito su un fondale di circa 30 metri in acque territoriali italiane nel Mar Adriatico, approssimativamente a latitudine 45°05' N, e longitudine 12°35' E, a circa 17 km da Porto Levante (Rovigo), costituito da una struttura a gravità per l’ormeggio di Navi Metaniere e da alcune ulteriori strutture, il tutto come meglio descritto nell’articolo II.1 del capitolo II La localizzazione dell’impianto è riportata nell’Allegato (l)

“**TJ**” significa Tera Joule, che è uguale a 1.000.000.000.000 di Joule.

“**Ulteriori Servizi**” significa il Servizio di Flessibilità o il Servizio di Stoccaggio Temporaneo o il Servizio di Peak Shaving, come disciplinati ai sensi dell’articolo II.3.7.

“**Utente**” significa qualsiasi soggetto a cui sia conferita Capacità del Terminale o Capacità Spot e a cui il Gestore presti il Servizio sulla base di un Contratto per la Capacità stipulato tra tale soggetto ed il Gestore.

“**Utente Compensato**” indica qualunque Utente Continuativo o della Capacità Spot per il quale la quantità di Gas programmata per la Riconsegna è superiore alla quantità stimata di GNL di sua proprietà disponibile nel generico Giorno G in cui avviene la Riconsegna del Gas, secondo quanto previsto agli articoli 6.1.3 e 6.1.4 del capitolo III che ha preso Gas in prestito dagli altri Utenti a

seguito di un'Operazione di Anticipo del Gas effettuata previa prestazione delle opportune garanzie al Responsabile del Bilanciamento di cui all'articolo 10.5 del capitolo III.

“Utente Compensatore” indica qualunque Utente Continuativo o della Capacità Spot per il quale la quantità di Gas programmata per la Riconsegna è inferiore alla quantità stimata di GNL di sua proprietà disponibile nel generico Giorno G in cui avviene la Riconsegna del Gas, secondo quanto previsto agli articoli 6.1.3 e 6.1.4 del capitolo III, il quale presta Gas di sua proprietà a uno o più Utenti Compensati per un'Operazione di Anticipo del Gas.

“Utente del Servizio di Trasporto” significa qualsiasi soggetto utente del servizio di trasporto eventualmente indicato dall'Utente al Gestore, per la ripartizione in tutto o in parte del Gas di propria competenza ai sensi dell'art. 11 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas-~~art. 10bis.6 della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificato dalla Delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas)~~, e nel rispetto delle regole definite agli articoli 6.1.3 e 6.1.4 e all'Allegato (k) (**“Procedure per la definizione della Proposta di Programma di Riconsegna”**).

“Utente Continuativo” indica qualunque Utente che non sia un Utente della Capacità Spot.

“Utente Danneggiante” ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 14.3(a) del capitolo III.

“Utente della Capacità Esentata” ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 2.4.1(a) del capitolo II.

“Utente della Capacità Regolata” significa un Utente che abbia stipulato un Contratto per la Capacità Regolata.

“Utente della Capacità Spot” significa un Utente che abbia stipulato un Contratto per la Capacità Spot.

“Utente Responsabile” ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 3.8.2(b) del capitolo IV.

“Valore Attuale Netto” ha il significato ad esso attribuito nell'Allegato (g).

“Variazione Programma in Riconsegna” significa la modulazione aggiuntiva infra Mensile in incremento o decremento dei quantitativi di Gas in Riconsegna di cui al Programma di Riconsegna Mensile/Programma di Riconsegna Mensile Modificato, Programma di Riconsegna Ultramensile/Programma di Riconsegna Ultramensile Modificato, Programma di Riconsegna Spot/Programma di Riconsegna Spot Modificato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo II.3.7e come meglio descritti nell'Allegato (o).

I.1.2 Criteri interpretativi

- 1.2.1 Salvo contraria indicazione, i riferimenti a punti, paragrafi, articoli, capitoli o Allegati devono intendersi come riferimenti ai punti, paragrafi, articoli, capitoli o Allegati del Codice di Rigassificazione.
- 1.2.2 La rubrica di ciascun paragrafo, articolo o capitolo del Codice di Rigassificazione è inserita esclusivamente per ragioni di mera opportunità e non avrà rilevanza nell'interpretazione del Codice di Rigassificazione e/o di qualsiasi Contratto per la Capacità.
- 1.2.3 Salvo che risulti diversamente dal contesto, i termini utilizzati al singolare fanno riferimento anche al plurale e viceversa e quelli utilizzati al maschile fanno riferimento anche al femminile.
- 1.2.4 I termini “incluso” e “ivi compreso” devono essere interpretati senza limitazioni.

- 1.2.5 Tutte le unità di misura utilizzate nel Codice di Rigassificazione e non definite ai sensi dell'articolo 1.1 del capitolo I sono determinate ai sensi del *Système International d'unités*, pubblicato dal *Bureau International des Poids et Mesures*.
- 1.2.6 I riferimenti ad un documento, al Codice di Rigassificazione o ad un Contratto per la Capacità devono intendersi come riferimenti a tale documento, Codice di Rigassificazione o Contratto per la Capacità come di volta in volta modificati, integrati, sostituiti o novati ai sensi delle rispettive previsioni; i riferimenti alla Normativa applicabile o ad altre leggi, regolamenti, atti amministrativi o giudiziali o similari, si intendono come riferimenti alla Normativa applicabile o a tali altre leggi, regolamenti, atti amministrativi o giudiziali o similari, come di volta in volta emendati, modificati o sostituiti, o ad altre leggi, regolamenti, atti amministrativi o giudiziali che emendino, modifichino o sostituiscano i medesimi.
- 1.2.7 I riferimenti ad un soggetto devono intendersi anche come riferimenti ai suoi successori, cessionari ed assegnatari e, nel caso di un Utente, ai suoi Assegnatari.
- 1.2.8 In caso di contrasto tra quanto previsto dai capitoli da I a IV del Codice di Rigassificazione e un Allegato, prevarrà quanto previsto dai capitoli da I a IV del Codice di Rigassificazione.
- 1.2.9 Il Codice di Rigassificazione è stato redatto e tutti i Contratti per la Capacità verranno redatti e sottoscritti in lingua italiana, che sarà considerata l'unica lingua ufficiale e la sola a cui fare riferimento nell'interpretazione del Codice di Rigassificazione e dei Contratti per la Capacità, nonostante l'eventuale esistenza di traduzioni in altre lingue del Codice di Rigassificazione e di alcuno dei Contratti per la Capacità.
- 1.2.10 Salvo contraria indicazione, qualsiasi riferimento orario è da intendersi come un riferimento all'ora italiana.

I.2 ELENCO ALLEGATI

I seguenti Allegati sono inclusi nel, e formano parte integrante del, Codice di Rigassificazione:

- (a) Allegato (a), che si compone di 5 (cinque) Parti e segnatamente: Parte I - modello di Richiesta di Accesso per tutti i Contratti per la Capacità diversi dai Contratti per la Capacità Esentata; Parte II - modello di Richiesta di Accesso per la Capacità di Make-up; Parte III - modello di Accettazione Modificata per il Contratto per la Capacità Regolata; Parte IV - Contratto per la Capacità Regolata; Parte V - Contratto per la Capacità Spot.
- (b) Allegato (b), che si compone di 2 (due) Parti e segnatamente: Parte I - modello di impegno ad emettere una Garanzia a Prima Richiesta e Parte II - Modello di Garanzia a Prima Richiesta;
- (c) Allegato (c), modello di Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante;
- (d) Allegato (d), Requisiti della Polizza Assicurativa del Terminale e della Polizza Assicurativa dell'Utente;
- (e) Allegato (e), modello di Dichiarazione di Rilascio;
- (f) Allegato (f), modello di Dichiarazione di Recupero;
- (g) Allegato (g), definizione e metodo di calcolo del Valore Attuale Netto;
- (h) Allegato (h), Specifiche relative alla Quantità, Qualità e Pressione del Gas;
- (i) Allegato (i), Specifiche relative alla Quantità, Qualità e Pressione del GNL;

- (j) Allegato (j), Metodologie di collaudo e misura; e
- (k) Allegato (k), Procedura per la **definizione della Proposta di Programma di** Riconsegna
- (l) Allegato (l), Localizzazione del Terminale
- (m) Allegato (m), Planimetria
- (n) Allegato (n), Descrizione delle strutture di ormeggio
- (o) Allegato (o), Ulteriori Servizi: Servizio di Flessibilità e Servizio di Stoccaggio Temporaneo

I.3 LEGGE APPLICABILE

Il Codice di Rigassificazione e ciascun Contratto per la Capacità sono regolati dalla legge italiana.

I.4 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

I.4.1 Competenza dell' Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

In conformità a quanto previsto dall'art. 35 del Decreto Legislativo, le controversie insorte in relazione all'accesso al sistema del gas naturale (come definito nel Decreto Legislativo) saranno decise dall'AEEGSI.

La procedura da seguire in tali casi dovrà essere stabilita con regolamento governativo (che dovrà essere emanato in conformità a quanto previsto nell'art. 2, comma 24 della legge n. 481 del 14 novembre 1995).

Fino a quando il regolamento governativo di cui sopra non verrà emanato, qualunque controversia derivante da o connessa a un Contratto per la Capacità e/o connessa al Codice di Rigassificazione verrà decisa in conformità alle procedure previste dai successivi articoli I.4.2 e I.4.3.

I.4.2 Giurisdizione

Tutte le controversie derivanti da, o connesse a, un Contratto per la Capacità fra il Gestore e l'Utente che sia Parte di tale Contratto per la Capacità e/o connesse al Codice di Rigassificazione, diverse dalle Controversie Tecniche di cui all'articolo I.4.3 del capitolo I, saranno soggette alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del foro di Milano. Ai fini delle notifiche (ivi inclusa la notifica di atti processuali) ciascun Utente elegge domicilio in Milano, all'indirizzo indicato nel Contratto per la Capacità ai sensi dell'articolo 16.1(a)(ii) del capitolo III.

I.4.3 Arbitrato su Controversie Tecniche (a)

Qualora una Parte ritenga sia sorta una Controversia Tecnica, lo comunicherà per iscritto all'altra Parte specificando gli eventi o le circostanze oggetto di tale Controversia Tecnica. La Controversia Tecnica sarà decisa in via definitiva da un arbitro, da nominarsi di comune accordo fra le Parti coinvolte in tale Controversia Tecnica o, qualora l'accordo sulla nomina non fosse raggiunto entro il 20° (ventesimo) Giorno Lavorativo dal ricevimento della menzionata comunicazione da parte della predetta altra Parte, da nominarsi da parte del Rettore dell'Università di Genova, su richiesta della Parte più diligente. Non appena l'arbitro sarà scelto o nominato come sopra indicato, le Parti (o una delle Parti) informeranno immediatamente l'arbitro chiedendogli di confermare per iscritto entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi la sua volontà e capacità di accettare l'incarico, e quindi l'effettiva accettazione dello stesso. Qualora l'arbitro proposto non voglia o non possa accettare la nomina o non abbia confermato la propria accettazione della nomina entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi (a meno che le Parti non siano in grado di concordare tra di loro la nomina di un diverso arbitro), la questione sarà nuovamente deferita dalle Parti (o da una delle Parti) al Rettore dell'Università di

Genova, al quale sarà chiesto di procedere ad un'ulteriore nomina e così via fin quando non sia individuato un arbitro che accetti l'incarico. L'arbitro dovrà avere adeguata competenza ed esperienza tecnica nel settore del Gas e, più specificamente, nel settore del trasporto, scarica, rigassificazione, stoccaggio e vendita di GNL. L'arbitrato e la decisione dell'arbitro saranno in lingua italiana. L'arbitrato avrà sede in Milano. L'arbitro agirà in veste di arbitro irrituale per la risoluzione della Controversia Tecnica, attraverso l'accertamento delle questioni tecniche rilevanti, nel rispetto del principio del contraddittorio, e renderà la propria decisione applicando la legge italiana. Tale decisione sarà adottata in modo da garantire nella maggiore misura possibile il rispetto e la conformità alla lettera ed allo spirito del Codice di Rigassificazione, ivi inclusi gli Allegati, piuttosto che al fine di conciliare le differenti posizioni delle Parti. La decisione dell'arbitro dovrà essere resa per iscritto entro 120 (centoventi) Giorni Lavorativi dalla data di accettazione della nomina, salvo proroga dei termini in virtù di reciproco accordo scritto fra le Parti, e dovrà indicare le motivazioni sulle quali si fonda. L'arbitro stabilirà in quale proporzione dovranno essere sostenuti tra le Parti i costi relativi al deferimento della Controversia Tecnica all'arbitro stesso. La decisione dell'arbitro, resa ai sensi del presente articolo 4.3, sarà definitiva e vincolante per le Parti coinvolte nella Controversia Tecnica ed avrà la stessa efficacia di un accordo tra le Parti in relazione alle questioni sottoposte all'arbitro.

CAPITOLO II - SPECIFICHE DEL TERMINALE, PROCEDURE DI ACCESSO E PROGRAMMAZIONE DEGLI SLOT DI DISCARICA

II.1 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SISTEMI

II.1.1 Specifiche del Terminale

Il Terminale di cui il Gestore si avvale per prestare il Servizio deve essere conforme alle seguenti specifiche:

- (a) strutture di ricezione, ormeggio e Discarica dalle Navi Metaniere con le seguenti caratteristiche:

- (i) caratteristiche delle Navi Metaniere:

Capacità minima:	65.000 m ³
Stazza lorda all'arrivo:	84.000 tonnellate metriche max
Dislocamento all'arrivo:	120.000 tonnellate metriche max
Lunghezza fuori tutto:	300 metri max
Larghezza:	49,5 metri max
Pescaggio all'arrivo:	12,0 metri max
Portata di Discarica:	12.000 m ³ /h a fronte di un battente di GNL di 80 metri al Punto di Consegna

- (ii) sistemi di ormeggio conformi alle linee guida SIGTTO e OCIMF (di volta in volta applicabili) dove le Navi Metaniere, nei casi consentiti dai Regolamenti Marittimi, possano accedere a pieno carico e ripartire in tutta sicurezza, e presso cui le Navi Metaniere possano ormeggiare e scaricare in galleggiamento in tutta sicurezza, a meno che ciò non sia impedito da cattive condizioni meteo-marine. L'indicazione delle strutture per l'ormeggio delle Navi Metaniere è riportata nell'Allegato (n)
- (iii) sistemi di Discarica (compresi 3 (tre) bracci di discarica), in grado di ricevere GNL ad una portata tale da permettere la Discarica completa di una Nave Metaniera a pieno carico nell'arco di 12 (dodici) ore di pompaggio ad una portata non inferiore ai 12.000 m³ (dodicimila metri cubici) all'ora;
- (iv) sistemi di ritorno vapori (compreso un braccio di ritorno vapore) di capacità sufficiente a trasferire ad una Nave Metaniera quantità di GNL rigassificato necessarie per effettuare la Discarica sicura di GNL alla portata, pressione e temperatura richieste in base alle specifiche della Nave Metaniera, e alle buone pratiche operative;
- (v) impianti per l'azoto liquido o gassoso idonei a fluire i bracci di Discarica;
- (b) stoccaggio: Serbatoi di GNL aventi una capacità complessiva di almeno 250.000 (duecentocinquanta) m³;

- (c) impianti di rigassificazione del GNL che consistono in:
- (i) la sezione di pressurizzazione: Il GNL estratto dai serbatoi di stoccaggio mediante l'utilizzo di pompe sommerse viene successivamente pressurizzato con una batteria di pompe di rilancio ad alta pressione. Il Boil-off gas sviluppato all'interno dei serbatoi di stoccaggio viene compresso e ricondensato nella sezione di recupero del Boil-off per il successivo invio alle pompe ad alta pressione. Nei serbatoi di stoccaggio sono presenti quattro (4) pompe sommerse. All'esterno dei serbatoi sono installate cinque (5) pompe di rilancio ad alta pressione di cui quattro pompe di rilancio ad alta pressione sono necessarie per l'esercizio, mentre la quinta pompa di rilancio ad alta pressione può essere utilizzata come apparecchiatura di riserva o per raggiungere la capacità di picco del terminale
 - (ii) la sezione di vaporizzazione: La rigassificazione del GNL è ottenuta mediante l'invio del GNL proveniente dalle pompe ad alta pressione in quattro (4) vaporizzatori ad acqua di mare (ORV , Open Rack Vaporizers) ed in lo scambiatore a recupero di calore (Waste Heat Recovery). Tre vaporizzatori ed uno scambiatore a recupero di calore sono necessari per l' esercizio. Il quarto vaporizzatore ad acqua di mare è utilizzato come apparecchiatura di riserva o per raggiungere la capacità di picco del terminale
 - (iii) la sezione di recupero del Gas di Boil-off (BOG): Il Gas di Boil-off sviluppato all'interno dei serbatoi di stoccaggio insieme ai vapori di flash derivanti dalla scarica vengono raccolti in un collettore (vapor balance header). La maggior parte dei vapori sviluppatosi durante la scarica di una Nave Metaniera viene rinviato alla Nave Metaniera stessa. Tutto il gas dai serbatoi di stoccaggio di GNL, meno i vapori rinviati alla Nave Metaniera durante la scarica, viene compresso per mezzo di due compressori (BOG compressors) e successivamente ricondensato in una colonna di assorbimento per il successivo invio alle pompe di rilancio ad alta pressione.
- (d) adeguati sistemi per la comunicazione via telefax, telefono e radio con le Navi Metaniere, sistemi di blocco di emergenza in conformità alle raccomandazioni e linee guida SIGTTO (di volta in volta applicabili), per consentire l'arresto in emergenza del collegamento nave/terra;
- (e) sistemi ausiliari necessari per l'operatività del Terminale, ivi incluse le 3 turbine a gas per la generazione dell'energia elettrica;
- (f) sistemi di controllo e di sicurezza per l'operatività del Terminale : i sistemi di controllo e di sicurezza del Terminale sono composti di due sottosistemi:
- sistema a Controllo Distribuito (DCS) le cui funzioni sono di acquisizione, elaborazione e regolazione dei parametri di processo e di supervisione del Terminale;
 - sistema Strumentale di Sicurezza (SIS) la cui funzione è la messa in sicurezza automatica predefinita in caso di emergenza.

- (g) un metanodotto dal diametro di 30 (trenta) pollici, costituito da una parte immersa che raggiunge l'approdo sulla spiaggia, e da una parte a terra che collega l'impianto offshore con il Punto di Ingresso di Cavarzere;
- (h) una cabina di misura del Gas immediatamente a monte del Punto di Ingresso di Cavarzere;
- (i) la quantità di Gas e/o GNL necessaria al fine di rendere operativo il Terminale; e
- (j) un Sistema di Comunicazione Elettronico predisposto e realizzato dal Gestore con le caratteristiche necessarie per espletare le funzioni previste dal Codice di Rigassificazione.

Il Gestore non metterà a disposizione né procurerà che vengano messi a disposizione, come parte del Servizio, rimorchiatori, pilotaggio, navi di scorta o controllo, zavorra, combustibile, ormeggio, movimentazione su linea, né provvederà al pagamento dei costi di illuminazione, che dovessero essere richiesti da un Utente o da una Nave Metaniera. Il Gestore potrà, se richiesto dagli Utenti, mettere a disposizione o fare in modo che vengano messi a disposizione, come servizi separati, servizi marittimi a favore degli Utenti e/o delle Navi Metaniere al fine di consentire alle Navi Metaniere di raggiungere, stazionare in prossimità, ed allontanarsi dalle strutture di ormeggio del Terminale. I termini e le condizioni per la prestazione di tali servizi e le modalità di richiesta sono pubblicati sul Sistema di Comunicazione Elettronico e disciplinati separatamente sulla base di un *contratto tipo* e assicurando condizioni trasparenti e non discriminatorie e parità di trattamento tra gli Utenti.

Il Gestore fornirà e manterrà la quantità di Gas e/o GNL di cui all'articolo 1.1(j) del capitolo II senza addebito di alcun costo agli Utenti.

II.2 CAPACITÀ

II.2.1 Calcolo della Capacità del Terminale

La Capacità del Terminale sarà determinata tenendo conto dei limiti tecnici ed operativi del Terminale, come definiti dal Gestore, e considerando il numero e la durata degli Slot di Discarica, la capacità di Stoccaggio, la capacità di *send-out* e la capacità disponibile del metanodotto al Punto di Ingresso di Cavarzere.

Il Terminale è dotato di una capacità nominale di 8 (otto) miliardi di metri cubi di gas all'anno autorizzata dalle Autorità Competenti. Tale capacità è la capacità di progetto in condizioni operative normali e senza considerare i vincoli operativi e le restrizioni imposte dalle infrastrutture a cui è collegato.

Al fine di raggiungere tale capacità nominale il Gestore dispone di una capacità di picco che, nel rispetto dei vincoli di sicurezza e affidabilità, corrisponde alla capacità che il Terminale può raggiungere utilizzando tutte le apparecchiature disponibili (incluse le apparecchiature di riserva) nel rispetto dei vincoli operativi e restrizioni imposte dalle infrastrutture a cui è collegato.

Per la determinazione della capacità del Terminale occorre prendere in considerazione i seguenti valori:

- (a) la capacità di ricezione: la capacità di ricezione entro un determinato periodo di riferimento di operatività del Terminale (ad esempio un Anno Termico), viene definita tenendo conto del
 - (i) massimo numero degli Slot di Discarica
 - (ii) il quantitativo di GNL scaricato dalle Navi Metaniere in ognuno degli Slot di Discarica, tenendo conto anche della qualità del GNL.

- (b) la capacità di tecnica di vaporizzazione dipende, tra l'altro da:
- (i) gestione delle manutenzioni ;
 - (ii) la disponibilità di apparecchiature di riserva;
 - (iii) la disponibilità di ciascun apparecchiatura;
 - (iv) Consumi e Perdite del Terminale;
 - (v) gli eventuali vincoli e restrizioni imposte dalle infrastrutture a cui è collegato il Terminale e dall'ambiente marino;
 - (vi) la qualità del GNL, in quanto, ad esempio, la capacità dei sistemi di pressurizzazione dipende dalla densità del GNL.

In considerazione delle particolarità tecniche del Terminale ~~e delle variabili che possono essere accertate solo nel corso del Periodo di Avviamento~~ la Capacità del Terminale sarà determinata in conformità all'articolo seguente.

2.1.1 Capacità Provvisoria del Terminale

~~La Capacità Provvisoria del Terminale per il Primo Anno Termico e per l'Anno Termico immediatamente seguente sarà determinata e resa pubblica dal Gestore non appena quest'ultimo sia ragionevolmente in grado di determinarla.~~

~~Entro il 1° (primo) giugno, o il Giorno Lavorativo seguente se il 1° (primo) giugno non è un Giorno Lavorativo, di ciascun Anno Termico successivo al primo e compreso nel Periodo di Avviamento, il Gestore renderà nota la Capacità Provvisoria del Terminale per l'Anno Termico successivo mediante pubblicazione sul Sistema di Comunicazione Elettronico entro il Giorno Lavorativo successivo alla data in cui tale Capacità Provvisoria del Terminale è stata determinata.~~

~~Il Gestore e tutti gli Utenti riconoscono che la Capacità Provvisoria del Terminale potrà essere inferiore alla Capacità Definitiva del Terminale. Gli Utenti della Capacità Esentata avranno precedenza assoluta per l'utilizzo della parte della Capacità Provvisoria del Terminale oggetto dei relativi Contratti per la Capacità Esentata.~~

2.1.1 Capacità Definitiva del Terminale

La Capacità Definitiva del Terminale sarà determinata dal Gestore entro e non oltre il 1° (primo) giugno dell'ultimo di ciascun Anno Termico ~~compreso nel Periodo di Avviamento~~ o entro il Giorno Lavorativo seguente se il 1° (primo) giugno non è un Giorno Lavorativo e sarà pubblicata sul Sistema di Comunicazione Elettronico entro il Giorno Lavorativo successivo alla data in cui è stata determinata.

II.2.2 Capacità Spot

Non appena il Gestore stabilisce che vi è Capacità Spot disponibile, e cioè che ricorrono le seguenti condizioni:

- (a) l'ormeggio al Terminale è disponibile al fine di assicurare l'ormeggio di una Nave Metaniera per un periodo di almeno tre (3) Giorni consecutivi;
- (b) vi è sufficiente capacità disponibile nei serbatoi di stoccaggio del Terminale per Scaricare le quantità di GNL che sono oggetto della Capacità Spot;

- (c) la Discarica di tale Capacità Spot non causerà alcuna interferenza e/o ritardo né in altro modo influenzerà la Discarica delle altre Navi Metaniere che sono in programmazione per la Discarica in base al Programma Trimestrale di qualsiasi Utente, salvo che le relative Parti concordino una modifica di tale(i) Programma(i) Trimestrale(i) ai sensi dell'articolo II.3.5, né influenzerà la Riconsegna del Gas agli altri Utenti che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 6.1.3, del Capitolo III, abbiano comunicato al Gestore la preferenza per il profilo di Riconsegna che prevede la Riconsegna per gli Utenti Spot qualora la Capacità Spot sia allocata; e
- (d) vi è capacità di trasporto conferibile a valle del Terminale sufficiente per immettere il Gas risultante dal GNL che è oggetto della Capacità Spot per conto dell'Utente,

il Gestore dovrà prontamente pubblicare tale Capacità Spot sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

II.2.3 Pubblicazione della Capacità del Terminale

Il Gestore è tenuto a pubblicare e ad aggiornare costantemente sul proprio Sistema di Comunicazione Elettronico il preciso stato della Capacità del Terminale. Le informazioni da pubblicarsi ai sensi del presente articolo II.2.3 dovranno essere su base mensile ed includere:

- (a) ~~la Capacità Provvisoria del Terminale o la~~ Capacità del Terminale, ~~a seconda dei casi~~;
- (b) la Capacità Esentata, suddivisa in Capacità Esentata disponibile per la sottoscrizione (data dalla somma tra Capacità Esentata Non Sottoscritta e Capacità Esentata Rilasciata) e Capacità Esentata non disponibile per la sottoscrizione (data dalla differenza tra la Capacità Esentata Sottoscritta e la Capacità Esentata Rilasciata);
- (c) la Capacità Regolata, suddivisa in Capacità Disponibile e Capacità Regolata non disponibile per la sottoscrizione;
- (d) in relazione alla Capacità Esentata disponibile per la sottoscrizione e alla Capacità Disponibile, il numero di Slot di Discarica disponibili per ogni Mese e, qualora nota, la tempistica di tali Slot di Discarica;
- (e) ~~la Capacità Infrannuale disponibile per la sottoscrizione, sia per il Servizio di Rigassificazione Continuativo sia per il Servizio di Rigassificazione Spot. Le informazioni relative alla Capacità Infrannuale comprenderanno le seguenti informazioni: la Capacità Spot che è disponibile per la sottoscrizione, comprese le seguenti informazioni:~~
 - (i) la data di inizio e la durata del relativo Slot di Discarica, ~~con un preavviso di almeno tre mesi, e in ogni caso il Mese cui si riferisce la sottoscrizione, qualora disponibile~~;
 - (ii) il Cannello di Accettazione ~~qualora disponibile~~;
 - (iii) il volume massimo di GNL che può essere Scaricato nel corso del relativo Slot di Discarica;
 - (iv) la data e l'ora entro le quali devono essere presentate le Richieste di Accesso per ~~latale~~ Capacità ~~Spot~~Infrannuale, che dovranno tenere conto della tempistica per il conferimento della necessaria capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Trasporto;

- (v) il termine ultimo entro il quale tale Richiesta di Accesso dovrà essere Accettata; e
- (vi) ~~il Periodo di Riconsegna della Capacità Spot e un Programma di Riconsegna Spot indicativo e non vincolante; e~~
- (f) la Capacità Disponibile ~~e la Capacità Spot~~ rispetto alla quale sia pendente una Richiesta di Accesso, con l'indicazione degli Slot di Discarica richiesti e, qualora nota, della tempistica di tali Slot di Discarica.

~~Il Periodo di Riconsegna indicativo e il Programma di Riconsegna indicativo della Capacità Infrannuale pubblicata per l'allocazione verrà fornito su richiesta scritta da inoltrare ai contatti di cui alla pubblicazione sul Sistema di Comunicazione Elettronico.~~

Tutte le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo II.2.3 saranno aggiornate dal Gestore al più tardi entro il penultimo Giorno Lavorativo di ogni Mese o entro gli eventuali altri termini che siano previsti dalla Normativa applicabile o che siano ragionevoli in base alle circostanze, tenuto conto dei fini per i quali tali informazioni sono pubblicate.

II.2.4 Sottoscrizione della Capacità del Terminale

La Capacità Non Sottoscritta sarà disponibile per la sottoscrizione ai sensi del presente articolo II.2.4.

2.4.1 Sottoscrizione della Capacità Esentata Non Sottoscritta ~~e della Capacità Esentata Rilasciata~~

- (a) Il Gestore potrà conferire Capacità Esentata Non Sottoscritta ~~e/o Capacità Esentata Rilasciata~~ ad uno o più Utenti (lo/gli) “**Utente(i) della Capacità Esentata**”) stipulando uno o più contratti con tale(i) Utente(i) aventi ad oggetto tale Capacità Esentata (il(i) “**Contratto(i) per la Capacità Esentata**”).
- (b) Entro 1 (un) Giorno Lavorativo dalla stipula di un Contratto per la Capacità Esentata, il Gestore aggiornerà di conseguenza il Sistema di Comunicazione Elettronico.

2.4.2 Sottoscrizione della Capacità Disponibile

Chiunque soddisfi i requisiti di cui al Codice di Rigassificazione potrà diventare Richiedente della Capacità Disponibile ~~per il Servizio di Rigassificazione Continuativo o Spot~~ presentando al Gestore una Richiesta di Accesso in conformità alla Procedura Annuale di Sottoscrizione o alla Procedura ~~Infrannuale Mensile~~ di Sottoscrizione di seguito descritte.

- (a) Procedura Annuale di Sottoscrizione: la Capacità Disponibile per l'Anno Termico successivo a quello in corso e per i successivi Anni Termici sarà conferita ai Richiedenti in conformità alla seguente procedura (la “**Procedura Annuale di Sottoscrizione**”):
 - (i) il 1° (primo) giugno di ciascun Anno Termico, o il Giorno Lavorativo seguente se il 1° (primo) giugno non è un Giorno Lavorativo, il Gestore riclassificherà tutta la Capacità Esentata Non Sottoscritta e tutta la Capacità Esentata Rilasciata relative all'Anno Termico immediatamente seguente a quello in corso rispettivamente come Capacità Regolata Non Sottoscritta e Capacità Regolata Rilasciata. In tale data, il Gestore aggiornerà il Sistema di Comunicazione Elettronico indicando il dato aggiornato della Capacità Disponibile;
 - (ii) tutti i Richiedenti dovranno presentare le Richieste di Accesso alla Capacità Disponibile entro e non oltre le ore 17:00 del 1° (primo) luglio o entro la medesima ora del Giorno Lavorativo seguente se il 1° (primo) luglio non è un

Giorno Lavorativo. Tali Richieste di Accesso saranno irrevocabili fino alle ore 23:59 del successivo 31 (trentun) luglio;

- (iii) la Capacità Disponibile sarà conferita, su base prioritaria, ai Richiedenti che presentino Richieste di Accesso nel rispetto dei limiti di durata indicati per ogni categoria prevista alle lettere (aa), (bb), (cc), (dd) e (ee) che seguono, in base al seguente ordine di priorità:
 - (aa) Richieste di Accesso presentate dai Richiedenti che siano clienti finali o consorzi di clienti finali, i quali importino per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica, per periodi di durata compresa tra i 5 (cinque) e i 10 (dieci) anni;
 - (bb) Richieste di Accesso presentate dai Richiedenti che si impegnino ad offrire l'intero volume di Gas da importare presso il punto di scambio virtuale, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie, per periodi di durata compresa tra i 5 (cinque) e i 10 (dieci) anni;
 - (cc) Richieste di Accesso presentate dai Richiedenti che si impegnino ad offrire una quota almeno pari al 20% (venti per cento) del volume di Gas da importare presso il punto di scambio virtuale, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie, per periodi di 5 (cinque) anni;
 - (dd) Richieste di Accesso presentate dai Richiedenti che importino da Stati diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni pluriennali alla data del 28 settembre 2004, per periodi di 5 (cinque) anni;
 - (ee) Richieste di Accesso presentate dai Richiedenti che, alla data della Richiesta di Accesso, siano titolari di una capacità di trasporto complessiva conferita ai punti di entrata della Rete, esclusi i punti di interconnessione con gli stoccaggi, inferiore al 25% (venticinque per cento) del totale delle capacità di trasporto conferite presso gli stessi punti, per periodi di 5 (cinque) anni; e
 - (ff) altre Richieste di Accesso, per periodi inferiori ai 5 (cinque) anni
- (iv) nel caso in cui una parte della Capacità Disponibile sia oggetto di due o più Richieste di Accesso di uguale priorità nell'ambito di una delle categorie indicate nei precedenti paragrafi (aa), (bb), (dd) e (ee), il Gestore conferirà tale quota di Capacità Disponibile, in base ai seguenti criteri:
 - (aa) maggiori volumi complessivi di GNL di Discarica con riferimento alla durata del relativo Contratto per la Capacità Regolata;
 - (bb) inizio del Servizio di Rigassificazione più prossimo al conferimento;
 - (cc) minore durata complessiva del Servizio di Rigassificazione; e
 - (dd) minor numero di Discariche.
- (v) nell'eventualità in cui una parte della Capacità Disponibile sia oggetto di due o più Richieste di Accesso di uguale priorità all'interno della categoria indicata nel paragrafo (cc) del punto (iii) di cui sopra, sarà riconosciuta priorità al Richiedente che, durante il periodo richiesto, offrirebbe i maggiori volumi complessivi di Gas al punto di scambio virtuale;

- (vi) la Capacità Disponibile che non è stata conferita ai sensi dei punti (iii), (iv) e (v) che precedono, dovrà essere conferita ai Richiedenti i quali si impegnino a sottoscrivere Contratti per la Capacità Regolata di durata inferiore ai cinque (5) anni, in base al grado di priorità stabilito ai sensi dei punti (iii), (iv) e (v) che precedono;
- (vii) entro il successivo 11 (undici) luglio, o entro il Giorno Lavorativo seguente se l'11 (undici) luglio non è un Giorno Lavorativo il Gestore emetterà, con riferimento a ciascuna Richiesta di Accesso, un'Accettazione, un'Accettazione Modificata, un Avviso Provvisorio o una comunicazione di rifiuto, a seconda dei casi, in conformità alle seguenti disposizioni:
 - (aa) *Accettazioni*: partendo dalla Richiesta di Accesso con la priorità più alta e procedendo in ordine decrescente di priorità fino alla prima Richiesta di Accesso che non possa essere Accettata senza modifiche, ciascuna Richiesta di Accesso sarà Accettata e la Capacità Disponibile sarà ridotta di conseguenza;
 - (bb) *Accettazioni Modificate*: qualora a seguito dello svolgimento della procedura descritta nel precedente punto (aa) vi siano ancora Richieste di Accesso pendenti e Capacità Disponibile, il Gestore invierà un'Accettazione Modificata ai Richiedenti le cui Richieste di Accesso non possano essere Accettate senza modifiche. Tale Accettazione Modificata sarà irrevocabile fino al 24 (ventiquattro) luglio. Qualora la Capacità Disponibile oggetto di un'Accettazione Modificata inviata a un Richiedente ai sensi del presente punto (bb) sia anche oggetto, in tutto o in parte, di una o più Accettazioni Modificate inviate dal Gestore ad altri Richiedenti che abbiano presentato Richieste di Accesso con priorità più alta, l'Accettazione Modificata inviata a tale Richiedente dovrà indicare che, in caso di Accettazione da parte di tale Richiedente, il Contratto per la Capacità che ne risulterebbe sarà soggetto alla condizione sospensiva che tali altri Richiedenti non Accettino le rispettive Accettazioni Modificate ai sensi del seguente punto (ix);
 - (cc) *Avvisi Provvisori*: qualora la Capacità Disponibile richiesta da un Richiedente sia anche oggetto, in tutto o in parte, di una o più Accettazioni Modificate inviate dal Gestore ad altri Richiedenti che abbiano presentato Richieste di Accesso con priorità più alta, il Gestore invierà a tale Richiedente un Avviso Provvisorio; e
 - (dd) *comunicazioni di rifiuto*: a ciascun Richiedente che non abbia diritto a ricevere un'Accettazione, un'Accettazione Modificata, o un Avviso Provvisorio ai sensi dei precedenti punti da (aa) a (cc) non sarà conferita Capacità Disponibile e sarà di conseguenza inviata una comunicazione di rifiuto della relativa Richiesta di Accesso;
- (viii) ciascun Richiedente che riceva un'Accettazione Modificata dovrà presentare al Gestore la propria Accettazione entro e non oltre le ore 17:00 del successivo 24 (ventiquattro) luglio. Qualora il Gestore non riceva tale Accettazione entro la suddetta data, l'Accettazione Modificata sarà considerata come rifiutata dal Richiedente;
- (ix) il Gestore conferirà la residua Capacità Disponibile, secondo l'ordine di priorità delle Richieste di Accesso, ai Richiedenti che abbiano Accettato le Accettazioni

Modificate, o abbiano ricevuto Avvisi Provvisori , e la Capacità Disponibile sarà ridotta di conseguenza;

- (x) entro il successivo 26 (ventisei) luglio o entro il Giorno Lavorativo seguente se il 26 (ventisei) luglio non è un Giorno Lavorativo il Gestore: (aa) comunicherà a ciascun Richiedente che abbia Accettato, ai sensi del precedente punto (viii), un'Accettazione Modificata che preveda una condizione sospensiva se tale condizione sospensiva sia stata soddisfatta; e (bb) invierà a ciascun Richiedente che abbia ricevuto un Avviso Provvisorio l'Accettazione o il rifiuto della relativa Richiesta di Accesso;
- (xi) relativamente a ciascun Mese, la Capacità del Terminale sottoscritta durante la Procedura Annuale di Sottoscrizione si considererà sottoscritta secondo il seguente ordine:
 - (aa) Capacità del Terminale che, prima del 1° (primo) giugno, era classificata come Capacità Regolata Non Sottoscritta;
 - (bb) Capacità del Terminale che, prima del 1° (primo) giugno, era classificata come Capacità Esentata Non Sottoscritta;
 - (cc) Capacità del Terminale che, prima del 1° (primo) giugno, era classificata come Capacità Esentata Rilasciata o Capacità Regolata Rilasciata, restando inteso che tale Capacità Rilasciata sarà considerata come sottoscritta secondo l'ordine delle date delle relative Dichiarazioni di Rilascio, a partire dalla data meno recente.

Qualora, a seguito dello svolgimento della procedura descritta nei precedenti punti da (i) a (x), la Capacità Disponibile in uno o più Mesi dell'Anno Termico immediatamente successivo sia superiore a 0 (zero) ed entro il 1° (primo) giugno o entro il Giorno Lavorativo seguente se il 1° (primo) giugno non è un Giorno Lavorativo dell'Anno Termico in corso il Gestore abbia riclassificato Capacità Esentata Non Sottoscritta e/o Capacità Esentata Rilasciata relativa a tale(i) Mese(i) ai sensi del precedente punto (i), tale capacità riclassificata sarà nuovamente riclassificata, nella maggior misura possibile, come Capacità Esentata Non Sottoscritta e/o Capacità Esentata Rilasciata, a seconda dei casi, e la Capacità Disponibile sarà ridotta di conseguenza;

- (xii) a seguito del completamento della Procedura Annuale di Sottoscrizione e comunque entro e non oltre il successivo 27 (ventisette) luglio, o il Giorno Lavorativo seguente se il 27 (ventisette) luglio non è un Giorno Lavorativo, il Gestore aggiornerà il Sistema di Comunicazione Elettronico;
- (xiii) l'esito della Procedura Annuale di Sottoscrizione verrà comunicato all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas entro 15 (quindici) Giorni dal suo completamento.

~~(b) **Procedura Mensile di Sottoscrizione:** ogni Mese, una parte della Capacità Disponibile sarà messa a disposizione per la sottoscrizione in conformità alla procedura descritta di seguito (la “**Procedura Mensile di Sottoscrizione**”). Tale parte della Capacità Disponibile sarà pari a: (a) tutta la Capacità Disponibile per il periodo che ha inizio il Mese immediatamente successivo al Mese di Sottoscrizione e che termina il 30 (trenta) settembre dell'Anno Termico immediatamente successivo a quello in corso, qualora il Mese di Sottoscrizione sia agosto o settembre; o (b) tutta la Capacità Disponibile per il periodo che ha inizio il Mese immediatamente successivo al Mese di~~

Sottoscrizione e che termina il 30 (trenta) settembre dell'Anno Termico in corso, qualora il Mese di Sottoscrizione sia un Mese diverso da agosto o settembre.

- (i) Tutti i Richiedenti dovranno presentare le Richieste di Accesso per tale parte della Capacità Disponibile entro e non oltre le ore 17:00 del 1° (primo) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione. Tali Richieste di Accesso saranno irrevocabili fino alle ore 23:59 del 10° (decimo) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione.
- (ii) Tutte le Richieste di Accesso saranno ordinate in base ai Criteri per il Conferimento.
- (iii) Entro il 3° (terzo) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione, il Gestore emetterà, con riferimento a ciascuna Richiesta di Accesso, un'Accettazione, un'Accettazione Modificata, un Avviso Provvisorio o una comunicazione di rifiuto, a seconda dei casi, in conformità alle seguenti disposizioni:
 - (aa) *Accettazioni*: partendo dalla Richiesta di Accesso con la priorità più alta e procedendo in ordine decrescente di priorità fino alla prima Richiesta di Accesso che non possa essere Accettata senza modifiche, ciascuna Richiesta di Accesso sarà Accettata e la Capacità Disponibile sarà ridotta di conseguenza;
 - (bb) *Accettazioni Modificate*: qualora a seguito dello svolgimento della procedura descritta nel precedente punto (aa) vi siano ancora Richieste di Accesso pendenti e Capacità Disponibile, il Gestore invierà un'Accettazione Modificata ai Richiedenti le cui Richieste di Accesso non possano essere Accettate senza modifiche. Tale Accettazione Modificata sarà irrevocabile fino al 6° (sesto) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione. Qualora la Capacità Disponibile oggetto di un'Accettazione Modificata inviata a un Richiedente ai sensi del presente punto (bb) sia anche oggetto, in tutto o in parte, di una o più Accettazioni Modificate inviate dal Gestore ad altri Richiedenti che abbiano presentato Richieste di Accesso con priorità più alta, l'Accettazione Modificata inviata a tale Richiedente dovrà indicare che, in caso di Accettazione da parte di tale Richiedente, il Contratto per la Capacità che ne risulterebbe sarà soggetto alla condizione sospensiva che tali altri Richiedenti non Accettino le rispettive Accettazioni Modificate ai sensi del seguente punto (v);
 - (cc) *Avvisi Provvisori*: qualora la Capacità Disponibile richiesta da un qualsiasi Richiedente sia anche oggetto, in tutto o in parte, di una o più Accettazioni Modificate inviate dal Gestore ad altri Richiedenti che abbiano presentato Richieste di Accesso con priorità più alta, il Gestore invierà a tale Richiedente un Avviso Provvisorio; e
 - (dd) *comunicazioni di rifiuto*: a ciascun Richiedente che non abbia diritto a ricevere un'Accettazione, un'Accettazione Modificata, o un Avviso Provvisorio ai sensi dei precedenti punti da (aa) a (cc) non sarà conferita Capacità Disponibile e sarà di conseguenza inviata una comunicazione di rifiuto della relativa Richiesta di Accesso.
- (iv) Ciascun Richiedente che riceva un'Accettazione Modificata dovrà presentare al Gestore la propria Accettazione entro le ore 17:00 del 6° (sesto) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione. Qualora il Gestore non riceva tale Accettazione entro la

suddetta data e ora, l'Accettazione Modificata sarà considerata come rifiutata dal Richiedente.

(v) Il Gestore conferirà la residua Capacità Disponibile, secondo l'ordine di priorità delle Richieste di Accesso, ai Richiedenti che abbiano Accettato le Accettazioni Modificate o abbiano ricevuto Avvisi Provvisori e la Capacità Disponibile sarà ridotta di conseguenza.

(vi) Entro l'8° (ottavo) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione, il Gestore: (aa) comunicherà a ciascun Richiedente che abbia Accettato, ai sensi del precedente punto (iv), un'Accettazione Modificata che preveda una condizione sospensiva se tale condizione sospensiva sia stata soddisfatta; e (bb) invierà a ciascun Richiedente che abbia ricevuto un Avviso Provvisorio l'Accettazione o il rifiuto della relativa Richiesta di Accesso.

(vii) Relativamente a ciascun Mese, la Capacità del Terminale sottoscritta durante la Procedura Mensile di Sottoscrizione si considererà sottoscritta secondo il seguente ordine:

(aa) Capacità del Terminale che, prima del 1° (primo) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione, era classificata come Capacità Regolata Non Sottoscritta;

(bb) Capacità del Terminale che, prima del 1° (primo) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione, era classificata come Capacità Regolata Rilasciata.

(viii) A seguito del completamento della Procedura Mensile di Sottoscrizione e comunque entro e non oltre il 9° (nono) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione il Gestore aggiornerà il Sistema di Comunicazione Elettronico.

(ix) L'esito della Procedura Mensile di Sottoscrizione verrà comunicato all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas entro il 15° (quindicesimo) Giorno del Mese successivo al Mese nel quale la Procedura Mensile di Sottoscrizione si è svolta.

(b) Procedura Infrannuale di Sottoscrizione: La Capacità Infrannuale sarà messa a disposizione del Gestore nel corso dell'Anno Termico in conformità alle modalità di sottoscrizione:

(i) della Capacità per il Servizio Continuativo, ovvero della Capacità Infrannuale nel periodo che inizia nel Mese M+2 a decorrere dalla pubblicazione sul Sistema di Comunicazione Elettronico e sino alla fine dell'Anno Termico in corso; e

(ii) della Capacità Spot, ovvero la Capacità Infrannuale disponibile nel Mese M+1 a decorrere dalla pubblicazione sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

La Capacità Infrannuale verrà allocata secondo la procedura di seguito descritta.

Ciascun soggetto che soddisfi i requisiti di cui al Codice di Rigassificazione può diventare un Richiedente per la Capacità **Spot Infrannuale** pubblicata ai sensi dell'articolo II.2.3, presentando al Gestore una Richiesta di Accesso in conformità alla procedura di seguito riportata ("**Procedura Infrannuale di Sottoscrizione di Capacità Spot**"):

- (i) tutti i Richiedenti dovranno presentare le proprie Richieste di Accesso per la Capacità **Infrannuale Spot** entro e non oltre la data e l'ora fissate per la presentazione come specificate ai sensi della lettera (v) dell'articolo 2.3 (e) del capitolo II. Ogni Richiesta di Accesso sarà irrevocabile fino alle ore 17:01 della data ultima entro la quale la Richiesta di Accesso dovrà essere Accettata, come specificata ai sensi della lettera (v) dell'articolo 2.3 (e) del capitolo II;
- (ii) le Richieste di Accesso **per la Capacità Infrannuale** saranno classificate in base **al seguente ordine di priorità; all'ordine cronologico di ricezione delle stesse da parte dei Richiedenti (first come first served) a partire dalla pubblicazione della Capacità Infrannuale sul Sistema di Comunicazione Elettronico e entro e non oltre la data e l'ora specificate dall'articolo 2.3 (e) del capitolo II;**

~~(i) sarà riconosciuta priorità alle Richieste di Accesso aventi ad oggetto la prestazione del Servizio per il volume di GNL che maggiormente si avvicina al volume massimo di GNL che può essere Scaricato durante il rispettivo Slot di Discarica, come indicato dal Gestore ai sensi della lettera (iii) dell'articolo 2.3 (e) del capitolo II; e~~

~~(ii) qualora a più Richieste di Accesso sia riconosciuta la medesima priorità secondo il criterio di cui al precedente punto (i), sarà riconosciuta maggiore priorità alle Richieste di Accesso presentate dai Richiedenti che si avvalgano del diritto di richiedere Capacità di Make up, partendo dalla Richiesta di Accesso presentata dal Richiedente con il Saldo della Capacità di Make up di ammontare maggiore e procedendo in ordine decrescente di ammontare del Saldo di Capacità di Make up.~~

- (iii) entro le ore 17:00 della data specificata ai sensi della lettera (v) dell'articolo 2.3 (e) del capitolo II, e fatto salvo quanto previsto alla lettera (i) del paragrafo (bb) che segue, il Gestore emetterà, con riferimento a ciascuna Richiesta di Accesso, un'Accettazione o una comunicazione di rifiuto, a seconda dei casi, in conformità alle seguenti disposizioni:

(aa) *Accettazioni*: sarà Accettata la Richiesta di Accesso con la priorità più alta **secondo il criterio first come first served. Conseguentemente il Sistema di Comunicazione Elettronico verrà aggiornato appena possibile; e**

(bb) *comunicazioni di rifiuto*: a ciascun Richiedente che abbia presentato una Richiesta di Accesso con priorità inferiore a quella più alta non sarà conferita la relativa Capacità **SpotInfrannuale** e sarà conseguentemente inviata una comunicazione di rifiuto della relativa Richiesta di Accesso;

- (i) salvi i casi in cui il Gestore possa utilizzare la capacità di trasporto già prenotata ai sensi del Contratto di Trasporto, il Gestore non sarà obbligato ad Accettare una Richiesta di Accesso per la Capacità **SpotInfrannuale** e nel caso in cui non sia stato in grado di ottenere dall'Impresa di Trasporto la necessaria capacità di trasporto al fine di Riconsegnare il Gas risultante dal GNL che verrebbe Scaricato dal Richiedente;

qualora entro la data ultima per la presentazione delle Richieste di Accesso non siano presentate Richieste di Accesso alla Capacità Spot, il Gestore conferirà tale Capacità Spot ai Richiedenti secondo l'ordine temporale di ricevimento delle relative Richieste di Accesso.

- (ii) l'esito della Procedura di Sottoscrizione della Capacità **SpotInfrannuale** sarà comunicato all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico entro il 15° (quindicesimo) Giorno del Mese successivo al Mese nel quale la Procedura **MensileInfrannuale** di Sottoscrizione si è svolta.

2.4.3 Massimizzazione dell'utilizzo del Terminale

Allo scopo di massimizzare ed ottimizzare l'utilizzo del Terminale, durante la Procedura Annuale di Sottoscrizione, ~~la Procedura Spot di Sottoscrizione~~ e la Procedura **MensileInfrannuale** di Sottoscrizione il Gestore potrà consultarsi con i Richiedenti e gli Utenti e perseguire un accordo tra tutte le parti potenzialmente interessate in modo da soddisfare, per quanto possibile, tutte le Richieste di Accesso. Ogni accordo così raggiunto tra tali parti potrà contenere modifiche alle Richieste di Accesso e/o ai Contratti per la Capacità delle parti potenzialmente interessate, restando tuttavia inteso che nessuno degli Utenti o dei Richiedenti sarà obbligato a stipulare tali accordi. Qualora le parti potenzialmente interessate non raggiungano un accordo, il Gestore applicherà rigorosamente la Procedura Annuale di Sottoscrizione, ~~la Procedura Mensile di Sottoscrizione~~ o la Procedura di Sottoscrizione **SpotInfrannuale**, a seconda dei casi, per conferire la relativa Capacità Disponibile. In nessun caso tali accordi potranno comportare che un Richiedente o un Utente che non partecipi agli stessi venga a trovarsi in una situazione meno favorevole, in relazione alla sottoscrizione di capacità o alla prestazione del Servizio, rispetto a quella in cui, in assenza di tale accordo, tale Richiedente o Utente si sarebbe venuto a trovare in virtù della Procedura Annuale di Sottoscrizione, ~~della Procedura Mensile di Sottoscrizione~~ della Procedura di Sottoscrizione **SpotInfrannuale** o del proprio Contratto per la Capacità, a seconda dei casi.

2.4.4 Requisiti per l'Accesso

Salvo che il Gestore abbia rinunciato o differito la necessità per un Richiedente di ottemperare ad uno o più dei seguenti requisiti (nella misura in cui tale rinuncia o differimento sia consentito dalla Normativa applicabile), ciascun Richiedente, per tutto il periodo intercorrente tra la presentazione della Richiesta di Accesso e l'Accettazione o il rifiuto di tale Richiesta di Accesso, dovrà soddisfare e mantenere i seguenti requisiti (i "**Requisiti per l'Accesso**"):

- (a) il Richiedente sia titolare di uno o più contratti di importazione di GNL e disponga delle quantità di GNL oggetto della Richiesta di Accesso, e tali quantità di GNL rispettino le Specifiche di Qualità del GNL;
- (b) ai sensi ~~dell'art. 11 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas~~ ~~10-bis della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla Delibera 297/2012/R/Gas)~~ il Richiedente sia Utente del Servizio di Trasporto o, nel caso in cui il Richiedente non abbia tale requisito, il Richiedente indichi uno o più Utenti del Servizio di Trasporto ai sensi ~~dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas~~ ~~10-bis.6 della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla Delibera 297/2012/R/Gas)~~;
- (c) il Richiedente disponga di capacità sufficiente per trasportare su Navi Metaniere fino al Punto di Consegna le quantità di GNL oggetto della Richiesta di Accesso, e tali Navi Metaniere e i relativi equipaggi e comandanti siano in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento del Terminale, dai Regolamenti Marittimi, dal Cargo Handling Manual e dalla Procedura di Verifica delle Navi Metaniere;
- (d) il Richiedente rispetti le disposizioni di cui all'articolo III.10;
- (e) qualora una certa quantità di GNL oggetto della Richiesta di Accesso debba essere importata da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, il Richiedente sia in possesso

dell'autorizzazione del MSE all'importazione di tale quantità di GNL, ai sensi del decreto del MICA del 27 marzo 2001;

Qualora, in qualsiasi momento durante il periodo in cui la Richiesta di Accesso è pendente, un Richiedente cessi di soddisfare o mantenere uno o più Requisiti per l'Accesso, tale Richiedente ne informerà il Gestore entro 2 (due) Giorni Lavorativi dal momento in cui è venuto a conoscenza di tale circostanza.

2.4.5 Richieste di Accesso

(a) Ciascuna Richiesta di Accesso per la Capacità Disponibile dovrà contenere i seguenti dati e dichiarazioni, che dovranno essere veritieri e corretti con riferimento al Richiedente dalla data di presentazione della Richiesta di Accesso fino alla stipula del relativo Contratto per la Capacità o al rifiuto di tale Richiesta di Accesso, a seconda dei casi, nonché la documentazione di cui all'articolo 2.4.6 del capitolo II:

- (i) la parte della Capacità Disponibile richiesta per ciascun Mese, espressa in metri cubi. Per le Richieste di Accesso per la Capacità Spot tale dato è richiesto solo per il rispettivo Slot di Discarica;
- (ii) con riferimento alla Capacità Disponibile richiesta, il numero di Slot di Discarica per ogni Mese e la quantità di GNL per ciascuno Slot di Discarica, espressa in metri cubi. Per le Richieste di Accesso per la Capacità Spot indicare lo Slot di Discarica e la relativa quantità di GNL;
- (iii) con riferimento agli Slot di Discarica richiesti, il(i) porto(i) di caricazione del GNL che sarà trasportato al Punto di Consegna;
- (iv) le specifiche tecniche (compresi stazza, capacità lorda di carico e lunghezza) delle Navi Metaniere che saranno utilizzate per trasportare il GNL al Punto di Consegna;
- (v) conferma dell'esistenza di contratti di importazione di GNL compatibili quanto a durata e quantità con i termini della Richiesta di Accesso specificati nei paragrafi (i), (ii), (iii) e (iv) che precedono;
- (vi) conferma dell'eventuale possesso da parte del Richiedente dei requisiti necessari per il riconoscimento di una delle priorità nell'allocatione della Capacità Disponibile indicate nel precedente paragrafo (iii) dell'articolo 2.4.2 (a), specificando il tipo di priorità cui il Richiedente ha diritto nel caso di Procedura Annuale di Sottoscrizione;

~~(b) Ogni Richiesta di Accesso per la Capacità Spot deve contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni che dovranno essere veritiere e corrette con riferimento al Richiedente in questione dalla data di presentazione della Richiesta di Accesso fino alla stipula del relativo Contratto per la Capacità o al rifiuto di tale Richiesta di Accesso, a seconda dei casi, nonché la documentazione specificata nell'articolo 2.4.7 del capitolo II:~~

~~(i) il volume di GNL, espresso in metri cubi, di cui si richiede la Discarica nel corso del rispettivo Slot di Discarica, specificando:~~

~~(aa) le specifiche tecniche (ivi incluse la stazza, la capacità di caricazione lorda e la lunghezza) della Nave Metaniera che verrà utilizzata per trasportare tale volume di GNL al Punto di Consegna;~~

~~(bb) il porto di caricazione del GNL che verrà trasportato al Punto di Consegna; e~~

~~(cc) la data di arrivo della Nave Metaniera;~~

~~(ii) conferma dell'esistenza di un contratto di importazione compatibile, quanto a durata e quantità, con i termini della Richiesta di Accesso specificati nel precedente paragrafo (i);~~

- (c) Qualora il Richiedente della Capacità Disponibile o la Capacità Spot non sia una società costituita in uno dei paesi dell'Unione Europea, la Richiesta di Accesso dovrà essere debitamente autenticata da un notaio e legalizzata o munita di apostilla, come richiesto dalla legge italiana, per certificare l'autenticità della firma del notaio, la capacità del notaio stesso e, ove applicabile, l'autenticità del sigillo o del timbro apposto sulla Richiesta di Accesso.

Considerati i tempi ristretti previsti dal Codice di Rigassificazione per la presentazione delle Richieste di Accesso, una società che non sia costituita in uno dei paesi dell'Unione Europea e intenda presentare una o più Richieste di Accesso potrà fornire anticipatamente rispetto a tale presentazione:

- (i) prove soddisfacenti per il Gestore del fatto che il(i) rappresentante(i) di tale società specificamente individuati sono debitamente autorizzati a sottoscrivere e presentare, in nome o per conto di tale società, (x) tale(i) Richiesta(e) di Accesso, essendo inteso che in caso di rappresentanti negoziali tali rappresentanti dovranno essere autorizzati ad approvare specificatamente per iscritto le clausole vessatorie ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile e, in particolare, la clausola che deroga la competenza territoriale di cui all'articolo I.4.2 del presente Codice di Rigassificazione, la quale prevede che *“tutte le controversie derivanti da, o connesse a, un Contratto per la Capacità fra il Gestore e l'Utente che sia Parte di tale Contratto per la Capacità e/o connesse al Codice di Rigassificazione, diverse dalle Controversie Tecniche di cui all'articolo I.4.3, saranno soggette alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del foro di Milano”*, e (y) l'impegno di cui al successivo punto (ii); e
- (ii) un impegno di tale società a informare prontamente il Gestore qualora tale(i) rappresentante(i) non siano più autorizzati a sottoscrivere e presentare Richieste di Accesso in nome o per conto di tale società.

Il Gestore valuterà le prove di cui al precedente punto (i) e comunicherà alla società interessata se tali prove siano ritenute soddisfacenti dal Gestore stesso. In caso affermativo, tale società avrà la facoltà, per un periodo di ~~14 (quattordici)~~ **10 (dieci)** ~~Mm~~ mesi dalla presentazione di tali prove al Gestore, di presentare Richieste di Accesso sottoscritte dal(i) rappresentante(i) in questione senza dover soddisfare i requisiti di cui al primo paragrafo del presente articolo 2.4.5(c);

- (d) In ciascuna Richiesta di Accesso il Richiedente indicherà l'accettazione incondizionata dei termini e delle condizioni del Codice di Rigassificazione, nonché la sua specifica accettazione delle disposizioni del Codice di Rigassificazione rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

2.4.6 Documenti di accompagnamento alle Richieste di Accesso

Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2.4.4 del capitolo II, ciascun Richiedente presenterà, unitamente alla Richiesta di Accesso, i documenti richiesti ai sensi dell'articolo III.10.1 in forma e con contenuto soddisfacenti per il Gestore, nonché un'autocertificazione relativa alla comunicazione d'importazione o all'autorizzazione all'importazione richiesti ai sensi della Normativa applicabile per l'importazione di GNL in Italia da parte del Richiedente.

2.4.7 Sottoscrizione delle Accettazioni Modificate

Le disposizioni di cui all'articolo 2.4.5(c) del capitolo II si applicano *mutatis mutandis* alla sottoscrizione delle Accettazioni Modificate da parte dei Richiedenti.

2.4.8 Procedura di notifica delle Richieste di Accesso e delle Accettazioni Modificate

Ciascuna Richiesta di Accesso e ciascuna Accettazione Modificata sarà notificata al Gestore dal Richiedente interessato in conformità ai requisiti stabiliti nella relativa sezione dell'Allegato (a).

II.2.5 Diniego di Accesso

2.5.1 Rifiuto delle Richieste di Accesso

Ai sensi dell'articolo 24.2 del Decreto Legislativo, il Gestore avrà la facoltà di rifiutare qualsiasi Richiesta di Accesso, nonostante tale Richiesta di Accesso soddisfi i requisiti previsti dal Codice di Rigassificazione, nelle seguenti ipotesi:

- (a) la parte della Capacità Disponibile richiesta dal Richiedente interessato sia già stata conferita ai sensi del Codice di Rigassificazione o gli impianti per la Discarica delle Navi Metaniere e/o per la Rigassificazione e/o per lo Stoccaggio non siano disponibili per la prestazione del Servizio; o
- (b) l'Accettazione di tale Richiesta di Accesso impedirebbe al Gestore di assolvere ai propri obblighi di prestazione di un servizio pubblico, obblighi che il Gestore è tenuto ad assolvere ai sensi del Decreto Legislativo.

Il Gestore avrà altresì il diritto di rifiutare qualsiasi Richiesta di Accesso per la Capacità Spot, nonostante il fatto che tale Richiesta di Accesso soddisfi i requisiti previsti dal Codice di Rigassificazione nel caso in cui la condizione prevista dalla lettera (i) dell'articolo 2.4.2 (b) (iii) (bb) del capitolo II non sia soddisfatta.

2.5.2 Richieste di Accesso invalide

Qualsiasi Richiesta di Accesso sarà considerata invalida qualora:

- (a) tale Richiesta di Accesso: (i) non sia stata redatta secondo il modello di Richiesta di Accesso di cui all'Allegato (a); e/o (ii) non contenga tutti i dati richiesti dall'articolo 2.4.5 del capitolo II; e/o (iii) non sia accompagnata da tutta la documentazione di cui all'articolo 2.4.6 del capitolo II; e/o
- (b) il soggetto che ha presentato tale Richiesta di Accesso non soddisfi tutti i Requisiti per l'Accesso a partire dalla data di tale Richiesta di Accesso fino alla stipula del relativo Contratto per la Capacità, e il Gestore non abbia rinunciato o differito la necessità di ottemperare al(i) Requisito(i) per l'Accesso in questione ai sensi dell'articolo 2.4.4 del capitolo II; e/o
- (c) una o più Dichiarazioni (i) non siano veritiere e corrette, con riferimento al Richiedente interessato, alla data di tale Richiesta di Accesso; o (ii) cessino di essere veritiere e

corrette, con riferimento al Richiedente interessato, prima della stipula del relativo Contratto per la Capacità; e/o

- (d) tale Richiesta di Accesso contenga condizioni e/o riserve: (i) all'accettazione dei termini e delle condizioni del Codice di Rigassificazione; e/o (ii) alla specifica accettazione da parte del Richiedente interessato delle disposizioni del Codice di Rigassificazione rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile; e/o
- (e) il Richiedente interessato non abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste da qualsiasi Contratto per la Capacità che tale Richiedente abbia precedentemente stipulato con il Gestore; e/o
- (f) il Richiedente interessato desideri accedere a una parte della Capacità del Terminale o a Capacità Spot che non sia compresa nella parte della Capacità Disponibile o nella Capacità Spot, a seconda dei casi, offerta nell'ambito della relativa procedura di sottoscrizione; e/o
- (g) tale Richiesta di Accesso non soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:
 - (i) il Richiedente interessato usufruirebbe per la prima volta del Servizio durante l'Anno Termico in corso o i 3 (tre) Anni Termici immediatamente successivi; o
 - (ii) nel caso di Richieste di Accesso relative a più Anni Termici, la parte di Capacità Disponibile richiesta dal Richiedente interessato con riferimento ad un dato Anno Termico non differisca per più del 20% (venti per cento) dalla capacità media annua richiesta da tale Richiedente, fermo restando che la capacità relativa al primo e all'ultimo Anno Termico per i quali il Servizio sia stato richiesto saranno rettificate proporzionalmente, qualora tale Richiedente non abbia richiesto la prestazione del Servizio per l'intero Anno Termico.

2.5.3 Comunicazione di rifiuto delle Richieste di Accesso

L'eventuale rifiuto di una Richiesta di Accesso ai sensi degli articoli 2.5.1 o 2.5.2 del capitolo II sarà notificato dal Gestore al Richiedente nei termini specificati dagli articoli 2.4.2 del capitolo II, mediante comunicazione scritta che dovrà indicare le motivazioni di tale rifiuto. Ai sensi dell'articolo 24, commi 2° e 3° del Decreto Legislativo, il Gestore invierà una copia di tale comunicazione di rifiuto all'AEEGSI, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed al MSE contestualmente all'invio della comunicazione stessa al Richiedente.

II.2.6 Capacità Rilasciata

- (a) Un Utente che sia titolare di Capacità Esentata Sottoscritta e/o di Capacità Regolata Sottoscritta avrà la facoltà di rilasciare in tutto o in parte tale Capacità Sottoscritta inviando al Gestore una Dichiarazione di Rilascio. A partire dalla data di ricevimento della Dichiarazione di Rilascio da parte del Gestore: (i) tale Capacità Sottoscritta diventerà ~~Capacità Esentata Rilasciata o~~ Capacità Regolata Rilasciata ~~, a seconda dei casi,~~ e sarà disponibile per la sottoscrizione ai sensi degli articoli 2.4.1, 2.4.2 del capitolo II, a seconda dei casi, e (ii) il Programma Annuale e il Programma Trimestrale di tale Utente saranno modificati di conseguenza. Il Gestore aggiornerà di conseguenza il Sistema di Comunicazione Elettronico entro il 1° (primo) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della Dichiarazione di Rilascio;

- (b) L'Utente che rilasci capacità rimarrà obbligato a pagare al Gestore il Corrispettivo di Capacità relativo a tale Capacità Rilasciata, ma solo nella misura in cui non siano stati stipulati uno o più nuovi Contratti per la Capacità aventi ad oggetto tutta o parte della predetta Capacità Rilasciata;
- (c) Ciascun Utente che sia titolare di Capacità Rilasciata non sottoscritta da altri Utenti potrà recuperare in tutto o in parte tale Capacità Rilasciata ~~purché la Capacità Rilasciata oggetto di recupero non sia stata riallocata e sia programmata in conformità al Programma Annuale o al Programma Trimestrale, a seconda dei casi mediante Dichiarazione di Recupero inviata al Gestore (i) se la Capacità è relativa ad uno Slot nelle due prime settimane del mese M+1, fra il 2° (secondo) giorno lavorativo e il 5° (quinto) giorno lavorativo del mese M e (ii) se la Capacità è relativa ad uno Slot nelle due ultime settimane del mese M+1, nel periodo fra il 2° (secondo) giorno lavorativo e il 16 (sedici) del Mese M. A titolo di chiarimento, nessun Utente potrà recuperare Capacità del Terminale durante il periodo in cui quest'ultima è riclassificata come Capacità Regolata Rilasciata ai sensi dell'articolo 2.4.2 (a)(i) del capitolo II. In aggiunta, l'Utente che sia titolare di Capacità Regolata Rilasciata non sottoscritta da altri Utenti non potrà recuperare in tutto o in parte tale Capacità Regolata Rilasciata nei periodi compresi (i) tra il 1° (primo) giugno e il 27 (ventisette) luglio di ciascun Anno Termico (Procedura Annuale di Sottoscrizione); a condizione che la stessa non sia stata riallocata e purché la relativa richiesta mediante Dichiarazione di Recupero non sia inoltrata (i) tra il momento della pubblicazione sul Sistema di Comunicazione Elettronico della Capacità Rilasciata e quello di conclusione del procedimento di riallocazione della stessa, relativamente alla Capacità di un Utente Continuativo (ii) tra il momento della pubblicazione sul Sistema di Comunicazione Elettronico della Capacità Rilasciata e il termine fissato dal Gestore ai sensi della lettera (iv) dell'articolo 2.3 (e) del capitolo II, relativamente alla Capacità di un Utente Spot.~~

Qualora un Utente abbia recuperato Capacità Rilasciata ai sensi del presente articolo 2.6 (c): (i) tale Capacità Rilasciata cesserà di essere ~~Capacità Esentata Rilasciata o~~ Capacità Regolata Rilasciata, ~~a seconda dei casi~~; e (ii) il Gestore modificherà, nella misura in cui ciò sia necessario, il Programma Annuale e il Programma Trimestrale di tale Utente. Il Gestore aggiornerà di conseguenza il Sistema di Comunicazione Elettronico entro il 1° (primo) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento di tale comunicazione scritta;

- (d) ~~relativamente a ciascun Mese, la Capacità Esentata Rilasciata potrà essere sottoscritta solo dopo che: (i) tutta la Capacità Esentata Non Sottoscritta in tale Mese sia stata sottoscritta; e (ii) qualora vi sia Capacità Regolata Non Sottoscritta in tale Mese, sia stata completata la prima Procedura di Sottoscrizione Spot successiva alla relativa Dichiarazione di Rilascio.~~ Qualora la Capacità Esentata Rilasciata o la Capacità Regolata Rilasciata relativa a un dato Mese sia stata rilasciata da più di un Utente della Capacità Esentata o da più di un Utente della Capacità Regolata, a seconda dei casi, tale Capacità Rilasciata sarà sottoscritta nello stesso ordine in cui sono state notificate le relative Dichiarazioni di Rilascio. Al momento della stipula di uno o più nuovi Contratti per la Capacità aventi ad oggetto la Capacità Rilasciata relativa a un dato Mese, il Gestore ridurrà di conseguenza la Capacità Sottoscritta, ai sensi del(i) relativo(i) Contratto(i) per la Capacità, dal(dagli) Utente(i) che abbiano rilasciato tale capacità e

libererà tale(i) Utente(i) dal relativo obbligo di pagare il Corrispettivo di Capacità con riferimento a tale Capacità Rilasciata;

- (e) con riferimento a qualsiasi **rilascio di** Capacità Esentata ~~Rilasciata~~, il Gestore non avrà alcun obbligo di stipulare un nuovo Contratto per la Capacità Esentata contenente termini e condizioni diverse da quelle previste nei Contratti per la Capacità Regolata;
- (f) entro il 1° (primo) Giorno Lavorativo successivo a quello in cui il Gestore abbia stipulato nuovi Contratti per la Capacità aventi ad oggetto la Capacità Rilasciata di un Utente, il Gestore ne darà notizia all'Utente stesso.

II.2.7 Capacità Regolata Sottoscritta da rendersi disponibile al Gestore per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 12 comma 3, della Delibera AEEGSI n. 118 del 19 marzo 2015

2.7.1 Qualora **risulti che il volume di GNL Scaricato da un Utente della Capacità Regolata nel corso dell'Anno Termico corrente sia inferiore al 90% del volume della Capacità Regolata pluriennale conferita a tale Utente per tale Anno Termico** relativamente ad un Utente Continuativo e ad un Anno Termico A, risultasse $V_{\text{cons}} < 90\% \cdot V_{\text{prio}}$, tale Utente dovrà rendere disponibile al Gestore per il conferimento a terzi, per ciascuno dei successivi Anni Termici durante i quali tale Utente sia titolare di Capacità Regolata Sottoscritta, un ammontare di Capacità Regolata quantificato da:

- (a) il volume di capacità, uguale a:

$$V_{\text{prio}} - V_{\text{cons}}$$

dove:

V_{prio} è il volume di capacità conferito **per periodi pluriennali** al relativo Utente della Capacità Regolata per l'Anno Termico corrente;

V_{cons} è il volume complessivo di GNL Scaricato dall'Utente della Capacità Regolata durante l'Anno Termico corrente, calcolato **a consuntivo entro il 1° novembre successivo all'Anno Termico** come somma di:

- (b) i volumi di GNL Scaricati durante i Mesi da ottobre a **maggio** settembre dell'Anno Termico ~~corrente~~, inclusi i volumi di GNL che tale Utente non ha Scaricato:
 - (aa) come conseguenza di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore da parte delle controparti dei contratti di importazione, come previsto nell'articolo III.7.7 o a dichiarazioni di Forza Maggiore ai sensi del relativo Contratto di Capacità. **A tal fine, l'Utente è tenuto a segnalare tempestivamente al Gestore tale evento, comunicando l'entità prevista della riduzione dei quantitativi di GNL, la durata prevista, nonché le azioni poste in essere per limitare gli effetti sulle Discariche di GNL e per rendere disponibile agli altri Utenti la Capacità Regolata che altrimenti rimarrebbe inutilizzata;**
 - (bb) perchè la corrispondente Capacità Regolata di tale Utente è stata Rilasciata per il conferimento a terzi in conformità all'articolo II.2.6. In particolare relativamente ad ogni mese M dell'Anno Termico il volume V_{cons} include:
 - (bb1) la Capacità Rilasciata, anche se non conferita, qualora sia resa disponibile dall'Utilizzatore al Gestore entro il **16° (sedicesimo) penultimo** Giorno **Lavorativo** del mese M-13;

(bb2) la Capacità Rilasciata, nella misura in cui sia conferita a terzi, qualora sia resa disponibile dall'Utilizzatore al Gestore successivamente al termine di cui al punto bb1 sopra.

(cc) perchè la corrispondente Capacità Regolata di tale Utente è stata scambiata, in conformità a quanto previsto dall'articolo III.12.1, con Capacità Regolata di un altro Utente in un Anno Termico diverso;

(e) ~~il GNL da Scaricare durante i Mesi da giugno ad agosto secondo il Programma Trimestrale applicabile e nel Mese di settembre secondo il Programma Annuale applicabile.~~

Nel caso in cui l'Utente sia titolare di Contratti per la Capacità Regolata di durata sia annuale che pluriennale, il volume Scaricato sarà allocato, prioritariamente, al Contratto per la Capacità pluriennale.

(c) il numero di approdi effettuabili presso il Terminale, arrotondato all'intero inferiore, pari a:

$$Y = \frac{V_{prio} - V_{cons}}{V_{conf}} \cdot N_{conf}$$

dove:

V_{conf} è il volume complessivo di capacità conferito all'Utente per l'Anno Termico ~~corrente~~;

N_{conf} è il numero complessivo di approdi conferiti all'Utente per l'Anno Termico ~~corrente~~.

2.7.2 Come risultato dell'applicazione del precedente articolo 2.7.1, per ciascuno degli Anni Termici durante i quali un Utente è titolare di Capacità Regolata Sottoscritta su base pluriennale, qualora la differenza tra la Capacità Regolata Sottoscritta da tale Utente e la Capacità Regolata Sottoscritta resa disponibile per il conferimento a terzi, ai sensi dell'articolo 142 comma 3, della Delibera AEEGSI n. ~~167 del 1 agosto 2005~~ 118 del 19 marzo 2015 risulti inferiore a V_{cons} , come sopra definito, tale Utente dovrà rendere disponibile per il conferimento a terzi, ai sensi dell'articolo 142, comma 3, della Delibera AEEGSI n. ~~167 del 1 agosto 2005~~ 118 del 19 marzo 2015 un ammontare di Capacità Regolata Sottoscritta pari alla differenza tra la Capacità Regolata Sottoscritta da tale Utente durante la Procedura Annuale e Mensile di Sottoscrizione e V_{cons} , come sopra definito.

2.7.3 Qualora la Capacità Regolata Sottoscritta resa disponibile al Gestore per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della Delibera AEEGSI n. 118 del 19 marzo 2015 non sia stata conferita, l'Utente conserva i diritti e gli obblighi connessi con il relativo Contratto per la Capacità

II.2.8 Capacità Esentata Sottoscritta da rendersi disponibile al Gestore per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto MAP dell'11 aprile 2006

2.8.1 Qualora la Capacità Esentata Sottoscritta di un Utente non sia pienamente e costantemente utilizzata per cause dipendenti dalla volontà di tale Utente, il Gestore dovrà riallocare a terzi la Capacità Esentata Sottoscritta di tale Utente nella misura in cui ciò sia obbligatorio, e in conformità, all'articolo 6, comma 3, del decreto MAP dell'11 aprile 2006 e a qualsiasi Normativa di attuazione, dopo aver preventivamente comunicato al MSE e all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas tali riallocazioni.

2.8.2 Nel calcolare la Capacità Esentata Sottoscritta che non è stata utilizzata ai fini del precedente articolo 2.8.1, il Gestore dovrà (i) tener conto delle flessibilità previste dai relativi contratti d'importazione, a condizione che la capacità non utilizzata sia resa disponibile a terzi in conformità alle disposizioni del regolamento 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e (ii) non computare la Capacità Esentata Sottoscritta che sia stata rilasciata in conformità a

quanto previsto dall'articolo II.2.6 e/o trasferita in conformità con le previsioni dell'articolo III.12.2.

- 2.8.3 Il Gestore trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità per l'Energia elettrica il gas e il sistema idrico ogni anno entro il mese di febbraio i dati relativi al tasso di utilizzo della Capacità Esentata e ai rilasci, scambi o cessioni di quest'ultima con riferimento al Programma Annuale.

II.2.9 Priorità di allocazione.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 6 dell'Allegato della Delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas la Capacità Sottoscritta durante la procedura Infrannuale di Sottoscrizione si considererà sottoscritta relativamente a ciascun Mese, secondo il seguente ordine di priorità alla

- (a) Capacità Regolata Non Sottoscritta;
- (b) Capacità del Terminale resa disponibile da un Utente ai sensi degli articoli II.2.6, II.2.7 e II.2.8 del Codice di Rigassificazione restando inteso che in caso di rilasci da parte di più Utenti tale Capacità sarà considerata come sottoscritta secondo l'ordine temporale di ricezione da parte del Gestore della relativa Dichiarazione di Rilascio dando priorità alla meno recente.

II.3 PROGRAMMAZIONE DEGLI SLOT DI DISCARICA

II.3.1 Principi generali

Fermo restando quanto disposto dal Codice di Rigassificazione, l'intera programmazione delle quantità di GNL da Scaricare presso il Terminale terrà conto dell'operatività e delle attività di manutenzione del Terminale stesso (e, nei limiti in cui ciò sia ragionevolmente possibile, dell'operatività e delle attività di manutenzione della Rete) e, per quanto ragionevolmente possibile, consentirà una sequenza di Discarica regolare e uniforme, che dovrà essere coordinata mediante un reciproco e regolare scambio di informazioni tra il Gestore e ciascuno degli Utenti.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 145 comma 1, della Delibera AEEGSI n. 118 del 19 marzo 2015~~167 dell'1 agosto 2005~~, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo II.3.5 che segue, il Gestore e l'Impresa di Trasporto dovranno coordinarsi tra di loro relativamente a questioni tecniche e commerciali, quali:

- (a) la programmazione mensile/settimanale/giornaliera del Gas da immettere in Rete;
- (b) l'allocazione del Gas immesso in Rete tra i vari Utenti;
- (c) la gestione delle emergenze; e
- (d) la determinazione di regole da adottare per la gestione della stazione di misura situata immediatamente a monte del Punto di Ingresso di Cavarzere.

Al fine di ridurre i periodi di interruzione del Servizio per gli Utenti, il Gestore e l'Impresa di Trasporto dovranno definire congiuntamente, per quanto ragionevolmente possibile, la programmazione delle attività di manutenzione presso i rispettivi impianti.

Il Gestore programmerà gli Slot di Discarica in conformità alle procedure qui descritte.

II.3.2 Programmazione annuale

- 3.2.1 Comunicazione annuale da parte del Gestore

Ogni Anno, entro il 15 (quindici) novembre, o il Giorno Lavorativo seguente se il 15 (quindici) novembre non è un Giorno Lavorativo, il Gestore pubblicherà sul proprio Sistema di Comunicazione Elettronico le informazioni riguardanti il numero e le date indicative di tutti gli Slot di Discarica relativi all'Anno successivo.

3.2.2 Comunicazione da parte degli Utenti delle preferenze per il Programma Annuale

- (a) Entro il 1° (primo) gennaio di ogni Anno, ciascun Utente della Capacità Esentata e ciascun Utente della Capacità Regolata comunicheranno per iscritto al Gestore le proprie preferenze rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica che tale Utente ha sottoscritto con riferimento ai Mesi da aprile a dicembre dello stesso Anno (le **“Preferenze per la Programmazione Annuale”**), indicando quanto segue:
- (i) le preferenze di programmazione per ciascun Mese degli Slot di Discarica corrispondenti alla Capacità Sottoscritta di tale Utente in tale Mese;
 - (ii) per ciascuno Slot di Discarica, la quantità approssimativa di GNL che l'Utente ha intenzione di Scaricare presso il Terminale, espressa in metri cubi e in GJ **e/o kWh e/o in unità di misura equivalenti**;
 - (iii) i dati indicativi di identità, stazza, capacità di carica lorda e lunghezza della Nave Metaniera da utilizzarsi per ciascuno Slot di Discarica; e
 - (iv) il presunto porto di carica del GNL per ciascuno Slot di Discarica.

La Capacità Sottoscritta rispetto alla quale l'Utente interessato non abbia presentato per iscritto al Gestore entro il 1° (primo) gennaio dell'Anno in questione le proprie preferenze rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica sarà considerata Capacità Rilasciata come se tale Utente avesse comunicato l'11 (undici) gennaio una Dichiarazione di Rilascio al Gestore ai sensi dell'articolo II.2.6.

- (b) Qualora Capacità **senza indicazione della data di inizio e durata del relativo Slot di Discarica e/o del relativo Cancellato di Accettazione** sia (i) allocata dopo il 1° gennaio e (ii) in esito alla Procedura **MensileInfrannuale** di Sottoscrizione il nuovo Utente comunicherà al Gestore per iscritto e entro il primo Giorno Lavorativo del primo Mese dopo la chiusura della Procedura **MensileInfrannuale di Sottoscrizione** le proprie preferenze rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica che tale Utente ha sottoscritto con riferimento ai Mesi da aprile o il primo mese dopo il Mese di aprile in cui capacità è stata allocata **fino a settembre** dello stesso Anno.

3.2.3 Comunicazione da parte del Gestore dei Programmi Annuali

Entro il 12 (dodici) gennaio di ogni Anno, o il Giorno Lavorativo seguente se il 12 (dodici) gennaio non è un Giorno Lavorativo, il Gestore comunicherà a ciascun Utente della Capacità Esentata e a ciascun Utente della Capacità Regolata il relativo Programma Annuale e aggiornerà il Sistema di Comunicazione Elettronico, indicando quali Slot di Discarica siano stati assegnati e quali non siano stati assegnati.

Nel caso in cui le proprie preferenze rispetto alla programmazione degli Slots di Discarica siano state comunicate al Gestore in applicazione del comma b) dell'articolo 3.2.2 del Capitolo II, il Gestore comunicherà il relativo Programma Annuale all'Utente entro il primo Giorno lavorativo del mese successivo al mese di comunicazione delle preferenze di programmazione degli Slots di Discarica.

Ciascun Programma Annuale per i Mesi da aprile a dicembre è meramente indicativo e, pertanto, soggetto a modifica ai sensi dell'articolo II.3.3. Nel definire ciascun Programma Annuale, il Gestore si adopererà al fine di programmare gli Slot di Discarica in modo equo, tenendo conto del

Programma Trimestrale in corso e delle Preferenze per la Programmazione Annuale dell'Utente interessato.

Qualora 2 (due) o più Utenti abbiano espresso preferenze inconciliabili rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica e tali Utenti non riescano a risolvere tale conflitto attraverso il reciproco e regolare scambio di informazioni tra il Gestore e tali Utenti, il Gestore, anche per garantire la regolarità delle consegne e la massimizzazione dell'utilizzo del Terminale, programmerà gli Slot di Discarica in questione dando la priorità all'Utente che usufruisca del Servizio per la maggiore quantità complessiva di GNL, espressa in metri cubi, con riferimento all'intera durata del relativo Contratto per la Capacità, purché tale Utente esprima preferenze per la programmazione dei propri Slot di Discarica in modo da consentire la programmazione di Slot di Discarica di altri Utenti della Capacità Esentata e della Capacità Regolata.

II.3.3 Programmazione Trimestrale

3.3.1 Comunicazione da parte degli Utenti delle preferenze per il Programma Trimestrale

- (a) Entro le ore 17:00 del 16° (sedicesimo) Giorno di ciascun Mese, ciascun Utente della Capacità Esentata e ciascun Utente della Capacità Regolata comunicheranno per iscritto al Gestore le proprie preferenze rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica che tale Utente ha sottoscritto con riferimento ai 3 (tre) Mesi successivi al Mese in corso (le **"Preferenze per la Programmazione Trimestrale"**), indicando quanto segue:
- (i) le preferenze di programmazione per ciascun Mese degli Slot di Discarica corrispondenti alla Capacità Sottoscritta di tale Utente in tale Mese; nell'esprimere tali preferenze tale Utente dovrà seguire, per quanto praticabile, il Programma Trimestrale in corso e il Programma Annuale;
 - (ii) la quantità di GNL che l'Utente ha intenzione di Scaricare presso il Terminale, espressa in metri cubi e in GJ **e/o kWh e/o unità di misura equivalente**, per ciascuno Slot di Discarica;
 - (iii) l'identità, la stazza, la capacità di caricazione lorda e la lunghezza della Nave Metaniera da utilizzarsi per ciascuno Slot di Discarica; e
 - (iv) il porto di caricazione del GNL per ciascuno Slot di Discarica;
 - (v) L'Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto cui ripartire in tutto o parte le quantità di Gas di competenza.
 - (vi) **le preferenze rispetto al Periodo di Riconsegna Ultramensile, nel qual caso l'Utente comunicherà altresì al Gestore i quantitativi indicativi totali di Gas da Riconsegnare per ognuno dei due Mesi del Periodo di Riconsegna Ultramensile.**

Ai fini della Riconsegna del Gas in anticipo rispetto al Cancellone di Accettazione, l'Utente, per diventare Utente Compensato, deve disporre, entro il termine per la comunicazione delle preferenze per il Programma Trimestrale, di una adeguata garanzia di cui all'articolo 10.5 del capitolo III per la registrazione delle transazioni ivi previste.

Qualora l'Utente, in base alle preferenze per il Programma Trimestrale, non risulti essere Utente Compensato per almeno un Giorno del successivo Mese M perché non dispone della necessaria capienza delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 10.5 del capitolo III, il Periodo di Riconsegna del Gas per l'Utente medesimo inizierà dal Completamento della Discarica.

La Capacità Sottoscritta nel Mese *M* rispetto alla quale l'Utente interessato non abbia presentato per iscritto al Gestore entro le ore 17:00 del sedicesimo (16) Giorno del Mese

M-21 le proprie preferenze rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica sarà considerata come Capacità Rilasciata come se tale Utente avesse comunicato il 20° (ventesimo) Giorno del Mese **M-21** una Dichiarazione di Rilascio al Gestore ai sensi dell'articolo II.2.6.

- (b) Le richieste degli Utenti di scambio di Slots di Discarica con Slots non allocati devono pervenire in forma scritta mediante richiesta inviata al Gestore ~~con un preavviso di almeno un Mese di anticipo rispetto alla data dello Slot non allocato che si intende~~ (i) ~~se lo Slot non allocato si trova nelle due prime settimane del mese M+1, fra il 2° secondo giorno lavorativo e il 5° (quinto) giorno lavorativo del mese M e (ii) se lo Slot non allocato si trova nelle due ultime settimane del mese M+1, nel periodo fra il 2° secondo giorno lavorativo e il 16 (sedici) del Mese M entro il 16 (sedici) del Mese M-1 per gli Slots del Mese M.~~

3.3.2 Comunicazione da parte del Gestore dei Programmi Trimestrali

Entro il 21° (ventunesimo) Giorno di ciascun Mese, o il Giorno Lavorativo seguente qualora il 21 (ventuno) del Mese non sia un Giorno Lavorativo, il Gestore comunicherà a ciascun Utente della Capacità Esentata e a ciascun Utente della Capacità Regolata il relativo Programma Trimestrale, e aggiornerà il Sistema di Comunicazione Elettronico, indicando quali Slot di Discarica siano stati assegnati e quali non siano stati assegnati. Il Programma Trimestrale dovrà indicare, per ciascun Mese, il numero degli Slot di Discarica conferiti a ciascun Utente, insieme al volume di GNL atteso in Discarica, e la data di ciascuno Slot di Discarica programmato.

Nel definire ciascun Programma Trimestrale, il Gestore si adopererà al fine di programmare gli Slot di Discarica in modo equo, tenendo conto:

- (i) del Programma Trimestrale in corso;
- (ii) delle Preferenze per la Programmazione Trimestrale dell'Utente interessato; e
- (iii) dei criteri di cui ai seguenti punti (a) e (b) del presente articolo 3.3.2.

Qualora 2 (due) o più Utenti abbiano espresso preferenze inconciliabili rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica e tali Utenti non riescano a risolvere tale conflitto attraverso il reciproco e regolare scambio di informazioni tra il Gestore e tali Utenti, il Gestore programmerà gli Slot di Discarica in questione in base ai seguenti criteri:

- (a) nessuna modifica sarà apportata alla programmazione degli Slot di Discarica prevista dal Programma Trimestrale corrente; e
- (b) qualora il criterio di cui al punto (a) non sia applicabile, sarà data priorità all'Utente che usufruisca del Servizio per la maggiore quantità complessiva di GNL, espressa in metri cubi, con riferimento all'intera durata del relativo Contratto per la Capacità, purché tale Utente esprima preferenze per la programmazione dei propri Slot di Discarica in modo da consentire la programmazione di Slot di Discarica di altri Utenti della Capacità Esentata e della Capacità Regolata.

Nel caso in cui sia prestato il Servizio di Peak Shaving, ai sensi dell'articolo II.3.7 e del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2013, il Gestore – senza pregiudizio per i Programmi di Riconsegna o il Programma di Riconsegna Spot relativi a ciascun Utente potrà modificare la programmazione degli Slot di Discarica prevista dal Programma Trimestrale di ciascun Utente e spostare uno o più Slot di Discarica dal Mese M al Mese M+1 con nuova data determinata dal medesimo Gestore.

Fermo restando quanto previsto dalla Procedura per la Riconsegna del Gas, il Gestore includerà nel Programma Trimestrale una stima del Gas da Riconsegnare al relativo Utente e/o agli Utenti del

Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente per la ripartizione del Gas di propria competenza ai sensi dell'art. 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas 10bis.6 della delibera AEEGSI 167/05 (come modificata dalla Delibera AEEG AEEG n. 297/2012/R/Gas), durante i 3 (tre) Mesi successivi.

3.3.3 Natura vincolante dei Programmi Trimestrali

I Programmi Trimestrali predisposti ai sensi dell'articolo 3.3.2 del capitolo II, come eventualmente modificati di volta in volta ai sensi dell'articolo II.3.5, saranno vincolanti per il Gestore e, gli Utenti e gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente per la ripartizione del Gas di propria competenza ai sensi dell'art. 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas 10bis.6 della delibera AEEGSI 167/05 (come modificata dalla Delibera AEEG AEEG n. 297/2012/R/Gas).

3.3.4 Programmazione dei Carichi Spot

Il Programma Spot sarà determinato di volta in volta dal Gestore e pubblicato in conformità all'articolo 2.3 (e) del capitolo II.

II.3.4 Programmazione e Gestione delle manutenzioni e verifiche

L'obiettivo della programmazione e gestione delle manutenzioni e delle verifiche è quello di assicurare tutte quelle azioni necessarie per mantenere il funzionamento regolare ed il buono stato di conservazione degli impianti, dei servizi e delle attrezzature e di assicurare la disponibilità di risorse umane e materiali per realizzare tali azioni in modo adeguato ed efficiente.

Nel presente capitolo sono descritte le modalità con le quali il Gestore programma le manutenzioni e le verifiche, gestisce le parti di ricambio e comunica agli Utenti tramite il Sistema di Comunicazione Elettronico gli interventi di manutenzione e di verifiche sul Terminale.

3.4.1 Aspetti Generali.

- (a) La manutenzione delle apparecchiature del Terminale è una attività che il Gestore effettua con riferimento alla classificazione del livello di criticità di ciascun singola apparecchiatura;
- (b) Tale attività viene descritta all'interno di un piano di manutenzione quinquennale (Piano di Manutenzione Quinquennale) che viene aggiornato con frequenza annuale e si avvale di tecniche e strumentazione per condurre attività di manutenzione preventiva, predittiva e correttiva allo scopo di garantire la massima sicurezza e funzionalità del Terminale;
- (c) La disponibilità e l'approvvigionamento delle principali e più critiche parti di ricambio vengono garantite da un sistema di scorte tale da minimizzare ritardi nell'esecuzione della manutenzione programmata o di interventi non programmati;
- (d) Le apparecchiature principali sono state progettate in modo da essere rimosse dal servizio per effettuare le attività di manutenzione o sostituzione (essendo dotate di ridondanze) per evitare il fermo impianto; durante la vita del terminale si prevedono comunque alcuni interventi e verifiche che richiederanno il fermo dell'impianto stesso.

Quando tali attività saranno necessarie, saranno incluse nell'aggiornamento annuale del Piano Quinquennale

3.4.2 Operazioni complementari all'intervento di manutenzione.

Quando tali interventi si rendono necessari e quando questi coinvolgono le apparecchiature e/o le linee di processo ed ausiliarie, al fine di garantire la sicurezza, si possono anche rendere necessarie operazioni quali lo svuotamento delle tubazioni e la loro bonifica e/o il fermo impianto.

Il riavviamento poi di sezioni dei sistemi di processo può implicare periodi prolungati di raffreddamento delle linee. La durata massima di tali interventi si stima dai 2 (due) ai 5 (cinque) giorni.

3.4.3 Impatti degli interventi sul Corrispettivo di Capacità

Con riferimento agli interventi in oggetto, il Gestore provvederà a programmare un numero massimo di giorni di manutenzione dell'impianto pari a 70 (settanta) per ciascun quinquennio (giorni equivalenti a Capacità del Terminale intera), calcolato a partire dall'Anno Termico 2010 – 2011, con un massimo di giorni programmabili per ciascun Anno Termico del quinquennio pari a 30 (trenta) (giorni equivalenti a Capacità del Terminale intera): tali valori includono le operazioni complementari di cui al precedente paragrafo 3.4.2

Al superamento dei limiti indicati, gli Utenti della Capacità Regolata avranno diritto alla riduzione del Corrispettivo di Capacità in misura proporzionale alla riduzione effettiva dei quantitativi rigassificati.

3.4.4 Modalità di comunicazione agli Utenti e Coordinamento delle verifiche

Entro 90 (novanta) Giorni prima dell'inizio di ciascun Anno, il Gestore discuterà con tutti gli Utenti il programma di manutenzione e/o di ispezioni previsto per il Terminale al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo di qualsiasi eventuale fermo impianto sulla Discarica di GNL o di qualsiasi eventuale riduzione nella Riconsegna del Gas. Il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo per non programmare attività di manutenzione e/o ispezioni durante il periodo di tempo che inizia il 15 (quindici) ottobre di ogni Anno e termina il 31 (trentuno) marzo dell'Anno seguente. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6.1.4 lettera (g) del Capitolo III, eventuali interventi manutentivi e/o ispettivi non oggetto di programmazione, dovranno essere tempestivamente comunicati agli Utenti.

II.3.5 Modifiche ai programmi

Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento richiedere delle modifiche al relativo Programma Annuale, Programma Trimestrale o Programma Spot, a seconda dei casi. Qualora una delle Parti presenti tale richiesta:

- (a) il Gestore attuerà le modifiche richieste soltanto qualora il Gestore stesso raggiunga un accordo con tutti gli Utenti interessati da tali modifiche; e
- (b) ciascuna Parte compirà ogni ragionevole sforzo al fine di raggiungere un accordo circa le modifiche richieste ai sensi e per gli effetti del precedente punto (a).

II.3.6 Indisponibilità degli Slot di Discarica

3.6.1 Ferma restando la responsabilità del Gestore ai sensi dell'articolo III.14.1, le seguenti disposizioni si applicheranno con riferimento a qualsiasi periodo durante il quale uno o più Slot di Discarica programmati divengano indisponibili o, secondo il ragionevole giudizio del Gestore, è probabile che divengano indisponibili per qualsiasi ragione (il “**Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica**”):

- (a) il Gestore informerà prontamente tutti gli Utenti interessati dell'esistenza di un Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica, e nella relativa comunicazione preciserà:
 - (i) data e ora in cui sia iniziato, o si ritiene che possa iniziare, tale Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica, e data e ora in cui si ritiene che quest'ultimo terminerà;
 - (ii) una descrizione dettagliata delle cause per cui si è verificato o si ritiene che possa verificarsi tale Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica; e

- (iii) il programma che il Gestore intende attuare per riprendere la normale prestazione del Servizio nei confronti di tutti gli Utenti,

restando inteso che le informazioni da fornirsi a ciascun Utente interessato ai sensi del presente punto (a) potranno essere incluse in qualsiasi comunicazione che il Gestore sia tenuto ad inviare a tale Utente ai sensi dell'articolo III.7.4;

- (b) il Gestore comunicherà prontamente a tutti gli Utenti interessati: (i) qualsiasi aggiornamento rispetto alle informazioni di cui al precedente punto (a); e (ii) il termine di tale Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica;
- (c) il Gestore e tutti gli Utenti interessati compiranno ogni ragionevole sforzo al fine di concordare una riprogrammazione degli Slot di Discarica che possa eliminare o ridurre nella massima misura possibile la cancellazione di Slot di Discarica durante tale Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica;
- (d) il Gestore determinerà l'eventuale numero di Slot di Discarica programmati durante il Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica rispetto ai quali, nonostante l'eventuale riprogrammazione degli Slot di Discarica di cui al precedente punto (c), il Gestore non potrà prestare il Servizio, e che pertanto dovranno essere cancellati;
- (e) il Gestore cancellerà tanti Slot di Discarica quanti ne sono stati determinati ai sensi del precedente punto (d), nel seguente ordine:
 - (i) Slot di Discarica di Utenti che abbiano trasmesso un Avviso di Prontezza successivamente alla fine del corrispondente Cancellato di Accettazione;
 - (ii) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Spot che non abbiano ancora trasmesso una comunicazione di partenza ai sensi dell'articolo IV.2.1;
 - (iii) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Spot che abbiano trasmesso una comunicazione di partenza ai sensi dell'articolo IV.2.1 ma non abbiano ancora trasmesso un Avviso di Prontezza;
 - (iv) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Spot che abbiano trasmesso un Avviso di Prontezza;
 - (v) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Regolata che non abbiano ancora trasmesso una comunicazione di partenza ai sensi dell'articolo IV.2.1;
 - (vi) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Esentata che non abbiano ancora trasmesso una comunicazione di partenza ai sensi dell'articolo IV.2.1;
 - (vii) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Regolata che abbiano trasmesso una comunicazione di partenza ai sensi dell'articolo IV.2.1 ma non abbiano ancora trasmesso un Avviso di Prontezza;
 - (viii) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Esentata che abbiano trasmesso una comunicazione di partenza ai sensi dell'articolo IV.2.1 ma non abbiano ancora trasmesso un Avviso di Prontezza;
 - (ix) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Regolata che abbiano trasmesso un Avviso di Prontezza;
 - (x) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Esentata che abbiano trasmesso un Avviso di Prontezza.

Nell'applicare quanto disposto in ciascuno dei precedenti punti da (i) a (x), il Gestore cancellerà i relativi Slot di Discarica partendo dallo (dagli) Slot di Discarica dell'Utente il cui Contratto per la Capacità abbia per oggetto la minore quantità complessiva di GNL e procedendo in ordine crescente fino allo (agli) Slot di Discarica dell'Utente il cui Contratto per la Capacità abbia per oggetto la maggiore quantità complessiva di GNL; e

- (f) il Gestore comunicherà prontamente a ciascun Utente interessato l'eventuale riprogrammazione e/o cancellazione degli Slot di Discarica di tale Utente originariamente programmati per il Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica.

3.6.2 Al termine del Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica, il Gestore ripristinerà i Programmi Trimestrali di tutti gli Utenti, ad iniziare dal primo Slot di Discarica successivo alla fine di tale Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica.

3.6.3 Qualora una o più Navi Metaniere di un Utente:

- (a) in base a quanto programmato, avrebbero dovuto Scaricare durante il Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica, ma: (i) non sono state in grado di Scaricare; o (ii) hanno Scaricato durante uno Slot di Discarica riprogrammato ai sensi dell'articolo 3.6.1(c) del capitolo II; e
- (b) non possano Scaricare durante uno Slot di Discarica di tale Utente programmato entro 6 (sei) settimane dalla fine del Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica;

in tal caso:

- (c) tale Utente avrà diritto di cancellare uno Slot di Discarica per ognuna di tali Navi Metaniere mediante comunicazione da inviarsi al Gestore entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal termine del Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica; e
- (d) tale Utente non avrà alcun obbligo di qualsivoglia natura nei confronti del Gestore in relazione agli Slot di Discarica cancellati ai sensi del presente articolo 3.6.3, ivi compreso l'obbligo di pagare il relativo Corrispettivo di Capacità. Nonostante quanto sopra, tale Utente rimarrà obbligato a pagare il Corrispettivo di Rete applicabile con riferimento a tale Slot di Discarica, a meno che il Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica in questione sia stato causato da un'azione o omissione dolosa o gravemente colposa del Gestore o dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso (essendo inteso che in nessun caso l'Impresa di Trasporto sarà considerata un appaltatore o un terzo che agisce in nome o per conto del Gestore).

Il Gestore potrà conferire ad altri Utenti gli Slot di Discarica cancellati ai sensi del presente articolo 3.6.3.

II.3.7 Ulteriori Servizi

Senza pregiudizio per le flessibilità operative nella Riconsegna regolamentate negli articoli 6.1.3 e 6.1.4 lettera (a) del capitolo III e all'Allegato (k), il Gestore potrà, soggetto alle condizioni tecnico-operative del Terminale e al tasso di utilizzo della Capacità Definitiva del Terminale, offrire gli Ulteriori servizi di cui al presente articolo, secondo le modalità indicate nell'Allegato (o), applicando i relativi corrispettivi definiti nel Capitolo III, articolo 8, comma 1 e pubblicati sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

3.7.1 Servizio di Flessibilità

Senza pregiudizio per le flessibilità operative nella Riconsegna regolamentate negli¹² articoli 6.1.3 e 6.1.4 lettera (a) del capitolo III ~~e all'Allegato (k)~~, il Gestore potrà offrire ai propri Utenti nel Giorno G la possibilità di aumentare o decrementare i quantitativi di Gas da Riconsegnare nel Giorno G o nel successivo Giorno G+1 di cui al Programma di Riconsegna/Programma di Riconsegna Modificato/Programma di Riconsegna Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi/Programma di Riconsegna Spot/Programma di Riconsegna Spot Modificato/Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi.

Le modalità di offerta e allocazione del Servizio di Flessibilità sono definite nell'Allegato (o).

3.7.2 Servizio di Stoccaggio Temporaneo

Il Gestore potrà offrire ai propri Utenti un Servizio di Stoccaggio Temporaneo di GNL e successiva Riconsegna.

Le modalità di offerta e allocazione del Servizio di Stoccaggio Temporaneo sono definite nell'Allegato (o).

3.7.3 Servizio di Peak Shaving

Nel rispetto dei vincoli operativi e delle restrizioni imposte dalle infrastrutture a cui è collegato, il Gestore mette a disposizione il Servizio di Peak Shaving come di volta in volta previsto dalla Normativa applicabile.

Le modalità di Riconsegna dei quantitativi di Gas relativi al Servizio di Peak Shaving sono definite all'articolo 6.1.5 del capitolo III.

CAPITOLO III - CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

III.1 I CONTRATTI DI RIGASSIFICAZIONE

Il Codice di Rigassificazione non costituisce né un'offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile, né una promessa al pubblico ai sensi dell'articolo 1989 del codice civile, ma un invito al pubblico a formulare offerte, che dovranno essere presentate ai sensi degli articoli 2.4.2 del capitolo II.

III.2 OGGETTO DEI CONTRATTI PER LA CAPACITÀ E OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

III.2.1 Oggetto dei Contratti per la Capacità

Ciascun Contratto per la Capacità ha per oggetto la prestazione del Servizio da parte del Gestore a favore dell'Utente a decorrere dalla data, per la durata, e per la parte di Capacità Sottoscritta indicata in tale Contratto per la Capacità, nonché il pagamento della relativa Tariffa per il Servizio di Rigassificazione e dei relativi Costi del Servizio di Riconsegna dovuti dall'Utente al Gestore, il tutto in conformità con le disposizioni di tale Contratto per la Capacità e fatto salvo quanto ivi previsto.

III.2.2 Obbligazioni delle Parti

2.2.1 In virtù di un Contratto per la Capacità, le Parti assumono le seguenti obbligazioni:

- (a) il Gestore presterà il Servizio a decorrere dalla data, per la durata e per la Capacità Sottoscritta indicate in tale Contratto per la Capacità il tutto in conformità con i termini e le condizioni ivi previste; e
- (b) l'Utente, a decorrere dalla data, per la durata e per la Capacità Sottoscritta indicate in tale Contratto per la Capacità dovrà:
 - (i) pagare il Corrispettivo di Capacità e il Corrispettivo di Rete (se e nella misura in cui quest'ultimo sia dovuto dal Gestore all'Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto);
 - (ii) con riferimento alle quantità di GNL che tale Utente (a sua esclusiva discrezione) abbia consegnato o abbia fatto consegnare al Punto di Consegna ai sensi di tale Contratto per la Capacità e rispetto alle quali sia stato prestato il Servizio: (a) accettare la Riconsegna del Gas o far sì che gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas^{10bis6} della Delibera AEEG 167/05 (come modificata dalla Delibera AEEG 297/2012/R/Gas) accettino la Riconsegna del Gas all'Utente risultante dalle quantità di GNL consegnate, alla portata alla quale tale Gas dovrà essere Riconsegnato ai sensi del Contratto per la Capacità; e (b) pagare il Corrispettivo Variabile di Trasporto.

fatto salvo, in ogni caso, quanto diversamente previsto dal presente articolo III.2.2.

2.2.2 Qualora l'Utente, per qualsiasi ragione, non consegna o non faccia consegnare al Punto di Consegna qualsiasi quantità di GNL specificata nel relativo Contratto per la Capacità l'Utente non avrà alcuna responsabilità di qualsiasi tipo in relazione a tale mancata consegna, ma rimarrà obbligato a pagare o a rimborsare al Gestore:

- (a) il relativo Corrispettivo di Capacità, salvi i casi in cui l'Utente sia liberato da tale obbligazione ai sensi del presente articolo III.2.2 e/o di qualsiasi altra disposizione di tale Contratto per la Capacità;
- (b) il relativo Corrispettivo di Rete, se e nella misura in cui questo sia dovuto dal Gestore all'Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto e non altrimenti recuperato dal Gestore (ivi incluso l'eventuale recupero tramite la riallocazione della relativa capacità di trasporto a qualunque soggetto diverso da tale Utente) e, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2.2.5 del capitolo III;
- (c) ogni altro relativo costo e/o spesa sostenuto dal Gestore e a questo addebitato dall'Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto che non sia causato da dolo o colpa grave del Gestore nella gestione del Contratto di Trasporto; e
- (d) i corrispettivi di scostamento dovuti al Gestore in conformità e subordinatamente a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli III.8.11 o III.8.12, a seconda dei casi.

2.2.3 Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2.2.4 del capitolo III, il Corrispettivo di Capacità dovuto dall'Utente sarà ridotto secondo quanto previsto dall'articolo 8.1.1 (a)(iii)(aa) del capitolo III, nel caso in cui il Gestore non presti, o non sarebbe stato in grado di prestare, in tutto o in parte, il Servizio a tale Utente in conformità con le disposizioni del relativo Contratto per la Capacità.

2.2.4 Nel caso in cui si verifichi una circostanza od un evento (incluso un Evento di Forza Maggiore) che abbia l'effetto di rendere impossibile e/o illecito, in tutto od in parte:

- (a) la produzione, il trasporto e/o la consegna al Punto di Consegna di GNL ai sensi di qualsiasi contratto o accordo stipulato tra un Utente ed il(i) suo(i) fornitore(i), trasportatore(i), o Armatore(i); e/o
- (b) la Discarica di GNL al Punto di Consegna o la Riconsegna del Gas al Punto di Riconsegna, a causa di una riduzione, interruzione o indisponibilità della Rete (ivi inclusi i casi in cui ciò sia dovuto ad un ritardo o ad altro inadempimento dell'Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto o alla manutenzione della Rete),

l'Utente rimarrà obbligato a pagare il relativo Corrispettivo di Capacità e Corrispettivo di Rete, come se tale circostanza o evento non si fosse verificato.

Resta inteso che le precedenti disposizioni del presente articolo 2.2.4 non si applicano al pagamento del Corrispettivo per la Capacità:

- (a) con riferimento a qualsiasi circostanza o evento che sia causato da un'azione o un'omissione del Gestore o di un suo dipendente, appaltatore, agente o qualsiasi altro terzo che agisca in suo nome o per suo conto (essendo inteso che in nessun caso l'Impresa di Trasporto potrà essere considerata un appaltatore o un terzo che agisce in nome o per conto del Gestore); e
- (b) qualora il Gestore non sarebbe stato in grado di prestare, in tutto od in parte, il Servizio di Rigassificazione all'Utente in conformità con le disposizioni del relativo Contratto per la Capacità anche se tale circostanza o evento non si fosse verificato.

2.2.5 Resta inteso che l'ammontare del Corrispettivo di Rete dovuto dall'Utente ai sensi dell'articolo 8.1.1 (e) del capitolo III dovrà essere ridotto solo se, e nella misura in cui, il Gestore non abbia prestato, o non sarebbe stato in grado di prestare, in tutto o in parte, il Servizio a tale Utente a causa di una azione od omissione dolosa o gravemente colposa del Gestore o dei suoi dipendenti,

appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso (resta inteso che in nessun caso l'Impresa di Trasporto sarà considerata un appaltatore o un terzo che agisce in nome o per conto del Gestore”).

III.2.3 Requisiti per il Servizio

Salvo che il Gestore abbia rinunciato o differito la necessità per un Utente di ottemperare ad uno o più dei seguenti requisiti (nella misura in cui tale rinuncia o differimento sia consentito dalla Normativa applicabile), ciascun Utente dovrà soddisfare e mantenere i seguenti requisiti (i “**Requisiti per il Servizio**”):

- (a) l'Utente è parte di un contratto di compravendita non soggetto a condizioni per le quantità di GNL oggetto del Contratto per la Capacità;
- (b) a partire dalla data di inizio del Servizio, l'Utente (i) è parte di un contratto di trasporto per il trasporto a valle del Punto di Riconsegna delle quantità di Gas oggetto del Contratto per la Capacità, o (ii) nel caso in cui tale Utente è parte di un contratto di trasporto per il trasporto a valle del Punto di Riconsegna delle quantità di Gas oggetto del Contratto per la Capacità, indica uno o più Utenti del Servizio di Trasporto e certifica di aver ottenuto da questi ultimi un impegno irrevocabile di ritiro del relativo Gas all'Impresa di Trasporto ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'articolo 11 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas~~10bis~~ della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla Delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas);
- (c) l'Utente è parte di un contratto per il trasporto al Punto di Consegna delle quantità di GNL oggetto del Contratto per la Capacità e, a partire dalla data di inizio del Servizio, le relative Nave/i Metaniera/e, equipaggio/i e comandante/i rispettano il Regolamento del Terminale, i Regolamenti Marittimi, il Cargo Handling Manual e la Procedura di Verifica della Nave Metaniera;
- (d) l'Utente è adempiente alle disposizioni dell'articolo III.10;
- (e) l'Utente è adempiente alle disposizioni dell'articolo III.11.2;
- (f) qualora una qualsiasi quantità di GNL oggetto di un Contratto per la Capacità debba essere importata da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, l'Utente ha ottenuto l'autorizzazione del MSE all'importazione di tale quantità di GNL, ai sensi del decreto del MICA del 27 marzo 2001 o, qualora tale Utente abbia stipulato un contratto di importazione di GNL di durata inferiore ad 1 (un) anno, l'Utente ha la disponibilità di stoccaggio strategico ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera (d), del Decreto Legislativo, se e nella misura in cui tale disponibilità sia richiesta ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo;
- (g) l'Utente è in possesso di ogni altra concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta e permesso necessari allo svolgimento di tutte le attività relative, connesse e accessorie al Contratto per la Capacità;
- (h) l'Utente è adempiente alle proprie obbligazioni ai sensi dei contratti stipulati con terzi che si riferiscano o siano collegati a quanto previsto alle lettere (a), (b), (c), (d) ed (e) che precedono e tiene indenne e manlevato il Gestore dall'eventuale inadempimento degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 11 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas~~10bis~~ della Delibera AEEG n.

~~167/05 (come modificata dalla Delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas)~~ che possano avere conseguenze dirette o indirette sulla corretta esecuzione del Contratto per la Capacità;

- (i) l'Utente soddisfa i requisiti necessari affinché gli venga riconosciuta la priorità stabilita ai sensi del paragrafo (iii) dell'articolo 2.4.2 (a) del capitolo II, così come indicato nella propria Richiesta di Accesso; e
- (j) l'Utente ha fornito al Gestore l'autorizzazione a presentare richieste di transazioni al Sistema **di Snam Rete Gas** che comportano l'automatica accettazione da parte dell'Utente e/o degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo **11 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas^{10bis} della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla Delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas)** in conformità alle disposizioni applicabili nel codice di rete di Snam Rete Gas, nonché qualsiasi altro documento a tal fine richiesto da Snam Rete Gas o da altro soggetto, essendo inteso che l'autorizzazione e gli altri documenti dovranno essere forniti dall'Utente, e/o dagli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo **11 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas^{10bis} della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla Delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas)** in tempo utile al fine di consentire al Gestore di trasmetterli a Snam Rete Gas o a altro soggetto prima dell'inizio del Servizio.

Qualora un Utente cessi di soddisfare o mantenere uno o più Requisiti per il Servizio durante il periodo di validità del relativo Contratto per la Capacità, o gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo **11 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas^{10bis} della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla Delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas)** cessino di soddisfare o mantenere uno o più requisiti per l'accesso al servizio di trasporto, l'Utente dovrà: (i) informare il Gestore entro i 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla conoscenza di tale circostanza; e (ii) compiere ragionevoli sforzi per tornare a soddisfare prontamente i Requisiti per il Servizio non soddisfatti o mantenuti e, a seconda del caso, prendere ogni misura per far sì che l'Utente del Servizio di Trasporto compia ragionevoli sforzi per tornare a soddisfare prontamente i requisiti per il servizio di trasporto non soddisfatti o mantenuti.

III.2.4 Dichiarazioni e garanzie dell'Utente

2.4.1 Ciascun Utente dichiara e garantisce al Gestore che le affermazioni di seguito riportate (le "**Dichiarazioni**") sono veritiere e corrette alla data della stipula del Contratto per la Capacità:

- (a) l'Utente è una società debitamente costituita e validamente esistente ai sensi del diritto del Paese in cui è costituita;
- (b) l'Utente ha i poteri e la capacità necessari per la stipula del Contratto per la Capacità, l'esercizio dei diritti e l'assunzione delle obbligazioni derivanti dallo stesso Contratto per la Capacità;
- (c) qualora l'Utente sia una società costituita ai sensi della legge italiana, la Richiesta di Accesso sia stata sottoscritta da rappresentanti di tale Utente debitamente autorizzati a sottoscriverla in nome o per conto di tale società. Resta inteso che in caso di rappresentanti negoziali tali rappresentanti sono autorizzati ad approvare specificatamente per iscritto le clausole vessatorie ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile e, in particolare, la clausola che deroga la competenza territoriale di cui all'articolo I.4.2 del presente Codice di Rigassificazione, la quale prevede che "tutte le controversie derivanti da, o connesse a, un Contratto per la

Capacità fra il Gestore e l'Utente che sia Parte di tale Contratto per la Capacità e/o connesse al Codice di Rigassificazione, diverse dalle Controversie Tecniche di cui all'articolo I.4.3, saranno soggette alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del foro di Milano”;

- (d) L'Utente si è attivato tempestivamente al fine di essere abilitato ad operare al Sistema, a meno che non sia già stato abilitato alla data della Richiesta di Accesso, e ha provveduto a sottoscrivere debitamente, e a fornire tempestivamente al Gestore, la documentazione richiesta da Snam Rete Gas o da qualsiasi altro soggetto che gestisce il Sistema affinché il Gestore sia autorizzato ad operare al Sistema presentando richieste per transazioni che comportano l'automatica accettazione da parte degli Utenti e/o degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 11 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas^{10bis} della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla Delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas);
- (e) non sussiste alcuna azione o procedimento legale in corso o che, a conoscenza dell'Utente, sia minacciato contro o riguardi l'Utente, che potrebbe pregiudicare significativamente la capacità dell'Utente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto per la Capacità; e
- (f) la stipula e l'adempimento del Contratto per la Capacità da parte dell'Utente non viola:
 - (i) la Normativa applicabile o altra legge, regolamento, provvedimento amministrativo o giudiziale, o analogo provvedimento, che si applichi a tale Utente; o (ii) ogni altro contratto di cui l'Utente sia parte, o determini un inadempimento di tale altro contratto.

2.4.2 Ciascun Utente si impegna a fare in modo che le Dichiarazioni di cui agli articoli 2.4.1(a) e 2.4.1(b) del capitolo III rimangano veritiere e corrette fino: (i) alla scadenza del Contratto per la Capacità; o, se precedente, (ii) alla data in cui il Contratto per la Capacità sia risolto o altrimenti sciolto o divenuto inefficace per qualsiasi causa, ivi incluso il recesso di una delle Parti. Qualora una delle Dichiarazioni di cui agli articoli 2.4.1(a) e 2.4.1(b) del capitolo III non sia più veritiera e corretta prima del verificarsi del primo tra gli eventi di cui ai punti (i) e (ii), l'Utente dovrà comunicarlo al Gestore entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal momento in cui ne venga a conoscenza.

2.4.3 In deroga a qualsiasi disposizione contraria prevista nel Codice di Rigassificazione, in nessun caso l'Utente sarà considerato inadempiente rispetto all'obbligazione prevista dall'articolo 2.4.2 del capitolo III in conseguenza dell'assoggettamento di tale Utente ad una procedura concorsuale diversa da: (i) le procedure concorsuali di cui all'Allegato B del Regolamento del Consiglio Europeo del 29 maggio 2000, n. 1346/2000; e/o (ii) le procedure concorsuali previste dalla legislazione di un paese non indicato nel medesimo Allegato B, che abbiano come finalità la liquidazione della società assoggettata alla relativa procedura.

III.2.5 Diligenza del Gestore

Il Gestore agirà sempre al fine di massimizzare la sicura ed efficiente operatività del Terminale. A tal fine, il Gestore agirà sempre: (a) nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Rigassificazione; (b) nel rispetto di quanto previsto dal Contratto di Trasporto; e (c) come un Operatore Ragionevole e Prudente.

III.2.6 Diligenza dell'Utente

Ciascun Utente adempirà sempre, e farà in modo che ciascun Armatore che agisca in nome o per conto di tale Utente, ciascun soggetto che fornisca GNL a tale Utente o per suo conto, e qualsiasi Armatore che agisca per conto di tale fornitore di GNL, nonché i dipendenti, appaltatori, agenti e

qualsiasi altro terzo che agiscano per conto di ciascuno di tali soggetti adempiano sempre alle obbligazioni di tale Utente ai sensi del Contratto per la Capacità di cui quest'ultimo è Parte: (a) nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Rigassificazione; e (b) come un Operatore Ragionevole e Prudente.

III.2.7 Rifiuto di modifiche nella prestazione del Servizio

In deroga a quanto disposto dall'articolo 1661 del codice civile, ma ferme restando le disposizioni di cui al presente Codice di Rigassificazione, il Gestore avrà il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di modifica nella prestazione del Servizio avanzata da qualsiasi Utente o Richiedente.

III.2.8 Prestazione del Servizio di Rigassificazione

Fermo il disposto dell'articolo 5.1.5 del capitolo III, il Gestore presterà il Servizio di Rigassificazione in relazione alla quantità complessiva di GNL Scaricato Netto Aggiustato consegnato in un dato periodo da o per conto di qualsiasi Utente e avrà l'obbligo di rendere disponibile al Punto di Ingresso di Cavarzere una quantità di Gas contenente una quantità di energia pari a quella di tale quantità complessiva di GNL Scaricato Netto Aggiustato meno i Consumi e Perdite.

III.2.9 Prestazione del Servizio di Riconsegna

- 2.9.1 Ogni Utente dà atto che il Gestore ha concluso il Contratto di Trasporto, come richiesto dagli articoli 3 e 6 della Delibera AEEG n. 168 del 31 luglio 2006 al fine di effettuare il Servizio di Riconsegna all'Utente, e/o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 11 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas^{10bis} della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla Delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas).
- 2.9.2 Alla luce di quanto sopra, ogni Utente (i) dichiara di aver esaminato i Codici di Rete delle relative Imprese di Trasporto e il modello di Contratto di Trasporto; (ii) approva la sottoscrizione del/i Contratto/i di Trasporto da parte del Gestore per suo-(loro) conto, e la specifica approvazione per iscritto da parte del Gestore ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile delle clausole vessatorie contenute nel Contratto di Trasporto e, in particolare, la previsione che deroga la competenza territoriale di cui all'articolo 5.2.2 del capitolo 19 del codice di rete di Snam Rete Gas e 18.6.2.2 del codice di rete Infrastrutture Trasporto Gas SpA, le quali clausole prevedono entrambe la competenza esclusiva del Tribunale di Milano, e l'esecuzione di tutte le attività relative eventualmente poste in essere dal Gestore prima della sottoscrizione del Contratto per la Capacità; e (iii) autorizza irrevocabilmente il Gestore ad eseguire per suo conto tutte le ulteriori attività necessarie o opportune per dare esecuzione al Contratto di Trasporto e per prestare il Servizio di Riconsegna all'Utente, e/o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 11 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas^{10bis} della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla Delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas).
- 2.9.3 Il Gestore non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti con riferimento all'adempimento da parte dell'Impresa di Trasporto alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Trasporto. Conseguentemente, il Gestore non sarà responsabile per alcun costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa di qualsiasi tipo sofferti o sostenuti dagli Utenti a causa di qualunque atto od omissione dell'Impresa di Trasporto che non sia causato da dolo o colpa grave del Gestore nella gestione del Contratto di Trasporto.

III.3 DIRITTO DI RECESSO

III.3.1 Recesso degli Utenti

- 3.1.1 Ciascun Utente avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto per la Capacità di cui è Parte, anche qualora sia iniziata la prestazione del Servizio, dando un preavviso di 60 (sessanta) Giorni al Gestore mediante comunicazione scritta. Tale recesso sarà efficace decorso il termine di preavviso, restando in ogni caso inteso che tale recesso sarà soggetto all'articolo III.3.2 e non pregiudicherà i diritti e gli obblighi delle Parti sorti in relazione al Servizio prestato prima della, o che il Gestore stia prestando alla, data di efficacia di tale recesso.
- 3.1.2 Il diritto dell'Utente di recedere da un Contratto per la Capacità ai sensi del presente articolo III.3.1 lascia impregiudicato il diritto dell'Utente di richiedere giudizialmente la risoluzione del Contratto per la Capacità ai sensi della legge italiana in caso di inadempimento da parte del Gestore alle proprie obbligazioni derivanti dal predetto Contratto per la Capacità.

III.3.2 Corrispettivo per il recesso

- 3.2.1 Fermo restando quanto previsto agli articoli 3.2.3 e 3.2.4 che seguono, qualora un Utente eserciti il proprio diritto di recedere da un Contratto per la Capacità del quale è Parte ai sensi del precedente articolo III.3.1, alla data di efficacia del recesso tale Utente corrisponderà al Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1671 del codice civile:
- (a) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia del recesso) del Corrispettivo di Capacità totale che sarebbe stato dovuto da tale Utente, in assenza del recesso, a partire dalla data di efficacia del recesso e per tutto il periodo restante (e, quindi, fino alla data di scadenza di tale Contratto per la Capacità) calcolato con riferimento alla quantità complessiva di GNL corrispondente alla Capacità Sottoscritta rimanente in base al Contratto per la Capacità per tale periodo restante; aumentato di
 - (b) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia del recesso) del Corrispettivo di Rete totale che sarebbe stato dovuto da tale Utente in assenza del recesso, a partire dalla data di efficacia del recesso e per tutto il periodo restante (e, quindi, fino alla data di scadenza di tale Contratto per la Capacità), calcolato con riferimento alla quantità totale rimanente di Gas che avrebbe dovuto essere Riconsegnata a tale Utente, durante il periodo restante di tale Contratto per la Capacità, al netto di ogni porzione di tale Corrispettivo di Rete che non è, e non sarà, dovuta all'Impresa di Trasporto a seguito di tale recesso.
- 3.2.2 Gli importi di cui ai punti (a) e (b) che precedono saranno calcolati sulla base, rispettivamente, del *Cqs*, *CMr* e Corrispettivo di Rete applicabili a tale Utente alla data di efficacia del recesso, senza tenere in considerazione eventuali aggiornamenti o variazioni del *Cqs*, *CMr* o Corrispettivo di Rete che sarebbero intervenute o potute intervenire in qualsiasi momento nel corso del periodo restante di durata del Contratto per la Capacità. Le Parti riconoscono e concordano che gli importi previsti dal presente articolo III.3.2 sono stati ragionevolmente determinati tenendo debito conto: (i) degli investimenti sostenuti dal Gestore per la costruzione del Terminale; (ii) delle obbligazioni che il Gestore ha assunto ai sensi del Contratto di Trasporto per conto e a beneficio dell'Utente; e (iii) dell'effetto concreto del recesso dell'Utente sul conseguimento degli interessi economici del Gestore.
- 3.2.3 Qualora la Capacità Sottoscritta che sia divenuta disponibile a seguito del recesso di un Utente ai sensi del precedente articolo III.3.1 e in relazione alla quale tale Utente abbia eseguito pagamenti al Gestore ai sensi delle lettere (a) e (b) del precedente articolo 3.2.1 venga successivamente riallocata,

in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all'Utente originario gli importi scontati che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale Capacità Esentata e/o Capacità Regolata riallocata ai sensi delle lettere (a) e (b) del precedente articolo 3.2.1 non appena il Gestore avrà riallocato tale Capacità Esentata e/o Capacità Regolata al nuovo Utente.

- 3.2.4 Qualora la capacità di trasporto che sia divenuta disponibile a seguito del recesso di un Utente ai sensi del precedente articolo III.3.1 e in relazione alla quale tale Utente abbia eseguito un pagamento al Gestore ai sensi della lettera (b) del precedente articolo 3.2.1 venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all'Utente originario gli importi scontati che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale capacità di trasporto riallocata non appena il Gestore avrà riallocato tale capacità di trasporto.

III.4 Proprietà del GNL

III.4.1 Proprietà del GNL

Il Gestore non ha la proprietà del GNL consegnato al Punto di Consegna da o per conto di un Utente. L'Utente manleverà e terrà indenne il Gestore da qualsiasi costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa di qualsiasi tipo sofferti o sostenuti dal Gestore a causa di privilegi, pegni, gravami e/o diritti rivendicati da terzi a qualsiasi titolo su tale GNL.

III.4.2 Assenza di trasferimento della proprietà del GNL o del Gas risultante

Fermo restando quanto previsto dall'articolo III.6.2, la consegna del GNL al Punto di Consegna da o per conto dell'Utente non comporterà il trasferimento del diritto di proprietà su tale GNL o sul Gas risultante in capo al Gestore, il quale custodirà il GNL o il Gas risultante fino al Punto di Ingresso di Cavarzere ai soli fini della prestazione del Servizio.

III.4.3 Miscelazione del GNL e del Gas

Ciascun Utente autorizza il Gestore alla miscelazione del GNL consegnato al Terminale da o per conto di tale Utente con il GNL di altri Utenti nei serbatoi di stoccaggio del Terminale e alla miscelazione del Gas risultante prima del Punto di Riconsegna.

III.5 QUANTITÀ E QUALITÀ DEL GNL

5.1.1 Quantità e qualità del GNL al porto di carica

Al fine di facilitare la Discarica, ciascun Utente, non appena ragionevolmente possibile dopo ogni carica di una partita di GNL da Scaricare, e in ogni caso almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'invio del relativo Avviso di Prontezza, fornirà al Gestore un certificato contenente le quantità, il Potere Calorifico Superiore, l'analisi di composizione molecolare, l'Indice di Wobbe, la temperatura e la pressione di carica del GNL da Scaricare.

5.1.2 Qualità del GNL al Punto di Consegna

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo III.5, la qualità del GNL consegnato al Gestore da o per conto dell'Utente al Punto di Consegna dovrà soddisfare le Specifiche di Qualità del GNL.

In deroga a quanto sopra, qualora il Potere Calorifico Superiore del GNL da Scaricare da parte di qualsiasi Utente sia superiore ai limiti riportati nelle Specifiche di Qualità del GNL a causa del *Boil-off* verificatosi durante un ritardo nella Discarica di una Nave Metaniera che superi le 48 (quarantotto) ore dalla presentazione dell'Avviso di Prontezza entro il Cancellone di Accettazione ai sensi dell'articolo IV.2.5, ritardo che sia dovuto a ragioni diverse da quelle specificate nell'articolo 3.8.1, ai fini del Codice di Rigassificazione tale GNL sarà considerato, per ciò che concerne il Potere Calorifico Superiore, conforme alle Specifiche di Qualità del GNL. In particolare, senza alcuna

limitazione per la generalità di quanto precede: (i) il Gestore si adopererà per accettare e Scaricare tale GNL, restando inteso che l'articolo 5.1.5 del capitolo III non si applicherà in relazione alla Discarica di tale GNL e (ii) nel caso in cui il Gestore non sia in grado di accettare e Scaricare tale GNL, il Gestore dovrà manlevare e tenere indenne l'Utente da qualunque costo e/o spesa direttamente sostenuta da tale Utente a seguito della incapacità del Gestore stesso ad accettare e Scaricare il GNL.

5.1.3 Determinazione di quantità e qualità del GNL al Punto di Consegna

La quantità e la qualità del GNL consegnato da o per conto dell'Utente al Gestore presso il Punto di Consegna saranno determinate come segue:

- (a) tabelle di calibrazione delle Navi Metaniera: l'Utente fornirà al Gestore una copia certificata delle tabelle di calibrazione per ciascun serbatoio di ciascuna Nave Metaniera, come precisato nell'Allegato (j);
- (b) misurazione dei livelli e calcolo dei volumi di GNL: la quantità di GNL Scaricato sarà determinata misurando i livelli del GNL nei serbatoi della Nave Metaniera immediatamente prima e dopo la Discarica al netto degli eventuali quantitativi di Boil-off utilizzati dalla Nave Metaniera durante la fase di Discarica come combustibile in applicazione della direttiva 2005/33/CE. La misurazione dei livelli del liquido nei serbatoi della Nave Metaniera, la misurazione della temperatura del liquido, della temperatura del vapore, della pressione del vapore in ciascun serbatoio, degli eventuali quantitativi di Boil-off utilizzati dalla Nave Metaniera e dell'assetto e dello sbandamento della Nave Metaniera saranno eseguite o fatte eseguire dall'Utente prima e dopo la Discarica. Il Gestore avrà il diritto di assistere e controllare tali misurazioni e calcoli. Copie della documentazione attestante le misurazioni dei livelli e i calcoli dei volumi dovranno essere fornite al Gestore e, in assenza di errore manifesto, si considereranno definitive. I dispositivi di misura saranno scelti ed i calcoli saranno effettuati in conformità con l'Allegato (j);
- (c) campioni per l'analisi qualitativa: il Gestore dovrà ottenere campioni rappresentativi del GNL, così come previsto nell'Allegato (j), ed un campione sarà consegnato al relativo Utente;
- (d) analisi qualitativa: i campioni di cui al precedente punto (c) saranno analizzati dal Gestore ai sensi dell'Allegato (j) al fine di stabilire la frazione molecolare degli idrocarburi e degli altri componenti del campione;
- (e) procedure operative: l'Utente, senza costi aggiuntivi per il Gestore, avrà il diritto a che tutte le misurazioni dei livelli, i calcoli dei volumi e le analisi eseguite ai sensi dei precedenti punti (b), (c) e (d) si svolgano alla presenza di un controllore indipendente, approvato dal Gestore, e siano verificate dal medesimo controllore indipendente. Il Gestore pubblicherà e manterrà sul Sistema di Comunicazione Elettronico una lista dei controllori indipendenti approvati. A tal fine, il Gestore fornirà all'Utente la tempistica per le analisi di cui al precedente punto (d). Qualora il controllore indipendente non sia presente al momento delle misurazioni dei livelli, dei calcoli dei volumi e delle analisi, tali operazioni e calcoli saranno comunque eseguiti senza ritardo. L'esito delle verifiche effettuate dal controllore indipendente sarà prontamente messo a disposizione del Gestore.

Tutta la documentazione relativa alle misurazioni dei livelli, al calcolo dei volumi, alle analisi e ai relativi risultati saranno conservati dal Gestore e rimarranno a disposizione dell'Utente per un periodo non inferiore ai 3 (tre) anni dal completamento di tali operazioni;

- (f) quantità di energia del GNL: il GNL Scaricato Netto dovrà essere calcolato dal Gestore in conformità alla procedura indicata nell'Allegato (j) e potrà essere verificata dal controllore indipendente nominato ai sensi del precedente punto (e);
- (g) quantità di energia del GNL che tiene conto dell'incertezza di misura: il GNL Scaricato Netto Aggiustato dovrà essere calcolato moltiplicando il GNL Scaricato Netto per il fattore (1-FCI) definito all'articolo III.6.3.
- (h) verifica del sistema di misurazione dei serbatoi: l'Utente dovrà fornire al Gestore copia di un attestato di precisione, certificato da un ente indipendente, relativo a tutti i dispositivi di misurazione del carico a bordo della Nave Metaniera, che sia stato emesso da non più di 5 (cinque) anni precedenti la data di inizio della Discarica;
- (i) verifica della precisione e correzione degli errori: le tolleranze ammesse per i dispositivi di misurazione sono quelle indicate nell'Allegato (j). L'imprecisione di tali dispositivi di misurazione oltre le tolleranze ammesse richiederà (x) la correzione delle registrazioni e dei calcoli effettuati in base a tali registrazioni nella misura necessaria a correggere tutti gli errori verificatisi durante il periodo in cui l'imprecisione di tale dispositivo abbia superato le tolleranze ammesse o, se non è possibile definire tale periodo, il periodo convenzionalmente concordato dalle Parti; e (y) la taratura dei dispositivi in questione. Qualora il periodo indicato al precedente punto (x) non sia concordato tra le Parti, la relativa correzione sarà effettuata per ogni Discarica di GNL eseguita nel corso dell'ultima metà del periodo che intercorre tra la data della più recente taratura del dispositivo impreciso e la data in cui è stata rilevata l'imprecisione.

5.1.4 Discarica di GNL Fuori Specifica

Qualora le caratteristiche qualitative del GNL da Scaricare comunicate o fatte comunicare dall'Utente al Gestore mediante comunicazione trasmessa ai sensi dell'articolo IV.2.1:

- (a) non soddisfino le Specifiche di Qualità del GNL, il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di accettare e Scaricare tale GNL Fuori Specifica. Resta inteso che qualora, pur avendo compiuto ogni ragionevole sforzo, il Gestore ragionevolmente ritenga di non essere in grado di prestare il Servizio, il Gestore potrà rifiutare tale GNL Fuori Specifica e darà istruzioni affinché la relativa Nave Metaniera non sia Scaricata mediante comunicazione all'Utente entro 12 (dodici) ore dal ricevimento della comunicazione di cui sopra; o
- (b) soddisfino le Specifiche di Qualità del GNL ma, alla Discarica e analisi del GNL presso il Terminale, tale GNL non soddisfi le Specifiche di Qualità del GNL, il Gestore: (i) ne darà immediata comunicazione all'Utente; e (ii) compirà ogni ragionevole sforzo al fine di accettare e continuare a Scaricare tale GNL Fuori Specifica. Qualora, pur avendo compiuto ogni ragionevole sforzo, il Gestore ragionevolmente ritenga di non essere in grado di prestare il Servizio, il Gestore potrà rifiutare tale GNL Fuori Specifica ed interrompere la Discarica con comunicazione all'Utente. L'Utente avrà inoltre il diritto

di interrompere, in qualsiasi momento, la Discarica del GNL Fuori Specifica, mediante comunicazione al Gestore.

5.1.5 Responsabilità dell'Utente rispetto alla Discarica di GNL Fuori Specifica

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.1.2, secondo paragrafo, punto (i) del capitolo III, qualora sia Scaricato del GNL Fuori Specifica da o per conto di un Utente, con o senza l'accettazione da parte del Gestore, tale Utente manleverà e terrà indenne il Gestore dai costi e/o dalle spese direttamente sostenuti dal Gestore per:

- (a) ripristinare, riparare o sostituire qualsiasi parte del Terminale che risulti danneggiata in seguito alla Discarica di tale GNL Fuori Specifica; e
- (b) soddisfare o transigere legittime pretese di terzi contro il Gestore in seguito alla Discarica di tale GNL Fuori Specifica, a condizione che il Gestore, prima di soddisfare o transigere tali pretese, si consulti con l'Utente e tenga in debito conto eventuali commenti dell'Utente relativamente alla difesa da tali pretese.

Il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di ridurre al minimo i costi e le spese di cui al presente articolo 5.1.5. Fermo restando quanto espressamente previsto dal presente articolo 5.1.5, l'Utente non avrà nessun'altra responsabilità nei confronti del Gestore in relazione al GNL Fuori Specifica.

Nell'eventualità in cui il Gestore dovesse rifiutare quantitativi di GNL Fuori Specifica nelle circostanze di cui al presente articolo 5.1.5, l'Utente rimarrà comunque obbligato nei confronti del Gestore al pagamento del Corrispettivo di Capacità e del Corrispettivo di Rete in relazione a tale GNL Fuori Specifica.

III.6 QUANTITÀ, QUALITÀ E PRESSIONE DEL GAS

III.6.1 Riconsegna del Gas

6.1.1 Messa a disposizione del Gas al Punto di Ingresso di Cavarzere

Ai sensi dell'articolo III.2.2, il Gestore si impegna a mettere a disposizione al Punto di Ingresso di Cavarzere, in conformità alla Procedura per la Riconsegna del Gas, Gas conforme alle Specifiche di Qualità del Gas.

6.1.2 Accettazione del Gas

Considerato che il Gas sarà immesso dal Gestore nella Rete al Punto di Ingresso di Cavarzere per conto degli Utenti, le Parti convengono che il Gas trasportato dal Gestore al Punto di Ingresso di Cavarzere si intenderà: (a) a tutti gli effetti di legge e del Codice di Rigassificazione accettato e in possesso dell'Utente, qualora il Gas sia stato accettato dall'Impresa di Trasporto; o (b) a tutti gli effetti di legge e del Codice di Rigassificazione rifiutato dall'Utente, qualora tale Gas sia stato rifiutato dall'Impresa di Trasporto. Ai fini del Codice di Rigassificazione, il Gas si intenderà accettato dall'Impresa di Trasporto qualora abbia attraversato il Punto di Ingresso di Cavarzere.

6.1.3 Procedura per la Riconsegna del Gas

Il Gestore dovrà Riconsegnare, e l'Utente dovrà accettare la Riconsegna del Gas, o far sì che gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 11 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas^{10bis} della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla Delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) accettino la Riconsegna del Gas, in conformità alle modalità ~~Procedura~~ per la Riconsegna del Gas di cui sotto e al Contratto di Trasporto e secondo quanto specificato nel relativo Contratto per la Capacità, del 100% (cento per cento) della quantità di Gas determinata ai sensi dell'articolo III.2.8.

Le modalità della Riconsegna del Gas sono conformi alle norme contenute nella Delibera AEEGSI n. 118 del 19 marzo 2015 ed alle indicazioni della “*Relazione Tecnica*” alla Delibera AEEG n. 167 dell’1 Agosto 2005, la quale prevede che “*le modalità di ripartizione del gas riconsegnato fra gli utenti devono altresì consentirne la riconsegna a ciascun utente secondo un profilo continuo nel mese, in modo da garantire continuità nelle forniture agli utenti del servizio continuativo, che dispongono di capacità per una sola scarica al mese*” e dal Contratto di Trasporto.

Il Servizio di Riconsegna si compone di due principali attività: programmare il quantitativo di Gas da Riconsegnare all’Utente al Punto di Riconsegna e determinare le quantità finali di Gas Riconsegnato all’ Utente ciascun Giorno per il Giorno precedente.

Le quantità provvisorie e finali di Gas Riconsegnate agli Utenti (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall Utente conformemente all’articolo 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas a seconda del caso), dovranno essere determinate come segue.

(a) Utente Continuativo e Utenti del Servizio di Trasporto

(i) Determinazione della Proposta di Programma di Riconsegna

(aa) Entro il 21° (ventunesimo) Giorno, o il Giorno Lavorativo seguente qualora il 21 (ventuno) non sia un Giorno Lavorativo del Mese M che precede l’inizio del Mese M+1, il Gestore comunicherà a ciascun Utente Continuativo 2 (due) Proposte di Programma di Riconsegna secondo un profilo di Riconsegna (i) quanto più regolare e (ii) che preveda la Riconsegna per gli Utenti Spot qualora la Capacità Spot sia allocata.

Alle Proposte di Programma di Riconsegna verranno applicate le previsioni di cui all’ Allegato (k) (“Procedura per la definizione della Proposta di Programma di Riconsegna”).

Le Proposte di Programmi di Riconsegna, basate sul vigente Programma Trimestrale, evidenzieranno la quantità di Gas (espressa in energia, GJ e/o kWh) che il Gestore programma di rendere disponibile al Punto di Riconsegna a tale Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall’Utente, in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell’articolo 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas ogni Giorno del Mese M+1, M+2 e M+3.

Entro il primo Giorno Lavorativo successivo a quello di comunicazione, ciascun Utente Continuativo comunicherà al Gestore la sua preferenza fra il profilo (i) o (ii) di cui sopra. Qualora gli Utenti abbiano preferenze contrastanti riguardo alla scelta fra i due profili (i) e (ii), il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di raggiungere un accordo circa le modifiche richieste.

Le medesime previsioni di cui alla precedente lettera a) si applicano *mutatis mutandis* qualora l’Utente abbia espresso la propria preferenza per il Programma di Riconsegna Ultramensile.

(bb) Determinazione del Programma di Riconsegna

L’Utente potrà richiedere al Gestore modifiche alla Proposta di Programma di Riconsegna relativo al Mese M+1 o al Periodo di Riconsegna Ultramensile entro e non oltre il quart’ultimo Giorno Lavorativo del Mese M ai sensi dell’art. 10.4 della Delibera 118/2015/R/Gas.

Alle modifiche alla Proposta di Programma di Riconsegna richieste entro e non oltre il quart'ultimo Giorno Lavorativo del Mese M verranno applicate le previsioni di cui al successivo articolo 6.1.4. del capitolo III.

Tali richieste, qualora accettate dal Gestore, costituiranno i "Programmi di Riconsegna" che sarà la base per le nomine all'Impresa di Trasporto per ciascun Utente per ciascun Giorno G del Mese M+1.

Entro il terzo Giorno Lavorativo che precede l'inizio del Mese M+1, il Gestore comunicherà a ciascun Utente i rispettivi Programmi di Riconsegna.

(cc) Determinazione del Programma di Riconsegna Modificato

Il Programma di Riconsegna potrà essere modificato giornalmente dal Gestore (e sarà indicato come "Programma di Riconsegna Modificato"), per tener conto di tutti gli elementi menzionati all'interno del Codice di Rigassificazione, ivi inclusi:

- Arrivi anticipati o ritardati delle Navi Metaniere;
- Riprogrammazione delle Discariche in programma;
- Differenze tra le quantità di GNL attese in Discarica nel corso del Mese e le quantità effettive Scaricate;
- Programmazione dei carichi Spot durante il Mese;
- Riduzioni di capacità del Terminale e/o della Rete;
- La necessità di un sufficiente inventario nei serbatoi del Terminale per ospitare la Discarica successiva; e
- Cambiamenti nelle quantità attese di Gas Utilizzato dal Terminale e di Gas perduto.

Al Programma di Riconsegna Modificato verranno applicate le previsioni di cui al successivo articolo 6.1.4. del capitolo III.

Il Programma di Riconsegna Modificato fungerà da base per le nomine all'Impresa di Trasporto.

Il Gestore si adopererà per comunicare il Programma di Riconsegna Modificato:

- in seguito a variazioni riconducibili all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 6.1.4 lettera (g) del Capitolo III, entro e non oltre le ore 17:00 di ogni Giorno G-2 per il Giorno G; e
- in seguito a variazioni riconducibili all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 6.1.4 lettera (g) del Capitolo III in caso di allocazione di capacità Spot, entro e non oltre il quarto Giorno antecedente l'inizio del Cancellato di Accettazione del relativo Slot.

(dd) Determinazione del Programma di Riconsegna Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi

I Programmi di Riconsegna/Programmi di Riconsegna Modificati potranno essere modificati a seguito della richiesta di Ulteriori Servizi da parte dell'Utente e della relativa conferma da parte del Gestore ai sensi dell'articolo 3.7.1 del Capitolo II e dell'Allegato (o).

Al Programma di Riconsegna Modificato a seguito di richieste di ulteriori servizi verranno applicate le previsioni di cui al successivo articolo 6.1.4. del capitolo III e all'Allegato (o).

(b) Utenti della Capacità Spot

Il Gestore proporrà un Programma di Riconsegna Spot che indichi la quantità di Gas che sarà Riconsegnata ogni Giorno G del relativo Periodo di Riconsegna Spot, come definito nel relativo Contratto per la Capacità Spot, a ciascun Utente della Capacità Spot (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas) prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti (inclusi quelli indicati nel Contratto per la Capacità Spot dell'Utente). Gli Utenti della Capacità Spot dovranno fornire al Gestore le loro preferenze in tempo utile per l'effettuazione delle nomine all'Impresa di Trasporto. Qualora dette preferenze non sono compatibili con i vincoli tecnici, operativi e commerciali di cui al Codice di Rigassificazione il Gestore considererà la proposta iniziale di Programma di Riconsegna Spot per le nomine all'Impresa di Trasporto.

Il Programma di Riconsegna Spot potrà essere modificato giornalmente dal Gestore (e sarà indicato come "Programma di Riconsegna Spot Modificato"), per tener conto di tutti gli elementi indicati nel Codice di Rigassificazione, ivi inclusi:

- Arrivi anticipati o ritardati delle Navi Metaniere;
- Riprogrammazione delle Discariche in programma;
- Differenze tra le quantità di GNL attese in Discarica nel corso del Mese ed effettive quantità Scaricate;
- Programmazione degli Slot di Discarica nel corso del Mese;
- Riduzioni della capacità del Terminale e/o della Rete;
- La necessità di sufficiente colaggio nei serbatoi del Terminale per ricevere la Discarica successiva;

Al Programma di Riconsegna Spot Modificato verranno applicate le previsioni di cui al successivo articolo 6.1.4. del capitolo III.

Il Programma di Riconsegna Spot Modificato fungerà da base per le nomine all'Impresa di Trasporto.

Il Programma di Riconsegna Spot/Programma di Riconsegna Spot Modificato potranno essere modificati a seguito della richiesta di Ulteriori Servizi da parte dell'Utente della Capacità Spot e della relativa conferma da parte del Gestore ai sensi dell'articolo 3.7.1 Capitolo II e dell'Allegato (o).

Al Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi verranno applicate le previsioni di cui al successivo articolo 6.1.4. del capitolo III.

(c) Determinazione del Profilo di Riconsegna Finale Giornaliero

Il Gestore determina il Profilo di Riconsegna Finale Giornaliero per ciascun Utente ai sensi dell'art. 6.3 della delibera AEEGSI n. 297/2012 come *pro rata* sui rispettivi Programmi di Riconsegna/Programmi di Riconsegna Modificati/ Programmi di Riconsegna Modificati a seguito di richieste di Ulteriori Servizi/ Programmi di Riconsegna Spot/ Programmi di Riconsegna Spot Modificati/ Programmi di Riconsegna

Spot Modificati a seguito di richieste di Ulteriori Servizi e in funzione del quantitativo complessivamente rigassificato dal Terminale nel Giorno G. Il Profilo di Riconsegna Finale Giornaliero è vincolante per l'Utente e corrisponde al quantitativo utilizzato da Snam Rete Gas ai fini della redazione delle relative equazioni di bilancio di cui al capitolo 9 del Codice di Rete di quest'ultima.

6.1.4 Principi della Procedura per la Riconsegna del Gas

La Procedura per la Riconsegna del Gas si basa sui seguenti principi:

(a) fatto salvo quanto previsto ai punti (l) e (m) che seguono, il Gestore dovrà Riconsegnare il Gas e ciascun Utente Continuativo dovrà accettare la Riconsegna del Gas, o far sì che l'Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas¹⁰ o della delibera AEEG n. 167/05 (come modificato dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) accettino la Riconsegna del Gas, ogni Giorno con un profilo quanto più regolare possibile nel corso del Mese, salvo il caso in cui gli Utenti in questione richiedano altrimenti in presenza di flessibilità operative nella Riconsegna ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 della Delibera 118/2015/R/Gas. Entro il 21° (ventunesimo) Giorno di ciascun Mese, o il Giorno Lavorativo seguente qualora il 21° (ventunesimo) Giorno del Mese non sia un Giorno Lavorativo, il Gestore comunicherà a ciascun Utente Continuativo (i) un profilo di Riconsegna quanto più regolare e (ii) un profilo di Riconsegna che preveda la Riconsegna per gli Utenti Spot qualora la Capacità Spot sia allocata. Entro il primo Giorno Lavorativo successivo a quello di comunicazione, ciascun Utente Continuativo comunicherà al Gestore la sua preferenza fra il profilo (i) o (ii) di cui sopra.

(b) Il Gestore, ai fini della attivazione di un'Operazione di Anticipo del Gas, sulla base del Programma Trimestrale per il successivo Mese M+1 e del Programma Spot, opera come segue:

1. Classifica gli Utenti in Utenti Compensati e Utenti Compensatori per ciascun Giorno del Mese M+1;
2. Calcola per ogni Utente classificato come Utente Compensato, il quantitativo complessivo oggetto dell'Operazione di Anticipo del Gas convertendo in GJ e/o kWh il quantitativo di Gas da anticipare aumentato del quantitativo di Gas previsto in Riconsegna nei 3 (tre) giorni successivi all'ETA della prima Nave Metaniera prevista in Discarica.

Il Gestore indicherà al Responsabile del Bilanciamento la ripartizione dei quantitativi di Gas in Riconsegna per l'Operazione di Anticipo del Gas in favore:

- (i) degli Utenti Continuativi entro il 21° (ventunesimo) Giorno di ciascun Mese, o il Giorno Lavorativo seguente qualora il 21 (ventuno) del Mese non sia un Giorno Lavorativo;
- (ii) degli Utenti della Capacità Spot in tempo utile per la Riconsegna del Gas

qualora questi dispongano di adeguate garanzie di cui all'articolo 10.5 del capitolo III, entro il termine per la comunicazione delle preferenze per il Programma Trimestrale o, nel caso degli Utenti della Capacità Spot, entro la data di stipula del Contratto per la Capacità Spot.

Nel caso in cui un Utente da compensare non disponga della necessaria capienza delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 10.5 del capitolo III, il Periodo di Riconsegna del Gas per l'Utente medesimo inizierà dal Completamento della Discarica.

Nel caso in cui il Responsabile del Bilanciamento segnali al Gestore che la garanzia di cui all'articolo 10.5 del capitolo III non sia più adeguata, la Riconsegna verrà effettuata dal Completamento della Discarica.

Qualora ci siano modifiche al programma di arrivo delle Navi Metaniere nel corso del Mese M+1 che modifichino il quantitativo di Gas oggetto dell'Operazione di Anticipo di Gas, il Gestore ne informerà prontamente il Responsabile del Bilanciamento. Nel caso in cui l'Utente non disponga di necessaria capienza delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 10.5 del Capitolo III, il Programma di Riconsegna del Gas verrà modificato di conseguenza e, qualora necessario, la Riconsegna verrà effettuata dal Completamento della Discarica.

Nell'ipotesi in cui l'Utente Compensato non restituisca tutto o parte del Gas ricevuto in anticipo dall'Utente Compensatore, il Responsabile del Bilanciamento è legittimato ad incamerare, in tutto o in parte, la garanzia da questi prestata ai sensi dell'articolo 10.5 del capitolo III come disciplinata ai sensi della delibera ARG/gas 45/11, al fine di garantire la restituzione del Gas ricevuto in anticipo da parte del o degli Utenti Compensatori.

È inteso che il Gestore garantisce la massima riservatezza in relazione alle informazioni commercialmente sensibili (quali, a titolo solo esemplificativo, l'identità degli Utenti coinvolti) relative all'Operazione di Anticipo del Gas.

- (c) È inteso che qualora il Gestore allochi Capacità Spot esso potrà modificare i Programmi di Riconsegna/Programmi di Riconsegna Modificati degli Utenti Continuativi che avranno scelto il profilo (i) del precedente ~~paragrafo sub (a) o (b)~~ 6.1.3(a)(i)(aa) e definire nuovi Programmi di Riconsegna Modificati. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, il Gestore non avrà nessuna responsabilità per la definizione ~~di quest'ultimo~~ dei Programmi di Riconsegna Modificati.
- (d) Alle modifiche richieste dall'Utente alla Proposta di Programma di Riconsegna relativa al Mese M+1 o al Periodo di Riconsegna Ultramensile entro e non oltre il quart'ultimo Giorno Lavorativo del Mese M si applicano le seguenti disposizioni:
- (i) il Gestore attuerà le modifiche richieste soltanto qualora il Gestore stesso raggiunga un accordo con tutti gli Utenti interessati da tali modifiche; e
 - (ii) ciascuna Parte compirà ogni ragionevole sforzo al fine di raggiungere un accordo circa le modalità richieste ai sensi e per gli effetti del precedente punto (i);
- (e) i volumi Riconsegnati agli Utenti Continuativi o, qualora applicabile, all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo ~~10bis.6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas)~~ durante un Mese o un dato Periodo di Riconsegna Ultramensile saranno basati su: (i) le scorte di GNL nei serbatoi del Terminale all'inizio del Mese; (ii) il livello minimo di GNL che deve essere mantenuto nei serbatoi del Terminale alla fine di quel Mese e (iii) i volumi di GNL Scaricati dall'Utente Continuativo ~~durante quel~~ nel

Mese, tenendo in considerazione le esigenze di manutenzione del Terminale e della Rete e (iv) sulla qualifica o meno di Utente Compensato;

- (f) il Gestore dovrà Riconsegnare il Gas agli Utenti della Capacità Spot, e gli Utenti della Capacità Spot dovranno accettare la Riconsegna del Gas, o far sì che l'Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI 118/2015/R/Gas~~40bis.6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas)~~ accettino la Riconsegna del Gas, in conformità al Programma di Riconsegna Spot e per la durata del Periodo di Riconsegna Spot. Il Periodo di Riconsegna Spot inizierà nel rispetto dei vincoli operativi del Gestore (i) durante il Giorno successivo al Giorno in cui la Discarica ha avuto inizio o (ii) in anticipo rispetto al Cancellato di Accettazione della Discarica qualora gli Utenti della Capacità Spot lo richiedano e dispongano di adeguate garanzie di cui all'articolo III.10.5;
- (g) il Gestore avrà il diritto di modificare ~~il volume giornaliero~~ la quantità del Gas da Riconsegnare~~Riconsegnato~~ ad un Utente o, qualora applicabile, all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI 118/2015/R/Gas~~40bis.6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas)~~ qualora ciò sia necessario per gestire in modo efficace il volume di GNL nel Terminale, tenuto conto delle Discariche di GNL previste e dei flussi previsti di Riconsegna del Gas. Nell'esercitare tale facoltà, il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di limitare tali modificazioni e soddisfare, per quanto possibile, le richieste dei propri Utenti. Qualora gli Utenti abbiano preferenze contrastanti, il Gestore modificherà le quantità del Gas da Riconsegnare secondo una ripartizione *pro rata* sui rispettivi Programmi di Riconsegna. Il Gestore comunicherà a ciascun Utente eventuali modifiche ai Programmi di Riconsegna entro e non oltre le ore 17:00 di ciascun Giorno gas ~~Gd~~-2 per il Giorno gas ~~Gd~~.
- (h) il Gestore avrà diritto di modificare le quantità del Gas da Riconsegnare ad un Utente o, qualora applicabile, all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI 118/2015/R/Gas nei casi in cui, per qualsiasi ragione non dipendente dalla volontà del Gestore, e fatte salve le ipotesi di forza maggiore disciplinate ai sensi dell'articolo 7 del Capitolo III, si verifichino riduzioni della capacità di Rigassificazione. Nell'esercitare tale facoltà, il Gestore provvederà a darne prontamente comunicazione a ciascun Utente. Senza pregiudizio delle responsabilità e degli obblighi previsti nel Codice di Rigassificazione, in caso di modifiche ai Programmi di Riconsegna degli Utenti o, qualora applicabile, all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI 118/2015/R/Gas, il Gestore provvederà a effettuare su base non discriminatoria la Riconsegna dei quantitativi del Gas oggetto delle suddette riduzioni, fermo restando che il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di soddisfare, per quanto possibile, le richieste dei propri Utenti. Qualora gli Utenti abbiano preferenze contrastanti, il Gestore modificherà la quantità del Gas da Riconsegnare secondo una ripartizione *pro rata* sui rispettivi Programmi di Riconsegna;
- (i) in conformità alle previsioni del relativo Contratto per la Capacità, del Contratto di Trasporto e di ogni altra norma o disposizione applicabile pubblicata da Snam Rete Gas nel codice di rete, il Gestore comunicherà, tramite transazioni giornaliere o multi – giornaliere al Sistema, le quantità di Gas che saranno immesse su base giornaliera al

Punto di Ingresso di Cavarzere per conto di ciascun Utente o, qualora applicabile, all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI 118/2015/R/Gas~~10bis.6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas)~~ e informerà l'Utente o, qualora applicabile, l'Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati conformemente all'articolo 11.6 della delibera AEEGSI 118/2015/R/Gas~~10bis.6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas)~~ dei volumi di Gas Riconsegnati a tale Utente in ogni Giorno;

- (j) l'Utente sarà responsabile e terrà indenne il Gestore da qualsiasi costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa di qualsiasi genere sostenuti dal Gestore e addebitati dall'Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto, a meno che tali costi, perdite, danni, pretese e/o spese siano la conseguenza di una azione od omissione dolosa o gravemente colposa del Gestore medesimo;
- (k) nella misura in cui gli effettivi volumi Scaricati di GNL di qualsiasi Utente differiscano, per tempistiche e/o quantità, da quelli programmati per la Discarica ai sensi del più recente Programma Trimestrale, anche a causa di ritardi o anticipi delle Navi Metaniere, ciascun Utente subirà un aggiustamento della quantità di Gas oggetto di Riconsegna, secondo le modalità indicate ai punti (g) ed (h) del presente paragrafo. il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di limitare al massimo l'impatto per gli altri Utenti e soddisfare, per quanto possibile, le richieste dei propri Utenti. Qualora gli Utenti abbiano preferenze contrastanti, il Gestore modificherà la quantità del Gas da Riconsegnare secondo una ripartizione *pro rata* sui rispettivi programmi di Riconsegnae successivamente, ove ancora necessario dopo che la quantità di Gas oggetto di Riconsegna a tale Utente sia stata aggiustata nella maggiore misura possibile, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3.3(d) e 3.4(d) del capitolo IV, saranno aggiustate pro quota le quantità di Gas oggetto di Riconsegna agli altri Utenti, sulla base del volume di Gas oggetto del Programma di Riconsegna Mensile/Programma di Riconsegna Mensile Modificato come comunicato ai sensi dell'articolo 6.1.4 (f) del capitolo III. Nel caso in cui l'Utente abbia indicato degli Utenti del Servizio di Trasporto conformemente all'articolo 11.6 della delibera AEEGSI 118/2015/R/Gas~~10bis.6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas)~~ le previsioni del presente comma si applicano mutatis mutandis a questi ultimi ;
- (l) in caso di riduzione della capacità del Gestore di Riconsegnare Gas che sia conseguenza di un'azione di un Utente, o di un inadempimento di un Utente alle proprie obbligazioni nascenti dal relativo Contratto per la Capacità, in primo luogo tale Utente subirà una riduzione della propria quantità di Gas oggetto di Riconsegna, e, se sarà ancora necessario dopo aver ridotto a zero (0) la quantità di Gas oggetto di Riconsegna a tale Utente, le quantità di Gas oggetto di Riconsegna a tutti gli altri Utenti saranno ridotte pro quota sulla base del volume di Gas oggetto del Programma di Riconsegna dell'Utente per il Giorno, come comunicato ai sensi dell'articolo 6.1.4 (g)(f) del capitolo III. In caso di riduzione della capacità del Gestore di Riconsegnare Gas per ragioni diverse da quelle sopra descritte, la quantità di Gas oggetto di Riconsegna per ciascun Utente subirà un aggiustamento secondo le modalità indicate ai punti (g) ed (h) del presente paragrafo. Il Gestore cercherà di soddisfare, per quanto possibile, le richieste dei propri Utenti. Qualora gli Utenti abbiano preferenze contrastanti, il Gestore

modificherà la quantità del Gas da Riconsegnare secondo una ripartizione *pro rata* sui rispettivi programmi di Riconsegna. Nel caso in cui l'Utente abbia indicato degli Utenti del Servizio di Trasporto conformemente all'articolo 11.6 della delibera AEEGSI 118/2015/R/Gas ~~10bis.6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas)~~ le previsioni del presente comma si applicano mutatis mutandis a questi ultimi;

- (m) qualora gli effettivi volumi Scaricati di GNL di qualsiasi Utente differiscano, per tempistiche e/o quantità, rispetto a quelli programmati per la Discarica ai sensi del più recente Programma Trimestrale, anche a causa di ritardi o anticipi delle Navi Metaniere o ad una mancata consegna, il Gestore non sarà responsabile per alcun costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa di qualunque tipo che siano sofferti o sostenuti dagli Utenti e dagli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI 118/2015/R/Gas ~~10bis.6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas)~~, o dai terzi, ivi inclusa qualunque pretesa avanzata dagli Utenti per penali addebitate dall'Impresa di Trasporto o dalle imprese di stoccaggio per rettifiche delle nomine di Gas, fatta eccezione per il caso in cui tali costi, perdite, danni, pretese e/o spese siano direttamente ascrivibili alla dolosa o gravemente colposa inadempienza del Gestore nell'operare nel tempo dovuto durante le sessioni al Sistema in conformità all'articolo 6.1.4(g) del capitolo III.
- (n) In caso di richiesta di Ulteriori Servizi da parte di un Utente e della relativa conferma da parte del Gestore ai sensi dell'articolo 3.7.1 Capitolo II e dell'Allegato (o)., il profilo di Riconsegna del medesimo Utente verrà conseguentemente modificato nel medesimo Giorno G e/o nei Giorni successivi a seguito della prestazione del Servizio di Flessibilità e/o Servizio di Stoccaggio Temporaneo, e tale modifica verrà riportata nel "Programma di Riconsegna Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi/Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi".

6.1.5 Riconsegna dei quantitativi di Gas relativi al Servizio di Peak Shaving

La Riconsegna dei quantitativi di Gas relativi al Servizio di Peak Shaving è effettuata dal Gestore in favore dei seguenti soggetti:

- (a) al Responsabile del Bilanciamento, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 marzo di ciascun Anno, nel caso in cui quest'ultimo richieda per iscritto al Gestore, ai sensi della Normativa applicabile, la Riconsegna del Gas reso disponibile dall'Utente ai fini del Servizio di Peak Shaving. Il Gestore provvederà alla Riconsegna al Responsabile del Bilanciamento di un quantitativo di Gas pari (i) al quantitativo minimo stabilito dal Gestore sulla base delle condizioni tecnico - operative del Terminale e pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico del Gestore, ovvero (ii) del quantitativo di Gas indicato dal Responsabile del Bilanciamento nella propria richiesta purchè sia inferiore al quantitativo minimo di cui al precedente punto (i). Qualora il Responsabile del Bilanciamento richieda la Riconsegna di un quantitativo di Gas superiore al quantitativo minimo di cui sopra, il Gestore valuterà di volta in volta la relativa richiesta sulla base delle condizioni tecnico - operative del Terminale; e

(b) all'Utente in conformità alle modalità di Riconsegna del Gas di cui agli articoli 6.1.3 e 6.1.4 del Capitolo III a partire dal 1° aprile di ciascun Anno, per un quantitativo di Gas pari a quello reso disponibile dall'Utente ai fini del Servizio di Peak Shaving al netto (i) dei quantitativi di Gas Riconsegnati al Responsabile del Bilanciamento ai sensi del precedente paragrafo e (ii) dei quantitativi di Gas corrispondenti a Consumi e Perdite ai sensi dell'articolo 6.2 del Capitolo III.

E' inteso che la Riconsegna dei quantitativi di Gas relativi al Servizio di Peak Shaving non può pregiudicare o modificare le quantità di Gas pianificate per la Riconsegna a ciascun Utente Continuativo o Utente Spot.

6.1.6 Determinazione di quantità, qualità e pressione del Gas

- (a) La quantità, qualità e pressione del Gas oggetto di Riconsegna agli Utenti saranno stabilite in conformità alle procedure stabilite dall'Impresa di Trasporto per la Rete, che sono riportate nell'Allegato (h).
- (b) Su richiesta di un Utente, il Gestore consentirà a tale Utente di accedere:
 - (i) alla strumentazione di misurazione del Gas che sia di proprietà, operata e mantenuta dal Gestore, in orari ragionevoli e con una frequenza coerente con il programma di verifica ed ispezioni dell'Impresa di Trasporto ed esclusivamente a rischio e spese di tale Utente, ai fini di: ispezione, campionatura del Gas, presenza durante i test per determinare quantità, qualità e pressione del Gas Riconsegnato e durante la pulizia, l'installazione, la modifica, la riparazione, la verifica, la taratura o la rettifica di tale strumentazione per la misurazione; e
 - (ii) alle registrazioni e ai grafici relativi alla misurazione di quantità, qualità e pressione del Gas Riconsegnato, unitamente ai relativi calcoli.
- (c) Tutte le registrazioni delle misurazioni eseguite dal Gestore ai sensi del presente articolo 6.1.6 e i relativi risultati saranno conservati dal Gestore e resi disponibili al relativo Utente per un periodo non inferiore ad 1 (uno) anno dopo il completamento o il calcolo di tali misurazioni e risultati. Tutte le registrazioni delle misurazioni eseguite dall'Impresa di Trasporto e i relativi risultati saranno conservati dall'Impresa di Trasporto e resi disponibili al relativo Utente così come previsto dal Contratto di Trasporto.
- (d) Le soglie di tolleranza ammesse per i dispositivi di misurazione di proprietà, operati e mantenuti dal Gestore sono quelle indicate nell'Allegato (l). L'imprecisione dei dispositivi di misurazione eccedente le soglie di tolleranza richiederà: (x) la correzione delle registrazioni e dei calcoli effettuati in base a tali registrazioni nella misura necessaria a correggere tutti gli errori verificatisi durante il periodo in cui l'imprecisione del dispositivo abbia superato le soglie di tolleranza, o, se non è possibile definire tale periodo, il periodo convenzionalmente concordato dalle Parti; e (y) la taratura dei dispositivi in questione. Qualora il periodo indicato al precedente punto (x) non sia concordato tra le Parti, la relativa correzione sarà effettuata in relazione al Gas Riconsegnato nel corso dell'ultima metà del periodo che intercorre tra la data della più recente taratura del dispositivo impreciso e la data in cui è stata rilevata l'imprecisione. Le soglie di tolleranza ammesse per i dispositivi di misurazione operati e controllati dall'Impresa di Trasporto sono quelle descritte nel Contratto di Trasporto.

- (e) ~~Considerando che (x) il Gas verrà immesso nella Rete al Punto di Ingresso di Cavarzere dal Gestore per conto degli Utenti e (y) il Gestore avrà la possibilità di fare le ultime rettifiche ai Profili di Riconsegna di ciascun Utente durante il corso della terza (3^a) sessione prevista all'articolo 7 delle "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale",~~ Nel caso di inesattezze della strumentazione di misura del Gas che diano origine a conguagli del bilancio definitivo degli Utenti effettuati dall'Impresa di Trasporto ~~dopo la chiusura della terza (3^a) sessione al Punto di Scambio Virtuale~~ ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice di Rete rilevante, a meno che tali inesattezze siano dovute a dolo o colpa grave del Gestore, il Gestore non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti, o degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI 118/2015/R/Gas ~~Gas 10bis.6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas)~~ e sarà obbligato soltanto ad eseguire le attività menzionate alla lettera (d) che precede e ad effettuare le necessarie rettifiche di fatturazione ai sensi dell'articolo 8.1.4 del capitolo III.
- (f) Tutta la strumentazione di misurazione del Gas impiegata presso il Terminale ai sensi del presente articolo 6.1.6 sarà di proprietà del Gestore che ne curerà il funzionamento e la manutenzione, a meno che non sia altrimenti richiesto o imposto dalla Normativa applicabile.
- (g) A intervalli regolari il Gestore effettuerà una stima degli incrementi o delle perdite associati all'incertezza delle misurazioni, che saranno imputati alle quantità di Gas e/o GNL di cui all'articolo II.1.1.

6.1.7 Gas Fuori Specifica

Qualora, per qualsiasi ragione, il Gestore renda disponibile Gas Fuori Specifica al Punto di Ingresso di Cavarzere per la Riconsegna ad un Utente:

- (a) il Gestore ne darà pronta comunicazione a tale Utente e all'Impresa di Trasporto; e
- (b) qualora qualsiasi quantità di Gas Fuori Specifica sia rifiutata dall'Impresa di Trasporto:
- (i) il Corrispettivo di Capacità dovuto da tale Utente sarà ridotto ai sensi dell'articolo 8.1.1(a)(iii)(bb) del capitolo III; e
 - (ii) il Corrispettivo di Rete dovuto da l'Utente ai sensi dell'articolo 8.1.1 (d) del capitolo III sarà ridotto se, e nella misura in cui, il Gas Fuori Specifica sia stato reso disponibile al Punto di Ingresso di Cavarzere a seguito di una azione od omissione dolosa o gravemente colposa del Gestore o dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso.

6.1.8 Limitazione di responsabilità per Gas Fuori Specifica

Salvi i casi di dolo o colpa grave del Gestore, le Parti concordano che i rimedi previsti, dall'articolo 6.1.7 (b)(i) del capitolo III costituiscono l'unica ed esclusiva responsabilità del Gestore rispetto al Gas Fuori Specifica.

Il Gestore non avrà alcuna responsabilità con riferimento al Gas che dovesse essere perduto a valle dal Punto di Ingresso di Cavarzere e l'Utente potrà fare ricorso soltanto a quei rimedi previsti dal contratto di trasporto stipulato da tale Utente e/o derivanti dal Contratto di Trasporto con un eventuale azione diretta dell'Utente contro l'Impresa di Trasporto.

III.6.2 Consumi e Perdite

- (a) Consumi e Perdite significa la quantità di GNL e/o di Gas utilizzato dal Gestore come combustibile e ad altri fini necessari per il funzionamento di base del Terminale e per la prestazione del Servizio di Rigassificazione, comprese le quantità di Gas normalmente perso: (i) attraverso le valvole nel Terminale durante la normale operatività; e (ii) durante la manutenzione del Terminale, ma esclusa la quantità di Gas e/o GNL specificata nell'articolo II.1.1(i).
- (b) A copertura dei Consumi e Perdite dovrà essere corrisposto dagli Utenti un corrispettivo in natura pari ad un valore percentuale del quantitativo di GNL Scaricato Netto Aggiustato, definito dall'AEEGSI nell'ambito del procedimento di verifica delle proposte tariffarie del Gestore come di volta in volta aggiornato ai sensi dell'articolo 9 comma 2 dell'allegato A della Delibera AEEG n. 438/2013/R/Gas e che verrà pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico del Gestore.
- (c) Ciascun Utente trasferirà al Gestore la proprietà di quella parte del proprio GNL necessaria per essere impiegata a copertura dei Consumi e Perdite, senza costi per il Gestore e nelle quantità stabilite dall'AEEGSI ai sensi dell'articolo 6.2 (b) del Capitolo III.

III.6.3 Correzione dell'Incertezza di misura

- (a) Fattore di Correzione dell'Incertezza di misura.

Eccedenze e/o Cali Inventariali sono la risultanza delle incertezze della catena di misura dell'energia, espressa in BTU, dell'intero processo di Rigassificazione che si rileva dal bilancio di energia definito mensilmente dal Gestore come risultato di tutti i termini di bilancio (ingressi, uscite ed inventari).

Il Fattore di Correzione dell'Incertezza di misura corregge il calcolo della Quantità Scaricata in BTU per tener conto di eventuali Eccedenze e/o Cali Inventariali.

Il FCI viene calcolato dal Gestore per ogni Mese come segue:

$$FCI_m = \frac{E_m, C_m}{GNL_m} \cdot 100$$

Dove: E_m, C_m sono le Eccedenze e/o Cali Inventariali mensili a secondo dei casi, valutati in termini di energia (BTU)

GNL_m è l'energia totale scaricata ogni mese in BTU

m è il mese preso in considerazione

FCI_m assumerà segno negativo in presenza di Eccedenze, e segno positivo in presenza di Cali.

Con riferimento ad ogni singola Discarica effettuata nel corso di ogni Mese m , si applicherà un fattore "FCI" calcolato sulla base dei valori di FCI rilevati nel corso dei mesi precedenti al Mese $m-1$ ossia "m-2", "m-3" e "m-4".

Tale fattore "FCI" si applicherà al calcolo dell'energia associata a ogni Discarica nel Mese m come indicato all'articolo 3 del paragrafo VI dell'Allegato (j).

Il Gestore pubblicherà sul Sistema di Comunicazione Elettronico entro il 25 (venticinque) di ogni mese, o il Giorno Lavorativo seguente se il 25 non è un Giorno Lavorativo, il fattore “FCP” applicabile per il calcolo del GNL Scaricato Netto Aggiustato del mese successivo.

(b) **Riconciliazione Annuale per Eccedenze e/o Cali Inventariali.**

Per gli Utenti Continuativi e gli Utenti della Capacità Spot si effettuerà, almeno una volta per ogni Anno Termico e entro la fine del secondo Mese successivo all’Anno Termico di riferimento, una riconciliazione dei valori di Eccedenze e/o Cali Inventariali.

La Riconciliazione Annuale per Eccedenze e/o Cali Inventariali verrà effettuata comunicando a ciascun Utente la propria quotaparte del totale delle differenze tra il bilancio di energia al 30 settembre dell’Anno Termico -1 e il bilancio di energia al 30 settembre dell’Anno Termico di riferimento.

A seguito della Riconciliazione Annuale per Eccedenze e/o Cali Inventariali verranno aggiornati ove applicabile:

- (i) le quantità di GNL disponibili nei serbatoi del Terminale per ciascun Utente a cui tale Riconciliazione si applica;
- (ii) il Corrispettivo di Capacità e/o il Saldo di Capacità di Make-up di cui al paragrafo 8.1.2 del Capitolo III, qualora siano calcolati utilizzando valori espressi in termini energetici.

III.7 FORZA MAGGIORE

III.7.1 Definizione di Forza Maggiore

Per Forza Maggiore si intende ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo della Parte che invoca tale Forza Maggiore, che non poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza di un Operatore Ragionevole e Prudente ed a costi ragionevoli e che abbia l’effetto di rendere, in tutto o in parte, impossibile e/o illecito l’adempimento delle obbligazioni previste dal relativo Contratto per la Capacità a carico di tale Parte (“**Forza Maggiore**” o “**Evento di Forza Maggiore**”).

III.7.2 Elenco degli Eventi di Forza Maggiore

Fermo restando quanto disposto dall’articolo III.7.1 che precede, i seguenti eventi, tra l’altro, costituiscono Eventi di Forza Maggiore:

- (a) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, atti di terrorismo, rivolte, disordini, atti di sabotaggio, insurrezioni;
- (b) fenomeni naturali, esplosioni, incendi, inondazioni, avversità atmosferiche, fulmini, tempeste, tifoni, tornado, terremoti, frane, erosione del suolo, cedimenti, alluvioni, epidemie;
- (c) ogni modifica della Normativa applicabile o di altre leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi o giudiziali o provvedimenti analoghi applicabili o l’entrata in vigore di nuova Normativa applicabile o di altre leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi o giudiziali o provvedimenti analoghi applicabili, escluse leggi, regolamenti o provvedimenti in materia fiscale;

- (d) il diniego, la revoca, l'annullamento o il mancato rinnovo delle autorizzazioni, dei permessi, delle licenze e/o delle concessioni necessarie alla Parte Colpita per adempiere alle obbligazioni ad essa derivanti dal Contratto per la Capacità;
- (e) la perdita, il danneggiamento o il mancato funzionamento, in tutto o in parte, del Terminale o della Rete;
- (f) gli scioperi, serrate e ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva; e
- (g) qualsiasi condizione o situazione che presenti un imminente pericolo di perdita o danneggiamento di un bene o ponga in pericolo la vita o l'incolumità di una persona.

III.7.3 Esclusione della responsabilità in caso di Forza Maggiore

- 7.3.1 Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore, la Parte colpita da tale Evento di Forza Maggiore (la "**Parte Colpita**") non sarà responsabile per il mancato adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto per la Capacità di cui sia Parte ad eccezione: (i) dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute nei termini stabiliti; (ii) fermo restando quanto previsto dall'articolo III.2.2, dell'obbligazione dell'Utente di pagare il Corrispettivo di Capacità, il Corrispettivo di Rete e ogni altro relativo costo e/o spesa addebitato dall'Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto; e (iii) delle obbligazioni previste dall'articolo, fino a quando e nella misura in cui l'adempimento delle proprie obbligazioni sia reso impossibile e/o illecito da tale Evento di Forza Maggiore, e l'altra Parte non sarà parimenti responsabile del mancato adempimento delle proprie corrispondenti obbligazioni ai sensi del medesimo Contratto per la Capacità.
- 7.3.2 Qualora, a seguito di un Evento di Forza Maggiore che determini una riduzione del Corrispettivo di Capacità dovuto da un Utente ai sensi dell'articolo III.2.2, il Tempo di Stallia per una Nave Metaniera utilizzata da o per conto di tale Utente superi la durata complessiva di 48 (quarantotto) ore, tale Utente: (i) avrà il diritto, esercitabile a sua esclusiva discrezione, di interrompere la Discarica e/o di dirottare la Nave Metaniera, a condizione che questo possa essere fatto in sicurezza; e (ii) sarà liberato dall'obbligazione di effettuare il pagamento del Corrispettivo di Capacità in relazione alla quantità di GNL di cui era programmata la Discarica ma che non è stata Scaricata da tale Nave Metaniera.

III.7.4 Azioni da intraprendere in caso di Forza Maggiore

Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore, la Parte Colpita dovrà:

- (a) darne prontamente comunicazione all'altra Parte, indicando:
 - (i) la data, l'ora ed il luogo ove l'Evento di Forza Maggiore invocato si è verificato;
 - (ii) una descrizione particolareggiata dell'Evento di Forza Maggiore invocato;
 - (iii) gli effetti dell'Evento di Forza Maggiore invocato;
 - (iv) il programma che la Parte Colpita intende attuare per porre rimedio all'Evento di Forza Maggiore e ripristinare il regolare adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del relativo Contratto per la Capacità,

e, in aggiunta ai punti da (i) a (iv) che precedono, qualora la Parte Colpita sia il Gestore:

- (aa) la stima del periodo di tempo durante il quale la prestazione del Servizio sarà sospesa o ridotta a causa dell'Evento di Forza Maggiore;

- (bb) il Servizio che il Gestore, ragionevolmente, stima di non poter prestare o di poter prestare solo parzialmente durante il periodo stimato di durata dell'Evento di Forza Maggiore e dei suoi effetti; e
 - (cc) l'elenco degli Slot di Discarica di cui il Gestore, ragionevolmente, stima di poter disporre durante il periodo stimato di durata dell'Evento di Forza Maggiore e dei suoi effetti, stabilito in conformità con quanto previsto dall'articolo 3.6.1 del capitolo II;
- (b) al termine di ciascun periodo di 30 (trenta) Giorni consecutivi dalla data di invio della comunicazione di cui al punto (a) che precede, aggiornare i dati di cui allo stesso punto (a) comunicando all'altra Parte quanto segue:
 - (i) gli sviluppi della situazione; e
 - (ii) gli interventi che si stanno adottando per porre rimedio all'Evento di Forza Maggiore ed ai suoi effetti; e
 - (iii) la data in cui è ragionevole attendersi che l'Evento di Forza Maggiore ed i suoi effetti cesseranno;
- (c) compiere ogni ragionevole sforzo (anche sostenendo ogni ragionevole costo) per porre rimedio all'Evento di Forza Maggiore e minimizzarne ove possibile gli effetti sull'adempimento delle obbligazioni della Parte Colpita;
- (d) previa comunicazione in tal senso effettuata con ragionevole preavviso dall'altra Parte, e ad esclusivo rischio e spese di quest'ultima, consentire o procurare a tale altra Parte ed al personale, agli appaltatori, agli agenti e/o a terzi incaricati da tale altra Parte (ciascuno espressamente autorizzato ad agire per conto di quest'ultima) l'accesso al Terminale e/o agli altri luoghi ove l'Evento di Forza Maggiore si è verificato (nella misura in cui ciò rientri nel ragionevole controllo della Parte Colpita) al fine di verificarne e valutarne effetti e durata, purché tale accesso non costituisca un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone; e
- (e) comunicare prontamente per iscritto all'altra Parte quando la Parte Colpita è nuovamente in grado di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del relativo Contratto per la Capacità e riprenderà quindi prontamente ad adempiere tali obbligazioni.

III.7.5 Risoluzione per prolungata Forza Maggiore

- 7.5.1 Qualora un singolo Evento di Forza Maggiore pregiudichi del tutto o in misura sostanziale, l'adempimento delle obbligazioni della Parte Colpita ai sensi del Contratto per la Capacità per un periodo consecutivo: (i) pari o superiore a 36 (trentasei) mesi, nel caso di Contratto per la Capacità Esente avente Durata Totale maggiore o pari a 20 (venti) Anni; o (ii) pari al 12% (dodici per cento) della Durata Totale nel caso di Contratto per la Capacità, ciascuna delle Parti avrà il diritto di risolvere il Contratto per la Capacità mediante comunicazione scritta all'altra Parte.
- 7.5.2 Qualora un Utente eserciti il proprio diritto di risolvere il Contratto per la Capacità ai sensi del precedente art. 7.5.1 del capitolo III, tale Utente dovrà corrispondere:
 - (a) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia della risoluzione) del Corrispettivo di Rete totale che sarebbe stato dovuto da tale Utente qualora il Contratto per la Capacità non fosse stato risolto, a partire dalla data di efficacia della risoluzione per la durata residua (e, quindi, fino alla data di scadenza indicata in tale Contratto per la Capacità) calcolato con riferimento alle quantità complessive rimanenti di Gas che

avrebbero dovuto essere Riconsegnate a tale Utente durante tale durata residua al netto di ogni porzione di tale Corrispettivo di Rete che non è, e non sarà, dovuta all'Impresa di Trasporto a seguito di tale risoluzione. Qualora la capacità di trasporto relativa alle quantità di Gas che avrebbero dovuto essere Riconsegnate a tale Utente e per la quale tale Utente ha eseguito un pagamento al Gestore ai sensi del presente articolo 7.5.2 (a) venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all'Utente originario gli importi scontati che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale capacità di trasporto riallocata non appena il Gestore avrà riallocato tale capacità di trasporto al nuovo Utente il relativo Corrispettivo di Rete; e

- (b) nel caso in cui il diritto di risolvere il Contratto per la Capacità sia esercitato a causa di un Evento di Forza Maggiore che, ai sensi dell'articolo 2.2.4 del capitolo III, non determina una riduzione del Corrispettivo di Capacità dovuto da tale Utente:
 - (i) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia della risoluzione) del Corrispettivo di Capacità totale che sarebbe stato dovuto da tale Utente qualora il Contratto per la Capacità non fosse stato risolto, a partire dalla data di efficacia della risoluzione per la durata residua (e, quindi fino alla data di scadenza indicata in tale Contratto per la Capacità), calcolato con riferimento alle quantità complessive rimanenti di GNL che avrebbero dovuto essere Scaricate ai sensi del Contratto per la Capacità durante tale durata residua, e se è Utente della Capacità Esente.

Gli importi di cui ai punti (a) e (b) che precedono saranno calcolati sulla base, rispettivamente, del *Cqs*, *CMr* e Corrispettivo di Rete applicabili a tale Utente alla data di efficacia della risoluzione medesima, senza tenere in considerazione eventuali aggiornamenti o variazioni del *Cqs*, *CMr* o Corrispettivo di Rete che sarebbero intervenute o potute intervenire in qualsiasi momento nel corso del periodo restante di durata del Contratto. Le Parti riconoscono che gli importi stabiliti nel presente articolo 7.5.2 sono stati ragionevolmente determinati tenendo in debito conto: (i) gli investimenti sostenuti dal Gestore per la costruzione del Terminale; (ii) le obbligazioni che il Gestore ha assunto in base al Contratto di Trasporto; e (iii) l'effetto concreto della risoluzione del Contratto per la Capacità da parte dell'Utente sul conseguimento degli interessi economici del Gestore.

- 7.5.3 Qualora la Capacità Sottoscritta che sia divenuta disponibile a seguito dell'esercizio da parte di un Utente del diritto di risolvere il Contratto per la Capacità ai sensi del precedente articolo 7.5.1 e in relazione alla quale tale Utente abbia eseguito pagamenti al Gestore ai sensi del punto (i) della lettera (b) dell'articolo 7.5.2 venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all'Utente originario gli importi scontati del Corrispettivo di Capacità che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale Capacità Esentata e/o Capacità Regolata riallocata ai sensi del punto (i) della lettera (b) del precedente articolo 7.5.2 non appena il Gestore avrà riallocato al nuovo Utente tale relativa Capacità Esentata e/o Capacità Regolata.
- 7.5.4 Nel caso in cui sia il Gestore a esercitare il diritto a risolvere il Contratto per la Capacità ai sensi del precedente articolo 7.5.1, il Gestore non corrisponderà nessun indennizzo agli Utenti e/o qualsiasi terzo.

III.7.6 Esclusività degli Eventi di Forza Maggiore

Le Parti riconoscono e concordano che il Codice di Rigassificazione contiene una regolamentazione completa di tutti gli aspetti relativi alla Forza Maggiore e che, pertanto, gli articoli 1463, 1464 e 1672 del codice civile non si applicano ad alcuno dei Contratti per la Capacità.

III.7.7 Forza Maggiore dichiarata dalle controparti dei contratti di importazione

- 7.7.1 In conformità a quanto previsto dall'articolo **12, comma 2, della Delibera AEEGSI n. 118 del 19 marzo 2015**~~11, comma 2, della Delibera AEEG n. 167 dell'1 agosto 2005~~ “eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione” si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza – non imputabile alla parte che invoca la forza maggiore – che renda, in tutto o in parte, impossibile la Discarica di GNL da o per conto dell'Utente presso il Terminale, e che non sia stato possibile evitare o a cui non sia stato possibile rimediare con la diligenza di un operatore prudente e ragionevole.
- 7.7.2 Non appena l'Utente abbia avuto notizia del verificarsi di un evento di forza maggiore indicato nell'articolo 7.7.1 che precede, dovrà darne immediata notizia al Gestore e all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico inviando un'autocertificazione, il cui testo viene reso disponibile sul Sistema di Comunicazione Elettronico, contenente l'indicazione di:
- (a) la riduzione prevista dei quantitativi di GNL;
 - (b) la durata prevista dell'evento;
 - (c) le azioni poste in essere per limitare gli effetti dell'evento sulle Discariche di GNL;
 - (d) le azioni poste in essere per rendere disponibile ad altri Utenti la Capacità Regolata Sottoscritta che risulterebbe inutilizzata.
- 7.7.3 Resta inteso che i precedenti articoli 7.7.1 e 7.7.2 sono previsti esclusivamente per i fini di cui all'articolo II.2.7.

III.8 FATTURE, PAGAMENTI E CAPACITÀ DI MAKE-UP

III.8.1 Fatturazione da parte del Gestore

- 8.1.1 Al termine di ciascun Mese (il “**Mese di Fatturazione**”), non appena disponibili gli elementi che ne consentano la determinazione, il Gestore invierà a ciascun Utente la/e fattura/e, l'importo della(e) quale(i) dovrà essere determinato come di seguito indicato:
- (a) *Corrispettivo di Cqs.* Come corrispettivo di Cqs, il prodotto tra Cqs e la quantità mensile fatturata (la “**Quantità Mensile Fatturata**”), meno tutte le eventuali riduzioni per la Capacità di Make-up ai sensi dell'articolo 8.10.2 del capitolo III. La Quantità Mensile Fatturata sarà pari alla differenza tra: (i) la maggiore tra la Quantità Scaricata e la Quantità Programmata o Rilasciata; e (ii) l'Adeguamento Mensile, dove:
 - (i) “**Quantità Scaricata**” significa il GNL Scaricato Netto Aggiustato complessivo che è stato Scaricato da o per conto di tale Utente in tutti gli Slot di Discarica che, secondo quanto previsto dal più recente Programma Trimestrale relativo a tale Utente, hanno termine entro il Mese di Fatturazione, (indipendentemente dal fatto che tale GNL sia stato Scaricato prima, durante o dopo il Mese di Fatturazione);
 - (ii) “**Quantità Programmata o Rilasciata**” significa la somma di:
 - la quantità di GNL che era programmata per la Discarica da o per conto dell'Utente in tutti gli Slot di Discarica che hanno termine entro il Mese di Fatturazione, come determinato dal più recente Programma Trimestrale relativo a tale Utente; e

- la quantità di GNL, se esistente, corrispondente alla eventuale Capacità Rilasciata da tale Utente nel Mese di Fatturazione secondo quanto dichiarato nella relativa Dichiarazione di Rilascio nella misura in cui tale Capacità Rilasciata non sia stata sottoscritta da un altro Utente o non sia stata recuperata dallo stesso Utente rilasciante ai sensi dell'articolo 2.6(c) del capitolo II;

(iii) **“Adeguamento Mensile”** significa la somma di:

- (aa) in conformità all'articolo 2.2.3 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.2.4 del capitolo III, qualsiasi quantità di GNL programmata per la Discarica in uno Slot di Discarica che è terminato nel Mese di Fatturazione per la quale il Gestore non ha prestato o non avrebbe potuto prestare, in tutto o in parte, il Servizio, in conformità alle disposizioni del relativo Contratto per la Capacità;
- (bb) qualsiasi quantità di GNL corrispondente alla somma delle quantità di Gas Fuori Specifica reso disponibile al Punto di Ingresso di Cavarzere ai sensi dell'articolo 6.1.7 (b) del capitolo III. e dei Consumi e Perdite associati a tale Gas Fuori Specifica;
- (cc) qualsiasi quantità di Boil-off in Eccesso determinata ai sensi dell'articolo IV.3.9;
- (dd) qualsiasi quantità di GNL programmata per la Discarica durante uno Slot di Discarica che è terminato nel Mese di Fatturazione, ma che non è stata Scaricata da o per conto di tale Utente nei casi di cui all'articolo 7.3.2 del capitolo III; e
- (ee) qualsiasi parte di Capacità Sottoscritta per la quale tale Utente abbia cancellato uno Slot di Discarica a seguito di un Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica ai sensi dell'articolo 3.6.3 del capitolo II;

(b) *Corrispettivo di CMr.* Come corrispettivo di CMr, il prodotto tra CMr e la quantità mensile fatturata (la **“Quantità Mensile Fatturata”**). La Quantità Mensile Fatturata sarà pari alla differenza tra: (i) la maggiore tra la Quantità Scaricata e la Quantità Programmata o Rilasciata; e (ii) l'Adeguamento Mensile, di cui al punto (a);

(c) *Corrispettivo per il Programma di Riconsegna Ultramensile:* Il corrispettivo per lo stoccaggio nel Mese M dei volumi di Gas previsti in Riconsegna per il Mese M+1 del Periodo di Riconsegna Ultramensile sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$\text{CBOUltra} = \text{Cqs} \times 0,05\% \times (\text{Volumi del Programma Ultramensile di Riconsegna in M+1} \times (\text{numero di Giorni in stoccaggio in M}))$$

(d) *Controstallie.* Le Controstallie che: (i) siano state pagate dal Gestore ad altri Utenti nel corso del Mese di Fatturazione; e (ii) tale Utente sia obbligato a rimborsare al Gestore ai sensi dell'articolo 3.8.2 (b) del capitolo IV;

(e) *Corrispettivo di Rete.* Il Corrispettivo di Rete addebitato dall'Impresa di Trasporto al Gestore con riferimento al Mese di Fatturazione m, inteso come il corrispettivo di capacità di trasporto attribuibile a ciascun Utente k per il Mese m, sarà calcolato ai sensi delle seguenti formule:

$$\text{Corrispettivo di Rete}_m^k = \alpha * \text{CP}_{\text{GNL}}^E * \beta^k - \text{Quota}_{\text{ADD}}^k$$

$$\text{Quota}_{\text{ADD}}^k = \max(0; \Sigma^k \beta^k - \text{SO}^{\text{MAX}}) * \alpha * \text{CP}_{\text{GNL}}^{\text{E}} * \frac{\beta^k}{\Sigma^k \beta^k}$$

Dove :

α rappresenta il coefficiente moltiplicativo applicabile da Snam Rete Gas nel caso di conferimento di capacità di trasporto su base inferiore all'anno.

$\text{CP}_{\text{GNL}}^{\text{E}}$ = Corrispettivo mensile di capacità addebitato dall'Impresa di Trasporto in riferimento al Punto di Riconsegna

β^k = il massimo tra [$\text{SO}^{\text{MAX}} * (\text{Capacità Sottoscritta}^k / \text{Capacità del Terminale})$] e la capacità di trasporto conferita ai sensi della deliberazione AEEG n. 168/06 e della deliberazione ARG/gas 2/10 per l'erogazione del Servizio di Riconsegna al medesimo Utente

$\Sigma^k \beta^k$ rappresenta la somma, nel mese M, dei β^k di tutti gli Utenti k

SO^{MAX} = Send Out Massimo Giornaliero come pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico del Gestore (www.adriaticlng.it)

Nel caso in cui un Utente diventi titolare di Capacità Rilasciata ovvero non utilizzata di cui al Capitolo II paragrafo II.2.6, nel calcolo del Corrispettivo di Rete verrà considerato il relativo coefficiente moltiplicativo in coerenza con la durata del conferimento di tale capacità all'Utente che l'ha rilasciata ovvero non l'ha programmata.

Nel caso in cui il corrispettivo di capacità di trasporto addebitato dall'Impresa di Trasporto con riferimento al Mese di Fatturazione venga ridotto per qualunque ragione, il Gestore apporterà rettifiche al Corrispettivo di Rete dovuto dai rispettivi Utenti sulla base dei fatti e delle circostanze relativi a tale riduzione del corrispettivo di capacità. Inoltre, il Corrispettivo di Rete dovuto dall'Utente dovrà essere ridotto nei casi previsti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2.2.5, 6.1.7 (b) e 6.1.8 del capitolo III e IV.3.9.

- (f) *Corrispettivo Variabile di Trasporto.* Come Corrispettivo Variabile di Trasporto, il corrispettivo variabile di trasporto addebitato dall'Impresa di Trasporto al Gestore con riferimento al Mese di Fatturazione, essendo inteso che la determinazione della quota del corrispettivo variabile di trasporto totale attribuibile a ciascun Utente sarà determinata sulla base del quantitativo di Gas immesso nella Rete al Punto di Ingresso di Cavarzere per conto di tale Utente nel Mese di Fatturazione, come risultante dalla procedura per la Riconsegna del Gas stabilita ai sensi dell'articolo III.6.1, rapportata alla quantità totale di Gas immessa nella Rete al Punto di Ingresso di Cavarzere da parte del Gestore nel corso dello stesso Mese;
- (g) *Costi delle garanzie bancarie.* Qualsiasi costo e/o spesa comprovati sostenuti dal Gestore per ottenere il rilascio di garanzie bancarie eventualmente richieste ai sensi del, o al fine di sottoscrivere il, Contratto di Trasporto, essendo inteso che verrà addebitata a ogni Utente solo una porzione pro-rata di tali costi e/o spese determinata sulla base della Capacità Sottoscritta di tale Utente rapportata al totale della Capacità Sottoscritta di tutti gli Utenti;
- (h) *Altri oneri.* Qualsiasi altro costo e/o spesa comprovati, riferibili all'Utente e addebitati dall'Impresa di Trasporto al Gestore ai sensi del Contratto di Trasporto che non sia causato da dolo o colpa grave del Gestore nella gestione del Contratto di Trasporto.
- (i) *Corrispettivi per Ulteriori Servizi.* Nel caso in cui l'Utente richieda Ulteriori Servizi ai sensi dell'articolo II.3.7. I corrispettivi per ulteriori servizi sono elencati di seguito:

- Corrispettivo per la sottoscrizione dei servizi (CSS) su base annuale, semestrale o mensile, che permette di accedere ai Servizi di Flessibilità e Servizi di Stoccaggio Temporaneo ; e
- Corrispettivi per l'attivazione (CAS e CBO) del servizio scelto, Servizio di Flessibilità o Servizio di Stoccaggio Temporaneo a seconda dei casi ; e
- Corrispettivi per l'erogazione (CRF e CRS) del servizio scelto, Servizio di Flessibilità o Servizio di Stoccaggio Temporaneo a seconda dei casi.

In particolare:

Corrispettivi per il Servizio di Flessibilità = CSS + CAS + CRF

Corrispettivi per il Servizio di Stoccaggio Temporaneo = CSS + CAS + CBO + CRS

Dove:

CSS = Corrispettivo per la sottoscrizione del Servizio di Flessibilità e/o del Servizio di Stoccaggio Temporaneo, espresso in Euro così come pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

CAS = Corrispettivo per l'attivazione del servizio così come pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico, espresso in Euro/ n con n pari al numero di Giorni di attivazione del servizio scelto, Servizio di Flessibilità o Servizio di Stoccaggio Temporaneo a seconda dei casi.

Per Giorno di attivazione si intende:

- per il Servizio di Flessibilità, il Giorno di prestazione del servizio ovverosia il Giorno in cui il Programma di Riconsegna viene modificato;
- per il Servizio di Stoccaggio Temporaneo, ogni Giorno in cui verrà richiesta la Riconsegna dei quantitativi di GNL messi a stoccaggio temporaneo.

$CRF^{S1,2}$ = Corrispettivo di riconsegna per la flessibilità, espresso in Euro e calcolato in funzione del tipo di sottoscrizione (annuale, semestrale o mensile), dei prezzi del Mercato del Bilanciamento giornaliero (PB-Gas) e dei Volumi di Flessibilità **effettivamente resi richiesti**, sulla base della seguente formula:

$CRF = P \times \text{Differenza Prezzi Flessibilità} \times \text{Volumi di Flessibilità}$

Dove:

- P è funzione del tipo di sottoscrizione (annuale, semestrale o mensile) ed è pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico;
- Differenza Prezzi Flessibilità rappresenta la differenza tra il prezzo del Mercato del Bilanciamento (PB-Gas), come pubblicato sul sito del GME (www.mercatoelettrico.org/it), del Giorno G+1 per il quale la Variazione Programma è richiesta dall'Utente e la media pesata dei prezzi del mercato del bilanciamento nel periodo di compensazione ("PdC" come meglio definito in Allegato (o)), dove i pesi sono i quantitativi in compensazione nel PdC. Per il calcolo della Differenza Prezzi Flessibilità per la Sessione 1 di cui al punto a.2) dell'Allegato (o) si considera il prezzo del mercato del bilanciamento della PB-Gas sessione G+1, mentre per la Sessione 2 di cui al punto a.2) dell'Allegato (o) si considera il prezzo del mercato del bilanciamento della PB-Gas sessione G-1 (sessione locational). Qualora non fossero disponibili i prezzi della PB-Gas sessione G-1 (sessione locational), si utilizzano i rispettivi prezzi della PB-Gas sessione G+1.
- Volumi di Flessibilità = sono i quantitativi della Variazione Programma **effettivamente resi richiesti** in incremento o decremento per il **medesimo** Giorno **G**

e/o il Giorno G+1 convertiti in energia usando un Potere Calorifico Superiore pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

CRF sarà corrisposto dall' Utente al Gestore solo nei seguenti casi:

- se l'Utente richiede una Variazione Programma in aumento per il medesimo gGiorno G e/o il Giorno G+1 e la Differenza Prezzi Flessibilità è positiva; e
- se l'Utente chiede una Variazione Programma in diminuzione per il medesimo gGiorno G e/o il Giorno G+1 e la Differenza Prezzi Flessibilità è negativa.

Resta inteso che il Gestore fatturerà in ogni caso il CSS e pertanto nessun rimborso di tale corrispettivo verrà effettuato se il Servizio di Flessibilità non viene reso, a causa di vincoli tecnico operativi e/o commerciali del Terminale, come meglio descritto nell' Allegato (o).

$CBO = Cqs \times 0,05\% \times (\text{Volumi in Stoccaggio Temporaneo} \times (\text{numero di Giorni di Stoccaggio Temporaneo}))$

Il corrispettivo CBO verrà corrisposto dall'Utente a seguito della richiesta del Servizio di Stoccaggio Temporaneo.

$CRS^{S1,2}$ = Corrispettivo di riconsegna da stoccaggio temporaneo, espresso in Euro e calcolato in funzione del tipo di sottoscrizione (annuale, semestrale o Mensile), dei prezzi del mercato del bilanciamento (PB-Gas) e dei volumi richiesti in Riconsegna da stoccaggio temporaneo, sulla base della seguente formula:

$CRS = P \times \text{Differenza Prezzi}_{\text{Stoccaggio}} \times \text{Volumi in Riconsegna da Stoccaggio Temporaneo}$

Dove:

- P è funzione del tipo di sottoscrizione (annuale, semestrale o mensile) ed è pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico.
- Differenza Prezzi Stoccaggio rappresenta il prezzo massimo del mercato del bilanciamento nel periodo di Riconsegna da Stoccaggio Temporaneo meno la media dei prezzi del mercato del bilanciamento nel Periodo di Richiesta "PdR" dove PdR rappresenta il periodo compreso tra il Giorno dell'allocatione del Servizio di Stoccaggio Temporaneo all'Utente e l'ultimo Giorno in cui verrà Riconsegnato il GNL da Stoccaggio Temporaneo.
- Volumi in Riconsegna da Stoccaggio Temporaneo sono i quantitativi in Riconsegna da stoccaggio temporaneo convertiti in energia usando un Potere Calorifico Superiore pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

CRS verrà corrisposto dall'Utente solo se la Differenza Prezzi_{Stoccaggio} è positiva.

Per il calcolo della Differenza Prezzi_{Stoccaggio} si utilizzano i rispettivi prezzi del mercato del bilanciamento della PB-Gas sessione G+1.

E' inteso che se l'Utente a cui è stato allocato il Servizio di Stoccaggio Temporaneo non richiedi la Riconsegna (e di conseguenza al termine del Servizio di Stoccaggio Temporaneo il GNL verrà rigassificato secondo le previsioni dell'Allegato k del Codice di Rigassificazione), il Gestore non fatturerà i Corrispettivi di Flessibilità CAS e CRS.

Ai sensi del comma c) dell'articolo 2 della Delibera 448/2014/R/Gas è consentito all'Utente di optare, al momento della sottoscrizione del Servizio di Flessibilità e/o del Servizio di Stoccaggio Temporaneo, per un corrispettivo variabile unitario determinato ex-ante in luogo dei corrispettivi CRF e/o CRS, a seconda dei casi, così come pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

8.1.2 La fattura indicherà dettagliatamente i calcoli per ciascuna singola voce fatturata ai sensi dell'articolo 8.1.1 che precede. La fattura riporterà, inoltre, le seguenti informazioni:

- (a) la “**Quantità Mensile di Make-up**” che sarà pari a: (i) la Quantità Programmata o Rilasciata, meno l’Adeguamento Mensile, meno la Quantità Scaricata, se il risultato di tale operazione è maggiore di 0 (zero); o (ii) 0 (zero), se tale risultato non è maggiore di 0 (zero);
- (b) “**Ammontare Mensile di Make-up**” che sarà pari alla Quantità Mensile di Make-up moltiplicata per il *Cqs* applicabile nel relativo Mese di Fatturazione
- (c) il Saldo di Capacità di Make-up aggiornato, che sarà pari al Saldo di Capacità di Make-up del precedente Mese di Fatturazione, ove esistente, più l’Ammontare Mensile di Make-up per il Mese di Fatturazione in corso, meno tutte le riduzioni per la Capacità di Make-up per il Mese di Fatturazione in corso ai sensi dell’articolo 8.10.2 del capitolo III.

Resta inteso che a seguito della Riconciliazione Annuale per Eccedenze e/o Cali Inventariali ai sensi dell’articolo 6.3 (b) del capitolo III il Saldo di Capacità di Make-up verrà aggiornato, ove applicabile;

- 8.1.3 Il Gestore avrà la facoltà di emettere una o più fatture separate per le varie componenti di cui alle lettere da (a) a (h) dell’articolo 8.1.1.
- 8.1.4 Con specifico riferimento al Corrispettivo di Rete e al Corrispettivo Variabile di Trasporto, nell’eventualità in cui il Gestore, in conformità a quanto previsto dal Contratto di Trasporto, dovesse ricevere fatture da parte dell’Impresa di Trasporto relative alla correzione di errori contenuti all’interno di fatture precedentemente emesse che sono state già riaddebitate dal Gestore ad uno o più Utenti ai sensi dell’articolo 8.1.1 del capitolo III, il Gestore emetterà ulteriori fatture nei confronti dei relativi Utenti, in forma di note di credito o fatture integrative.

III.8.2 Scadenza delle fatture

Ciascuna fattura inviata ai sensi dell’articolo 8.1.1 del capitolo III dovrà essere pagata dall’Utente e sarà esigibile 20 (venti) Giorni dopo la data in cui l’Utente abbia ricevuto tale fattura.

III.8.3 Istruzioni di Pagamento

- 8.3.1 Tutti i pagamenti ai sensi del Contratto per la Capacità dovranno essere effettuati in Euro, fatta eccezione per il pagamento di eventuali Controstallie che dovrà essere effettuato in Dollari USA.
- 8.3.2 Qualsiasi pagamento dovrà essere accreditato entro le relative scadenze, mediante bonifico bancario su conti correnti indicati dal Gestore, senza riduzioni relative al costo di trasferimento del denaro, che saranno a carico dell’Utente, fatta eccezione per le spese addebitate dalla banca del Gestore in relazione a tali pagamenti, che saranno a carico del Gestore medesimo.
- 8.3.3 Le coordinate bancarie saranno indicate dal Gestore in una comunicazione all’Utente. Tali coordinate rimarranno valide salvo diversa comunicazione firmata da un rappresentante debitamente autorizzato del Gestore.

III.8.4 Sospensione del pagamento delle fatture

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1462 del codice civile, salvo il caso di errore materiale manifesto, la Parte non avrà il diritto di ritardare o sospendere il pagamento di alcuna fattura in ragione di eventuali reclami, pretese o contestazioni nei confronti dell’altra Parte, o di qualsivoglia controversia pendente con tale altra Parte.

III.8.5 Interessi di mora

Qualora il pagamento di qualsiasi importo fatturato sia ritardato oltre la relativa scadenza, la Parte tenuta al pagamento dovrà corrispondere all'altra Parte interessi di mora, calcolati per ogni Giorno di ritardo a partire dal Giorno successivo al Giorno di scadenza del pagamento (incluso), e fino al Giorno in cui il pagamento sia effettuato (incluso), ad un tasso di interesse pari all'EURIBOR (vigente il Giorno successivo al Giorno di scadenza del pagamento e vigente il 1° (primo) Giorno di ogni Mese successivo) maggiorato di 2 (due) punti percentuali. Qualora gli interessi di mora così determinati risultassero superiori al tasso di interesse usurario stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1996, gli stessi saranno dovuti in misura pari al tasso massimo consentito dalla legge italiana.

III.8.6 Rettifica degli Errori

- 8.6.1 Qualora una Parte individui un errore nell'importo indicato in una fattura inviata ai sensi dell'articolo 8.1.1 del capitolo III ed invii un avviso di reclamo relativo a tale errore all'altra Parte entro 110 (centodieci) Giorni dalla data di emissione della fattura contenente l'errore, il Gestore emetterà una dichiarazione di rettifica non appena ragionevolmente possibile dopo la rilevazione dell'errore. Gli importi dovuti dall'Utente interessato o dal Gestore (a seconda dei casi) in conseguenza della rettifica dell'errore, unitamente agli interessi su tali importi calcolati dal Giorno successivo alla data di scadenza della fattura originaria (incluso) fino al Giorno dell'effettivo pagamento di tali importi (incluso) ad un tasso EURIBOR (vigente il Giorno successivo a tale Giorno di scadenza e vigente il 1° (primo) Giorno di ogni Mese successivo) maggiorato dell'1% (uno per cento), dovranno essere corrisposti:
- (a) nel caso di errore da cui consegua una rettifica favorevole al Gestore, entro 10 (dieci) Giorni dalla data in cui l'Utente abbia ricevuto la dichiarazione di rettifica; e
 - (b) nel caso di errore da cui consegua una rettifica favorevole all'Utente, entro 10 (dieci) Giorni dalla data in cui il Gestore ha inviato la dichiarazione di rettifica.
- 8.6.2 Qualsiasi fattura inviata ai sensi dell'articolo 8.1.1 del capitolo III che non sia oggetto di contestazione ai sensi dell'articolo 8.6.1 del capitolo III sarà considerata come definitivamente accettata dalle Parti, salvo quanto previsto agli articoli 5.1.3 (h) e 6.1.6 (d) del capitolo III.
- 8.6.3 E' inteso che, qualora l'errore nell'importo del Corrispettivo di Rete e/o Corrispettivo Variabile di Trasporto indicato nella fattura sia causato dall'Impresa di Trasporto, l'Utente o gli Utenti interessati potranno agire direttamente contro l'Impresa di Trasporto.

III.8.7 Importi al netto di ritenuta; responsabilità per gli Oneri Marittimi

Ciascun Utente farà in modo che il Gestore percepisca la Tariffa per il Servizio di Rigassificazione, i Costi del Servizio di Riconsegna e i Corrispettivi Accessori dovuti da tale Utente e qualsiasi altro pagamento dovuto da tale Utente ai sensi del Contratto per la Capacità al netto di ogni ritenuta relativa a tasse ed oneri di qualsiasi natura, ivi compresi gli Oneri Marittimi dovuti dal suddetto Utente. Gli Oneri Marittimi che il Gestore abbia eventualmente sostenuto in relazione al GNL consegnato da o per conto di un Utente incrementeranno l'importo dei Corrispettivi Accessori dovuto da tale Utente e saranno quindi fatturati a tale Utente successivamente al pagamento di tali Oneri Marittimi da parte del Gestore.

III.8.8 Aggiornamento delle tariffe applicabili

Qualsiasi conguaglio sulla Tariffa per il Servizio di Rigassificazione previsto dalla Normativa applicabile dovrà essere fatturato successivamente alla data di entrata in vigore di tale Normativa applicabile, ai termini ed alle condizioni ivi previste.

III.8.9 Riconciliazione annuale

- 8.9.1 Il Gestore consegnerà a ciascun Utente, non appena possibile: (a) dopo la fine di ogni Anno Termico; e (b) alla data di scadenza del relativo Contratto per la Capacità, una dichiarazione che indicherà l'eventuale importo annuale di riconciliazione del Corrispettivo di Capacità dovuto da tale Utente al Gestore (il “**Rendiconto di Riconciliazione**”), importo che sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$SQ = SC - AIQ - AA + RU$$

dove:

SQ = la quantità mancante di GNL da cui dovrà essere calcolato l'ammontare dovuto da tale Utente al Gestore;

SC = la quantità di Capacità Sottoscritta ai sensi del relativo Contratto per la Capacità relativa all'Anno Termico o al periodo in questione, così come eventualmente modificata in conformità con qualsiasi previsione di tale Contratto per la Capacità;

AIQ = la somma delle Quantità Mensili Fatturate relative all'Anno Termico o al periodo in questione;

AA = la somma degli Adeguamenti Mensili relativi all'Anno Termico o al periodo in questione, cui va aggiunta qualsiasi altra quantità di GNL relativa agli Slot di Discarica che il Gestore ha omesso di programmare entro il periodo di tempo specificato nell'articolo 3.3.2 del capitolo II o nell'articolo 3.2.3 del capitolo II;

RU = l'arrotondamento riportato dal precedente Rendiconto di Riconciliazione, ove esistente, come determinato ai sensi del presente articolo III.8.9.

Qualora, dopo aver applicato la precedente formula, il valore di SQ risulti essere un numero negativo, SQ sarà considerato pari a 0 (zero) ai fini del Rendiconto di Riconciliazione.

Qualora, dopo aver applicato la precedente formula, SQ risulti essere un numero positivo ma inferiore alla quantità massima di GNL Scaricato Netto Aggiustato da qualsiasi Nave Metaniera dell'Utente in tale Anno Termico, SQ sarà considerato come arrotondamento (in base alla precedente formula) e riportato a nuovo nel Rendiconto di Riconciliazione relativo all'Anno Termico o al periodo successivo. In questo caso, il valore di SQ sarà considerato pari a 0 (zero) ai fini del Rendiconto di Riconciliazione allora in corso. Il presente paragrafo non si applica al Rendiconto di Riconciliazione relativo al periodo che termina alla data di scadenza di un Contratto per la Capacità.

Una volta calcolato il valore di SQ mediante la formula che precede, l'importo dovuto dall'Utente al Gestore, ai sensi del Rendiconto di Riconciliazione dovrà essere determinato in base alla seguente formula:

$$SP = (Cqs \times MSQ)$$

dove:

SP = l'importo dovuto da tale Utente al Gestore;

MSQ = la quantità di GNL determinata in base alla prima formula contenuta nel presente articolo III.8.9, a meno che essa non sia considerata come pari a 0 (zero) ai sensi di quanto stabilito nel presente articolo 8.9.1.

Il Rendiconto di Riconciliazione preciserà nel dettaglio i calcoli (eseguiti applicando le formule di cui sopra) relativi alla determinazione dell'importo ivi indicato. Nel caso in cui il valore di SP sia positivo, il Gestore invierà a tale Utente, unitamente al Rendiconto di Riconciliazione, anche una fattura per l'importo precisato in tale Rendiconto di Riconciliazione.

- 8.9.2 Prima dell'invio di una fattura ad un Utente ai sensi dell'articolo 8.9.1 del capitolo III, ultimo paragrafo, del capitolo III, il Gestore aggiornerà il Saldo della Capacità di Make-up di tale Utente, aumentandolo dell'importo indicato in tale fattura.

III.8.10 Capacità di Make-up

Qualora, in qualsiasi momento, il Saldo della Capacità di Make-up di un Utente sia maggiore di 0 (zero), tale Utente potrà richiedere al Gestore di compensare, in tutto o in parte, tale Saldo della Capacità di Make-up con il Corrispettivo di Capacità dovuto a fronte della sottoscrizione della Capacità del Terminale ai sensi della procedura descritta di seguito (la “**Capacità di Make-up**”).

8.10.1 Sottoscrizione della Capacità di Make-up

Ciascun Utente potrà richiedere come Capacità di Make-up (i) Capacità Disponibile, presentando una Richiesta di Accesso ai sensi delle procedure di cui agli articoli 2.4.2 del capitolo II e (ii) Capacità Esentata Non Sottoscritta o Capacità Esentata Rilasciata, presentando una richiesta scritta al Gestore, a condizione che tale Utente abbia programmato tutta la propria Capacità Sottoscritta e non abbia rilasciato parte della stessa, ai sensi del Contratto per la Capacità, per l'Anno per il quale tale richiesta è presentata.

Il Gestore tratterà qualsiasi Richiesta di Accesso per Capacità Disponibile da utilizzarsi come Capacità di Make-up in conformità alle procedure di cui agli articoli 2.4.2 del capitolo II. Il Gestore compirà ragionevoli sforzi al fine di accogliere le richieste di utilizzare Capacità Esentata Non Sottoscritta come Capacità di Make-up, sempre che tale richiesta venga ricevuta dal Gestore non più di 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dello (degli) Slot di Discarica relativo(i) a tale Capacità Esentata Non Sottoscritta.

8.10.2 Fatture per Capacità di Make-up

Nel caso in cui all'Utente venga conferita Capacità di Make-up:

- (a) l'ammontare del Corrispettivo di Capacità da indicarsi nella fattura emessa ai sensi dell'articolo 8.1.1 del capitolo III sarà ridotto di un ammontare pari al minore tra: (i) il Saldo di Capacità di Make-up in quel momento; e (ii) il Corrispettivo di Capacità relativo alla quantità di GNL oggetto di tale Capacità di Make-up;
- (b) l'ammontare dei Costi del Servizio di Riconsegna da indicarsi nella fattura emessa ai sensi dell'articolo 8.1.1 del capitolo III non sarà rettificato;
- (c) fermo il disposto dell'articolo 8.10.3 del capitolo III, il Saldo di Capacità di Make-up sarà rettificato deducendo la parte del Saldo della Capacità di Make-up impiegato quale Corrispettivo di Capacità ai sensi del precedente punto (a).

8.10.3 Mancata Discarica di GNL oggetto della Capacità di Make-up

Qualora un Utente non Scarichi la quantità di GNL oggetto della Capacità di Make-up, il Saldo della Capacità di Make-up non sarà corretto ai sensi dell'articolo 8.10.2 (c) del capitolo III, a condizione che tale Utente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per Scaricare tale quantità di GNL.

8.10.4 Assenza di Capacità di Make-up successivamente allo scioglimento del Contratto per la Capacità

Qualora alla scadenza o alla risoluzione del Contratto per la Capacità o in caso di recesso di una delle Parti dello stesso, il Saldo della Capacità di Make-up in relazione a tale Contratto per la Capacità sia maggiore di 0 (zero), l'Utente non potrà richiedere alcuna proroga del Contratto per la Capacità al fine di recuperare tale Capacità di Make-up, né avrà il diritto di richiedere o di ricevere alcun indennizzo per la perdita di tale Capacità di Make-up.

III.8.11 Corrispettivi di scostamento applicabili agli Utenti Continuativi**8.11.1 Corrispettivi di scostamento tra i volumi di GNL programmati durante il Mese M-2 e quelli Scaricati durante il Mese M**

Qualora il GNL Scaricato Netto Aggiustato complessivo di un Utente durante un Anno Termico dovesse essere più basso dei volumi complessivi di GNL di tale Utente programmati per la Discarica durante tale Anno Termico, il Gestore applicherà, e l'Utente sarà tenuto a pagare, un corrispettivo per l'inosservanza della programmazione come determinato in conformità a quanto previsto dalle formule che seguono, restando inteso che tale corrispettivo sarà dovuto da tale Utente solo se e nella misura in cui esso sia dovuto al Gestore ai sensi della Normativa applicabile. La Formula 1 stabilisce se un corrispettivo per lo scostamento è dovuto e la Formula 2 stabilisce l'ammontare di tale corrispettivo, se applicabile.

Formula 1

$$Se : (PQ - AQ) > (0.10 * PQ)$$

Dove:

PQ = Quantità complessive annue programmate di GNL (m^3) definite il Mese M-2 nell'ambito di ciascun Programma Trimestrale applicabile durante il relativo Anno Termico;

AQ = GNL Scaricato Netto Aggiustato totale (m^3) durante il relativo Anno Termico, allora si applicherà la Formula 2.

Formula 2

$$SVC(€) = 4.5 * [(PQ - AQ) - (0.10 * PQ)]$$

Dove:

$SVC(€)$ = Corrispettivi per lo Scostamento (in Euro).

8.11.2 Mancata Discarica dovuta a Eventi di Forza Maggiore

Nel caso in cui una mancata consegna di GNL che era programmato per essere Scaricato da o per conto del relativo Utente Continuativo sia dovuta a un Evento di Forza Maggiore o a qualsiasi inadempienza da parte del Gestore nel prestare in tutto o in parte il Servizio, il volume di GNL che non è stato possibile Scaricare a causa delle suddette circostanze non dovrà essere tenuto in considerazione ai fini del calcolo dei corrispettivi di scostamento annuale di tale Utente ai sensi delle due formule previste dall'articolo 8.11.1 di cui sopra, a condizione che l'Utente in questione abbia adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell'articolo III.7.4 (ove applicabile).

III.8.12 Corrispettivi di scostamento applicabili alla Capacità Spot**8.12.1 Calcolo dei corrispettivi di scostamento**

- (a) Qualora il GNL Scaricato Netto Aggiustato da parte di un Utente della Capacità Spot dovesse essere inferiore al volume di GNL corrispondente alla Capacità Spot sottoscritta ai sensi del relativo Contratto per la Capacità Spot di più del dieci per cento (10%), l'Utente dovrà pagare un corrispettivo per l'inosservanza della programmazione. Tale corrispettivo sarà uguale a 4,5 Euro / m^3 di GNL moltiplicato per la differenza tra lo scostamento e il dieci per cento (10%) del volume di GNL oggetto del Contratto per la Capacità Spot.

- (b) Qualora il GNL Scaricato Netto Aggiustato di un Utente della Capacità Spot sia maggiore del 10% (dieci per cento) rispetto al volume di GNL corrispondente alla Capacità Spot sottoscritta ai sensi del relativo Contratto per la Capacità Spot, tale Utente della Capacità Spot dovrà pagare, in aggiunta alla Tariffa per il Servizio di Rigassificazione pagabile sui volumi aggiuntivi di GNL Scaricato Netto Aggiustato, un corrispettivo pari al dieci per cento (10%) del C_{qs} , calcolato su tale differenza.

8.12.2 Mancata Discarica dovuta a Eventi di Forza Maggiore

Nel caso in cui una mancata consegna di GNL che era programmato per essere Scaricato da o per conto del relativo Utente della Capacità Spot sia dovuta a un Evento di Forza Maggiore o a qualsiasi inadempienza da parte del Gestore nel prestare in tutto o in parte il Servizio, l'Utente della Capacità Spot sarà liberato dall'obbligo di pagare i corrispettivi di scostamento previsti dall'articolo 8.12.1 (a) di cui sopra, a condizione che tale Utente della Capacità Spot abbia adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell'articolo III.7.4 (ove applicabile).

III.8.13 Fatturazione dei corrispettivi di scostamento

Il Gestore dovrà emettere una fattura con riferimento a qualunque corrispettivo di scostamento dovuto da un Utente ai sensi degli articoli 8.11.1 e 8.12.1 di cui sopra. Tale fattura dovrà essere pagata dal relativo Utente in conformità alle disposizioni applicabili al pagamento delle fatture previste nel presente Codice di Rigassificazione.

III.8.14 Fatturazione dei Consumi e Perdite

Con riferimento agli importi a copertura dei Consumi e perdite della lettera (b) dell'articolo III.6.2, l'Utente dovrà emettere ogni Mese una fattura imponibile IVA addebitando al Gestore un prezzo convenzionale per la cessione del Gas, utilizzando il termine tariffario $C_{MEM,t} + CCR$ (così come determinato periodicamente dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas). Il Gestore riaddebiterà all'Utente, quale Servizio di Rigassificazione, mediante fattura imponibile IVA, il medesimo importo di cui alla predetta fattura dell'Utente.

III.8.15 Fatturazione dei quantitativi di gas da corrispondere in natura all'impresa di trasporto a copertura dei fabbisogni di autoconsumo, perdite di rete e gas della stessa.

In adempimento alle Delibere ARG/gas 184/09 e 192/09 dell'AEEGSI ogni Utente, ciascuno per propria competenza, è tenuto a corrispondere all'Impresa di Trasporto, tramite il Gestore, dei quantitativi di Gas (espressi in GJ e/o kWh) in natura a copertura dei fabbisogni di autoconsumo, perdite di rete e Gas della stessa.

La quota di competenza dell'Utente (espressa in GJ e/o kWh) per il mese M verrà comunicata dal Gestore agli Utenti contestualmente al Profilo di Riconsegna Finale **Giornaliero** entro il secondo Giorno Lavorativo del Mese M+1. Eventuali differenze sui quantitativi corrisposti all'Impresa di Trasporto saranno oggetto di conguagli attraverso emissione di fatture e/o note credito. L'Utente dovrà emettere una fattura imponibile IVA per la quota di competenza del mese M, entro il terzo Giorno Lavorativo del mese M+2 addebitando al Gestore un prezzo convenzionale per la cessione del gas prelevato dall'Impresa di Trasporto, determinato sulla base di un valore del Gas come previsto dalla procedura dell'Impresa di Trasporto per lo stesso mese M, ai sensi della Delibera 181/2012/R/Gas.

La fattura dell'Utente verrà inviata in formato "pdf", al seguente indirizzo di posta elettronica: amministrazione.clienti@adriaticlng.it

Il Gestore provvederà a riaddebitare all'Utente i medesimi importi, mediante fattura imponibile IVA, inviata in formato "pdf", all'indirizzo email specificato nel Contratto per la Capacità

III.9 IMPOSTE, TASSE E DIRITTI SUL GAS

III.9.1 Adempimenti fiscali

Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale o amministrativo previsti dalla Normativa applicabile o da qualsiasi altra legge, regolamento o provvedimento amministrativo o giudiziale applicabile (ivi incluse le denunce, le dichiarazioni o gli adempimenti relativi all'importazione di GNL e/o all'immissione del Gas in Rete) saranno a carico e sotto la responsabilità di ciascun Utente, salvo che la Normativa applicabile o altra legge, regolamento o provvedimento amministrativo o giudiziale applicabile dispongano diversamente.

III.9.2 Responsabilità per gli adempimenti fiscali

Il Gestore avrà il diritto di rivalersi sull'Utente per ogni e qualsiasi onere di natura fiscale e/o amministrativa sostenuto in conseguenza di dichiarazioni, denunce e/o adempimenti fiscali o amministrativi omessi, tardivi e/o infedeli effettuati dall'Utente o che avrebbero dovuto essere effettuati dallo stesso.

Il Gestore non sarà responsabile per i ritardi nell'effettuazione delle scariche programmate e delle successive causati da ritardi nello svolgimento delle operazioni doganali.

Nessuna Parte sarà responsabile (né in qualità di obbligato principale né in qualità di obbligato solidale) per qualsiasi obbligo fiscale dell'altra Parte.

III.9.3 Pagamento di imposte e tasse (inclusa l'IVA)

Ogni imposta e/o tassa dovuta ai sensi della legge italiana, comunitaria o di altra legge di qualsiasi paese (inclusa l'IVA): (a) sul GNL di un Utente; (b) sul Servizio (con esclusione, a fini di maggior chiarezza, di qualsiasi imposta societaria dovuta in relazione agli utili o al fatturato del Gestore); (c) sul GNL Rigassificato per conto di un Utente; e/o (d) sul Gas risultante dalla Rigassificazione e consegnato al Punto di Riconsegna, sarà a carico di tale Utente, che terrà indenne il Gestore da tali imposte o tasse.

9.3.1 Imposta sul Valore Aggiunto

Ai corrispettivi per le prestazioni inerenti e/o conseguenti l'applicazione del presente Codice di Rigassificazione, il Gestore applicherà l'IVA secondo la normativa vigente al momento di effettuazione dell'operazione.

9.3.2 Accise sul gas naturale

I consumi di gas naturale sul Terminale non sono considerati fatto generatore di accisa in quanto fuori campo di applicazione della stessa.

9.3.3 Addizionale Regionale sul gas naturale

L'addizionale regionale sul gas naturale (o l'imposta sostitutiva) non si applica trattandosi di consumi fuori campo di applicazione delle accise.

III.9.4 Documentazione amministrativa

In linea con le attuali disposizioni di legge, il Gestore mette a disposizione degli Uffici della Dogana competente i risultati delle analisi qualitative del gas naturale ed effettuate a bordo del Terminale.

Tutte le pratiche e le operazioni connesse all'importazione del gas naturale dell'Utente, compresa l'archiviazione della documentazione, saranno esclusivamente a cura ed onere dell'Utente stesso.

III.10 GARANZIE FINANZIARIE

III.10.1 Garanzie finanziarie a copertura degli obblighi degli Utenti

In conformità con le disposizioni del Codice di Rigassificazione, il Gestore presterà il Servizio esclusivamente a favore degli Utenti che forniscano e mantengano adeguate garanzie finanziarie per le obbligazioni previste a loro carico dal Contratto per la Capacità di cui sono Parte per tutta la durata del Contratto per la Capacità stesso. A tal fine, all'atto della presentazione di una Richiesta di Accesso (o, nei casi di cui agli articoli 10.1(b), 10.1(c) e 10.1(d) del capitolo III, prima della stipula del Contratto per la Capacità con il Gestore), il Richiedente fornirà al Gestore:

- (a) prova scritta, in forma e con contenuto soddisfacenti per il Gestore, di possedere un rating riferito all'indebitamento non garantito di lungo termine pari o superiore a:
 - (i) Baa3 se fornito da Moody's; o
 - (ii) BBB- se fornito da S&P; o
- (b) qualora i requisiti di cui al precedente articolo 10.1(a) del capitolo III non siano soddisfatti dal Richiedente (o fossero soddisfatti dal Richiedente al momento della presentazione della Richiesta di Accesso ma abbiano cessato di esserlo prima della conclusione del Contratto per la Capacità con il Gestore, relativo a tale Richiesta di Accesso), ma siano soddisfatti dalla Società Controllante di tale Richiedente, una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante emessa dalla Società Controllante del Richiedente; o
- (c) qualora:
 - (i) i requisiti di cui al precedente articolo 10.1(a) del capitolo III non siano soddisfatti dal Richiedente (o fossero soddisfatti dalla Società Controllante del Richiedente al momento della presentazione della Richiesta di Accesso da parte di tale Richiedente, ma tale Società Controllante abbia successivamente cessato di essere la Società Controllante del Richiedente prima della conclusione del Contratto per la Capacità con il Gestore, relativo a tale Richiesta di Accesso); e
 - (ii) nessuna società detenga il controllo diretto o indiretto del Richiedente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359, comma 1°, n. 1) del codice civile, ma i requisiti di cui al precedente articolo 10.1(a) del capitolo III siano soddisfatti da qualsiasi soggetto che, direttamente o indirettamente, detenga una partecipazione nel capitale sociale del Richiedente, a scelta del Richiedente, una garanzia emessa da uno dei soggetti di cui alla lettera (c)(ii) che precede a favore del Gestore ed a termini e condizioni che non siano meno favorevoli per il Gestore rispetto a quelli di una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante e, qualora una tale garanzia sia fornita, le disposizioni del Codice di Rigassificazione relative alla Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante ed alla Società Controllante che ha emesso quest'ultima si applicheranno *mutatis mutandis* a tale garanzia ed al relativo soggetto emittente; o
- (d) qualora:

- (i) i requisiti di cui all'articolo 10.1(a) del capitolo III non siano soddisfatti dal Richiedente e i requisiti di cui all'articolo 10.1(b) del capitolo III non siano soddisfatti dalla Società Controllante di tale Richiedente (o fossero soddisfatti dalla Società Controllante del Richiedente al momento della presentazione della Richiesta di Accesso da parte di tale Richiedente ma abbiano successivamente cessato di esserlo prima della conclusione con il Gestore del Contratto per la Capacità relativo a tale Richiesta di Accesso); e

- (ii) l'articolo 10.1(c) del capitolo III non si applichi,

un impegno incondizionato ed irrevocabile rilasciato nella forma di cui all'Allegato (b), Parte I da parte di un Garante Approvato ad emettere una Garanzia a Prima Richiesta al momento della conclusione del Contratto per la Capacità tra il Richiedente ed il Gestore. A seguito della stipula del Contratto per la Capacità tra il Richiedente ed il Gestore, il Richiedente notificherà prontamente al Garante Approvato la comunicazione prevista in tale impegno e farà in modo che il Garante Approvato emetta la Garanzia a Prima Richiesta in conformità con i termini previsti dall'impegno stesso.

III.10.2 Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante

10.2.1 Abbassamento del rating di un Utente

Qualora un Richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10.1(a) del capitolo III e tale Richiedente divenga un Utente, o in qualsiasi momento successivo a quello in cui un Richiedente sia divenuto Utente tale Utente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10.1(a) del capitolo III ma, successivamente, in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità, tale Utente cessi di possedere tali requisiti, quest'ultimo fornirà al Gestore, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla perdita di tali requisiti, una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante (qualora la Società Controllante dell'Utente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10.1(b) del capitolo III) o, in difetto, una Garanzia a Prima Richiesta.

10.2.2 Innalzamento del rating di un Utente

Qualora un Utente abbia fornito al Gestore una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante ma, in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità, tale Utente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10.1(a) del capitolo III, il Gestore libererà prontamente la Società Controllante dai propri obblighi di cui alla Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante e restituirà prontamente l'originale di quest'ultima alla Società Controllante stessa.

10.2.3 Modifica dell'assetto di controllo di un Utente

Qualora un Utente abbia fornito al Gestore una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante ma, in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità, tale Società Controllante cessi di essere la Società Controllante di tale Utente, l'Utente fornirà al Gestore, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi da tale cessazione, una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante sostitutiva emessa dalla nuova Società Controllante di tale Utente (a condizione che tale nuova Società Controllante soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10.1(b) del capitolo III o, in difetto, una Garanzia a Prima Richiesta. In tal caso, il Gestore libererà prontamente la precedente Società Controllante dai propri obblighi ai sensi della relativa Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante e restituirà prontamente l'originale di quest'ultima alla predetta Società Controllante. In caso di conflitto o contraddizione tra le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni dell'articolo 10.3.1 del capitolo III che segue, prevarranno le disposizioni del presente articolo 10.2.3.

III.10.3 Garanzia a Prima Richiesta

10.3.1 Abbassamento del rating della Società Controllante di un Utente

Qualora una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante sia stata fornita da un Richiedente al Gestore ai sensi dell'articolo 10.1(b) del capitolo III e tale Richiedente divenga un Utente, o, in qualsiasi momento successivo a quello in cui un Richiedente sia divenuto un Utente, una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante sia stata fornita da tale Utente al Gestore ai sensi degli articoli 10.2.1, 10.2.3 o 10.3.2 (b) del capitolo III, ma in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità di cui tale Utente sia Parte:

- (a) la Società Controllante che ha emesso tale Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante per conto di tale Utente cessi di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 10.1(b) del capitolo III; o
- (b) tale Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante divenga invalida o inefficace o la stessa scada entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi,

entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal verificarsi di uno degli eventi o circostanze di cui ai punti (a) e (b) che precedono, l'Utente fornirà al Gestore una Garanzia a Prima Richiesta e manterrà in vigore la Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante, fatto salvo il caso in cui la stessa sia integralmente invalida o inefficace o sia scaduta.

10.3.2 Innalzamento del rating di un Utente o della Società Controllante dell'Utente

Qualora un Utente abbia fornito al Gestore una Garanzia a Prima Richiesta ma in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità di cui tale Utente è Parte:

- (a) tale Utente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10.1(a) del capitolo III, il Gestore libererà prontamente il Garante Approvato dalle proprie obbligazioni ai sensi della Garanzia a Prima Richiesta e restituirà prontamente l'originale di quest'ultima al Garante Approvato stesso; o
- (b) la Società Controllante di tale Utente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10.1(a) del capitolo III, senza che gli stessi siano soddisfatti dallo stesso Utente, l'Utente fornirà al Gestore una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante e il Gestore libererà prontamente il Garante Approvato dalle proprie obbligazioni ai sensi della Garanzia a Prima Richiesta e restituirà prontamente l'originale di quest'ultima al Garante Approvato stesso.

III.10.4 Sostituzione ed escussione della Garanzia a Prima Richiesta

10.4.1 Qualora un Utente fornisca una Garanzia a Prima Richiesta al Gestore ai sensi degli articoli 10.2.1, 10.2.3 o 10.3.1 del capitolo III ma in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità di cui tale Utente è Parte:

- (a) la banca o altro istituto che ha emesso tale Garanzia a Prima Richiesta cessi di essere un Garante Approvato; o
- (b) tale Garanzia a Prima Richiesta divenga invalida o inefficace o la stessa scada entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi,

entro i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi al verificarsi di uno degli eventi o delle circostanze di cui ai punti (a) e (b) che precedono, l'Utente sostituirà tale Garanzia a Prima Richiesta fornendo al Gestore una nuova Garanzia a Prima Richiesta per un importo pari a quello che avrebbe potuto

essere escusso in forza della precedente Garanzia a Prima Richiesta immediatamente prima del verificarsi dell'evento o circostanza di cui ai precedenti punti (a) e (b).

10.4.2 Qualora il Gestore escuta una Garanzia a Prima Richiesta fornita al Gestore da un Utente ai sensi del presente articolo 10, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi da tale escussione l'Utente farà in modo che:

- (a) tale Garanzia a Prima Richiesta sia ripristinata, o sostituita da un'altra Garanzia a Prima Richiesta con scadenza non anteriore rispetto alla Garanzia a Prima Richiesta escussa, in entrambi i casi per l'importo complessivo che avrebbe potuto essere escusso in forza di quest'ultima immediatamente prima dell'escussione; o
- (b) tale Garanzia a Prima Richiesta sia mantenuta per il residuo importo escutibile e sia fornita una Garanzia a Prima Richiesta addizionale con scadenza non anteriore rispetto alla Garanzia a Prima Richiesta escussa e per un importo non inferiore all'importo escusso.

III.10.5 Garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento a copertura dell'Operazione di Anticipo del Gas.

Ai fini della Riconsegna del Gas da parte del Gestore agli Utenti, in anticipo rispetto alla Discarica di ciascuno Slot di cui al Programma Trimestrale o al Programma Spot, è richiesta agli Utenti, per essere qualificati come Utenti Compensati, una garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento - ai sensi del capitolo 5 del codice di rete del Responsabile del Bilanciamento - a copertura di una Operazione di Anticipo del Gas.

Il Gestore fornirà al Responsabile del Bilanciamento e all'Utente Compensato le informazioni circa i volumi di Gas associati a un Operazione di Anticipo del Gas.

E' inteso che qualora l'Utente non disponga di adeguata garanzia per l'effettuazione dell'Operazione di Anticipo del Gas, la Riconsegna avverrà a partire dal Completamento della Discarica della propria Nave Metaniera.

Gli Utenti Compensati avranno cura di mantenere la necessaria capienza della propria garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento e di reintegrarla tempestivamente laddove la stessa non sia sufficiente per l'attivazione e/o mantenimento di un'Operazione di Anticipo del Gas. In caso di sopravvenuta incapienza della garanzia, il Responsabile del Bilanciamento ne darà tempestivamente comunicazione al Gestore e quest'ultimo modificherà il programma di Riconsegna del relativo Utente Compensato di conseguenza.

Il Gestore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile nei confronti degli Utenti Compensati, degli Utenti Compensatori e/o di terzi nel caso in cui il Responsabile del Bilanciamento non effettui la predetta comunicazione.

Il Gestore, ai fini dell'effettuazione dell'Operazione di Anticipo del Gas, è autorizzato ad inserire una transazione al PSV, in nome e per conto degli Utenti Compensati a favore degli Utenti Compensatori, finalizzata a garantire il rispetto del Programma di Riconsegna. La transazione registrata è di tipo multigiornaliero con decorrenza dal terzo Giorno successivo la data di arrivo della Nave Metaniera con termine nell'ultimo Giorno del successivo Mese M+1. Nel caso in cui le consegne programmate dall'Utente Compensato vengano effettuate nel rispetto del programma di consegna il Gestore, entro la data di decorrenza della transazione precedentemente registrata, provvederà ad annullare quest'ultima. Nel caso in cui una consegna programmata dall'Utente non venga effettuata nel rispetto del programma di consegna del GNL, il Gestore provvederà ad annullare parzialmente ovvero modificare la transazione precedentemente registrata.

Gli Utenti accettano espressamente che il Gestore inserisca, annulli ovvero modifichi le transazioni previste al presente paragrafo e verificano in maniera tempestiva queste ultime. Gli Utenti segnaleranno tempestivamente al Gestore eventuali errori e terranno indenne quest'ultimo da ogni conseguenza derivante da imprecisioni nell'inserimento, annullamento e/o la modifica delle transazioni;

III.10.6 Poteri di firma

Ciascun Richiedente e ciascun Utente fornirà o farà in modo che sia fornita al Gestore, congiuntamente alla emissione di una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante o, a seconda dei casi, di una Garanzia a Prima Richiesta ai sensi del presente articolo 10, ragionevole prova che tale garanzia è stata sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati della Società Controllante o, a seconda dei casi, del Garante Approvato.

III.10.7 Applicazione dell'articolo 10 ai Richiedenti ed agli Utenti della Capacità Spot

Su richiesta di un Richiedente o di un Utente della Capacità Spot, il Gestore potrà a propria discrezione rinunciare al requisito della messa a disposizione e del mantenimento delle garanzie finanziarie da parte di tale Richiedente o, a seconda dei casi, Utente della Capacità Spot ai sensi del presente articolo III.10.

III.11 ASSICURAZIONE

III.11.1 Polizza assicurativa del Gestore

Il Gestore dovrà avere una polizza assicurativa con una Compagnia Assicuratrice Approvata che sia conforme ai requisiti previsti dall'Allegato (d) (la "**Polizza Assicurativa del Terminale**"). Tale polizza dovrà avere efficacia dalla data in cui ha inizio l'obbligo per il Gestore di prestare il Servizio ai sensi di qualsiasi Contratto per la Capacità fino alla data in cui viene meno l'obbligo per il Gestore di prestare il Servizio ai sensi di qualsiasi Contratto per la Capacità. Su richiesta di un Utente, il Gestore dovrà fornire ragionevole prova dell'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente articolo III.11.1.

III.11.2 Polizza assicurativa dell'Utente

Ciascun Utente dovrà avere una polizza assicurativa con una Compagnia Assicuratrice Approvata, che sia conforme ai requisiti previsti dall'Allegato (d) (la "**Polizza Assicurativa dell'Utente**"). Tale polizza dovrà avere efficacia dalla data in cui è prevista la prima ricezione del Servizio ai sensi del Contratto per la Capacità di cui tale Utente è Parte e fino alla scadenza di tale Contratto per la Capacità. Su richiesta del Gestore, l'Utente dovrà fornire ragionevole prova dell'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente articolo III.11.2.

III.12 SCAMBI DI CAPACITÀ SOTTOSCRITTA E CESSIONI DI CAPACITÀ ESENTATA **E REGOLATA SOTTOSCRITTA**

III.12.1 Scambi di Capacità Sottoscritta

- 12.1.1 Ciascun Utente (il "**Primo Utente Scambiante**") avrà il diritto di scambiare qualunque parte della propria Capacità Sottoscritta con corrispondente Capacità Sottoscritta di un altro Utente (il "**Secondo Utente Scambiante**") a condizione che lo scambio sia eseguito in conformità con le prescrizioni di cui sotto.
- 12.1.2 Al fine di effettuare lo scambio di Capacità Sottoscritta, sia il Primo Utente Scambiante che il Secondo Utente Scambiante dovranno inviare al Gestore la loro rispettiva richiesta per

l'accettazione dello scambio (utilizzando il modello pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico) indicando:

- (a) il volume di GNL, espresso in metri cubi di GNL con un valore energetico indicativo espresso in MJ;
- (b) i relativi Slot di Discarica, con una indicazione delle date specifiche se lo scambio riguarda Slot di Discarica in relazione ai quali il Programma Annuale o il Programma Trimestrale sia già stato comunicato dal Gestore ai sensi degli articoli 3.2.3 o 3.3.2 del capitolo II, e
- (c) il numero degli approdi;

che essi propongono di scambiare.

12.1.3 Le richieste per l'accettazione dello scambio dovranno pervenire al Gestore entro le ore 17:00 del 16° (sedicesimo) Giorno del Mese precedente l'inizio del primo Mese del primo Slot di Discarica interessato dallo scambio di Capacità Sottoscritta.

~~(i) entro l'8 Giorno Lavorativo precedente l'inizio del primo Anno Termico interessato dallo scambio, in caso di scambi di Capacità Sottoscritta relativi a uno o più Anni Termici; e~~

~~(ii) entro l'8 Giorno Lavorativo precedente l'inizio del primo Mese interessato dallo scambio in caso di scambi di Capacità Sottoscritta richiesti durante il corso dell'Anno Termico.~~

12.1.4 Le richieste per l'accettazione dello scambio saranno irrevocabili e conterranno una dichiarazione ai sensi della quale il Primo Utente Scambiante e il Secondo Utente Scambiante riconoscono che lo scambio diventerà efficace solo nel momento in cui il Gestore l'avrà accettato. Il Gestore avrà il diritto di rigettare una domanda per l'accettazione dello scambio nei seguenti casi:

- (a) la richiesta del Primo Utente Scambiante o quella del Secondo Utente Scambiante non è ricevuta dal Gestore entro il termine previsto dall'articolo 12.1.3 che precede;
- (b) le richieste per l'accettazione dello scambio del Primo Utente e del Secondo Utente contengono informazioni che sono contraddittorie e/o incomplete;
- (c) il Primo Utente Scambiante o il Secondo Utente Scambiante non è titolare della Capacità Sottoscritta che è oggetto di scambio ai sensi del relativo Contratto per la Capacità;
- (d) il Primo Utente Scambiante e il Secondo Utente Scambiante non soddisfano tutti i Requisiti per il Servizio richiesti ai sensi dell'articolo III.2.3 con riferimento alle porzioni di Capacità Sottoscritta da scambiare;
- (e) alla data in cui il Gestore riceve le richieste per l'accettazione dello scambio, il Primo Utente Scambiante e/o il Secondo Utente Scambiante sono inadempienti a una qualunque delle disposizioni del Codice di Rigassificazione che autorizzerebbero il Gestore a risolvere il relativo Contratto per la Capacità ai sensi dell'articolo III.13.1.

12.1.5 Entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 12.1.3 che precede, il Gestore dovrà comunicare al Primo Utente Scambiante e al Secondo Utente Scambiante:

- (a) l'accettazione dello scambio di Capacità Sottoscritta proposto, inviando copia delle relative richieste sottoscritte dallo stesso Gestore per accettazione; o, nel caso in cui uno o più motivi di rigetto previsti nell'articolo 12.1.4 si siano verificati,

- (b) il rifiuto della richiesta di accettazione dello scambio, con l'indicazione del/i motivo/i di non accettazione.

A seguito dell'accettazione da parte del Gestore dello scambio proposto, la Capacità Sottoscritta del Primo Utente Scambiante e del Secondo Utente Scambiante ai sensi dei rispettivi contratti per la Capacità e, ove applicabile, la durata di qualunque di tali Contratti per la Capacità dovranno considerarsi modificati in conformità alle informazioni fornite da tali Parti ai sensi dell'articolo 12.1.2.

12.1.6 Nel caso di scambio di Capacità Esentata, lo scambio è soggetto al rispetto dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera k) del decreto MAP dell'11 Aprile 2006.

III.12.2 Cessioni di Capacità Esentata Sottoscritta

Ciascun Utente della Capacità Esentata avrà il diritto di cedere a altri soggetti qualunque parte della Capacità Esentata Sottoscritta ai sensi del Contratto per la Capacità di cui è Parte a condizione che:

- (a) la cessione rispetti i criteri indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera k) del decreto MAP dell'11 Aprile 2006;
- (b) il soggetto al quale deve essere trasferita la Capacità Esentata Sottoscritta:
 - (i) fornisca **al Gestore** le informazioni e le dichiarazioni che devono essere incluse nelle Richieste di Accesso, come previsto dall'articolo 2.4.5 del capitolo II;
 - (ii) fornisca **al Gestore** la documentazione prevista dall'articolo 2.4.6 del capitolo II;
 - (iii) soddisfi **le Condizioni di Accesso previste i Requisiti per l'Accesso previsti** dall'articolo 2.4.4 del capitolo II; e
- (c) l'Utente della Capacità Esentata fornisca al Gestore una copia dell'autorizzazione rilasciata dal MSE alla cessione della relativa Capacità Esentata Sottoscritta ai sensi dell'articolo 8 del decreto MAP dell'11 aprile 2006, restando inteso che tale autorizzazione non sarà richiesta nel caso di cessioni di capacità esentata spot di tipo non sistematico finalizzate all'utilizzo ottimale del Terminale.

III.12.3 Cessioni di Capacità Regolata Sottoscritta

12.3.1 Ciascun Utente della Capacità Regolata ("**Utente Cedente**") avrà il diritto di cedere ad altro Utente o soggetto diverso dall'Utente ("**Soggetto Cessionario**") qualunque parte della Capacità Regolata Sottoscritta ai sensi del Contratto per la Capacità di cui è Parte, a condizione che la cessione sia effettuata in conformità con le modalità di cui sotto.

12.3.2 Al fine di realizzare la cessione di Capacità Regolata Sottoscritta, il Soggetto Cessionario dovrà:

- (a) fornire al Gestore le informazioni e le dichiarazioni che devono essere incluse nelle Richieste di Accesso, come previsto dall'articolo 2.4.6 del capitolo II;
- (b) fornire al Gestore la documentazione prevista dall'articolo 2.4.6 del capitolo II;
- (c) soddisfare i Requisiti per l'Accesso previsti dall'articolo 2.4.4 del capitolo II;

12.3.3 La richiesta per l'accettazione della cessione di Capacità Regolata Sottoscritta dovrà pervenire al Gestore, compilata e sottoscritta dall'Utente Cedente e dal Soggetto Cessionario (utilizzando il modello pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico), con l'indicazione:

- (a) del volume di GNL, espresso in metri cubi di GNL con un valore energetico indicativo espresso in MJ;
- (b) dei relativi Slot di Discarica, con una indicazione delle date specifiche se la cessione riguarda Slot di Discarica in relazione ai quali il Programma Annuale o il Programma Trimestrale sia già stato comunicato dal Gestore ai sensi degli articoli 3.2.3 o 3.3.2 del capitolo II, e
- (c) del numero degli approdi oggetto della cessione;

12.3.4 La richiesta per l'accettazione della cessione dovrà pervenire al Gestore entro le ore 17:00 del 16° (sedicesimo) Giorno del Mese precedente l'inizio del primo Mese del primo Slot di Discarica interessato dalla cessione di Capacità Sottoscritta.

12.3.5 La richiesta per l'accettazione della cessione sarà irrevocabile e dovrà contenere la dichiarazione in base alla quale l'Utente Cedente e il Soggetto Cessionario riconoscono che la cessione diventerà efficace solo nel momento in cui il Gestore l'avrà accettata. Il Gestore avrà il diritto di rigettare una richiesta per l'accettazione della cessione nei seguenti casi:

- (a) la richiesta per l'accettazione della cessione non è ricevuta dal Gestore entro il termine previsto dall'articolo 12.3.4 che precede;
- (b) la richiesta per l'accettazione della cessione contiene informazioni contraddittorie e/o incomplete;
- (c) l'Utente Cedente non è titolare della Capacità Sottoscritta che è oggetto di cessione ai sensi del relativo Contratto per la Capacità;
- (d) l'Utente Cedente non soddisfa tutti i Requisiti per il Servizio richiesti ai sensi dell'articolo III.2.3 con riferimento alle porzioni di Capacità Sottoscritta da cedere;
- (e) il Soggetto Cessionario non soddisfa tutti i requisiti richiesti dall'articolo 12.3.2 che precede;
- (f) alla data in cui il Gestore riceve la richiesta per l'accettazione della cessione, l'Utente Cedente risulta inadempiente a una qualunque delle disposizioni del Codice di Rigassificazione che autorizzerebbero il Gestore a risolvere il relativo Contratto per la Capacità ai sensi dell'articolo III.13.1.

12.3.6 Entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 12.3.4 che precede, il Gestore dovrà comunicare all'Utente Cedente e al Soggetto Cessionario:

- (a) l'accettazione della cessione di Capacità Sottoscritta, inviando copia della relativa richiesta sottoscritta dallo stesso Gestore per l'accettazione, con l'indicazione che il Soggetto Cessionario assume ad ogni effetto la qualifica di Utente;
- (b) il rifiuto della richiesta di accettazione della cessione, nel caso in cui uno o più motivi di rigetto previsti dall'articolo 12.3.5 si siano verificati, con l'indicazione del/i motivo/i di non accettazione.

12.3.7 Dal momento dell'accettazione della cessione proposta ai sensi del paragrafo (a) dell'articolo 12.3.6 che precede, (i) l'Utente Cedente è liberato da ogni obbligazione verso il Gestore derivante dal Contratto per la Capacità Regolata per la prestazione del Servizio di cui è Parte, relativamente alla Capacità Regolata oggetto di cessione e (ii) il Soggetto Cessionario, assumendo ad ogni effetto la qualifica di Utente, subentra nei rapporti facenti capo all'Utente Cedente e diviene responsabile

verso il Gestore per le obbligazioni derivanti dal Contratto per la Capacità Regolata per la prestazione del Servizio di cui è Parte, relativamente alla Capacità Regolata oggetto di cessione.

12.3.8 L'eventuale rifiuto della richiesta di accettazione della cessione da parte del Gestore ai sensi del paragrafo (b) dell'articolo 12.3.6 che precede comporta che l'Utente Cedente conserva i diritti e gli obblighi connessi al Contratto per la Capacità Regolata in ogni sua parte, come stipulato ai sensi dell'articolo 2.4.2 del capitolo II.

III.13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

III.13.1 Risoluzione da parte del Gestore

Qualsiasi Contratto per la Capacità potrà essere risolto dal Gestore mediante invio di una comunicazione scritta al relativo Utente ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- (a) in qualsiasi momento successivo alla data di scadenza per il pagamento di una fattura, il Gestore comunichi a tale Utente di non aver ricevuto il pagamento dell'intero importo oggetto di tale fattura e il relativo pagamento non sia ricevuto dal Gestore entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data di tale comunicazione, fatto salvo il caso in cui tale Utente abbia contestato, ritardato o sospeso il pagamento di tale fattura ai sensi dell'articolo III.8.4; o
- (b) qualsiasi inadempimento da parte di tale Utente dell'obbligo di mantenere e/o continuare a soddisfare uno o più Requisiti per il Servizio che sia dovuto ad azioni od omissioni allo stesso imputabili, qualora a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale Utente abbia cessato di mantenere e/o di continuare a soddisfare tale(i) Requisito(i) per il Servizio, restando tuttavia inteso che:
 - (i) tale periodo di 20 (venti) Giorni Lavorativi decorrerà contemporaneamente ad ogni altro termine previsto dal Codice di Rigassificazione (ivi inclusi i termini di cui all'articolo III.10) per porre rimedio al mancato mantenimento e/o continuato soddisfacimento di un qualsiasi Requisito per il Servizio; e
 - (ii) il presente diritto di risoluzione non si applicherà in caso di mancato mantenimento e/o continuato soddisfacimento da parte di tale Utente dei Requisiti per il Servizio di cui all'articolo 2.3(h) del capitolo III; o
- (c) una delle Dichiarazioni risulti non veritiera e corretta alla data di stipulazione di tale Contratto per la Capacità; o
- (d) fermo restando quanto disposto dall'articolo 2.4.3 del capitolo III, qualora l'Utente non ottemperi all'impegno di cui all'articolo 2.4.2 del capitolo III.

III.13.2 Recesso del Gestore

Il Gestore avrà il diritto di recedere da qualsiasi Contratto per la Capacità al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi, ciascuno dei quali costituirà giusta causa di recesso del Gestore:

- (a) l'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, fatto salvo il subentro nel Contratto per la Capacità da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge;

- (b) la liquidazione o lo scioglimento dell'Utente per qualsivoglia ragione, la cessazione dell'attività dell'Utente, l'ammissione scritta da parte dell'Utente di non poter adempiere ai propri obblighi di pagamento o la sospensione da parte dell'Utente del pagamento dei propri debiti scaduti;
- (c) la pronuncia di una sentenza o altra decisione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente contro l'Utente avente un sostanziale effetto pregiudizievole sulla capacità dell'Utente di adempiere le obbligazioni previste a suo carico dal relativo Contratto per la Capacità;
- (d) la stipula e l'adempimento del Contratto per la Capacità da parte dell'Utente:
 - (i) contrasti con (I) la Normativa applicabile o altra legge, regolamento, provvedimento amministrativo o giudiziale o analogo provvedimento che si applichi all'Utente o (II) un altro contratto di cui l'Utente sia parte, oppure determini un inadempimento ai sensi di tale altro contratto; e
 - (ii) tale contrasto o inadempimento abbia un sostanziale effetto pregiudizievole sulla capacità dell'Utente di adempiere le obbligazioni previste a suo carico da tale Contratto per la Capacità.

III.13.3 Diritti acquisiti

La risoluzione di, o il recesso da, qualsiasi Contratto per la Capacità (ai sensi del Codice di Rigassificazione o altrimenti) non produrrà effetti sui diritti e sugli obblighi delle Parti maturati rispetto al Servizio prestato prima della, o che il Gestore stia prestando alla, data della risoluzione o del recesso, a seconda dei casi.

III.13.4 Deroga a talune disposizioni del codice civile

Ferme restando tutte le disposizioni di ciascun Contratto per la Capacità, ciascun Utente rinuncia ai propri diritti di cui agli articoli 1467, 1660 e 1664 del codice civile.

III.14 RESPONSABILITÀ

III.14.1 Limitazione della responsabilità

a) Limitazione della responsabilità del Gestore nei confronti dell'Utente della Capacità Esente.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3.8.2 del capitolo IV, il Gestore non sarà responsabile per costi, perdite, danni, pretese e/o spese sofferte o sostenute da qualsiasi Utente della Capacità Esente o da suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso che siano causati, direttamente o indirettamente, dall'inadempimento o dall'adempimento da parte del Gestore o di propri dipendenti, appaltatori, agenti o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso, di qualsiasi obbligazione del Gestore ai sensi del Contratto per la Capacità, salvi i casi e nella misura in cui tali costi, perdite, danni, pretese e/o spese siano causate da dolo o colpa grave del Gestore o di suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in nome o per conto dello stesso. A titolo di chiarimento, resta inteso che (i) in nessun caso l'Impresa di Trasporto potrà essere considerata un appaltatore, un agente o un terzo che agisce in nome o per conto del Gestore ai fini del presente Codice di Rigassificazione e; (ii) il Gestore non sarà responsabile per costi, perdite, danni, pretese e/o spese sofferte o sostenute da qualsiasi Utente della Capacità Esente o dai suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso che siano causati, direttamente o indirettamente, dall'inadempimento o dall'adempimento da parte dell'Impresa di Trasporto o dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in

nome o per conto della stessa a una qualunque delle obbligazioni dell'Impresa di Trasporto previste dal Contratto di Trasporto.

b) Limitazione della Responsabilità del Gestore nei confronti dell'Utente della Capacità Regolata e dell'Utente della Capacità Regolata nei confronti del Gestore.

La responsabilità per eventuali danni derivanti o comunque connessi alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione di un Contratto per la Capacità Regolata è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

c) L'Utente manleva e terra indenne il Gestore da ogni e qualsivoglia costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa sofferta o sostenuta in caso di totale o parziale mancata accettazione del Gas Riconsegnato all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas~~10bis6 della Delibera AEG n. 167/05~~ (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas).

III.14.2 Penale

14.2.1 Qualora un Contratto per la Capacità sia risolto ai sensi dell'articolo III.13.1 (indipendentemente dal fatto che uno degli eventi di cui all'articolo III.13.2 si sia verificato con riferimento all'Utente che è Parte di tale Contratto per la Capacità), alla data di efficacia della risoluzione tale Utente corrisponderà al Gestore a titolo di penale:

- (a) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia della risoluzione) del Corrispettivo di Capacità totale che sarebbe stato dovuto da tale Utente qualora tale Contratto per la Capacità non fosse stato risolto, a partire dalla data di efficacia della risoluzione e per tutto il periodo di durata residua (e, quindi, fino alla data di scadenza indicata in tale Contratto per la Capacità), calcolato con riferimento alle rimanenti quantità complessive di GNL che avrebbe dovuto essere Scaricata ai sensi di tale Contratto per la Capacità per tale periodo restante, aumentato di
- (b) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia della risoluzione) del Corrispettivo di Rete che sarebbe stato dovuto da tale Utente in mancanza di tale risoluzione, a partire dalla data di efficacia della risoluzione e per tutto il periodo di durata residua (e, quindi, fino alla data di scadenza indicata in tale Contratto per la Capacità), calcolato con riferimento alle rimanenti quantità complessive di Gas che avrebbero dovuto essere Riconsegnate a tale Utente per tale periodo di durata residua, al netto di ogni porzione di tale Corrispettivo di Rete che non è, e non sarà, dovuta all'Impresa di Trasporto a seguito di tale risoluzione.

14.2.2 Gli importi di cui ai punti (a) e (b) che precedono saranno calcolati sulla base, rispettivamente, del *Cqs*, *CMr* e Corrispettivo di Rete applicabili a tale Utente alla data di efficacia della risoluzione, senza tenere in considerazione eventuali aggiornamenti o variazioni del *Cqs*, *CMr* o Corrispettivo di Rete che sarebbero intervenute o potute intervenire in qualsiasi momento nel corso del periodo di durata residua del Contratto per la Capacità. Le Parti riconoscono che gli importi stabiliti nel presente articolo III.14.2 sono stati ragionevolmente determinati tenendo debito conto: (i) degli investimenti sostenuti dal Gestore per la costruzione del Terminale; (ii) delle obbligazioni che il Gestore ha assunto ai sensi del Contratto di Trasporto; e (iii) dell'effetto concreto dell'inadempimento da parte dell'Utente sul conseguimento degli interessi economici del Gestore. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1382 del codice civile, il pagamento di tale importo da parte dell'Utente costituirà il solo rimedio del Gestore nei confronti di tale Utente in caso di risoluzione del Contratto per la Capacità ai sensi dell'articolo III.13.1, salvo quanto disposto dagli articoli III.4.1, 5.1.5, 6.1.4 (g), 6.1.4 (j), III.9.2, III.14.3 e III.14.5 del capitolo III e 3.8.2 (b) del capitolo IV.

- 14.2.3 Qualora la Capacità Sottoscritta che sia divenuta disponibile a seguito della risoluzione di un Contratto per la Capacità ai sensi del precedente articolo III.13.1 e in relazione alla quale tale Utente abbia eseguito pagamenti al Gestore ai sensi della lettera (a) del precedente articolo 14.2.1, venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all'Utente originario gli importi scontati del Corrispettivo di Capacità che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale Capacità Esentata e/o Capacità Regolata riallocata ai sensi della lettera (a) del precedente articolo 14.2.1 non appena il Gestore avrà riallocato al nuovo Utente tale Capacità Esentata e/o Capacità Regolata.
- 14.2.4 Qualora la capacità di trasporto che sia divenuta disponibile a seguito della risoluzione di un Contratto per la Capacità ai sensi del precedente articolo III.13.1 e in relazione alla quale tale Utente abbia eseguito un pagamento al Gestore ai sensi della lettera (b) del precedente articolo 14.2.1, venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all'Utente originario gli importi scontati del Corrispettivo di Rete che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale capacità di trasporto riallocata non appena il Gestore avrà riallocato al nuovo Utente tale capacità di trasporto.

III.14.3 Risarcimento dovuto dall'Utente a seguito di un Evento Dannoso

- 14.3.1 Ciascun Utente manleverà e terrà indenne il Gestore in relazione a costi, perdite, danni, pretese e/o spese (incluse le spese legali) di qualsiasi tipo sofferti o sostenuti dal Gestore in conseguenza della perdita, danneggiamento o avaria di tutto o parte del Terminale che sia causato(a) da azioni od omissioni di:
- (a) tale Utente;
 - (b) qualsiasi Armatore che agisce in nome o per conto di tale Utente o in nome o per conto dei soggetti indicati al punto (d) che segue;
 - (c) qualsiasi membro dell'equipaggio di una Nave Metaniera che agisce in nome o per conto di tale Armatore e/o di tale Utente;
 - (d) qualsiasi soggetto che fornisca il GNL all'Utente o per conto di tale Utente;
 - (e) dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto di uno dei soggetti indicati nei punti da (a) a (d) che precedono,
- (ciascuna perdita, danneggiamento o avaria di tutto o parte del Terminale che sia causato(a) da azioni od omissioni di qualsiasi soggetto di cui ai punti da (a) a (e) che precedono è definito “**Evento Dannoso**” e l'Utente che è responsabile di tale Evento Dannoso ai sensi della presente disposizione, è definito “**Utente Danneggiante**”).
- 14.3.2 In aggiunta alle obbligazioni previste a suo carico dall'articolo 14.3.1 del capitolo III, e fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6.1.4 (g) e 6.1.4 (j) del capitolo III, ciascun Utente Danneggiante manleverà e terrà indenne il Gestore in relazione a qualsiasi perdita o riduzione del Corrispettivo di Capacità che sarebbe stato dovuto al Gestore da qualsiasi Utente, ivi incluso il Corrispettivo di Capacità che sarebbe stato dovuto dall'Utente Danneggiante, qualora tale Evento Dannoso non si fosse verificato. A tal fine, fino al momento in cui gli effetti di tale Evento Dannoso non siano stati rimossi e il funzionamento del Terminale non sia stato ripristinato al livello precedente al verificarsi dell'Evento Dannoso, il Corrispettivo di Capacità sarà calcolato come se l'Evento Dannoso non si fosse verificato.
- 14.3.3 L'Utente Danneggiante che sia anche Armatore rinuncia espressamente alla limitazione di responsabilità dell'Armatore prevista dagli articoli 7 e 275 del codice della navigazione o da qualsiasi altra norma di legge applicabile.

III.14.4 Rinuncia all'azione tra Utenti

Ciascun Utente rinuncia al diritto di agire contro ogni altro Utente o contro dipendenti, appaltatori, agenti o altri terzi (ivi incluso qualsiasi Armatore) che agiscono in nome o per conto di tale altro Utente, che con le loro azioni od omissioni abbiano causato, direttamente od indirettamente, riduzioni o sospensioni della prestazione del Servizio, salvi i casi in cui tale riduzione o sospensione sia derivata da dolo o colpa grave di tale altro Utente o dei dipendenti, appaltatori, agenti o altri terzi (ivi incluso qualsiasi Armatore) che agiscono in nome o per conto di tale altro Utente.

III.14.5 Risarcimento dovuto dagli Utenti in relazione all'Ambiente

Salvi i casi di dolo o colpa grave del Gestore, l'Utente della Capacità Esente e/o, a seconda del caso, l'Utente della Capacità Regolata ma per quest'ultimo solo in caso di dolo e/o colpa grave, manleverà e terrà indenne il Gestore in relazione ai costi, perdite, danni, pretese e/o spese di qualsiasi natura sofferti o sostenuti dal Gestore che derivino da: (a) pretese nei confronti del Gestore derivanti dalla violazione da parte di tale Utente della Normativa applicabile in materia di Ambiente o igiene e sicurezza sul posto di lavoro; (b) pretese di qualsiasi persona in relazione a perdite o responsabilità in cui tale persona sia incorsa a causa di qualsiasi violazione da parte di tale Utente della Normativa applicabile in materia di Ambiente o igiene e sicurezza sul posto di lavoro; e (c) inquinamento dell'Ambiente causato da qualsiasi azione od omissione di tale Utente. I riferimenti ad un Utente nel presente articolo III.14.5 si devono intendere effettuati anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 14.3.1 da (b) a (e) del capitolo III.

III.15 RECLAMI

III.15.1 Verifiche relative alla prestazione del Servizio

Una volta ottenuto il consenso scritto del Gestore (che non potrà essere irragionevolmente rifiutato o ritardato), un numero ragionevole di persone designate dall'Utente potranno, di volta in volta, ispezionare le operazioni all'interno del Terminale, a condizione che tale ispezione abbia luogo tra le ore 09,00 e le ore 18,00 di qualsiasi Giorno Lavorativo. L'ispezione sarà effettuata a esclusivo rischio, costo e spese dell'Utente e in conformità a tutte le disposizioni applicabili del Regolamento del Terminale. Il diritto dell'Utente di ispezionare ed esaminare il Terminale si limiterà alle verifiche relative alla prestazione del Servizio da parte del Gestore e al rispetto da parte di quest'ultimo degli obblighi previsti a suo carico dal relativo Contratto per la Capacità.

III.15.2 Reclami

Fatto salvo quanto previsto all'articolo III.8.6, eventuali reclami in merito alla prestazione del Servizio saranno comunicati dall'Utente al Gestore entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla prima delle due seguenti date: (a) la data in cui l'Utente abbia avuto per la prima volta conoscenza del verificarsi dell'evento che ha dato origine al reclamo; e (b) la data in cui l'Utente avrebbe dovuto avere conoscenza (agendo diligentemente) del verificarsi di tale evento.

III.15.3 Documentazione di supporto del reclamo

L'Utente dovrà allegare alla comunicazione trasmessa al Gestore ai sensi dell'articolo III.15.2 la documentazione ragionevolmente necessaria a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese.

III.15.4 Esclusione dei reclami

Nessun Utente avrà diritto di avanzare reclami o promuovere azioni concernenti la prestazione del Servizio rispetto a qualsiasi quantità di GNL (o di Gas da esso risultante), una volta che il Gas risultante sia stato accettato dall'Impresa di Trasporto ai sensi dell'articolo 6.1.2 del capitolo III.

III.16 ELEZIONI DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

III.16.1 Comunicazioni

Fatto salvo quanto diversamente indicato nel Codice di Rigassificazione o altrimenti concordato per iscritto tra le Parti, le comunicazioni o notifiche relative al Contratto per la Capacità saranno:

- (a) inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (con copia della lettera anticipata via *telefax* e/o posta elettronica) o, nella misura in cui sia ammessa dalla legislazione italiana e adottata dal Gestore, a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
 - (i) per quanto riguarda il Gestore, all'indirizzo pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico, fermo restando che il Gestore comunicherà a tutti gli Utenti eventuali modifiche;
 - (ii) per quanto riguarda l'Utente, all'indirizzo specificato nel Contratto per la Capacità, fermo restando che l'Utente comunicherà al Gestore eventuali modifiche; e
- (b) considerate come ricevute all'atto della consegna di tale lettera o posta elettronica certificata all'indirizzo della Parte destinataria come indicato al punto (a).

III.16.2 Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni

Ai fini dell'invio di tutte le comunicazioni e notifiche relative al Contratto per la Capacità concluso tra le Parti, gli indirizzi menzionati all'articolo III.16.1 del capitolo III rappresentano il domicilio del Gestore e dell'Utente.

III.17 RINUNCE

Il mancato o ritardato esercizio delle Parti, anche reiterato nel tempo, di diritti o azioni ad esse spettanti ai sensi di un Contratto per la Capacità non costituirà rinuncia a tali diritti o a tali azioni, né si considererà come implicita modifica ai termini ed alle condizioni di tale Contratto per la Capacità.

III.18 RISERVATEZZA

III.18.1 Divieto di divulgazione di informazioni riservate

Tutte le informazioni riguardanti l'attività di ciascuna Parte che saranno fornite in qualsiasi forma in relazione a un Contratto per la Capacità sono da considerarsi riservate e non potranno essere divulgate o utilizzate da qualsiasi altra Parte o dai dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in nome o per conto di tale altra Parte fermo restando che ciascuna delle informazioni riservate che sono state fornite da o riguardano un Utente potranno essere utilizzate dal Gestore e dai suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in nome o per conto del Gestore nella misura in cui ciò sia necessario per la corretta prestazione del Servizio. Tali informazioni non potranno essere divulgate a terzi senza il previo consenso scritto della Parte cui tali informazioni si riferiscono e tale divulgazione sarà consentita a condizione della previa accettazione da parte di tali terzi di obblighi di riservatezza equivalenti a quelli di cui al presente articolo III.18.

III.18.2 Responsabilità per la divulgazione di informazioni riservate

Ciascuna Parte sarà ritenuta responsabile per le perdite o i danni subiti dall'altra Parte in caso di divulgazione o trasmissione di informazioni riservate di cui all'articolo III.18.1 del capitolo III che siano comunicate dalla prima Parte o dai suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che

agiscano in nome o per conto di tale Parte senza il preventivo consenso della Parte cui tali informazioni riservate si riferiscono.

III.18.3 Eccezioni agli obblighi di riservatezza

In deroga ai precedenti articoli III.18.1 e III.18.2, ciascuna Parte (la “**Parte Divulgante**”) potrà, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte, divulgare a terzi le informazioni riservate di cui all’articolo III.18.1, qualora tali informazioni:

- (a) fossero di dominio pubblico al momento in cui sono state divulgate o siano diventate tali per cause diverse dall’inadempimento, omissione o negligenza della Parte Divulgante;
- (b) siano state comunicate alla Parte Divulgante da terzi e la Parte Divulgante non sia stata a conoscenza di alcuna violazione da parte di tali terzi di alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell’altra Parte;
- (c) siano comunicate su richiesta di una Autorità Competente o di qualsiasi altro organo istituzionale competente, nazionale o internazionale, o tale comunicazione sia richiesta dalla legge o da altro provvedimento (incluso un regolamento di borsa o di altro mercato regolamentato);
- (d) sempre nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili di cui alla Normativa, siano divulgate agli azionisti della Parte Divulgante, alle sue Società Collegate, alle società collegate di tali azionisti e a quelli tra i rispettivi funzionari, amministratori e dipendenti che debbano ragionevolmente essere portati a conoscenza di tali informazioni per le finalità di cui al Contratto per la Capacità in questione, in ciascun caso a condizione che tali azionisti, Società Collegate, o società collegate di tali azionisti, sia per proprio conto sia per conto dei propri funzionari, amministratori e dipendenti assumano l’impegno di mantenere riservate tali informazioni secondo termini e condizioni sostanzialmente conformi a quelle stabilite nel presente articolo III.18;
- (e) siano divulgate a persone coinvolte nell’esecuzione degli impegni derivanti dal Contratto per la Capacità in questione e che debbano ragionevolmente essere portati a conoscenza di tali informazioni per le finalità di cui al predetto Contratto per la Capacità, ivi inclusi i consulenti legali, i revisori, altri professionisti, i consulenti tecnici ed economici, sottoscrittori o finanziatori, e qualsiasi altro soggetto coinvolto, a condizione che tali persone assumano l’impegno di mantenere riservate tali informazioni secondo termini e condizioni sostanzialmente conformi a quelle previste dal presente articolo III.18; e/o
- (f) siano comunicate ad un giudice, ad un consulente tecnico o ad un arbitro ai quali sia deferita una controversia tra le Parti.

III.18.4 Durata degli obblighi di riservatezza

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo III.18 resteranno in vigore tra le Parti di un Contratto per la Capacità per un periodo di 3 (tre) anni a partire dalla prima tra le seguenti date: (i) la data di scadenza del Contratto per la Capacità; (ii) la data in cui il Contratto per la Capacità è stato risolto o altrimenti sciolto o divenuto inefficace per qualsiasi causa, ivi incluso il recesso di una della Parti, anche qualora non sia concluso un successivo Contratto per la Capacità tra le medesime Parti.

III.18.5 Conformità con le leggi in materia di riservatezza

Le Parti si impegnano, nell'adempimento delle rispettive obbligazioni derivanti dal Contratto per la Capacità di cui sono Parti, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in loro nome o per loro conto, la Normativa applicabile e tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e i provvedimenti amministrativi e giudiziali e similari applicabili relativi alla riservatezza. Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per ogni perdita o danno che possa derivare dal mancato rispetto del presente articolo III.18.5.

III.18.6 Protezione dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativamente ai dati personali delle Parti (i **"Dati delle Parti"**) acquisiti nel corso di trattative o durante la stipula o l'adempimento del Contratto per la Capacità, ciascuna Parte dichiara all'altra Parte che:

- (a) i Dati delle Parti saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, per fini relativi all'adempimento di tale Contratto per la Capacità o all'adempimento delle obbligazioni previste dalla Normativa applicabile;
- (b) la comunicazione dei Dati delle Parti è necessaria per l'adempimento di tale Contratto per la Capacità e il rifiuto di fornire tali Dati delle Parti potrebbe determinare difficoltà nell'adempimento;
- (c) i Dati delle Parti saranno divulgati esclusivamente ai consulenti delle Parti o alle parti nominate per il trattamento dei relativi dati ai fini e per gli effetti stabiliti al punto (a) che precede e non saranno altrimenti divulgati o rivelati a terzi;
- (d) in relazione al trattamento dei Dati delle Parti, ciascuna Parte può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; e
- (e) ciascuna Parte agirà come controllore rispetto al trattamento dei Dati delle Parti riguardanti l'altra Parte.

III.19 COSTI PER L'ESECUZIONE

In caso di inadempimento di una Parte a una qualsiasi obbligazione prevista dal Contratto per la Capacità, tale Parte pagherà all'altra Parte, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla richiesta in tal senso inviata da tale altra Parte accompagnata da adeguata documentazione a supporto, tutti i costi e le spese (ivi inclusi gli onorari e le spese per consulenze legali e finanziarie) ragionevolmente sostenuti da tale altra Parte in relazione all'esecuzione, anche forzata, del Contratto per la Capacità o ai fini della tutela cautelare di ogni diritto sorto in relazione a tale Contratto per la Capacità.

III.20 RINUNCIA ALL'IMMUNITÀ

Ciascuna Parte irrevocabilmente ed incondizionatamente:

- (a) concorda che qualora una Parte agisca in giudizio in relazione ad un qualsiasi Contratto per la Capacità contro l'altra Parte o per l'esecuzione sui suoi beni (indipendentemente dal fatto che ciò avvenga ai sensi dell'articolo I.4 o altrimenti), non potrà essere invocata da o per conto di tale altra Parte o rispetto a qualsiasi dei suoi beni, alcuna immunità (sia essa o meno garantita dalla sovranità) rispetto a tali procedimenti o in conseguenza degli stessi ai sensi della legge italiana o ai sensi della legge di qualsiasi altro Stato o organizzazione internazionale; e

- (b) rinuncia a qualsiasi diritto di immunità di cui tale Parte o alcuno dei suoi beni possa godere ai sensi della legge italiana o ai sensi della legge di qualsiasi altro Stato o organizzazione internazionale;
- (c) acconsente in generale a che sia concesso qualsiasi rimedio o intrapresa qualsiasi azione in relazione a tali giudizi, ivi inclusa l'adozione o l'esecuzione nei confronti di qualsiasi bene di ogni natura (a prescindere dal suo uso effettivo o potenziale) di qualsiasi ordine, lodo, sentenza o decisione che possa essere emesso o adottato nell'ambito di tali giudizi, ai sensi della legge italiana o della legge di qualsiasi altro Stato o organizzazione internazionale.

CAPITOLO IV - ACCESSO DELLE NAVI METANIERE AL TERMINALE

IV.1 NAVI METANIERE

IV.1.1 Requisiti delle Navi Metaniere

Tutte le Navi Metaniere impiegate da un Utente o per conto di un Utente nell'esecuzione del Contratto per la Capacità di cui è Parte dovranno essere: (i) preventivamente accettate dal Gestore in conformità alla procedura prevista dall'articolo IV.1.2 all'articolo IV.1.4; e (ii) utilizzate nel rispetto del Regolamento del Terminale, dei Regolamenti Marittimi, del Cargo Handling Manual e della Procedura di Verifica della Nave Metaniera.

IV.1.2 Accettazione delle Navi Metaniere

Ciascun Utente comunicherà al Gestore i nomi delle Navi Metaniere che saranno utilizzate per il trasporto e la Discarica del GNL presso il Terminale, ai sensi del Contratto per la Capacità non appena ragionevolmente possibile.

Qualora un Utente intenda utilizzare Navi Metaniere di nuova costruzione per le quali non siano ancora state rese disponibili tutte le relative informazioni operative e procedurali al Gestore, quest'ultimo e l'Utente si incontreranno al fine di definire una procedura di accettazione di tali Navi Metaniere.

Dopo avere ricevuto la comunicazione dei nomi delle Navi Metaniere, esistenti o di nuova costruzione, che l'Utente intenda utilizzare per il trasporto e la Discarica del GNL, il Gestore seguirà la Procedura di Verifica della Nave Metaniera e trasmetterà all'Utente un questionario che l'Utente restituirà debitamente compilato al Gestore non appena ragionevolmente possibile.

Sulla base delle informazioni ricevute, il Gestore avrà diritto di richiedere l'ispezione di ciascuna delle Navi Metaniere, con tempi e modalità da concordarsi tra le Parti. Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese di rispettiva competenza relativi all'ispezione.

Il Gestore comunicherà all'Utente l'accettazione o il rifiuto della Nave Metaniera proposta entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento del questionario relativo a tale Nave Metaniera debitamente compilato o, se successivo, dal completamento dell'ispezione di cui al presente articolo IV.1.2.

In caso di accettazione, il Gestore invierà all'Utente 2 (due) copie di ciascuno dei seguenti documenti:

- (a) i Regolamenti Marittimi;
- (b) il Regolamento del Terminale;
- (c) il Cargo Handling Manual.

Una copia su supporto elettronico dei documenti sopra indicati sarà resa disponibile dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

Il Gestore manterrà sul proprio Sistema di Comunicazione Elettronico un elenco delle Navi Metaniere che sono state dichiarate tecnicamente compatibili per la Discarica presso il Terminale e aggiornerà prontamente tale elenco in caso di aggiunta o cancellazione di Navi Metaniere dall'elenco.

IV.1.3 Rifiuto delle Navi Metaniere

Una Nave Metaniera potrà essere rifiutata dal Gestore qualora:

- (a) la Nave Metaniera proposta o il comandante e/o l'equipaggio della Nave Metaniera non soddisfino i requisiti richiesti dalla Procedura di Verifica della Nave Metaniera;
- (b) il Gestore abbia in precedenza accettato la Nave Metaniera, il comandante o l'equipaggio della Nave Metaniera e nel caso in cui tale Nave Metaniera e/o l'equipaggio e il comandante della Nave Metaniera abbiano cessato di soddisfare i requisiti di cui alla Procedura di Verifica della Nave Metaniera;
- (c) l'Utente della Nave Metaniera, o chi per suo conto utilizzi tale Nave Metaniera, o, a seconda dei casi, il comandante e/o l'equipaggio di tale Nave Metaniera per conto di tale Utente abbiano cessato di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 2.3 (e), 2.3 (f) e 2.3 (g) del capitolo III; e/o
- (d) l'Utente ometta di effettuare, o di fare in modo che terzi effettuino, le necessarie modifiche ai sensi e in conformità con l'articolo 1.4.2 del capitolo IV.

Qualsiasi rifiuto di una Nave Metaniera da parte del Gestore sarà debitamente motivato per iscritto.

IV.1.4 Modifiche delle Navi Metaniere

1.4.1 Obbligo dell'Utente di effettuare le necessarie modifiche:

- (a) Ciascun Utente dovrà comunicare al Gestore ogni modifica intervenuta o danno subito dalle Navi Metaniere utilizzate da un Utente o per conto di tale Utente ai fini del Contratto per la Capacità di cui l'Utente è Parte, che possa pregiudicare la sicurezza delle operazioni del Terminale e/o la compatibilità di tali Navi Metaniere con il Terminale.

Al ricevimento di tale comunicazione, il Gestore e le Autorità Marittime dovranno confermare se tali Navi Metaniere: (i) possono pregiudicare la sicurezza delle operazioni del Terminale; e (ii) la loro compatibilità con il Terminale. Il Gestore e le Autorità Marittime potranno richiedere una nuova ispezione della Nave Metaniera, così come previsto all'articolo IV.1.2.

Qualora il Gestore e/o le Autorità Marittime confermino che tale Nave Metaniera: (i) può pregiudicare la sicurezza delle operazioni del Terminale; e/o (ii) non è compatibile con il Terminale, l'Utente:

- (aa) farà in modo che siano effettuate tutte le modifiche e gli adattamenti necessari e soddisfacenti per il Gestore su tale Nave Metaniera e i costi e le spese derivanti da tali interventi saranno sostenuti dall'Utente che utilizza tale Metaniera, o per conto del quale la Metaniera è utilizzata; e/o
 - (bb) previa comunicazione al Gestore, sostituirà tale Nave Metaniera definitivamente o fino a quando gli interventi di cui al punto (aa) che precede siano completati, con un'altra Nave Metaniera che non pregiudichi la sicurezza delle operazioni al Terminale e che sia compatibile con il medesimo, restando inteso che in tal caso gli articoli da IV.1.1 a IV.1.4 si applicheranno con riferimento a tale Nave Metaniera;
- (b) Qualora, a seguito di qualsiasi modifica della Normativa applicabile o di qualsiasi altra legge, regolamento, provvedimento amministrativo o giudiziale applicabile, o di entrata in vigore di altra Normativa applicabile o di qualsiasi altra legge, regolamento, provvedimento amministrativo o giudiziale, una qualsiasi Nave Metaniera cessi di essere

compatibile con il Terminale (ivi incluso il caso in cui una Nave Metaniera non sia più compatibile con il Terminale a seguito di una modifica della Normativa applicabile che comporti l'effettuazione di interventi al Terminale) e si renda necessario adattare o modificare la Nave Metaniera al fine di renderla compatibile con il Terminale, l'Utente interessato adempirà prontamente agli obblighi di cui ai punti (aa) e (bb) che precedono, in relazione a tale Nave Metaniera;

- (c) Il Gestore potrà richiedere all'Utente l'effettuazione di modifiche ad una Nave Metaniera durante il periodo di validità del Contratto per la Capacità dell'Utente esclusivamente nelle ipotesi di cui ai punti (a) e (b) che precedono.

1.4.2 Mancata effettuazione delle necessarie modifiche

Il Gestore avrà diritto di non accettare le Navi Metaniere qualora le stesse possano pregiudicare la sicurezza delle operazioni del Terminale e/o non risultino più compatibili con il Terminale per le ragioni di cui all'articolo 1.4.1 punti (a) e/o (b) del capitolo IV e l'Utente non si attivi prontamente:

- (a) al fine di apportare a tali Navi Metaniere le relative modifiche e adattamenti necessari e soddisfacenti per il Gestore; e/o
- (b) al fine di sostituire le Navi Metaniere, definitivamente o fino al momento del completamento dei lavori indicati alla lettera (a) che precede, con altre Navi Metaniere compatibili con il Terminale, che non pregiudichino la sicurezza delle operazioni del Terminale e che siano accettate dal Gestore ai sensi dell'articolo IV.1.2.

IV.2 COMUNICAZIONI

IV.2.1 Comunicazione di partenza

Fino a quando l'Utente non trasmetta la comunicazione di partenza, come di seguito specificato, l'ETA si intenderà convenzionalmente stabilita in: (i) 24 (ventiquattro) ore dopo l'inizio del Cancellato di Accettazione per le Navi Metaniere che caricano GNL in porti non Mediterranei; e (ii) 12 (dodici) ore dopo l'inizio del Cancellato di Accettazione per le Navi Metaniere che caricano GNL in porti Mediterranei.

Alla partenza dal porto di caricazione, l'Utente comunicherà al Gestore o farà in modo che il comandante della Nave Metaniera che trasporta il GNL al Terminale comunichi al Gestore per conto di tale Utente mediante *telefax*, posta elettronica o *telex* le seguenti informazioni:

- (a) il porto di caricazione della Nave Metaniera;
- (b) il nome della Nave Metaniera;
- (c) la data e l'ora di completamento della caricazione del GNL;
- (d) la quantità di GNL caricato al porto di caricazione e la quota di questa quantità da Scaricare presso il Terminale, se inferiore alla quantità complessiva;
- (e) l'ETA della Nave Metaniera al Terminale.

Non appena ragionevolmente possibile dopo la partenza dal porto di caricazione, l'Utente notificherà al Gestore la qualità del GNL caricato ai sensi dell'articolo 5.1.1 del capitolo III.

L'Utente comunicherà, o farà in modo che il comandante della Nave Metaniera comunichi al Gestore non appena ragionevolmente possibile, mediante *telefax* o posta elettronica, eventuali variazioni rispetto all'ETA pari o superiori a 12 (dodici) ore.

IV.2.2 Preavviso di 48 (quarantotto) ore

L'Utente invierà, o farà in modo che il comandante della Nave Metaniera invii al Gestore, mediante *telefax* o posta elettronica, una comunicazione di aggiornamento dell'ETA con un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore rispetto all'ETA stessa, se applicabile in relazione al tempo di viaggio della Nave Metaniera.

L'Utente comunicherà immediatamente, o farà in modo che il comandante della Nave Metaniera comunichi immediatamente, al Gestore, mediante *telefax* o posta elettronica, eventuali variazioni rispetto all'ETA pari o superiori a 6 (sei) ore.

IV.2.3 Preavviso di 24 (ventiquattro) ore

L'Utente invierà, o farà in modo che il comandante della Nave Metaniera invii al Gestore, mediante *telefax* o posta elettronica, una comunicazione di aggiornamento dell'ETA con un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore rispetto all'ETA stessa.

L'Utente comunicherà immediatamente, o farà in modo che il comandante della Nave Metaniera comunichi immediatamente, al Gestore, mediante *telefax* o posta elettronica, eventuali variazioni rispetto all'ETA pari o superiori a 3 (tre) ore.

IV.2.4 Comunicazione di arrivo

L'Utente invierà, o farà in modo che il comandante della Nave Metaniera invii, al Gestore, mediante *telefax* o posta elettronica, una comunicazione di aggiornamento dell'ETA 5 (cinque) ore prima dell'ETA stessa.

IV.2.5 Avviso di Prontezza

Quando la Nave Metaniera giunge al Punto d'Imbarco Pilota, il comandante della Nave Metaniera o il suo agente comunicherà al Gestore che tale Nave Metaniera è pronta ad attraccare al pontile del Terminale ed a procedere alla Discarica (l'“**Avviso di Prontezza**”). L'Avviso di Prontezza dovrà essere inviato mediante *telefax* e dovrà:

- (a) essere firmato dal comandante della Nave Metaniera;
- (b) riportare data e ora della notifica;
- (c) essere indirizzato alla persona designata a tal fine dal Gestore.

Prima di inviare l'Avviso di Prontezza al Gestore, il comandante della Nave Metaniera dovrà verificare che la Nave Metaniera abbia raggiunto il Punto d'Imbarco Pilota, che la Nave Metaniera sia pronta a tutti gli effetti per l'ormeggio e la Discarica e che siano stati ottenuti tutti i necessari permessi, licenze e/o autorizzazioni relativi ai servizi marittimi e portuali ai sensi degli articoli 101 e seguenti del codice della navigazione.

L'Avviso di Prontezza sarà ricevuto e accettato dal Gestore a qualsiasi ora di qualsiasi Giorno, restando inteso che, prima di accettare l'Avviso di Prontezza, il Gestore avrà diritto di controllare che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dal Codice di Rigassificazione per l'invio dell'Avviso di Prontezza, ivi incluse le condizioni di cui al paragrafo che precede. Ai sensi di quanto previsto all'articolo IV.3, quando il Gestore riceverà l'Avviso di Prontezza dovrà dare alla Nave Metaniera le istruzioni per l'ormeggio al Terminale.

Qualora la Nave Metaniera abbia inviato un Avviso di Prontezza che non soddisfi i requisiti richiesti, il Gestore invierà un reclamo invalidando tale Avviso di Prontezza.

La Nave Metaniera dovrà, in collaborazione con il Gestore, effettuare le operazioni di ormeggio, Discarica e ripartenza il più rapidamente possibile e nel rispetto delle regole di sicurezza.

Il Gestore dovrà adottare tutte le opportune misure, in conformità con le regole di sicurezza e prudenza, per consentire la Discarica della Nave Metaniera nel modo più sicuro e rapido possibile.

IV.3 ARRIVO E DISCARICA DELLE NAVI METANIERE AL TERMINALE

IV.3.1 Procedure per le Navi Metaniere

3.1.1 Movimentazione delle Navi Metaniere all'interno dell'area di ancoraggio del Terminale

Ciascun Utente dovrà stipulare o dovrà fare in modo che siano stipulati a propria cura e spese tutti gli accordi necessari alle operazioni ed alla movimentazione delle Navi Metaniere nell'area compresa tra il Punto d'Imbarco Pilota e il Terminale, ivi incluse le operazioni di rimorchio, pilotaggio, ormeggio, movimentazione su linea, diritti di illuminazione e qualsiasi altro servizio richiesto per l'ormeggio, Discarica e disormeggio delle Navi Metaniere. Tali operazioni dovranno, in ogni momento, essere condotte nel rispetto del Regolamento del Terminale e dei Regolamenti Marittimi.

3.1.2 Ormeggio, Discarica e disormeggio

Le procedure di ormeggio, Discarica e disormeggio delle Navi Metaniere saranno regolate da:

- (a) Regolamenti Marittimi;
- (b) il Regolamento del Terminale;
- (c) il Cargo Handling Manual.

L'Utente farà in modo che sia stato concordato per iscritto con il Gestore un piano adeguato e coerente con l'*IMO Ship/Shore Safety Checklist* per la Discarica del GNL prima che abbiano inizio le operazioni di Discarica.

IV.3.2 Rispetto del Cannello di Accettazione

Qualora la Nave Metaniera trasmetta l'Avviso di Prontezza ai sensi dell'articolo IV.2.5 entro il Cannello di Accettazione, il Gestore dovrà accettare immediatamente la Nave Metaniera per la Discarica, tenendo conto della Normativa applicabile in vigore e fatto salvo quanto diversamente previsto dal Codice di Rigassificazione.

Nell'ipotesi di cui al presente articolo IV.3.2, il Tempo di Stallia della Nave Metaniera comincerà a decorrere dal primo dei seguenti eventi:

- (a) 6 (sei) ore dopo la notifica dell' Avviso di Prontezza, ai sensi dell'articolo IV.2.5; e
- (b) il completo ormeggio della Nave Metaniera.

IV.3.3 Anticipo rispetto al Cannello di Accettazione

Qualora una Nave Metaniera trasmetta l'Avviso di Prontezza ai sensi dell'articolo IV.2.5 prima del Cannello di Accettazione, il Gestore non sarà obbligato ad accettare la Nave Metaniera per la Discarica prima di tale Cannello di Accettazione, salvo che:

- (a) il pontile del Terminale sia disponibile per l'ormeggio; a tal fine il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di rendere il pontile disponibile per l'ormeggio;
- (b) vi sia sufficiente capacità disponibile nei serbatoi di Stoccaggio del Terminale; a tal fine il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di rendere disponibile tale capacità di Stoccaggio;

- (c) tale Discarica non pregiudichi la sicurezza delle operazioni del Terminale o non comporti modifiche nella programmazione del Terminale tali da pregiudicare la Discarica di altre Navi Metaniere già programmate; e
- (d) tale Discarica non si ripercuota negativamente sulla Riconsegna del Gas agli altri Utenti.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al presente articolo IV.3.3, il Tempo di Stallia di tale Nave Metaniera comincerà a decorrere:

- (i) dalle ore 18,00 del primo Giorno del Cannello di Accettazione, come previsto dal Programma Trimestrale dell'Utente; o
- (ii) quando la Nave Metaniera sia ormeggiata, se precedente.

IV.3.4 Ritardo rispetto al Cannello di Accettazione

Qualora una Nave Metaniera trasmetta l'Avviso di Prontezza, ai sensi dell'articolo IV.2.5, dopo il Cannello di Accettazione, il Gestore non sarà obbligato ad accettare la Nave Metaniera per la Discarica, salvo che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- (a) il pontile del Terminale sia disponibile per l'ormeggio; a tal fine il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di rendere il pontile disponibile per l'ormeggio;
- (b) vi sia sufficiente capacità disponibile nei serbatoi di Stoccaggio del Terminale; a tal fine il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di rendere disponibile tale capacità di Stoccaggio;
- (c) tale Discarica non pregiudichi la sicurezza delle operazioni del Terminale o non comporti modifiche nella programmazione del Terminale tali da pregiudicare la Discarica di altre Navi Metaniere già programmate; e
- (d) la Discarica non si ripercuota negativamente sulla Riconsegna del Gas agli altri Utenti.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al presente articolo IV.3.4, il Tempo di Stallia della Nave Metaniera comincerà a decorrere da quando la Nave Metaniera sia ormeggiata.

IV.3.5 Ritardi

Qualora 2 (due) o più Navi Metaniere trasmettano un Avviso di Prontezza ai sensi dell'articolo IV.2.5, ed i loro rispettivi Slot di Discarica non siano stati cancellati ai sensi dell'articolo 3.7.1 del capitolo II, ma non possano ormeggiare al Terminale, si applicherà la seguente procedura:

- (a) qualsiasi Nave Metaniera che abbia trasmesso l'Avviso di Prontezza prima del, o entro, il Cannello di Accettazione sarà ormeggiata e Scaricata seguendo lo stesso ordine dei rispettivi Cancelli di Accettazione;
- (b) le Navi Metaniere che abbiano trasmesso l'Avviso di Prontezza dopo i rispettivi Cancelli di Accettazione:
 - (i) avranno una priorità di accesso al Terminale inferiore rispetto alle Navi Metaniere indicate al punto (a) che precede; e
 - (ii) saranno ormeggiate e Scaricate in base all'ordine di invio del rispettivo Avviso di Prontezza, purché l'ormeggio e la Discarica di tali Navi Metaniere soddisfino tutti i requisiti previsti dall'articolo IV.3.4; e

- (c) il Gestore e ciascun Utente compiranno ogni ragionevole sforzo al fine di accelerare le procedure di ormeggio, Discarica e disormeggio di tali Navi Metaniera.

IV.3.6 Riassegnazione del pontile

Qualora la Nave Metaniera sia in ritardo nell'ormeggio e/o nell'inizio delle operazioni di Discarica per cause imputabili all'Utente, alla Nave Metaniera, al comandante, all'equipaggio, all'armatore o all'operatore e, di conseguenza, l'inizio dell'ormeggio e/o della Discarica sia ritardato per un periodo superiore a 30 (trenta) ore dall'inizio dell'Avviso di Prontezza, il Gestore avrà il diritto di assegnare il pontile per l'ormeggio ad un'altra Nave Metaniera che sia pronta per la Discarica.

In tale ipotesi, ai fini del successivo articolo IV.3.8, il Gestore non sarà tenuto a pagare le Controstallie all'Utente la cui Nave Metaniera abbia causato il ritardo per il tempo durante il quale tale altra Nave Metaniera occupi il pontile.

IV.3.7 Completamento della Discarica

Una volta completata la Discarica, la Nave Metaniera lascerà l'ormeggio non appena sia in grado di farlo in sicurezza e in conformità con i Regolamenti Marittimi ed il Regolamento del Terminale, salvo che sia diversamente consentito per iscritto dal Gestore.

In qualsiasi momento la Nave Metaniera sarà tenuta a lasciare l'ormeggio se richiesto dal Gestore per ragioni di sicurezza.

IV.3.8 Tempo di Stallia e Controstallie

3.8.1 Tempo di Stallia

Il Tempo di Stallia sarà pari a 24 (ventiquattro) ore consecutive. Il Tempo di Stallia sarà esteso, caso per caso, per qualsiasi periodo di ritardo che sia derivato da una delle seguenti cause al di fuori del ragionevole controllo del Gestore:

- (a) cause imputabili all'Utente, alla Nave Metaniera o al suo comandante, equipaggio, armatore o operatore (incluso il tempo impiegato per il rifornimento di viveri e combustibile, per il cambio dell'equipaggio e per la riparazione o la manutenzione della Nave Metaniera);
- (b) cause imputabili all'Impresa di Trasporto non causate dal Gestore;
- (c) cause imputabili alle Autorità Portuali;
- (d) l'attesa dei servizi portuali, di pilotaggio, di rimorchio o di ormeggio da parte dell'Utente, della Nave Metaniera, del suo comandante, equipaggio, armatore o operatore;
- (e) un Evento di Forza Maggiore; o
- (f) condizioni meteo-marine avverse che impediscano l'ormeggio, la Discarica o il disormeggio della Nave Metaniera.

3.8.2 Controstallie

- (a) Qualora il Completamento della Discarica di una Nave Metaniera ecceda il Tempo di Stallia relativo alla Nave Metaniera stessa, il Gestore pagherà all'Utente per conto del quale tale Nave Metaniera è stata Scaricata, Controstallie per ciascun'ora o frazione di ora per la quale il Completamento della Discarica ha ecceduto il Tempo di Stallia, calcolato secondo una tariffa oraria pari a:

- (i) 1.750 (millesettecentocinquanta) Dollari USA all'ora per Navi Metaniere con capacità lorda di carico inferiore a 105.000 m3; e
- (ii) 3.250 (tremiladuecentocinquanta) Dollari USA all'ora per Navi Metaniere con capacità lorda di carico uguale o superiore a 105.000 m3,

(le “**Controstallie**”).

In tal caso, l'Utente invierà al Gestore fattura delle Controstallie, unitamente ai documenti ed ai calcoli che ne giustifichino l'importo. Il pagamento delle Controstallie dovrà avvenire entro 20 (venti) Giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del Gestore.

Il pagamento delle Controstallie ai sensi e ai fini del Codice di Rigassificazione costituirà l'unico risarcimento dovuto dal Gestore all'Utente qualora la Discarica della Nave Metaniera che stia consegnando GNL per conto di tale Utente non sia completata entro il Tempo di Stallia di tale Nave Metaniera.

In deroga a quanto precede, qualora dopo l'inizio del Tempo di Stallia il Gestore cancelli lo Slot di Discarica corrispondente, ai sensi dell'articolo 3.7.1 del capitolo II, si riterrà che il Completamento della Discarica, esclusivamente al fine di determinare le Controstallie, sia avvenuto 48 (quarantotto) ore dopo l'invio della comunicazione di cancellazione.

- (b) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo III.14.3, qualora, per ragioni imputabili ad un Utente (l'“**Utente Responsabile**”) o alla Nave Metaniera che consegna GNL per conto di tale Utente Responsabile, il Gestore sia obbligato al pagamento di Controstallie nei confronti di qualsiasi altro Utente, l'Utente Responsabile sarà tenuto a corrispondere al Gestore un importo pari alle Controstallie. Le Controstallie dovute dall'Utente Responsabile saranno fatturate ai sensi dell'articolo III.8.1.

IV.3.9 Boil-off in Eccesso

Qualora una Nave Metaniera sia in ritardo nell'ormeggio e/o nell'inizio delle operazioni di Discarica per cause diverse da un Evento di Forza Maggiore, o dall'inadempimento dell'Utente, della Nave Metaniera, del comandante, dell'equipaggio, dell'armatore o dell'operatore, o per cause imputabili alle Autorità Marittime e, di conseguenza, l'inizio delle operazioni di Discarica sia ritardato per oltre 30 (trenta) ore dall'invio dell'Avviso di Prontezza, a condizione che la Nave Metaniera abbia inviato l'Avviso di Prontezza entro il Cancellino di Accettazione, (i) nessun Corrispettivo di Capacità e, (ii) nel caso in cui tale ritardo risulti da un'azione o omissione dolosa o gravemente colposa del Gestore o dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso (restando inteso che in nessun caso l'Impresa di Trasporto sarà considerata un appaltatore, o un terzo che agisce in nome o per conto del Gestore), nessun Corrispettivo di Rete sarà dovuto(i) con riferimento al Boil-off in Eccesso corrispondente.

Il Boil-off in Eccesso sarà calcolato come differenza tra l'effettiva quantità a bordo della Nave Metaniera, 30 (trenta) ore dopo l'invio dell'Avviso di Prontezza, e l'effettiva quantità a bordo della Nave Metaniera immediatamente prima dell'inizio delle operazioni di Discarica.

Qualora risulti che l'inizio delle operazioni di Discarica sarà ritardato di oltre 30 (trenta) ore rispetto all'invio dell'Avviso di Prontezza, l'Utente effettuerà una comunicazione al Gestore almeno 6 (sei) ore prima del periodo nel quale intende misurare la quantità di GNL nei serbatoi della Nave Metaniera, e il Gestore avrà il diritto di far assistere il proprio rappresentante alla misurazione, fermo restando che, qualora il Gestore non riesca ad inviare in tempo un proprio rappresentante, l'Utente procederà ad effettuare la misurazione e ne comunicherà al Gestore i risultati, non appena avrà completato l'operazione.

CAPITOLO V - GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO

V.1 INTRODUZIONE

Il Gestore, per fronteggiare l'insorgere di situazioni d'emergenza che possano interferire con il normale esercizio del Terminale e che possano risultare pregiudizievoli per la sicurezza di persone, del patrimonio o dell'ambiente (incluso l'incendio, la fuga di liquidi o di gas infiammabili) ha adottato procedure operative di emergenza, denominata "Piano di Emergenza". Il Piano di Emergenza tiene conto del fatto che le situazioni di emergenza possono avere un livello di gravità diverso.

Il Piano di Emergenza, che definisce le azioni ed i comportamenti che il personale del Gestore deve porre in essere al verificarsi delle situazioni di emergenza, è predisposto in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro). Il presente capitolo riassume il contenuto del Piano di Emergenza.

V.2 EMERGENZE DI SERVIZIO

V.2.1 Tipologie di emergenza

Le tipologie di emergenza oggetto di questo paragrafo sono quelle causate dall'accidentale fuoriuscita di Gas o GNL che determinano l'impossibilità di operare il Terminale e/o di prestare il Servizio in condizioni di sicurezza.

V.2.2 I livelli di emergenza

Ci sono due tipologie di allarme per emergenza presso il Terminale:

- 1° livello: "Allarme Generale" – il personale del Terminale si reca presso i luoghi di raccolta prestabiliti;
- 2° livello "Allarme di Preparazione all'Abbandono" – il personale del Terminale raggiunge le lance di salvataggio.

L'emergenza di 1° livello rappresenta il livello più basso e, a seconda dell'evento scatenante e della sua ubicazione, può causare l'interruzione del processo.

L'emergenza di 2° livello costituisce il livello di emergenza più alto e può essere associato con una interruzione totale dei sistemi di processo.

Ciascuno dei suddetti allarmi può essere attivato a mezzo di dispositivi dedicati a rilevare la presenza di idrocarburi (Gas/GNL). La liberazione di idrocarburi può determinare la presenza di miscele di aria/idrocarburi più bassa, che danno luogo ad una miscela potenzialmente esplosiva.

V.2.3 Obiettivi degli interventi

Il Piano di Emergenza, sia tattico che strategico, affronta possibili scenari di emergenza. Tale Piano di Emergenza fornisce una guida per lo staff presente presso il Terminale e a terra con riferimento alle misure di risposta appropriate da adottare a seconda del tipo di emergenza.

Gli obiettivi del Piano di Emergenza sono i seguenti:

- fornire istruzioni, sia generali che specifiche (a seconda del tipo di mansione svolta presso gli impianti), al fine di affrontare in modo efficace l'emergenza;

- fornire una classificazione delle tipologie di emergenza insorte e consentire la loro rapida identificazione;
- eliminare nel minor tempo possibile ogni causa che possa compromettere la sicurezza delle persone e dell'ambiente;
- eliminare nel più breve tempo possibile ogni causa che possa aggravare l'entità dell'incidente o le conseguenze ad esso connesse (intensificazione);
- eseguire le azioni necessarie al fine di mantenere e ripristinare l'esercizio dell'impianto quando appropriato e ove le condizioni di sicurezza lo consentano ;
- contattare gli operatori interessati entro un ragionevole termine.

V.2.4 Descrizione del sistema di allarme per emergenza

2.4.1 Allarmi

Il sistema di allarme utilizza due diversi toni e luci per distinguere chiaramente la categoria di allarme.

2.4.2 Personale

Le istruzioni operative (comunemente denominate presso gli impianti a terra "Station Bill") forniscono al personale una guida sulle azioni che devono essere intraprese a seguito di ciascun allarme. Specifico riferimento è fatto ai compiti dei lavoratori ubicati presso l'impianto ai quali siano stati assegnati specifici ruoli e responsabilità in "risposta all'emergenza".

2.4.3 Mezzi di comunicazione

Il Gestore dispone di una varietà di sistemi di comunicazione tali da assicurare che la posizione del personale cui sono assegnati compiti di "risposta all'emergenza" sia nota alla "Squadra di Emergenza Interna" (Incident Command Team) del Gestore.

2.4.4 Documentazione disponibile

La documentazione cartografica e tecnica, utile per affrontare e far rientrare un'emergenza (quali le procedure di messa in sicurezza e riavviamento dell'impianto) sono disponibili presso la "Stanza di Controllo Centrale" (Central Control Room), che è utilizzata come centro operativo della Squadra di Emergenza Interna.

2.4.5 Comunicazioni esterne

Il responsabile, designato dal Gestore, informerà il manager delle operazioni a terra di tutti gli incidenti che attivino il sistema di allarme. Il manager delle operazioni a terra assicurerà che i soggetti esterni di seguito elencati siano messi a conoscenza dell'incidente appena sia ragionevolmente possibile:

- (a) l'impresa di Trasporto - dispacciamento;
- (b) la Prefettura;
- (c) l'Autorità Marittima (Ufficiale di Guardia);
- (d) la Questura (Capo di Gabinetto o Commissario di Servizio);
- (e) il Sindaco di Porto Viro;
- (f) il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- (g) il Presidente della Giunta Regionale;

- (h) il Presidente dell'Amministrazione Provinciale; e
- (i) gli Utenti.

V.3 EMERGENZE PER FUORI SERVIZIO NON PROGRAMMATO

Oltre alle emergenze per fuoriuscita di GNL/Gas di cui al precedente paragrafo, si possono verificare emergenze per fuori servizio non programmato delle apparecchiature critiche preposte alla Rigassificazione che comportano una riduzione della capacità di Rigassificazione rispetto alle quantità programmate.

V.4 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE EMERGENZE

Il Gestore provvede a tenere traccia di una serie di informazioni relative alle emergenze, di servizio o per fuori servizio non programmato, che ne descrivono gli aspetti fondamentali, quali:

- la tipologia di emergenza;
- la data/ora dell'evento;
- una descrizione del componente di impianto interessato dall'intervento;
- le eventuali fuoriuscite di Gas/ GNL registrate;
- una descrizione dell'evento e delle cause che lo hanno generato;
- il soggetto richiedente l'intervento (terzi, Vigili del Fuoco, il Gestore, ecc.);
- la potenziale responsabilità per l'emergenza (Forza Maggiore, terzi, il Gestore), previo oggettivo accertamento della stessa da parte delle autorità competenti.

Il Gestore comunica all'AEEGSI, entro il 31 di dicembre di ogni anno, una nota di sintesi contenente le informazioni essenziali relative alle emergenze di servizio verificatesi presso il Terminale nel corso dell'Anno Termico precedente.

CAPITOLO VI - AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

VI.1 PRINCIPI GENERALI

VI.1.1 Modifiche automatiche derivanti da Norme Imperative

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1339 e 1419, comma 2, del codice civile, il Codice di Rigassificazione e ciascun Contratto per la Capacità saranno di volta in volta automaticamente modificati e/o integrati dalle norme imperative previste dalla Normativa applicabile.

VI.1.2 Aggiornamenti

Le seguenti disposizioni di questo capitolo VI descrivono la procedura che verrà seguita dal Gestore qualora si rendesse necessario modificare e/o integrare le disposizioni del Codice di Rigassificazione al fine di:

- conformare il Codice di Rigassificazione a qualsiasi norma imperativa disposta dalla Normativa applicabile che sia in tutto o in parte incompatibile con il Codice di Rigassificazione e che non aggiorni e/o integri automaticamente il Codice di Rigassificazione ai sensi degli art. 1339 e 1419, comma 2, del codice civile;
- conformare il Codice di Rigassificazione alle mutate condizioni tecniche o di mercato;
- correggere errori materiali del testo nel Codice di Rigassificazione; o
- rendere le operazioni del Terminale più efficienti alla luce dell'esperienza acquisita con la prestazione del Servizio.

Le proposte di aggiornamento verranno predisposte dal Gestore, anche alla luce delle richieste avanzate dai soggetti aventi diritto, secondo le modalità di seguito indicate. Le proposte di aggiornamento, unitamente al parere del Comitato di Consultazione, verranno trasmesse all'AEEGSI per la verifica di conformità ai criteri per la predisposizione dei codici di rigassificazione e con gli obiettivi generali relativi all'accesso ed all'utilizzo degli impianti di rigassificazione del GNL.

La procedura di seguito descritta ha lo scopo di:

- (a) consentire la partecipazione dei soggetti aventi diritto al processo dinamico di aggiornamento del Codice di Rigassificazione;
- (b) assicurare che le proposte di aggiornamento siano coerenti con i principi fondamentali del Codice di Rigassificazione e siano di supporto nel rendere il processo efficiente;
- (c) assicurare l'attuazione delle modifiche accettate in tempi compatibili con:
 - (i) il grado di complessità tecnica;
 - (ii) la necessità di modificare i processi operativi in uso presso il Terminale
 - (iii) gli investimenti che sono necessari all'attuazione degli aggiornamenti adottati.

VI.2 RICHIESTE DI MODIFICA

VI.2.1 Soggetti aventi diritto a presentare richieste per l'aggiornamento del Codice di Rigassificazione

I soggetti che hanno il diritto di presentare richieste di modifica per l'aggiornamento del Codice di Rigassificazione sono:

- (a) gli Utenti in forma singola o associata; e
- (b) le altre imprese (trasporto e stoccaggio) e le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione, limitatamente ai temi in cui le stesse siano direttamente coinvolte.

Tali richieste di modifica devono essere presentate al Gestore tramite lettera raccomandata, anticipata via fax ai recapiti indicati sul Sistema di Comunicazione Elettronico, nel rispetto delle tempistiche di seguito indicate e, qualora fosse ritenuto opportuno, possono essere inoltrate al Comitato di Consultazione.

VI.2.2 Requisiti di ricevibilità delle segnalazioni

Ogni richiesta di modifica, per essere dichiarata ricevibile dal Gestore, deve:

- (a) includere le informazioni riguardanti il soggetto segnalante (la società, la sede legale etc.) e di almeno una persona di riferimento da poter contattare in relazione alla richiesta in oggetto (nome, numero di telefono, numero di fax e e-mail);
- (b) contenere una breve descrizione della natura della richiesta di modifica;
- (c) indicare le ragioni per le quali il soggetto richiedente ritiene che la modifica debba essere adottata;
- (d) presentare eventuale documentazione (analisi, rapporti, ecc) a supporto della modifica oggetto della richiesta ;
- (e) indicare una data per l'entrata in vigore della richiesta, che non potrà essere anteriore a quella di invio della richiesta stessa.

VI.2.3 Dichiarazione di ricevibilità

Il Gestore dovrà verificare la conformità della segnalazione notificata ai requisiti di cui all'articolo VI.2.2 entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla sua ricezione. Nel caso in cui uno o più di tali requisiti risulti mancante, il Gestore chiederà al soggetto che ha richiesto la modifica l'integrazione della segnalazione, restando inteso che l'integrazione dovrà essere effettuata – pena la sua irricevibilità – entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla richiesta del Gestore. Il termine di 20 (venti) Giorni Lavorativi di cui al seguente articolo VI.2.4 decorrerà dalla ricezione della richiesta contenente le integrazioni richieste dal Gestore.

La richiesta verrà dichiarata ricevibile se il Gestore non si esprime in merito alla richiesta entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla sua notifica o dal ricevimento delle integrazioni richieste.

VI.2.4 Valutazione della segnalazione

Se la verifica di ricevibilità, secondo quanto previsto all'articolo VI.2.3 sopra, ha dato esito positivo, il Gestore dichiara ricevibile la richiesta di modifica e provvede a valutarla sulla base dei seguenti criteri :

- (a) la coerenza degli aggiornamenti con la Normativa applicabile e con i principi del Codice di Rigassificazione;
- (b) le modalità con cui dette proposte contribuiscono al miglioramento della funzionalità del Codice di Rigassificazione; e
- (c) le implicazioni operative sull'attività di rigassificazione di GNL e/o sul Servizio, anche in termini di tempo di adeguamento e costi generati.

Nel corso del processo di valutazione, il Gestore può richiedere informazioni aggiuntive e/o chiarimenti al soggetto che ha presentato la segnalazione.

Le segnalazioni in relazione alle quali il Gestore ha espresso una valutazione positiva verranno trasformate in proposte di aggiornamento del Codice di Rigassificazione.

Se la richiesta venisse valutata negativamente il Gestore la rende disponibile all'AEEGSI, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione da parte del Gestore della richiesta di modifica ritenuta ricevibile, unitamente ad una relazione che illustri le motivazioni sulla base delle quali ha ritenuto di non sottoporla a consultazione pubblica. Qualora l'AEEGSI rilevi altresì l'opportunità di sottoporre a consultazione una richiesta di modifica ricevuta in base a quanto precede, il Gestore avvierà il relativo processo di consultazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di apposita comunicazione in tal senso da parte dell'AEEGSI, dandone comunicazione al soggetto interessato.

VI.3 PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

VI.3.1 Predisposizione delle proposte di aggiornamento

Le proposte per l'aggiornamento del Codice di Rigassificazione verranno predisposte dal Gestore ai sensi della Delibera AEEG n. ARG/gas 55/09, del 7 maggio 2009, anche sulla base delle richieste avanzate da parte dei soggetti aventi diritto, per le quali sia stata espressa una valutazione positiva. Le proposte di aggiornamento devono:

- (a) contenere una breve descrizione della natura della modifica, indicando le ragioni sulle quali il Gestore basa la decisione di adottare l'aggiornamento;
- (b) indicare gli articoli e i capitoli del Codice di Rigassificazione che sono interessati dalla proposta, unitamente alle modifiche da apportare al testo del Codice di Rigassificazione;
- (c) essere accompagnate da eventuale documentazione (analisi, rapporti, ecc) a supporto dell'opportunità di adottare l'aggiornamento proposto;
- (d) indicare una data per l'entrata in vigore della modifica richiesta.

Il Gestore provvederà, inoltre, ad assegnare a ciascuna proposta un numero di riferimento e registrerà la proposta nell'apposito registro che sarà conservato nella sede legale del Gestore e rimarrà disponibile per la consultazione da parte di chiunque ne faccia richiesta.

VI.3.2 Consultazione della proposta di aggiornamento

Il Gestore provvederà ad inviare le proposte di aggiornamento al Comitato di Consultazione, in modo da consentire al Comitato stesso di esprimere, ai sensi dell'articolo 3 della Delibera AEEG n. ARG/gas 55/09, del 7 maggio 2009, un proprio parere in merito.

Contestualmente all'invio della proposta di aggiornamento al Comitato di Consultazione, il Gestore provvede a pubblicare la proposta di aggiornamento sul Sistema di Comunicazione Elettronico, al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare le proprie osservazioni in merito alla proposta.

La proposta di aggiornamento predisposta dal Gestore in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità verrà pubblicata sul Sistema di Comunicazione Elettronico entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del provvedimento, salvo che il provvedimento stesso non preveda un diverso termine massimo.

Il Gestore ha facoltà di proporre proposte di aggiornamento in qualsiasi momento dell'anno termico.

La fase di consultazione ha una durata di :

- (a) 45 (quarantacinque) giorni, oppure

- (b) 30 (trenta) giorni nel caso di proposta di aggiornamento predisposta dal Gestore in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità, salvo che il provvedimento non preveda un termine massimo

VI.3.3 Trasmissione all'Autorità per l'Energia elettrica il gas e il sistema idrico della proposta di aggiornamento

Entro 20 (venti) giorni dal termine del processo descritto all'articolo VI.3.2 di cui sopra, il Gestore, per consentire l'accertamento di conformità delle proposte e ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.7 della Delibera AEEG n. ARG/gas 55/09, del 7 maggio 2009, trasmette all'AEEGSI:

- (a) le proposte di aggiornamento del Codice di Rigassificazione, come eventualmente modificate in considerazione dei pareri e dei commenti ricevuti durante il corso del processo di consultazione;
- (b) i relativi pareri e segnalazioni formulati o inviati dal Comitato di Consultazione;
- (c) un rapporto che illustri come tali pareri, commenti e segnalazioni siano stati tenuti in considerazione.

Il termine sopra indicato si riduce a 10 (dieci) giorni nel caso di proposta di aggiornamento predisposta dal Gestore in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità.

Le proposte inviate all'AEEGSI saranno pubblicate dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

Il Gestore provvede a pubblicare il codice aggiornato sul Sistema di Comunicazione Elettronico entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione sul sito dell'AEEGSI del relativo aggiornamento.

VI.4 COMUNICAZIONI

Ogni ulteriore comunicazione relativa all'aggiornamento del Codice di Rigassificazione o relativa a questo CAPITOLO VI - dovrà essere inviata – tramite lettera raccomandata anticipata via fax – all'indirizzo indicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

CAPITOLO VII - QUALITA' DEL SERVIZIO

VII.1 PREMESSA

Terminale GNL Adriatico S.r.l ha adottato una politica tesa al raggiungimento ed al mantenimento di elevati standard qualitativi così da garantire un adeguato grado d'affidabilità del Servizio di Rigassificazione.

Tali standard sono in linea con i principi di efficienza, continuità ed imparzialità, nel rispetto della sicurezza, della protezione della salute e dell'ambiente.

Il presente capitolo elenca i principi fondamentali che Terminale GNL Adriatico segue allo scopo di garantire un adeguato livello di soddisfacimento delle esigenze degli Utenti stessi in materia di:

- Efficienza del servizio
- Imparzialità di trattamento
- Continuità del servizio
- Sicurezza, Salute ed Ambiente
- Partecipazione
- Informazione
- Qualità commerciale

nonchè le aree di intervento nella definizione dei livelli di qualità della prestazione del Servizio di Rigassificazione da raggiungere e mantenere nelle aree menzionate.

~~Fatti salvi i minimi standard di legge, si sottolinea che nel Periodo di Avviamento il raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio verrà monitorato anche per eventualmente modificare e/o integrare gli stessi obiettivi~~

Terminale GNL Adriatico si è dotata di una serie di regole di comportamento e di strumenti interni di verifica dell'adozione dei propri principi e comportamenti quali il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (i cui testi sono disponibili sul proprio sito internet).

Il Codice etico è stato adottato in via autonoma allo scopo di esprimere i principi di "deontologia aziendale" e di controllo interno che la Società stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo si ispira ad una esigenza di più ampio respiro, in quanto rappresenta la sintesi tra il proposito del Terminale GNL Adriatico di dotarsi di moduli di organizzazione e gestione, tali da assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ed il rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Nel Codice di Rigassificazione, il concetto di un "servizio di qualità" riferito alle prestazioni da garantire da parte di Terminale GNL Adriatico all'Utilizzatore richiede comunque un riscontro da parte degli Utenti stessi in quanto principali fruitori e testimoni del soddisfacimento delle proprie esigenze; d'altra parte gli aspetti generali della qualità del servizio di rigassificazione devono essere inquadrati anche in relazione agli orientamenti finali in tema di regolazione, per quanto di competenza, da parte dell'Autorità dell'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

VII.2 PRINCIPI FONDAMENTALI

I principi fondamentali che Terminale GNL Adriatico segue per raggiungere l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei propri Utenti sono di seguito individuati.

VII.2.1 Efficienza del servizio

Tale principio richiede l'individuazione delle soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche idonee ad adeguare il Servizio di Rigassificazione alle esigenze di mercato.

VII.2.2 Imparzialità di trattamento

Terminale GNL Adriatico garantisce il rispetto dei principi di obiettività, neutralità, trasparenza ed imparzialità e non discriminarietà nell'esercizio del terminale e, più in generale, nelle attività aziendali.

VII.2.3 Continuità del servizio

Nel caso si verificano delle interruzioni del servizio dovute, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad emergenze di servizio, Terminale GNL Adriatico opera per limitare gli eventuali disagi conseguenti, attivandosi sia per comunicare agli Utenti tali interruzioni che per adottare tutte le misure necessarie al ripristino, nel minor tempo possibile, delle normali condizioni di esercizio.

VII.2.4 Sicurezza, Salute e Ambiente

Terminale GNL Adriatico è impegnata a condurre la propria attività nel rispetto della sicurezza e della salute.

Terminale GNL Adriatico si impegna ad operare in conformità con le leggi vigenti, applicando le migliori tecnologie disponibili, per promuovere e sviluppare un piano delle sue attività volte a valorizzare le risorse naturali, la tutela dell'ambiente per le generazioni future, e di promuovere iniziative volte ad una diffusa tutela ambientale.

Per la gestione ottimale della sicurezza, salute, ambiente, Terminale GNL Adriatico ha adottato un Sistema di Gestione Integrato denominato SHEMS (*Safety, Security, Health & Environment Management System*), che è coerente con gli impegni e soddisfa i requisiti dei principali standard internazionali, per la salute e la sicurezza quali l' OHSAS 18001 e, per l'ambiente, la norma UNI EN ISO 14001.

I sistemi adottati soddisfano inoltre i requisiti e le misure richieste dal decreto legislativo n. 334/99 del 17 agosto 1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

Ciò è dimostrato dal Rapporto di Sicurezza emesso da Terminale GNL Adriatico che comprende anche la definizione dei rischi di incidente rilevante e le misure necessarie per impedirli e limitare le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.

Per Terminale GNL Adriatico, la tutela dell'ambiente è un valore fondamentale della società ed è compatibile con lo sviluppo della società stessa; pertanto Terminale GNL Adriatico è coinvolto in tutti gli aspetti della tutela dell'ambiente e ha adottato e risponde alle più severe norme di tutela ambientale che si applicano a tutte le attività lavorative.

Terminale GNL Adriatico è impegnata nel gestire il Terminale di Rigassificazione e le operazioni di ormeggio e scarica delle Navi Metaniere nel rispetto delle norme e dei regolamenti internazionali come l' International Convention for the Safety of Life and Sea (SOLAS) , convenzione internazionale dell' Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), volta a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, con esplicito riferimento alla salvaguardia della vita umana a bordo, ed i Regolamenti Marittimi locali, come l' Ordinanza di sicurezza della Capitaneria del Porto di Chioggia n. 63/2008, che definisce tra l'altro regole precise per la navigazione nelle acque antistanti il terminale, con l'obiettivo di garantire la sicurezza.

Con lo stesso intento, è stata istituita un'area di interdizione al volo sopra il terminale.

Terminale GNL Adriatico ha implementato piani e procedure ed addestrato il suo personale a misure di prevenzione contro le minacce alla sicurezza del terminale e delle Navi Metaniere all'interno del sistema SHEMS.

VII.2.5 Partecipazione

È prevista una procedura di aggiornamento del Codice di Rigassificazione, aperta alla partecipazione degli Utenti attuali o potenziali, i quali possono avanzare proposte di modifica/integrazione del Codice stesso, secondo quanto indicato al CAPITOLO VI - Aggiornamento del Codice di Rigassificazione.

VII.2.6 Informazione

Terminale GNL Adriatico si impegna a rendere disponibili agli Utenti le informazioni inerenti il proprio Contratto di Capacità, la propria situazione amministrativa e contabile, nonché le altre tematiche relative alla gestione del rapporto con Terminale GNL Adriatico.

VII.3 AREE DI INTERVENTO

Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, vengono di seguito indicate alcune aree nell'ambito delle quali individuare e monitorare parametri ed indicatori che riflettano adeguatamente gli standard di qualità tecnica e commerciale.

Nell'individuazione di tali parametri, Terminale GNL Adriatico fa anche riferimento – oltre alle vigenti disposizioni di legge in materia – alle “*Guidelines for LNG system Operators*” (GGPLNG), definite nell'ambito dell'European Regulators Group for Electricity and Gas, alla propria consolidata esperienza nel settore della rigassificazione, al confronto con altri operatori a livello internazionale, ed a sistemi di gestione della qualità in linea con i migliori standard internazionali di riferimento.

VII.4 STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE

Alcune delle principali aree che consentono di definire il livello di qualità dei servizi offerti da Terminale GNL Adriatico dal punto di vista commerciale possono essere così individuate:

1. Modalità e tempi di risposta a richieste di chiarimento su aspetti inerenti:
 - Accesso al Terminale;
 - Sottoscrizione di Capacità;
 - Allocazioni;
 - Fatturazione.
2. Risposte a reclami riguardanti le fatture relative al Servizio di Rigassificazione;
3. Rispetto delle tempistiche previste nel Codice di Rigassificazione;
4. Valutazione del grado di soddisfazione degli Utenti, mediante apposite indagini.

VII.5 STANDARD DI QUALITÀ TECNICA

Alcune delle principali aree che consentono di definire il livello di qualità del servizio fornito da Terminale GNL Adriatico dal punto di vista tecnico possono essere così individuate:

1. Rispetto dei limiti, fissati nel Codice di Rigassificazione, circa i giorni di interruzione del servizio per interventi di manutenzione programmata presso il Terminale;
2. Utilizzo di strumenti di misura che garantiscano sempre maggiori livelli di precisione ed affidabilità;

3. Servizio di pronto intervento al fine di garantire un esercizio sicuro del Terminale e la continuità del Servizio in caso di emergenza.

VII.6 STANDARD DI QUALITA' DEL SERVIZIO

Il presente capitolo descrive gli standard di qualità commerciale e tecnica dei servizi offerti e che Terminale GNL Adriatico garantisce.

Terminale GNL Adriatico provvede a monitorare gli standard di cui al paragrafo VII.6.1 e VII.6.2 ed a comunicare all'AEEGSI, entro il 31 Dicembre di ogni anno, le informazioni ed i dati relativi all'andamento degli standard stessi nel corso dell'Anno Termico precedente.

VII.6.1 Standard garantiti di qualità commerciale del servizio presenti nel Codice di Rigassificazione:

Area	Termini soggetti a standard garantiti	Standard garantiti
Programmazione Trimestrale delle Consegne di GNL (capitolo II.3.3)	Termine per l'accettazione, da parte di Terminale GNL Adriatico agli Utenti, della proposta di programmazione Trimestrale delle consegne di GNL	Entro il 21esimo giorno di ciascun mese o il giorno lavorativo seguente se il 21 non è un giorno lavorativo
Programma di Riconsegna Mensile (Articolo 6.1.3 del Capitolo III)	Termine che Terminale GNL Adriatico deve osservare, per redigere il Programma di Riconsegna Mensile per ciascun Giorno del Mese M e comunicarlo ai propri Utenti	Entro il terzo Giorno Lavorativo che precede l'inizio del Mese M
Fatturazione (capitolo III.8)	Termine entro il quale Terminale GNL Adriatico emette le fatture di competenza del Mese di fatturazione	Entro il decimo Giorno Lavorativo del Mese M dall'invio del Profilo di Riconsegna Finale

VII.6.2 Standard garantiti di qualità tecnica del servizio presenti nel Codice di Rigassificazione:

Area	Termini soggetti a standard garantiti	Standard garantiti
Giorni di manutenzione presso il Terminale (paragrafo II.3.5)	Interventi Manutentivi che abbiano effetto sulla Capacità di rigassificazione del Terminale	Numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione (30 giorni equivalenti a Capacità del Terminale intera previsti al paragrafo II.3.5)
Giorni di manutenzione presso il Terminale (paragrafo II.3.5)	Interventi Manutentivi che impattano sulla Capacità di rigassificazione del Terminale	Numero massimo di giorni di interruzione/riduzione previsti nel quinquennio (70 giorni equivalenti a Capacità del Terminale intera di cui al paragrafo II.3.5)

Allegato (a)

Modello di Richiesta di Accesso e di Accettazione Modificata per tutti i Contratti per la Capacità diversi dal Contratto per la Capacità Esentata

Istruzioni per la stipula dei Contratti per la Capacità Regolata e per la Capacità Spot

I paragrafi seguenti hanno lo scopo di illustrare brevemente il contenuto dell'Allegato (a) e di fornire ai Richiedenti una descrizione delle attività da intraprendere per completare correttamente e presentare una Richiesta di Accesso per la Capacità Disponibile o per la Capacità Spot.

1. Contenuto dell'Allegato

L'Allegato (a) si compone di cinque parti il cui contenuto può essere riassunto come segue:

- La **Parte I** contiene il modello di Richiesta di Accesso che deve essere utilizzato dai Richiedenti che intendono richiedere l'accesso al Servizio per la Capacità Regolata o per la Capacità Spot. A seconda che un Richiedente richieda Capacità Regolata o Spot, dovrà allegare alla sua Richiesta di Accesso, *inter alia*, una copia debitamente completata e firmata del Contratto per la Capacità Regolata (Parte IV) o del Contratto per la Capacità Spot (Parte V).
- La **Parte II** contiene il modello di Richiesta di Accesso che deve essere utilizzato da un Utente che (i) è già parte di un Contratto per la Capacità con il Gestore; e (ii) alla data della Richiesta di Accesso ha un Saldo positivo della Capacità di Make-up e intende utilizzare la Capacità di Make-up in relazione alla sua Richiesta di Accesso per la Capacità Regolata o Capacità Spot.
- La **Parte III** contiene il modello di Accettazione Modificata per qualsiasi Contratto per la Capacità Regolata. Questo è il modello che sarà utilizzato dal Gestore nei casi in cui una Richiesta di Accesso da parte di un Richiedente non possa essere interamente accettata o non possa essere accettata senza modifiche. In tali casi, il Gestore invierà al rispettivo Richiedente l'Accettazione Modificata con allegato il Contratto per la Capacità Regolata modificato e chiederà al Richiedente, qualora fosse interessato ad accettare la proposta, di restituire il Contratto per la Capacità Regolata debitamente firmato.
- La **Parte IV** contiene (i) il modello del Contratto per la Capacità Regolata; (ii) l'Allegato 1, che dovrà specificare il *Cqs* e *CMr* applicabili nella determinazione del Corrispettivo di Capacità applicabile al Contratto per la Capacità; e (iii) il *direct agreement* per il finanziamento del Terminale da stipularsi tra il Terminale, l'Utente e le banche finanziatrici.
- La **Parte V** contiene il modello del Contratto per la Capacità Spot, incluso l'Allegato 1, che dovrà specificare il *Cqs* e *CMr* applicabili nella determinazione del Corrispettivo di Capacità applicabile al Contratto per la Capacità Spot.

2. Istruzioni per completare e inviare una Richiesta di Accesso

2.1 A seconda del tipo di capacità richiesta e/o dell'esistenza di un Saldo della Capacità di Make-up, il Richiedente dovrà presentare la sua Richiesta di Accesso completando e inviando (i) il modello appropriato di Richiesta di Accesso (Parte I o Parte II); e (ii) il modello appropriato di Contratto per la Capacità (Parte IV o Parte V), insieme ai relativi allegati. Le istruzioni per il completamento e l'invio del modello di Richiesta di Accesso e del modello di Contratto per la Capacità sono contenute in questo paragrafo e nel paragrafo 3 che segue. Una descrizione delle azioni da compiere da parte di un Richiedente in caso di ricevimento di una Accettazione Modificata inviata dal Gestore è contenuta nel paragrafo 4 che segue.

2.2 Modello di Richiesta di Accesso. A seconda dell'oggetto della Richiesta di Accesso, il Richiedente dovrà presentare la propria Richiesta di Accesso completando ed inviando uno dei due modelli di richiesta, come di seguito indicato:

- (a) il modello di Richiesta di Accesso di cui alla Parte I dovrà essere utilizzato per richiedere l'accesso sia alla Capacità Regolata Disponibile che alla Capacità Spot. Questo modello di

Richiesta di Accesso dovrà essere completato, di conseguenza, inserendo le parti pertinenti e/o cancellando le non pertinenti, come indicato nelle note in calce al modello.

- (b) il modello di Richiesta di Accesso di cui alla Parte II dovrà essere utilizzato da un Utente che ha già sottoscritto un Contratto per la Capacità con il Gestore e intende utilizzare la Capacità di Make-up con riguardo alla sua Richiesta di Accesso per la Capacità Regolata o per la Capacità Spot. Il Saldo della Capacità di Make-up del Richiedente dovrà essere indicato nel modello di Richiesta di Accesso.

2.3 **Irrevocabilità.** Si noti che tutte le Richieste di Accesso saranno irrevocabili dalla data di trasmissione fino alla data indicata nel Codice di Rigassificazione, che varia a seconda dell'oggetto della Richiesta di Accesso.

2.4 **Completamento.** La Richiesta di Accesso dovrà essere completata dal Richiedente in modo da includere, *inter alia*, le seguenti informazioni, così come previsto dalle lettere da (a) a (d) del modello:

- (a) il(i) porto(i) di caricaione;
- (b) le specifiche tecniche della(e) Nave(i) Metaniera(e);
- (c) il contratto di importazione di cui è titolare il Richiedente, che deve anche essere compatibile, quanto alla durata e alla capacità, con i termini della Richiesta di Accesso; e
- (d) solo per quanto riguarda le Richieste di Accesso per la Capacità Disponibile, l'indicazione di qualsiasi dei requisiti (indicati nella lettera (a) (iii) dell'articolo 2.4.2 del capitolo II) posseduti dal Richiedente che conferiscono a questo un grado di priorità nel processo di allocazione.

2.5 **Dichiarazioni.** Il Richiedente dovrà anche indicare nel modello di Richiesta di Accesso (lettere (e) e (f) del modello) che entrambe le dichiarazioni riguardanti lo stato del Richiedente (menzionate nell'articolo 2.4.1 del capitolo III) e la rispondenza ai Requisiti per l'Accesso previsti nell'articolo 2.4.4 del capitolo II del Codice di Rigassificazione saranno mantenuti dalla data di trasmissione della Richiesta di Accesso fino alla data in cui il Contratto per la Capacità venga stipulato o, a seconda dei casi, fino a quando la Richiesta di Accesso venga rifiutata.

2.6 **Documenti da allegare.** Unitamente alla Richiesta di Accesso, il Richiedente dovrà anche inviare la documentazione di accompagnamento richiesta, come indicato nel Codice di Rigassificazione (articoli 2.4.5 e 2.4.6 del capitolo II), ivi inclusa quella riguardante lo stato del Richiedente, i poteri di firma del rappresentante del Richiedente, le garanzie finanziarie a sostegno del Richiedente, l'autorizzazione all'importazione e l'esistenza di accordi di importazione compatibili con la capacità richiesta.

3. Contratto per la Capacità

3.1 **Invio.** A seconda dell'oggetto della Richiesta di Accesso, il Richiedente dovrà anche inviare al Gestore una copia firmata del Contratto per la Capacità Regolata o del Contratto per la Capacità Spot.

3.2 **Completamento.** Il testo del Contratto per la Capacità rilevante dovrà essere completato inserendo nel modello, *inter alia*, i seguenti dati:

- (i) i dati del Richiedente;
- (ii) l'indicazione del suo grado di priorità, nel caso in cui il Richiedente sia in possesso di uno dei requisiti in base ai quali è riconosciuta una priorità nel processo di allocazione;
- (iii) la quantità di GNL corrispondente all'ammontare di Capacità del Terminale che il Richiedente intende sottoscrivere così come tutti gli altri dettagli sugli Slot di Discarica richiesti;
- (iv) in relazione al Contratto per la Capacità Spot (parte V del modello) il Richiedente dovrà, inoltre, indicare nel paragrafo 2 ("Oggetto e durata") gli altri dettagli in relazione allo Slot di Discarica richiesto;
- (v) la data di scadenza del Contratto;
- (vi) ove applicabile, l'utilizzo del Saldo della Capacità di Make-up dell'Utente per il pagamento di tutto o parte del Corrispettivo per la Capacità dovuto ai sensi del Contratto per la Capacità;

- (vii) l'indirizzo del Richiedente/Utente per comunicazioni e notifiche; e
- (viii) qualora la richiesta del Richiedente riguardi un Contratto per la Capacità Regolata avente una durata superiore a un (1) anno, il Richiedente dovrà includere l'articolo 6 del Contratto per la Capacità Regolata (che consente il finanziamento del Terminale).

3.3 Allegato (1). L'Allegato (1) dovrà essere completato inserendo il *Cqs e CMr* applicabili nella determinazione del Corrispettivo di Capacità applicabile al Contratto per la Capacità, come pubblicati dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico. Si noti che l'informazione che sarà pubblicata dal Gestore includerà lo sconto, se presente, che sarà applicato dal Gestore sulle tariffe massime approvate dall'AEEGSI nel corso di ciascun Anno Termico in relazione al quale viene pubblicata Capacità Disponibile sul Sistema di Comunicazione Elettronico. Quindi, il Richiedente che invia la Richiesta di Accesso dovrà avere cura di scaricare dal Sistema di Comunicazione Elettronico del Gestore una copia del *file* contenente tali informazioni e compilare debitamente l'Allegato (1) del Contratto per la Capacità con il *Cqs e CMr* applicabili nella determinazione del Corrispettivo di Capacità applicabile a ciascun Anno Termico in cui sarà efficace il Contratto per la Capacità.

3.4 *Direct Agreement*. Nel caso di Richieste di Accesso che, se accettate, determinerebbero la stipula di un Contratto per la Capacità Regolata avente una durata superiore ad un (1) anno e, a meno che non sia altrimenti indicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico del Gestore, il Richiedente dovrà anche allegare al Contratto per la Capacità una copia debitamente firmata del *direct agreement* da stipularsi tra il Terminale, l'Utente e le banche finanziatrici (Allegato (2) delle Parte IV dell'Allegato (a)).

4. Azioni che il Richiedente dovrà compiere nel caso di ricevimento di una Accettazione Modificata

4.1 Nell'eventualità in cui una o più Richieste di Accesso per la Capacità Regolata non possano essere accettate dal Gestore senza modificare uno o più termini del Contratto per la Capacità Regolata allegato a tale Richiesta di Accesso, il Gestore avrà la facoltà di inviare ad uno o più Richiedenti una Accettazione Modificata unitamente ad un Contratto per la Capacità Regolata modificato ad essa allegato.

4.2 Tale Accettazione Modificata costituisce una controproposta da parte del Gestore che sarà irrevocabile fino alla data in essa indicata.

4.3 Se il Richiedente riceve una Accettazione Modificata e ritiene di essere ancora interessato ad acquisire la relativa capacità, dovrà debitamente sottoscrivere, per accettazione, il Contratto per la Capacità Regolata allegato all'Accettazione Modificata ed inviarlo al Gestore. Si noti che il Contratto per la Capacità sarà considerato concluso tra il Richiedente e il Gestore solo nel momento in cui quest'ultimo avrà ricevuto notizia dell'accettazione da parte del Richiedente. Pertanto, nell'eventualità in cui il Gestore dovesse ricevere una copia debitamente firmata del Contratto per la Capacità Regolata dopo l'ultimo Giorno per l'accettazione (che è il 24 luglio nella Procedura Annuale di Sottoscrizione, il Contratto per la Capacità Regolata non si perfezionerà, e si riterrà che il Richiedente abbia rifiutato la proposta di Contratto per la Capacità Regolata modificato.

Parte I

Modello di Richiesta di Accesso per tutti i Contratti per la Capacità diversi dai Contratti per la Capacità Esentata

[SU CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE]

A:

Terminale GNL Adriatico S.r.l. ("Gestore")
Piazza Sigmund Freud, 1 della Repubblica 14/16
201254 Milano
Italia

All'attenzione del Coordinatore per la Sottoscrizione di Capacità

[Luogo], [data]

RICHIESTA DI ACCESSO PER LA CAPACITÀ [DISPONIBILE/SPOT]¹

Egregi Signori,

facciamo riferimento al Codice di Rigassificazione adottato dal Gestore e approvato dall'AEEGSI in data 12 Maggio 2011 con delibera n. Arg/Gas n. 57/11 e successivi emendamenti, relativo alle condizioni di accesso al terminale di rigassificazione *offshore* di proprietà del Gestore, ubicato a circa 17 km al largo di Porto Levante (Rovigo), Italia (il "**Codice di Rigassificazione** ").

Il Gestore, ai sensi dell'articolo II.2.3 del Codice di Rigassificazione, ha pubblicato sul suo Sistema di Comunicazione Elettronico: [i) la Capacità Disponibile; e ii) il numero e la tempistica, se nota, degli Slot di Discarica disponibili in ciascun Mese;] [i) la Capacità Spot disponibile per la sottoscrizione, inclusi la data d'inizio e la durata dello Slot di Discarica qualora siano disponibili, l'Anno Termico e il Mese cui si riferisce la sottoscrizione, il Cannello di Accettazione, il Periodo di Riconsegna per l'Utente della Capacità Spot, e il volume massimo di GNL che può essere Scaricato durante tale Slot di Discarica; e ii) la data e l'ora di scadenza per presentare la Richiesta di Accesso per tale Capacità Spot]².

[Richiedente] (il "**Richiedente**")³ con la presente richiede al Gestore l'accesso al Servizio: (i) a partire dalla data; (ii) per le quantità; e (iii) ai termini e alle condizioni stabilite nel Contratto per la Capacità [Regolata/Spot] allegato.

Con riferimento all'articolo 2.4.5 del capitolo II del Codice di Rigassificazione, e in aggiunta alle informazioni contenute nel Contratto per la Capacità [Regolata/Spot] allegato [Richiedente] con la presente dichiara che:

¹ Cancellare come opportuno.

² Cancellare come opportuno.

³ Resta inteso che, se la presente Richiesta di Accesso è accettata dal Gestore senza modifiche, il Richiedente, di conseguenza, diverrà un Utilizzatore. Pertanto, il termine Richiedente nella presente Richiesta di Accesso sarà inteso come riferito all'Utilizzatore nel Contratto per la Capacità allegato.

- (a) il(i) porto(i) di caricazione del GNL che verrà trasportato al Punto di Consegna è (sono) [inserire il nome del(i) porto(i) di caricazione];
- (b) la(e) Nave(i) Metaniera(e) che verrà(nno) utilizzata(e) per il trasporto di GNL al Punto di Consegna ha(hanno) le seguenti caratteristiche tecniche [inserire le caratteristiche tecniche, includendo la stazza, la capacità lorda di carico e la lunghezza];
- (c) è titolare di (un) contratto(i) di importazione compatibile(i), quanto a durata e a quantità, con i termini della presente Richiesta di Accesso, specificati nel Contratto per la Capacità [Regolata/Spot] allegato e nelle lettere (a) e (b) di cui sopra;
- (d) le Dichiarazioni di cui all'articolo 2.4.1 del capitolo III del Codice di Rigassificazione sono e saranno veritiere e corrette con riferimento a [Richiedente] in questione dalla data di presentazione della presente Richiesta di Accesso fino alla stipula del relativo Contratto per la Capacità [Regolata/Spot] allegato o al rifiuto della presente Richiesta di Accesso, a seconda dei casi;
- (e) [in caso di accettazione della presente Richiesta di Accesso, il Richiedente si attiverà tempestivamente al fine di essere abilitato ad operare al Sistema, e provvederà a sottoscrivere debitamente, e a fornire tempestivamente al Gestore, la documentazione richiesta da Snam Rete Gas, affinché il Gestore sia autorizzato ad operare al Sistema presentando richieste per transazioni che comportano l'automatica accettazione da parte dell'Utente] [è già stato abilitato ad operare al Sistema e, in caso di accettazione della presente Richiesta di Accesso, sottoscriverà debitamente, e fornirà tempestivamente al Gestore, la documentazione richiesta da Snam Rete Gas, affinché il Gestore sia autorizzato ad operare al Sistema presentando richieste per transazioni che comportano l'automatica accettazione da parte dell'Utente]⁴;
- (f) soddisfa e manterrà i Requisiti per l'Accesso di cui all'articolo 2.4.4 del capitolo II del Codice di Rigassificazione dalla data della presente Richiesta di Accesso fino alla stipula del relativo Contratto per la Capacità [Regolata/Spot] allegato; e
- (g) in possesso dei seguenti requisiti per il riconoscimento della priorità nell'allocazione della richiesta di Capacità Disponibile: [inserire qualsiasi dei seguenti requisiti indicati nella lettera (a) (iii) dell'articolo 2.4.2 del capitolo II del Codice di Rigassificazione:
 - (i) il Richiedente è un cliente finale o un consorzio di clienti finali che importino per autoconsumo e non è un produttore di energia elettrica;
 - (ii) il Richiedente si impegna ad offrire l'intero volume di Gas da importare presso il punto di scambio virtuale, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie;
 - (iii) il Richiedente si impegna ad offrire una quota almeno pari al 20% (venti per cento) del volume di Gas da importare presso il punto di scambio virtuale, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie e, in particolare, una quota pari al [inserire quota]% del volume del Gas che deve essergli Riconsegnato;
 - (iv) il Richiedente importa da Stati diversi rispetto a quelli con cui erano in corso contratti di importazione pluriennale alla data del 28 settembre 2004;

⁴ Cancellare come opportuno.

- (v) il Richiedente è titolare di una capacità di trasporto conferita ai punti di entrata della Rete, esclusi i punti di interconnessione con gli stoccaggi, inferiore al 25% (venticinque per cento) del totale delle capacità di trasporto allocate presso gli stessi.⁵

[*Qualora applicabile* : L'Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza saranno : *[Completare]*]

La presente Richiesta di Accesso costituisce una proposta irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile, fino al *[inserire la data stabilita in conformità con gli articoli 2.4.2(a)(ii), 2.4.2(b) del capitolo II del Codice di Rigassificazione, a seconda dei casi]*.

Ai sensi dell' articolo 2.4.5(c) del capitolo II, a seconda dei casi⁶, e dell'articolo 2.4.6 del capitolo II del Codice di Rigassificazione, e al fine di concludere il Contratto per la Capacità *[Regolata/Spot]* allegato, il Richiedente produce insieme con la presente Richiesta di Accesso i seguenti documenti:

[indice dei documenti allegati alla Richiesta di Accesso ai sensi e per gli effetti degli articoli 2.4.5 (a), 2.4.5(b) o 2.4.5 (c) del capitolo II, a seconda dei casi, e dell'articolo 2.4.6 del capitolo II del Codice di Rigassificazione]

[In caso di accettazione della presente Richiesta di Accesso, Vi preghiamo di inviarci una copia del Contratto per la Capacità qui allegato da Voi sottoscritta per accettazione.]

[*Richiedente*]

Firmato⁷:_____

Nome:

In qualità di:

⁵ Da inserire se applicabile e solo per la Richiesta di Accesso per la Capacità Disponibile. Da non inserire per le Richieste di Accesso per Capacità Spot. Si noti che i Richiedenti che ricadono in una delle categorie previste ai punti (i) e (ii) avranno il diritto di richiedere la Capacità Disponibile per un periodo massimo di 10 (dieci) anni, mentre i Richiedenti che ricadono in una delle categorie previste ai punti (iii), (iv) e (v) avranno diritto di richiedere la Capacità Disponibile per un periodo massimo di 5 (cinque) anni.

⁶ A seconda che il Richiedente sia o meno una società costituita ai sensi della legge italiana, troverà applicazione l'articolo 2.4.6(c) del capitolo II del Codice di Rigassificazione.

⁷ Da sottoscrivere da parte dello stesso soggetto che sottoscrive il Contratto per la Capacità allegato.

Parte II

Modello di Richiesta di Accesso per la Capacità di Make-up

[SU CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE]

A:

Terminale GNL Adriatico S.r.l. ("Gestore")
Piazza della Repubblica 14/16 Sigmund Freud, 1
201524 Milano
Italia

All'attenzione del Coordinatore per la Sottoscrizione di Capacità

[Luogo], [data]

RICHIESTA DI ACCESSO PER LA CAPACITÀ [REGOLATA/ DA UTILIZZARSI COME CAPACITÀ DI MAKE-UP]⁸

Egregi Signori,

facciamo riferimento al codice di Rigassificazione adottato dal Gestore e approvato dall'AEEGSI in data in data 12 Maggio 2011 con delibera n. Arg/Gas n. 57/11, relativo alle condizioni di accesso al terminale di rigassificazione di proprietà del Gestore, ubicato a circa 17 km al largo di Porto Levante (Rovigo), Italia (il "Codice di Rigassificazione").

Il Gestore, ai sensi dell'articolo II.2.3 del Codice di Rigassificazione, ha pubblicato sul suo Sistema di Comunicazione Elettronico: [i) la Capacità Disponibile; e ii) il numero e la tempistica, se nota, degli Slot di Discarica disponibili in ciascun Mese]; [i) la Capacità Spot che è disponibile per la sottoscrizione, inclusi la data d'inizio e la durata dello Slot di Discarica, il Cannello di Accettazione, il Periodo di Riconsegna per l'Utente della Capacità Spot, e il volume massimo di GNL che può essere Scaricato durante tale Slot di Discarica; e ii) la data e l'ora di scadenza per trasmettere le Richieste di Accesso per tale Capacità Spot]⁹.

In data [inserire la data] [Richiedente] (il "**Richiedente**")¹⁰ ha stipulato un Contratto per la Capacità con il Gestore per la prestazione del Servizio.

Alla data della presente Richiesta di Accesso il Saldo di Make-up di Capacità (come definito nel Codice di Rigassificazione) del Richiedente, ai sensi del Contratto per la Capacità di cui sopra, è pari a € [indicare l'ammontare del Saldo della Capacità di Make-up];

[Richiedente], con la presente, richiede al Gestore l'accesso al Servizio: (i) a partire dalla data; (ii) per le quantità; e (iii) ai termini e alle condizioni stabilite nel Contratto per la Capacità [Regolata/Spot] allegato, nonché di poter utilizzare la Capacità di Make-up ai sensi del Contratto per la Capacità di cui sopra.

⁸ Cancellare come opportuno.

⁹ Cancellare come opportuno.

¹⁰ Resta inteso che, se la presente Richiesta di Accesso è accettata dal Gestore senza modifica alcuna, il Richiedente, di conseguenza, diverrà un Utilizzatore. Pertanto, il termine Richiedente nella presente Richiesta di Accesso sarà inteso come riferito all'Utilizzatore nel Contratto per la Capacità allegato.

Con riferimento all'articolo 2.4.5 del capitolo II del Codice di Rigassificazione, e in aggiunta alle informazioni contenute nel Contratto per la Capacità [Regolata/Spot] allegato, [il Richiedente] con la presente dichiara che:

- (a) il(i) porto(i) di caricazione del GNL che verrà trasportato al Punto di Consegna è(sono) *[inserire il nome del(i) porto(i) di caricazione]*;
- (b) la(e) Nave(i) Metaniera(e) che verrà(nno) utilizzata(e) per il trasporto di GNL al Punto di Consegna ha(hanno) le seguenti caratteristiche tecniche *[inserire le caratteristiche tecniche, includendo la stazza, la capacità lorda di carico e la lunghezza]*;
- (c) è titolare di (un) contratto(i) di importazione compatibile(i) quanto a durata e a quantità, con i termini della presente Richiesta di Accesso, come specificati nel Contratto per la Capacità [Regolata/Spot] allegato e nelle lettere (a) e (b) di cui sopra
- (d) le Dichiarazioni di cui all'articolo 2.4.1 del capitolo III del Codice di Rigassificazione sono e saranno veritiere e corrette con riferimento a [Richiedente] in questione dalla data di presentazione della presente Richiesta di Accesso fino alla stipula del relativo Contratto per la Capacità [Regolata/Spot] allegato o al rifiuto della presente Richiesta di Accesso, a seconda dei casi;
- (e) *[in caso di accettazione della presente Richiesta di Accesso, il Richiedente si attiverà tempestivamente al fine di essere abilitato ad operare al Sistema, e provvederà a sottoscrivere debitamente, e a fornire tempestivamente al Gestore, la documentazione richiesta da Snam Rete Gas, affinché il Gestore sia autorizzato ad operare al Sistema presentando richieste per transazioni che comportano l'automatica accettazione da parte dell'Utente] [è già stato abilitato ad operare al Sistema e, in caso di accettazione della presente Richiesta di Accesso, sottoscriverà debitamente, e fornirà tempestivamente al Gestore, la documentazione richiesta da Snam Rete Gas, affinché il Gestore sia autorizzato ad operare al Sistema presentando richieste per transazioni che comportano l'automatica accettazione da parte dell'Utente];¹¹*
- (f) soddisfa e manterrà i Requisiti per l'Accesso di cui all'articolo 2.4.4 del capitolo II del Codice di Rigassificazione dalla data della presente Richiesta di Accesso fino alla stipula del Contratto per la Capacità [Regolata/Spot] allegato; e
- (g) è in possesso dei seguenti requisiti per il riconoscimento della priorità nell'allocazione della Capacità Disponibile richiesta:*[inserire qualsiasi dei seguenti requisiti indicati nella lettera (a)(iii) dell'articolo 2.4.2 del capitolo II del Codice di Rigassificazione:*
 - (i) il Richiedente è un cliente finale o un consorzio di clienti finali che importa per autoconsumo e non è un produttore di energia elettrica;
 - (ii) il Richiedente si impegna ad offrire l'intero volume di Gas da importare presso il punto di scambio virtuale, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie;
 - (iii) Il Richiedente si impegna ad offrire una quota almeno pari al 20% del volume di Gas da importare presso il punto di scambio virtuale, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie e, in particolare, una quota pari al [inserire quota] % del volume di Gas che gli sarà Riconsegnato;
 - (iv) il Richiedente importa da Stati diversi rispetto a quelli con cui erano in corso contratti di importazione pluriennali alla data del 28 settembre 2004;

¹¹ Cancellare come opportuno.

- (v) il Richiedente è titolare di una capacità di trasporto conferita ai punti di entrata della Rete, esclusi i punti di interconnessione con gli stoccaggi, inferiore al 25% (venticinque per cento) del totale delle capacità di trasporto conferite presso gli stessi.¹²

[*Qualora applicabile* : L'Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza saranno : [Completare]]

La presente Richiesta di Accesso costituisce una proposta irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile fino al [inserire la data stabilita in conformità con gli articoli 2.4.2(a)(ii), 2.4.2(b) del capitolo II del Codice di Rigassificazione, a seconda dei casi].

Ai sensi dell'articolo 2.4.5(c) del capitolo II, a seconda dei casi¹³, e dell'articolo 2.4.6 del capitolo II del Codice di Rigassificazione e al fine di concludere il Contratto per la Capacità [Regolata/Spot] allegato, il Richiedente produce insieme con la presente Richiesta di Accesso i seguenti documenti:

[*indice dei documenti allegati alla Richiesta di Accesso ai sensi e per gli effetti degli articoli 2.4.5(a), 2.4.5(b) e 2.4.5(c) del capitolo II, a seconda dei casi, e dell'articolo 2.4.6 del capitolo II del Codice di Rigassificazione*]

In caso di accettazione della presente Richiesta di Accesso, Vi preghiamo di inviarci una copia del Contratto per la Capacità qui allegato da Voi sottoscritta per accettazione.

[Richiedente]

Firmato¹⁴: _____

Nome:

In qualità di:

¹² Da inserire se applicabile e solo per le Richieste di Accesso per la Capacità Disponibile. Da non inserire per le Richieste di Accesso per Capacità Spot. Si noti che i Richiedenti che ricadono in una delle categorie previste ai punti (i) e (ii) avranno il diritto di richiedere la Capacità Disponibile per un periodo massimo di 10 (dieci) anni, mentre i Richiedenti che ricadono in una delle categorie previste ai punti (iii), (iv) e (v) avranno diritto di richiedere la Capacità Disponibile per un periodo massimo di 5 (cinque) anni.

¹³ A seconda che il Richiedente sia o meno una società costituita ai sensi della legge italiana, troverà applicazione l'articolo 2.4.6(a)(x) o 2.4.6 (c) del capitolo II del Codice di Rigassificazione.

¹⁴ Da sottoscrivere da parte dello stesso soggetto che sottoscrive il Contratto per la Capacità allegato.

Parte III

Modello di Accettazione Modificata per il Contratto per la Capacità Regolata

[SU CARTA INTESTATA DEL GESTORE]

A:

[Richiedente]

(il "**Richiedente**")¹⁵

[inserire l'indirizzo del Richiedente]

Alla cortese attenzione di [Nota: Inserire destinatario]

[Luogo], [data]

ACCETTAZIONE MODIFICATA PER LA CAPACITÀ REGOLATA

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla richiesta di accesso da Voi presentata in data [inserire la data] (la "**Richiesta di Accesso**"), con la quale avete richiesto l'accesso al nostro terminale di rigassificazione, ubicato a circa 17 km al largo di Porto Levante (Rovigo), Italia, ai termini e alle condizioni del nostro codice di Rigassificazione, come approvato dall' AEEGSI in data in data 12 Maggio 2011 con delibera n. Arg/Gas n. 57/11 (il "**Codice di Rigassificazione**").

La Vostra Richiesta di Accesso non può essere accettata senza la modifica di uno o più termini del Contratto per la Capacità Regolata allegato alla stessa, come specificato nel testo del Contratto per la Capacità Regolata qui di seguito allegato.

La presente Accettazione Modificata e l'allegato Contratto per la Capacità Regolata Vi vengono inviati ai sensi degli articoli 2.4.2(a)(vii)(bb) fino al [inserire la data stabilita in conformità con gli articoli 2.4.2(a)(vii)(bb) del capitolo II del Codice di Rigassificazione].

*[Vi preghiamo di notare che la Capacità Disponibile che è oggetto della presente Accettazione Modificata è altresì oggetto di una o più Accettazioni Modificate inviate dal Gestore ad uno o più Richiedenti che hanno presentato Richieste di Accesso con priorità più alta. Pertanto, in caso di Accettazione da parte Vostra della presente Accettazione Modificata, il Contratto per la Capacità Regolata che ne risulterebbe, il cui testo è qui di seguito allegato, sarà soggetto alla condizione sospensiva, prevista dall'articolo 8 del Contratto per la Capacità Regolata allegato, che tali altri Richiedenti non Accettino le rispettive Accettazioni Modificate, ai sensi degli articoli 2.4.2(a)(viii) del capitolo II del Codice di Rigassificazione.]*¹⁶

In caso di accettazione della presente Accettazione Modificata, Vi preghiamo di sottoscrivere l'allegato Contratto per la Capacità Regolata e di inviarcelo prima che scada il termine di irrevocabilità della presente proposta contrattuale.

¹⁵ Resta inteso che, se la presente Accettazione Modificata è accettata dal Richiedente, il Richiedente, di conseguenza, diverrà un Utilizzatore. Pertanto, il termine Richiedente nella presente Accettazione Modificata sarà inteso come riferito all'Utilizzatore nel Contratto per la Capacità Regolata allegato.

¹⁶ Da inserire se applicabile.

Terminale GNL Adriatico S.r.l.

Firmato: _____

Nome:

In qualità di:

Parte IV

Contratto per la Capacità Regolata

Il presente Contratto per la Capacità Regolata (il "**Contratto per la Capacità**") è stipulato da [Utente], una società costituita ed esistente ai sensi della legge del [Stato in cui l'Utente è stato costituito], iscritta presso il [Registro delle Imprese o analogo registro] al numero [numero di registrazione], codice fiscale [codice fiscale], con sede principale in [indirizzo dell'Utente] (l'"**Utente**")¹⁷ e **Terminale GNL Adriatico S.r.l.**, una società costituita ed esistente ai sensi della legge italiana, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 1788519, codice fiscale/partita I.V.A. 13289520150, la cui sede principale si trova in Piazza Sigmund Freud 1, 20154 della Repubblica 14/16, 20124 Milano, Italia (il "**Gestore**"). L'Utente ed il Gestore sono definiti, congiuntamente, le "**Parti**".

PREMESSE

In data 15 Febbraio 2010 il Gestore ha adottato un codice di accesso (il "**Codice di Rigassificazione** ") contenente le condizioni per l'accesso al terminale di rigassificazione di proprietà del Gestore, ubicato a circa 17 km al largo di Porto Levante (Rovigo), Italia.

In data 12 Maggio 2011 il Codice di Rigassificazione è stato approvato dall' AEEGSI, mediante la delibera n. Arg/Gas n. 57/11, ai sensi dell'articolo 24, comma V, del decreto legislativo n. 164/2000.

Il Gestore, ai sensi dell'articolo II.2.3 del Codice di Rigassificazione, ha pubblicato sul suo Sistema di Comunicazione Elettronico: i) la Capacità Disponibile; e ii) il numero e la tempistica, se nota, degli Slot di Discarica disponibili in ciascun Mese.

In data [inserire data] l'Utente ha presentato una Richiesta di Accesso per [Capacità Disponibile/Capacità Disponibile utilizzando la Capacità di Make-up]¹⁸ ai sensi dell'articolo 2.4.2 del capitolo II, inclusi, *inter alia*, i dati e le dichiarazioni specificati nell'articolo 2.4.5(a) del capitolo II del Codice di Rigassificazione [e affermando, in particolare, che rispondeva a taluni dei requisiti per vedersi riconosciuta la priorità nell'allocazione della Capacità Disponibile richiesta. Precisamente, l'Utente ha affermato che (inserire la(e) dichiarazione(i) resa(e) ai sensi della lettera g) della Richiesta di Accesso per la Capacità Disponibile/Richiesta di Accesso per la Capacità di Make-up)].¹⁹

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, l'Utente ed il Gestore concordano quanto segue:

1. Premesse e Definizioni

- 1.1 Le premesse sono incorporate nel, e formano parte integrante ed essenziale del, presente Contratto per la Capacità.
- 1.2 Tutti i termini definiti utilizzati nel Contratto per la Capacità avranno il significato ad essi attribuito all'articolo I.1.1 del Codice di Rigassificazione.

¹⁷ Resta inteso che il Richiedente diverrà un Utilizzatore solo successivamente a, ed in conseguenza della, accettazione della Richiesta di Accesso o dell'Accettazione Modificata (a cui il presente Contratto è allegato) da parte del Gestore o del Richiedente, a seconda dei casi. Pertanto, prima del perfezionamento del presente Contratto, il termine Utilizzatore nel presente Contratto dovrà intendersi come riferito al Richiedente.

¹⁸ Cancellare come opportuno.

¹⁹ Da inserire se applicabile, inclusa la dichiarazione relativa al criterio(i) di priorità resa ai sensi della lettera (g) della relativa Richiesta di Accesso.

2. Oggetto e durata

- 2.1 Il Gestore conferisce all'Utente, e l'Utente sottoscrive, la Capacità Regolata per le quantità di seguito indicate.

Volume di GNL (m³/Slot di Discarica)	Anno e Mese	Numero di Slot di Discarica (per ciascun Mese)	Tempistica (se applicabile) di ciascuno Slot di Discarica	Capacità Regolata Sottoscritta (valore energetico indicativo in TJ)
--	--------------------	---	--	--

- 2.2 La data di scadenza del Contratto per la Capacità è il *[inserire la data corrispondente al 90° (novantesimo) Giorno successivo alla data dell'ultima Discarica richiesta]*. La scadenza del presente Contratto per la Capacità non avrà effetti sulle obbligazioni e/o responsabilità che siano sorte prima della data di scadenza.

3. Corrispettivi

- 3.1 Il Corrispettivo di Capacità dovuto dall'Utente ai sensi del Contratto per la Capacità sarà determinato in conformità con le rilevanti disposizioni del Codice di Rigassificazione, applicando il *Cqs e CMr* stabiliti nell'Allegato (1) al Contratto per la Capacità.
- 3.2 Il Corrispettivo di Rete e il Corrispettivo Variabile di Trasporto dovuti dall'Utente ai sensi del Contratto per la Capacità saranno determinati, rispettivamente, ai sensi delle lettere (d) e (e) dell'articolo 8.1.1 del capitolo III del Codice di Rigassificazione.
- 3.3 I Corrispettivi Accessori e qualsiasi altro pagamento dovuto dall'Utente ai sensi del Contratto per la Capacità saranno determinati in conformità alle relative disposizioni del Codice di Rigassificazione.
- 3.4 *[Ai fini del pagamento, in tutto o in parte, del Corrispettivo di Capacità dovuto ai sensi del Contratto per la Capacità, il Gestore applicherà il Saldo della Capacità di Make-up dell'Utente maturato ai sensi del contratto per la capacità datato [data del precedente contratto per la capacità], secondo quanto previsto dall'articolo 8.10.2 del capitolo III del Codice di Rigassificazione.]*²⁰

4. Requisiti per il Servizio

- 4.1 *[Utente]* dichiara che dalla data del Contratto per la Capacità, e per tutta la sua durata, soddisferà e manterrà tutti i Requisiti per il Servizio di cui all'articolo III.2.3 del Codice di Rigassificazione.

²⁰ Da inserire ove applicabile.

- 4.2 Con particolare riferimento al Requisito per il Servizio previsto alla lettera (j) dell'articolo III.2.3, [Utente] dà atto che la consegna al Gestore di una copia debitamente firmata dell'autorizzazione a effettuare richieste di transazioni al Sistema che implicano l'automatica accettazione dell'Utente è essenziale affinché il Gestore possa Riconsegnare il Gas. Quindi, [Utente] si obbliga a consegnare al Gestore una copia debitamente firmata di tale autorizzazione, così come ogni altro documento richiesto a tal fine da Snam Rete Gas, entro 2 (due) Giorni dalla sottoscrizione del Contratto per la Capacità o, nell'eventualità in cui tale data dovesse essere successiva al quinto (5°) Giorno Lavorativo precedente la data in cui è richiesta la prima Discarica, immediatamente dopo la sottoscrizione del Contratto per la Capacità.
- 4.3 [Utente] dichiara e garantisce al Gestore che le Dichiarazioni di cui agli articoli dal 2.4.1(a) al 2.4.1(d) del capitolo III del Codice di Rigassificazione sono veritiere e corrette alla data di stipula del Contratto per la Capacità. Con riferimento alle Dichiarazioni di cui all'articolo 2.4.1(a) e 2.4.1(b) del capitolo III del Codice di Rigassificazione, [Utente] si impegna a fare in modo che le stesse rimangano veritiere e corrette, secondo quanto stabilito dagli articoli 2.4.2 e 2.4.3 del capitolo III del Codice di Rigassificazione.

5. Elezione di domicilio e comunicazioni

- 5.1 Ai sensi dell'articolo I.4.2 del Codice di Rigassificazione e ai fini del Contratto per la Capacità, l'Utente elegge domicilio presso [inserire indirizzo] in Milano, e si impegna a mantenere tale domicilio in Milano, per tutta la durata del Contratto per la Capacità.
- 5.2 Tutte le comunicazioni e gli avvisi all'Utente da parte del Gestore ai sensi dell'articolo III.16 del Codice di Rigassificazione dovranno essere inviati all'indirizzo indicato nel precedente articolo 5.1 all'attenzione di [inserire destinatario], numero di fax [inserire numero di fax], indirizzo di posta elettronica [inserire indirizzo di posta elettronica].

6. [Finanziamento del Terminale]²¹

- 6.1 Su richiesta del Gestore, l'Utente accetta: (i) di autorizzare il Gestore a costituire una garanzia in favore dei finanziatori del Gestore con il Contratto per la Capacità; e (ii) di stipulare un *direct agreement* con [i finanziatori del Gestore] (i “**Finanziatori**”).
- 6.2 Il *direct agreement* è allegato al Contratto per la Capacità quale Allegato (2).

7. Applicazione del Codice di Rigassificazione

Il Contratto per la Capacità è soggetto ai termini e alle condizioni del Codice di Rigassificazione, che devono intendersi qui interamente incorporati.

[8. Condizione sospensiva

Il Contratto per la Capacità è soggetto alla condizione sospensiva che gli altri Richiedenti che hanno presentato Richieste di Accesso con priorità più alta non accettino le rispettive Accettazioni Modificate, ai sensi dell'articolo 2.4.2(a)(viii) del capitolo II del Codice di Rigassificazione.]²²

[Luogo], [data]

²¹ Da cancellare per le Richieste di Accesso finalizzate alla stipulazione di Contratti per la Capacità Regolata aventi una durata fino ad 1 (uno) anno.

²² Da inserire se applicabile.

[Richiedente]

Firmato: _____

Nome:

In qualità di:

L'Utente accetta incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli del Codice di Rigassificazione:

CAPITOLO I:

4.1 "Competenza dell'AEEGSI"; **4.2** "Giurisdizione"; **4.3** "Arbitrato su Controversie Tecniche".

CAPITOLO II:

~~**2.1.1** "Capacità Provvisoria del Terminale";~~ **2.4.2** "Sottoscrizione della Capacità Disponibile"; **2.4.5** "Richieste di Accesso"; **2.4.7** "Sottoscrizione delle Accettazioni Modificate"; **2.5** "Diniego di Accesso"; **2.6** "Capacità Rilasciata"; **2.7** "Capacità Regolata Sottoscritta da rendersi disponibile al Gestore per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della Delibera AEEGSI **n. 118 del 19 marzo 2015**~~n. 167 del 1 agosto 2005~~"; **2.8** "Capacità Esentata Sottoscritta da rendersi disponibile al Gestore per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto MAP dell'11 aprile 2006"; **3.2** "Programmazione Annuale"; **3.3** "Programmazione Trimestrale"; **3.7** "Indisponibilità degli Slot di scarica".

CAPITOLO III:

2.2 "Obbligazioni delle Parti"; **2.6** "Diligenza dell'Utente"; **2.7** "Rifiuto di modifiche nella prestazione del Servizio"; **2.9** "Prestazione del Servizio di Riconsegna"; **3** "Durata dei Contratti per la Capacità e Recesso"; **4** "Proprietà del GNL"; **5.1.3** "Determinazione di quantità e qualità del GNL al Punto di Consegna"; **5.1.7** "Responsabilità dell'Utente rispetto alla Discarica di GNL Fuori Specifica"; **6.1** "Riconsegna del Gas"; **6.2** "Consumi e Perdite"; **7** "Forza Maggiore"; **8.1** "Fatturazione da parte del Gestore"; **8.4** "Sospensione del pagamento delle fatture"; **8.6** "Rettifica degli Errori"; **8.7** "Importi al netto di ritenuta; responsabilità per gli Oneri Marittimi"; **8.10** "Capacità di Make-Up"; **8.11** "Corrispettivi di scostamento applicabili agli Utenti Continuativi"; **8.12** "Corrispettivi di scostamento applicabili alla Capacità Spot"; **9** "Imposte, tasse e diritti sul Gas"; **12** "Scambi di Capacità Sottoscritta"; **13** "Risoluzione del Contratto e Recesso"; **14** "Responsabilità"; **15** "Reclami"; **19** "Costi per l'esecuzione"; **20** "Rinuncia all'immunità".

CAPITOLO IV:

1.3 "Rifiuto delle Navi Metaniere"; **1.4.2** "Mancata effettuazione delle necessarie modifiche"; **3.6** "Riassegnazione del pontile"; **3.8.2** "Controstallie"; **3.9** "Boil-off in Eccesso".

CAPITOLO VI:

2.1 "Soggetti aventi diritto a presentare richieste per l'aggiornamento del Codice di Rigassificazione"; **2.2** "Requisiti di ricevibilità delle richieste"; **2.4** "Valutazione della richiesta"; **4** "Comunicazioni".

ALLEGATO (a):

Istruzioni per la stipula dei Contratti per la Capacità Regolata e per la Capacità Spot: **2.3** "Irrevocabilità"; **4.2**; **4.3**;

Parte I – Modello di Richiesta di Accesso per tutti i Contratti per la Capacità diversi dai Contratti per la Capacità Esentata: **paragrafo dopo la lettera (g)**;

Parte II – Modello di Richiesta di Accesso per la Capacità di Make-up: **paragrafo dopo la lettera (g)**;

Parte III – Modello di Accettazione Modificata per il Contratto per la Capacità Regolata: **terzo paragrafo**;

Parte IV – Contratto per la Capacità Regolata: articolo **5** “*Elezione di domicilio e comunicazioni*”; articolo **6** “*Finanziamento del Terminale*”.

Allegato (2) - Direct Agreement: Recital E; clause **2** “Consent to assignment and Step-In Rights”; clause **3** “Payments under the Capacity Agreement”; clause **6.7** “Arbitration”; clause **6.9** “Termination”; clause **6.10** “Conflicts of documents”.

Parte V – Contratto per la Capacità Spot: articolo **5** “*Elezione di domicilio e comunicazioni*”

Allegato (e) – Modello di Dichiarazione di Rilascio: **ultimo paragrafo**.

L’elenco delle clausole vessatorie dovrà essere modificato o integrato in base alle modifiche del Codice di Rigassificazione eventualmente richieste dall’AEEGSI.

[Richiedente]

Firmato:_____

Nome:

In qualità di:

Per accettazione:

Terminale GNL Adriatico S.r.l.

Firmato:_____

Nome:

In qualità di:

Allegato (1)

[L'Utente dovrà inserire l'Allegato (1) come pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico con riferimento alla capacità che è oggetto, e per il termine, del Contratto per la Capacità]

Allegato (2)

DIRECT AGREEMENT²³

THIS AGREEMENT (the **Direct Agreement** or the **Agreement**), dated as of [●], is entered into between:

- i) Terminale GNL Adriatico S.r.l, with registered office in Piazza Sigmund Freud 1, 20154 della Repubblica 14/16, 20124 Milan and registered with the Milan *Registro delle Imprese* under no. 1788519, VAT and tax code no.13289520150, (the **Borrower**);
- ii) [●], with registered office in [●] and registered with the [●] *Registro delle Imprese* under no. [●], VAT and tax code no. [●](the **User**); and
- iii) [●], with registered office in [●], registered with the [●] *Registro delle Imprese* under no. [●] and with the Banks' Register under no. [●], VAT and tax code no. [●], as facility agent acting in the name and on behalf of the banks which are parties of the Finance Documents (as defined below) and listed in Exhibit A hereto (the **Finance Parties**) (the facility agent, together with its successors in such capacity, the **Facility Agent**

(each of them hereinafter the **Party** and, collectively, the **Parties**).

RECITALS

- A. The Project. The Borrower is in the process of implementing a project to build and operate an offshore plant (the **Terminal**) located at an approximate water depth of 30 metres in the Adriatic Sea in Italian territorial waters at approximately lat. 45°05', long. 12°35' approximately 17 km offshore Porto Levante (the **Project**).
- B. The Capacity Agreement. The User and the Borrower have entered into a Non-Foundation Capacity Agreement dated [●], which is subject to the terms and conditions stated in the access code providing the conditions for access to the Terminal, pursuant to Article 24, sub-section V, of the legislative decree no. 164 of 23rd May 2000 (the **Regasification Code**) dated [●] (as amended, supplemented or otherwise modified, the **Capacity Agreement**).
- C. The Finance Documents. On [●], the Borrower has entered into certain finance documents (as amended, supplemented or otherwise modified, the **Finance Documents**), among which a facility agreement (the **Facility Agreement**), pursuant to which the Finance Parties have undertaken to extend credit to the Borrower on a *project finance* basis for the purposes of financing the cost of the Project and certain related expenses, up to an amount equal to € [●].
- D. The Facility Agent. Pursuant to Article [●] of the Facility Agreement, [●]²⁴ has been appointed as agent for the Finance Parties, with full power and capacity to act in their name and on their behalf.
- E. The Assignment of Receivables. The Borrower and the Facility Agent are going to enter into an assignment of receivables (the **Assignment of Receivables**), as security for the Borrower's obligations under the Finance Documents, under which the Borrower shall assign all of its

²³ Questo allegato non è stato tradotto dall'inglese all'italiano per corrispondere ad una prassi internazionale.

²⁴ To be filled with the name of the bank under (c) above, in its capacity of Facility Agent.

receivables under the Capacity Agreement, including all of its rights to receive payment under or with respect to the Capacity Agreement and all payments due and to become due to the Borrower under or with respect to the Capacity Agreement to the Facility Agent, acting in the name and on behalf of the Finance Parties.

NOW, THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

ARTICLE 1. - RECITALS AND ANNEXES

Recitals and Annexes form integral and substantial part of this Agreement.

ARTICLE 2. CONSENT TO ASSIGNMENT AND STEP-IN RIGHTS

2.1 Consent to Assignment

The User (a) hereby consents in all respects to the assignment to the Facility Agent pursuant to the Assignment of Receivables of all of the Borrower's receivables under the Capacity Agreement, including the Borrower's right to receive payments from the User; (b) acknowledges that the Borrower may not, without the prior written consent of the Facility Agent, amend, modify, vary, terminate or supplement the Capacity Agreement or take any action that would result in any of the foregoing; unless the above events are mandatorily imposed by law (c) consents that the Borrower may, with the prior written consent of the Facility Agent, assign (in whole or in part) the Capacity Agreement or subcontract (in whole or in part) the performance of the Service and/or of any service relating to the Service to a third party, provided that the third party has the financial and technical status and capability to perform the obligations and exercise the rights of the Borrower under the Capacity Agreement; and (d) consents to any transfer of the Capacity Agreement which might result from any merger, de-merger or conversion of the legal status of the Borrower, as well as from any transfer or lease of the Borrower's going concern.

2.2 Step-In Rights

The User and the Borrower hereby acknowledge and consent that the Facility Agent, in the name and on behalf of the Finance Parties and upon written notice to the User, shall be entitled, in case an event of default has occurred and is continuing under the Finance Documents, to transfer, at the terms and conditions provided under the Facility Agreement (of which the User shall be duly and timely informed), the contractual position of the Operating Company to a third party appointed by the Banks (the **Appointed Transferee**), provided that the Appointed Transferee, once appointed, formally declares to take over the whole contractual position of the Borrower under the Capacity Agreement, and provided further that such transfer does not alter or prejudice the tax position of the User under the Capacity Agreement (including without limitation, by way of adversely impacting on the deductibility of the regasification fee or other operating costs).

2.3 Right to Cure

In the event of a default or breach by the Borrower in the performance of any of its obligations under the Capacity Agreement, or upon the occurrence or non-occurrence of any event or condition under the Capacity Agreement that would immediately or with the passage of any applicable grace period or the giving of notice, or both, enable the User to suspend or terminate the Capacity Agreement (a **Default**), the User will not terminate the Capacity Agreement until it first gives prompt written notice of such Default to the Borrower and the Facility Agent.

Then, within a period of at least (i) [60] days, in respect of a non-payment default, and (ii) [45] days, in respect of a payment default from the giving of such notice, the Facility Agent, acting in the name

and on behalf of the Finance Parties, will be entitled to notify to the User the Finance Parties' intention to cure the Default or, alternatively, to have the Borrower or a third party to cure it.

In this case, the Banks will be entitled, within the following [60] days, to:

- (a) appoint an Appointed Transferee, which will take over the whole contractual position of the Operating Company under the relevant Capacity Agreement; or
- (b) to cure, either directly or indirectly, the Borrower's breach which might trigger the termination; or
- (c) notify to the User that the attempt to (i) replace the Operating Company in its contractual position under the Capacity Agreement or (ii) cure the Borrower's breach has failed,

provided that:

- (1) in the cases under (a) and (b) above, the User shall not suspend the performance of the relevant Capacity Agreement.
- (2) if the Facility Agent is prohibited from curing any such Default by any process, stay or injunction issued by any governmental authority or pursuant to any bankruptcy or insolvency proceeding involving the Borrower, then the time period specified herein for curing a Default shall be extended for the period of such prohibition but in no event longer than [180] days.

2.4 No Amendments

The User agrees that it will not, without the prior written consent of the Facility Agent, acting in the name and on behalf of the Finance Parties (i) enter into or agree to any material amendment, supplement, transfer, suspension, novation, extension, restatement or other material modification of the Capacity Agreement or any material term or condition thereof, unless the above events are mandatorily imposed by law (ii) enter into or agree to any consensual suspension, cancellation, or termination of the Capacity Agreement, (iii) assign or otherwise transfer any of its right, title or interest under the Capacity Agreement.

2.5 No Liability

The User acknowledges and agrees that neither the Facility Agent nor its designees nor the Finance Parties shall have any liability or obligation under the Capacity Agreement as a result of this Direct Agreement, nor shall the Facility Agent or its designees be obligated or required to (a) perform any of the Borrower's obligations under the Capacity Agreement, except when the Facility Agent, acting in the name and on behalf of the Finance Parties, has expressly stated its intention to cure directly any of the Borrower's breach, as provided under Article 2.3(b) above, in which case the rights and obligations of the Facility Agent shall be no more than those of the Borrower under the Capacity Agreement or (b) take any action to collect or enforce any claim for receivables, relating to payment obligations, assigned under the Assignment of Receivables, except in the cases and at the terms and conditions provided thereunder.

2.6 Performance under Capacity Agreement

The User shall perform and comply with all material terms and provisions of the Capacity Agreement to be performed or complied with by it and shall maintain the Capacity Agreement in full force and effect in accordance with its terms.

2.7 Delivery of Notices

The User shall deliver to the Facility Agent and its designees, concurrently with the delivery thereof to the Borrower, a copy of each material notice, request or demand given by the User pursuant to the Capacity Agreement.

2.8 Delivery of Financial Statements

On or prior to the date hereof, the User has delivered to the Facility Agent a copy of its annual audited financial statement (**Financial Statement**) for its most recent fiscal year. Within ninety (90) days after the close of each of its fiscal year, the User shall deliver to the Facility Agent annual audited Financial Statements, prepared in accordance with the International Accounting Standards or should the User not be subject to International Accounting Standards, to generally accepted accounting principles in the jurisdiction of formation of the User, certified by a reputable independent certified public accountant .

ARTICLE 3. - PAYMENTS UNDER THE CAPACITY AGREEMENT

3.1 Payments

The User shall pay all amounts payable by it to the Borrower under the Capacity Agreement in the manner required by the Capacity Agreement directly into the account specified in Exhibit B hereto, or to such other person or account as shall be specified from time to time by the Facility Agent to the User in writing in accordance with the relevant finance documentation. The Borrower hereby authorizes and directs the User to make such payments as aforesaid.

3.2 No Offset, etc.

All payments required to be made by the User to the Borrower under the Capacity Agreement shall be made without any offset, recoupment, abatement, withholding, reduction or defence whatsoever, other than those offsets, recoupments, abatements, withholdings, reductions and defences permitted under applicable law or expressly allowed by the terms of the Capacity Agreement.

ARTICLE 4. - REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE USER

The User makes the following representations and warranties, as of the date of execution and delivery of this Direct Agreement and the Capacity Agreement.

4.1 Status

The User is a duly incorporated, organised and validly existing company under the laws of jurisdiction of its incorporation, and has all requisite corporate power and authority to execute this Direct Agreement and the Capacity Agreement and perform its obligations thereunder.

4.2 Authorisation; No Conflict

The User has duly authorized and executed this Direct Agreement and the Capacity Agreement. Neither the execution of this Direct Agreement and the Capacity Agreement by the User nor its consummation of the transactions contemplated thereby nor its compliance with the terms thereof does or will require any consent or approval not already obtained, or will conflict with the User's formation documents or any contract or agreement binding on it.

4.3 Legality, Validity and Enforceability

Each of this Direct Agreement and the Capacity Agreement is in full force and effect and is a legal, valid and binding obligation of the User, enforceable against the User in accordance with its terms.

4.4 Governmental Consents

There are no governmental consents existing as of the date of this Direct Agreement that are required or will become required to be obtained by the User in connection with the execution, delivery or performance of this Direct Agreement and the Capacity Agreement and the consummation of the transactions contemplated thereunder, other than those governmental consents which have been obtained and are in full force and effect.

4.5 Litigation

There are no pending or, to the User's knowledge, threatened in writing actions, suits, proceedings or investigations or any kind (including arbitration proceedings) to which the User is a party or is subject, or by which it or any of its properties are bound, that if adversely determined to or against the User, could reasonably be expected to materially and adversely affect the ability of the User to execute and deliver the Capacity Agreement and this Direct Agreement or for the User to perform its obligations thereunder or hereunder.

4.6 Existing Defaults

The User is not in default under the Capacity Agreement.

4.7 No Previous Assignments

The User has no notice of, and has not consented to, any previous assignment by the Borrower of all or any part of its rights under any Capacity Agreement.

4.8 Representations and Warranties

All representations, warranties and other statements made by the User in the Capacity Agreement were true and correct as of the date when made.

ARTICLE 5. - OPINION OF COUNSEL

On or before [●], the User shall deliver, upon request by the Facility Agent a legal opinion of its legal counsel relating to the User's signatory powers with respect to the Capacity Agreement, this Direct Agreement, any other material agreement to which the User is a party, in form and substance acceptable to the Facility Agent.

ARTICLE 6. - MISCELLANEOUS

6.1 Notices

All notices or other communications required or permitted to be given hereunder shall be in writing and shall be considered as properly given (a) if delivered in person, (b) if sent by registered mail with return receipt or (c) if sent by prepaid telex, or by telecopy with correct answer back received. Notices shall be directed (i) if to the User, in accordance with the Capacity Agreement, and (ii) if to the Facility Agent, to [●]. Notice so given shall be effective upon receipt by the addressee. Any

party hereto may change its address for notice hereunder to any other location by giving no less than twenty (20) days notice to the other parties in the manner set forth above in this paragraph.

6.2 Further Assurances

The User shall fully cooperate with the Facility Agent and perform all additional acts reasonably requested by the Facility Agent to effect the purposes of this Direct Agreement, including as may be required to perfect the Finance Parties' interest in the Capacity Agreement.

6.3 Amendments

This Direct Agreement may not be amended, changed, waived, discharged, terminated or otherwise modified unless such amendment, change, waiver, discharge, termination or modification is in writing and signed by each of the Parties.

6.4 Entire Agreement

This Direct Agreement and any agreement, document or instrument attached hereto or referred to herein integrate all the terms and conditions mentioned herein or incidental hereto.

6.5 Governing Law

This Direct Agreement shall be governed by the laws of Italy.

6.6 Severability

In case any one or more of the provisions contained in this Direct Agreement should be invalid, illegal or unenforceable in any respect, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby, and the Parties shall enter into good faith negotiations to replace the invalid, illegal or unenforceable provision with a view to obtaining the same commercial effect as this Direct Agreement would have had if such provision had been legal, valid and enforceable.

6.7 Arbitration

If any dispute, controversy or claim arises in relation to or under this Direct Agreement, any party hereto may, by notice to the other parties, refer the dispute to be finally settled by arbitration. Such arbitration shall be conducted in accordance with the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (the **ICC Rules**) prevailing and in effect as at the date the matter is referred to arbitration. The number of arbitrators shall be three (3) and they shall be appointed in accordance with the ICC Rules; in particular where there are multiple respondent, they, jointly, shall nominate an arbitrator for confirmation pursuant to Article 9 and 10 of the ICC Rules. In the absence of such a joint nomination and where the respondents are unable to agree to appoint an arbitrator, this appointment shall be made by the ICC International Court of Arbitration. The third arbitrator, who will act as chairman of the Arbitral Tribunal, shall be appointed by the Court. Arbitration shall be conducted in the English language and the place of arbitration shall be Rome, Italy. The decision of the arbitration panel shall include a statement of the reasons for such decision and, shall be final and binding on the parties thereto, subject to the provisions set forth under Article 29 of the ICC Rules.

6.8 Successors and Assignees

The provisions of this Direct Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and their permitted successors and assignees.

6.9 Termination

The User's obligations hereunder are absolute and unconditional, and the User shall have no right to terminate this Direct Agreement or to be released, relieved or discharged from any obligation or liability hereunder so long as the User shall have any commitments outstanding under the Capacity Agreement and until all its obligations thereunder shall have been indefeasibly satisfied in full.

6.10 Conflicts of Documents

In the event of any conflict between the provisions of this Direct Agreement and the provisions of the Capacity Agreement, the provisions of this Direct Agreement shall prevail.

[Date]

[Name of the User]

as the User

By: _____

Name:

Title:

[Name of Facility Agent]

as the Facility Agent

By: _____

Name:

Title:

TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L.

as the Borrower

By: _____

Name:

Title:

Exhibit A to
Direct Agreement

The Finance Parties

Exhibit B to
Direct Agreement
**Payment instructions
for Account**

Parte V

Contratto per la Capacità Spot

Il presente Contratto per la Capacità Spot (il “**Contratto per la Capacità Spot**”) è stipulato da [Utente], una società costituita ed esistente ai sensi della legge del [Stato in cui l'Utente è stato costituito], iscritta presso il [Registro delle Imprese o analogo registro] al numero [numero di registrazione], codice fiscale [codice fiscale], con sede principale in [indirizzo dell'Utente] (l'“**Utente**”)²⁵ e **Terminale GNL Adriatico S.r.l.**, una società costituita ed esistente ai sensi della legge italiana, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 1788519, codice fiscale/partita I.V.A. 13289520150, la cui sede principale si trova in Piazza **Sigmund Freud 1, 20154**, Milano, Italia (il “**Gestore**”). L'Utente ed il Gestore sono definiti, congiuntamente, le “**Parti**”.

PREMESSE

In data 15 Febbraio 2010 il Gestore ha adottato un codice di Rigassificazione (il “**Codice di Rigassificazione**”) contenente le condizioni per l'accesso al terminale di rigassificazione *offshore* di proprietà del Gestore, ubicato a circa 17 km al largo di Porto Levante (Rovigo), Italia.

In data 12 Maggio 2011 il Codice di Rigassificazione è stato approvato dall'AEEGSI, mediante la delibera n. Arg/Gas n. 57/11, ai sensi dell'articolo 24, comma V, del decreto legislativo n. 164/2000.

Il Gestore, ai sensi dell'articolo II.2.3 del Codice di Rigassificazione, ha pubblicato sul suo Sistema di Comunicazione Elettronico: i) la Capacità Spot disponibile per la sottoscrizione, inclusi la data d'inizio e la durata dello Slot di Scarica, il Cannello di Accettazione, il Periodo di Riconsegna per l'Utente della Capacità Spot e il volume massimo di GNL che può essere Scaricato durante tale Slot di Scarica; e ii) la data e l'ora di scadenza per presentare la Richiesta di Accesso per tale Capacità Spot.

In data [inserire data] l'Utente ha presentato una Richiesta di Accesso per la Capacità Spot [*Capacità Spot/Capacità Spot utilizzando la Capacità di Make up*] inclusi, *inter alia*, i dati e le dichiarazioni specificati nell'articolo 2.4.5(b) del capitolo II del Codice di Rigassificazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, l'Utente ed il Gestore concordano quanto segue:

1. Premesse e Definizioni

- 1.1 Le premesse sono incorporate nel, e formano parte integrante ed essenziale del Contratto per la Capacità.
- 1.2 Tutti i termini definiti utilizzati nel Contratto per la Capacità Spot avranno il significato ad essi attribuito all'articolo I.1.1 del Codice di Rigassificazione.

2. Oggetto e durata

- 2.1 Il Gestore conferisce all'Utente, e l'Utente sottoscrive, la Capacità Spot per un volume di [inserire i volumi di GNL che saranno scaricati durante lo Slot di Scarica e in relazione ai quali l'Utente ha chiesto il Servizio] metri cubi di GNL con un valore energetico indicativo in MJ di [inserire il relativo valore energetico indicativo], per lo Slot di Scarica che ha inizio il [inserire la data di

²⁵ Resta inteso che il Richiedente diverrà un Utilizzatore solo successivamente a, ed in conseguenza della, accettazione della Richiesta di Accesso da parte del Gestore. Pertanto, prima del perfezionamento del presente Contratto, il termine Utilizzatore nel presente Contratto dovrà intendersi come riferito al Richiedente.

inizio dello Slot di Discarica pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico]/ per lo Slot di Discarica relativo all'Anno Termico [inserire l'Anno Termico cui si riferisce la sottoscrizione]²⁶ con una durata di [inserire la durata dello Slot di Discarica pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico], e con il seguente Cannello di Accettazione: [inserire il Cannello di Accettazione pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico].

- 2.2 Il Periodo di Riconsegna per l'Utente della Capacità Spot sarà il seguente *[inserire il Periodo di Riconsegna per l'Utente della Capacità Spot pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico]*.
- 2.3 Il Programma di Riconsegna Spot sarà determinato dal Gestore in conformità alle disposizioni del Codice di Rigassificazione.
- 2.4 La data di scadenza del Contratto per la Capacità Spot è il *[inserire la data corrispondente al 90° (novantesimo) Giorno successivo alla Riconciliazione Annuale per Eccedenze e/o Cali Inventariali di cui al comma (b) dell'Articolo III.6.3]*. La scadenza del presente Contratto per la Capacità Spot non avrà effetti sulle obbligazioni e/o responsabilità che siano sorte prima della data di scadenza.

3. Corrispettivi

- 3.1 Il Corrispettivo di Capacità dovuto dall'Utente ai sensi del Contratto per la Capacità Spot sarà determinato in conformità con le rilevanti disposizioni del Codice di Rigassificazione, applicando il *Cqs e CMr* per la Capacità Spot stabiliti nell'Allegato (1) al Contratto per la Capacità Spot.
- 3.2 Il Corrispettivo di Rete e il Corrispettivo Variabile di Trasporto dovuti dall'Utente ai sensi del Contratto per la Capacità Spot saranno determinati, rispettivamente, ai sensi delle lettere (d) e (e) dell'articolo 8.1.1 del capitolo III del Codice di Rigassificazione.
- 3.3 I Corrispettivi Accessori e qualsiasi altro pagamento dovuto dall'Utente ai sensi del Contratto per la Capacità Spot saranno determinati in conformità alle relative disposizioni del Codice di Rigassificazione.

4. *[Qualora applicabile inserire: Considerato che l'Utente non abbia effettuato rilasci di Capacità ed abbia programmato tutta la sua capacità nel corso dell'Anno Termico di riferimento ai fini del pagamento, in tutto o in parte, del Corrispettivo di Capacità dovuto ai sensi del Contratto per la Capacità Spot, il Gestore applicherà il Saldo della Capacità di Make-up dell'Utente maturato ai sensi del contratto per la capacità datato [data del precedente contratto per la capacità], secondo quanto previsto dall'articolo 8.10.2 del capitolo III del Codice di Rigassificazione] ~~[Ai fini del pagamento, in tutto o in parte, del Corrispettivo di Capacità dovuto ai sensi del Contratto per la Capacità Spot, il Gestore applicherà il Saldo della Capacità di Make-up dell'Utente maturato ai sensi del contratto per la capacità datato [data del precedente contratto per la capacità], secondo quanto previsto dall'articolo 8.10.2 del capitolo III del Codice di Rigassificazione.]~~*

Requisiti per il Servizio

- 4.1 *[Utente]* dichiara che dalla data del Contratto per la Capacità Spot, e per tutta la sua durata, soddisferà e manterrà tutti i Requisiti per il Servizio di cui all'articolo II.2.3 del Codice di Rigassificazione.
-

- 4.2 Con particolare riferimento ai Requisiti per il Servizio previsti alla lettera (j) dell'articolo 2.3 del capitolo III, [Utente] dà atto che la consegna al Gestore di una copia debitamente firmata dell'autorizzazione a effettuare richieste di operazioni transazioni al Sistema che implicano l'automatica accettazione dell'Utente è essenziale affinché il Gestore possa Riconsegnare il Gas. Quindi, [Utente] si obbliga a consegnare al Gestore una copia debitamente firmata di tale autorizzazione, così come ogni altro documento richiesto a tal fine da Snam Rete Gas, entro 2 (due) Giorni dalla sottoscrizione del Contratto per la Capacità o, nell'eventualità in cui tale data dovesse essere successiva al quinto (5°) Giorno Lavorativo precedente la data in cui è prevista la prima Discarica, immediatamente dopo la sottoscrizione del Contratto per la Capacità.
- 4.3 [Utente] dichiara e garantisce al Gestore che le Dichiarazioni di cui agli articoli dal 2.4.1 (a) al 2.4.1 (d) del capitolo III del Codice di Rigassificazione sono veritiere e corrette alla data di stipula del Contratto per la Capacità Spot. Con riferimento alle Dichiarazioni di cui agli articoli 2.4.1(a) e 2.4.1(b) del capitolo III del Codice di Rigassificazione, [Utente] si impegna a fare in modo che le stesse rimangano veritiere e corrette, secondo quanto stabilito dagli articoli 2.4.2 e 2.4.3 del capitolo III del Codice di Rigassificazione.

5. Elezione di domicilio e comunicazioni

- 5.1 Ai sensi dell'articolo I.4.2 del Codice di Rigassificazione e ai fini del Contratto per la Capacità Spot, l'Utente elegge domicilio presso [inserire indirizzo] in Milano, e si impegna a mantenere tale domicilio in Milano, per tutta la durata del Contratto per la Capacità Spot.
- 5.2 Tutte le comunicazioni e gli avvisi all'Utente da parte del Gestore ai sensi dell'articolo III.16 del Codice di Rigassificazione dovranno essere inviati all'indirizzo indicato nel precedente articolo 5.1 all'attenzione di [inserire destinatario], numero di fax [inserire numero di fax], indirizzo di posta elettronica [inserire indirizzo di posta elettronica].

6. Applicazione del Codice di Rigassificazione

Il Contratto per la Capacità Spot è soggetto ai termini e alle condizioni del Codice di Rigassificazione, che devono intendersi qui interamente incorporati.

[Luogo], [data]

[Richiedente]

Firmato:_____

Nome:

In qualità di:

L'Utente accetta incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli del Codice di Rigassificazione:

CAPITOLO I:

4.1 “Competenza dell'AEEGSI”; **4.2** “Giurisdizione”; **4.3** “Arbitrato su Controversie Tecniche”.

CAPITOLO II:

2.1.1 “Capacità del Terminale”; 2.4.2 “Sottoscrizione della Capacità Disponibile”; 2.4.5 “Richieste di Accesso”; 2.4.7 “Sottoscrizione delle Accettazioni Modificate”; 2.5 “Diniego di Accesso”; 2.6 “Capacità Rilasciata”; 2.7 “Capacità Regolata Sottoscritta da rendersi disponibile al Gestore per il conferimento a terzi ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della Delibera AEEGSI **n. 118 del 19 marzo 2015**”; 2.8 “Capacità Esentata Sottoscritta da rendersi disponibile al Gestore per il conferimento a terzi ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto MAP dell’11 aprile 2006”; 3.2 “Programmazione Annuale”; 3.3 “Programmazione Trimestrale”; 3.7 “Indisponibilità degli Slot di scarica”.

CAPITOLO III:

2.2 “Obbligazioni delle Parti”; 2.6 “Diligenza dell’Utente”; 2.7 “Rifiuto di modifiche nella prestazione del Servizio”; 2.9 “Prestazione del Servizio di Riconsegna”; 3 “Durata dei Contratti per la Capacità e Recesso”; 4 “Proprietà del GNL”; 5.1.3 “Determinazione di quantità e qualità del GNL al Punto di Consegna”; 5.1.7 “Responsabilità dell’Utente rispetto alla Scarica di GNL Fuori Specifica”; 6.1 “Riconsegna del Gas”; 6.2 “Consumi e Perdite”; 7 “Forza Maggiore”; 8.1 “Fatturazione da parte del Gestore”; 8.4 “Sospensione del pagamento delle fatture”; 8.6 “Rettifica degli Errori”; 8.7 “Importi al netto di ritenuta; responsabilità per gli Oneri Marittimi”; 8.10 “Capacità di Make-Up”; 8.11 “Corrispettivi di scostamento applicabili agli Utenti Continuativi”; 8.12 “Corrispettivi di scostamento applicabili alla Capacità Spot”; 9 “Imposte, tasse e diritti sul Gas”; 12 “Scambi di Capacità Sottoscritta”; 13 “Risoluzione del Contratto e Recesso”; 14 “Responsabilità”; 15 “Reclami”; 19 “Costi per l’esecuzione”; 20 “Rinuncia all’immunità”.

CAPITOLO IV:

1.3 “Rifiuto delle Navi Metaniere”; 1.4.2 “Mancata effettuazione delle necessarie modifiche”; 3.6 “Riassegnazione del pontile”; 3.8.2 “Controstallie”; 3.9 “Boil-off in Eccesso”.

CAPITOLO VI:

2.1 “Soggetti aventi diritto a presentare richieste per l’aggiornamento del Codice di Rigassificazione”; 2.2 “Requisiti di ricevibilità delle richieste”; 2.4 “Valutazione della richiesta”; 4 “Comunicazioni”.

ALLEGATO (a):

Istruzioni per la stipula dei Contratti per la Capacità Regolata e per la Capacità Spot: 2.3 “Irrevocabilità”; 4.2; 4.3;

Parte I – Modello di Richiesta di Accesso per tutti i Contratti per la Capacità diversi dai Contratti per la Capacità Esentata: **paragrafo dopo la lettera (g)**;

Parte II – Modello di Richiesta di Accesso per la Capacità di Make-up: **paragrafo dopo la lettera (g)**;

Parte III – Modello di Accettazione Modificata per il Contratto per la Capacità Regolata: **terzo paragrafo**;

Parte IV – Contratto per la Capacità Regolata: articolo 5 “Elezione di domicilio e comunicazioni”; articolo 6 “Finanziamento del Terminale”.

Allegato (2) - Direct Agreement: Recital E; clause 2 “Consent to assignment and Step-In Rights”; clause 3 “Payments under the Capacity Agreement”; clause 6.7 “Arbitration”; clause 6.9 “Termination”; clause 6.10 “Conflicts of documents”.

Parte V – Contratto per la Capacità Spot: articolo 5 “Elezione di domicilio e comunicazioni”

Allegato (e) – Modello di Dichiarazione di Rilascio: **ultimo paragrafo**.

L’elenco delle clausole vessatorie dovrà essere modificato o integrato in base alle modifiche del Codice di Rigassificazione eventualmente richieste dall’ AEEGSI.

[Richiedente]

Firmato: _____

Nome:

In qualità di:

Per accettazione:

Terminale GNL Adriatico S.r.l.

Firmato: _____

Nome:

In qualità di:

Allegato (1)

[L'Utente dovrà inserire l'Allegato (1) come pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico con riferimento alla capacità che è oggetto del Contratto per la Capacità Spot]

Allegato (b)

Parte I

Modello di impegno ad emettere una Garanzia a Prima Richiesta

[CARTA INTESTATA DEL GARANTE APPROVATO]

A:

Terminale GNL Adriatico S.r.l. (qui di seguito il “**Gestore**”)

Piazza Sigmund Freud, 1 della Repubblica 14/16

201524 Milano

Italia

Alla cortese attenzione del Coordinatore per la Sottoscrizione di Capacità

[Luogo], [data]

IMPEGNO AD EMETTERE UNA GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Richiesta di Accesso datata [inserire data]

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla Richiesta di Accesso di [nominativo del Richiedente] (il “**Richiedente**”), di cui all’Allegato 1 (la “**Richiesta di Accesso**”) che il Richiedente intende sottoporre al Gestore ai sensi del codice di Rigassificazione, che stabilisce le condizioni di accesso al terminale di rigassificazione di proprietà del Gestore, ubicato a circa 17 km al largo della costa di Porto Levante, Italia, ai sensi dell’articolo 24, capo V del decreto legislativo n. 164/2000 (il “**Codice di Rigassificazione**”). Secondo quanto disposto dal Codice di Rigassificazione, all’atto della presentazione della Richiesta di Accesso, il Richiedente deve, *inter alia*, fornire al Gestore l’impegno irrevocabile ed incondizionato da parte di un Garante Approvato (come definito nel Codice di Rigassificazione) ad emettere una garanzia a prima richiesta nella forma e alle condizioni previste dal Codice di Rigassificazione.

Abbiamo ricevuto copia del Codice di Rigassificazione e prendiamo atto che, ai sensi del Codice di Rigassificazione, il Richiedente ha facoltà di stipulare un Contratto per la Capacità (come definito nel Codice di Rigassificazione) con il Gestore per la prestazione da parte del Gestore del Servizio (come definito nel Codice di Rigassificazione) relativamente all’ammontare della [Capacità Esentata/Capacità Regolata/Capacità Spot]²⁷ sottoscritta da tale Richiedente ai sensi delle disposizioni di tale Contratto per la Capacità, in forza del quale tale Richiedente diviene un Utente (come definito nel Codice di Rigassificazione) (il “**Contratto**”).

²⁷

Cancellare come opportuno.

- (a) Dichiariamo che il [*nominativo del Garante Approvato*] è un Garante Approvato così come definito nel Codice di Rigassificazione.
- (b) Qualora il Richiedente divenisse Utente, il nostro istituto [*nominativo del Garante Approvato*] (il “**Garante**”), con la presente assume un impegno irrevocabile ed incondizionato ad emettere tempestivamente una garanzia a prima richiesta nella forma di cui alla Parte II dell’Allegato (b) del Codice di Rigassificazione (la “**Garanzia a Prima Richiesta**”).
- (c) L’importo massimo complessivo dovuto ai sensi della Garanzia non sarà superiore ad Euro [*inserire l’importo determinato ai sensi della formula indicata nell’articolo 2, Parte II, dell’Allegato (b), sulla base dell’ammontare della Capacità del Terminale che è oggetto della Richiesta di Accesso*].
- (d) Il presente impegno è regolato ed interpretato secondo la legge italiana.
- (e) Tutte le controversie derivanti o connesse al presente impegno saranno soggette alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Per qualsiasi comunicazione inerente il procedimento (ivi inclusa la notifica di atti processuali) il Garante elegge domicilio in Milano al seguente indirizzo [●].

Garante

Firmato:

In qualità di:

Il Garante accetta incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli della presente Garanzia a Prima Richiesta:

- lettera (b);
- lettera (e).

Firmato:

In qualità di:

Parte II

Modello di Garanzia a Prima Richiesta

[CARTA INTESTATA DEL GARANTE APPROVATO]

A:

Terminale GNL Adriatico S.r.l. (qui di seguito il “Gestore”)

Piazza Sigmund Freud, 1 della Repubblica 14/16

201524 Milano

Italia

Alla cortese attenzione del Coordinatore per la Sottoscrizione di Capacità

[Luogo], [data]

GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Egregi Signori,

premesso che:

- (a) ~~ci è stato comunicato che in data [inserire data] il Gestore ha adottato un~~ il codice di Rigassificazione ~~che~~ stabilisce le condizioni di accesso al terminale di rigassificazione di proprietà del Gestore, ubicato a circa 17 km al largo della costa di Porto Levante, Italia, ai sensi dell’articolo 24, capo V del decreto legislativo n. 164/2000 (il “Codice di Rigassificazione”);
- (b) in data 12 Maggio 2011, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, ai sensi dell’articolo 24, comma 5° del Decreto Legislativo, ha accertato la conformità del Codice di Rigassificazione adottato dal Gestore alla normativa applicabile. Il Codice di Rigassificazione è stato oggetto di successivi emendamenti la cui compatibilità con la normativa applicabile è stata accertata dall’ Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
- (c) ci è stato comunicato che in data [inserire data], [inserire denominazione dell’Utente] con sede legale in [inserire indirizzo], (l’“Utente”) ha stipulato un Contratto per la Capacità (come definito nel Codice di Rigassificazione) con il Gestore per la prestazione da parte del Gestore del Servizio (come definito nel Codice di Rigassificazione) relativamente all’ammontare della [Capacità Esentata/Capacità Regolata/Capacità Spot]²⁸ sottoscritta dall’Utente ai sensi delle disposizioni di tale Contratto per la Capacità (il “Contratto”);
- (d) il Codice di Rigassificazione è parte integrante di detto Contratto e ad esso dovrà essere applicato; e
- (e) la presente Garanzia (come di seguito definita) è rilasciata ai sensi del Contratto.

Nella presente Garanzia parole ed espressioni non diversamente qui definite avranno il medesimo significato attribuito a ciascuna di esse nel Contratto.

Il sottoscritto istituto [*inserire denominazione del Garante Approvato*] (qui di seguito il “**Garante**”; essendo il Garante e il Gestore le “**Parti**” e ciascuno di essi una “**Parte**”) con la presente irrevocabilmente ed incondizionatamente si impegna come segue (la “**Garanzia**”):

1. Il Garante garantisce irrevocabilmente di pagare al Gestore, fino alla concorrenza massima dell'Importo (come di seguito definito), il totale di ciascun ammontare dovuto dall'Utente a titolo di Tariffa per il Servizio di Rigassificazione e Costi del Servizio di Riconsegna ai sensi del Contratto che non sia stato corrisposto dall'Utente alla data di scadenza rispettivamente stabilita (gli “**Obblighi Garantiti**”) a prima richiesta del Gestore (ciascuna richiesta di questo tipo viene definita una “**Richiesta**”). Ciascuna Richiesta deve essere una richiesta di pagamento formulata per iscritto dal Gestore al Garante (con copia all'Utente) in base al modello qui allegato come Appendice A, e recante l'indicazione di qualsiasi importo dovuto dall'Utente ai sensi del Contratto e del Codice di Rigassificazione che non è stato corrisposto dall'Utente al Gestore entro la data di scadenza rispettivamente stabilita. Il Garante è tenuto a corrispondere al Gestore gli importi indicati nella Richiesta (i) non prima di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della conferma da parte del Gestore che la Richiesta in oggetto è stata notificata all'Utente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 12; e (ii) non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento della conferma di cui al punto (i).
2. Per il primo anno di validità della presente Garanzia l'importo massimo complessivo dovuto dal Garante ai sensi della presente Garanzia (l'“**Importo**”) sarà pari a [•]²⁹ euro.

Impregiudicato il diritto del Garante di risolvere la presente Garanzia ai sensi del seguente paragrafo 4, qualora la validità della presente Garanzia sia prorogata ai sensi del paragrafo 4, l'Importo corrispondente al relativo Periodo di Proroga dovrà essere determinato come segue: l'Utente dovrà, almeno quaranta (40) giorni prima della Data di Scadenza Dichiarata o della Nuova Data di Scadenza (a seconda dei casi), comunicare al Garante, con copia al Gestore, l'Importo corrispondente al predetto Periodo di Proroga determinato in conformità all'Appendice B alla presente Garanzia.

²⁹Inserire l'importo determinato in base alla seguente formula;

$$I = \frac{(Cqs + CMr) \times SC + (GCC) + (VTC)}{n}$$

Dove:

n = 1 Nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Spot; o nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Esentata avente ad oggetto uno slot di Discarica

n = 2 Nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Spot avente ad oggetto due slots di Discarica; o nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Esentata avente ad oggetto due slots di Discarica

n = 3 Nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Spot avente ad oggetto tre o più slots di Discarica; o nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Esentata avente ad oggetto tre o più slots di Discarica

I = l'Importo

Cqs = il Cqs applicabile con riferimento all'Anno Termico o periodo rilevante;

CMr = il CMr applicabile con riferimento all'Anno Termico o periodo rilevante;

SC = l'ammontare di Capacità Sottoscritta ai sensi del relativo Contratto per la Capacità con riferimento all'Anno Termico o periodo rilevante;

GCC = la quota proporzionale del Corrispettivo di Rete aggregato relativa all'Utente in questione con riferimento all'Anno Termico o periodo rilevante;

VTC = la quota proporzionale del Corrispettivo Variabile di Trasporto aggregato relativa all'Utente in questione con riferimento all'Anno Termico o periodo rilevante;

Il pagamento dovrà essere effettuato a favore del Gestore sul conto corrente indicato nella relativa Richiesta.

3. La responsabilità del Garante non sarà pregiudicata, ridotta o in alcun modo invalidata da alcuno dei seguenti eventi (sia che il Garante ne sia o meno a conoscenza o vi abbia o meno acconsentito):
- (a) qualsiasi proroga concessa all'Utente, ovvero qualsiasi acquiescenza nell'ambito del Contratto da parte del Gestore, o qualsiasi ritardo da parte del Gestore nel far valere i propri diritti nei confronti dell'Utente; o
 - (b) qualsiasi impossibilità, incapacità, modifica dell'assetto societario o della forma giuridica dell'Utente; o
 - (c) assoggettamento dell'Utente a liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale; o
 - (d) qualsiasi altra obbligazione, impegno o garanzia prestata al Gestore in relazione agli obblighi dell'Utente previsti dal Contratto, o il mancato o ritardato esercizio da parte del Gestore dei diritti derivanti da detta obbligazione, impegno o garanzia, o rinuncia ai diritti derivanti da tale obbligazione, impegno o garanzia da parte del Gestore, in tutto o in parte, a condizione che in nessun caso il Gestore effettui una Richiesta ai sensi della presente Garanzia relativamente ad un importo dovuto ai sensi del Contratto che sia stato pagato al Gestore come previsto da tale altra obbligazione, impegno o garanzia; o
 - (e) qualsiasi invalidità, illegalità o inefficacia del Contratto, o di qualsiasi clausola in esso contenuta.
4. La presente Garanzia entrerà immediatamente in vigore alla data sopra indicata (la “**Data di Entrata in Vigore**”) e rimarrà in vigore fino alla data del primo anniversario della Data di Entrata in Vigore (la “**Data di Scadenza Dichiarata**”), fermo restando che la validità della Garanzia dovrà essere automaticamente prorogata per ulteriori periodi consecutivi di 1 (un) anno ciascuno (ciascuno dei detti periodi un “**Periodo di Proroga**”), a meno che, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Scadenza Dichiarata o della data che cade in qualunque anniversario successivo della stessa (la “**Nuova Data di Scadenza**”), a seconda dei casi, il Garante non notifichi per iscritto al Gestore, ai sensi del seguente paragrafo 12, che la Garanzia sarà da ritenersi risolta alla Data di Scadenza Dichiarata, o alla Nuova Data di Scadenza, a seconda dei casi.
5. Il Garante dichiara al Gestore che alla data della Garanzia:
- (a) la sottoscrizione e il rilascio della presente Garanzia, l'esecuzione di tutte le operazioni e l'adempimento di tutti gli obblighi ivi contemplati rientrano nei propri poteri e tali sottoscrizione, rilascio, esecuzione e adempimento sono stati debitamente autorizzati mediante tutte le opportune procedure;
 - (b) di essere una banca o altro istituto il cui *rating* di debito a lungo termine non garantito sia pari o superiore a 2 o più dei seguenti *ratings* conferiti dalle seguenti agenzie:
 - (i) BBB+ da S&P;
 - (ii) Baa1 da Moody's; e/o
 - (iii) BBB+ da Fitch Ratings; e

(c) la Garanzia pone in essere obblighi validi e legalmente vincolanti per il Garante in conformità con i termini previsti dalla stessa.

6. Il Garante accetta che la presente Garanzia vada ad aggiungersi e non sostituisca diritti che possano spettare al Gestore nei confronti dell'Utente, ai sensi del Contratto o della legge.
7. In caso di ritardo nel pagamento degli Obblighi Garantiti, il Garante verserà al Gestore gli interessi di mora agli stessi termini e secondo le stesse condizioni previste dal Codice di Rigassificazione.
8. Qualsiasi rinuncia, esonero o compensazione tra il Garante e il Gestore dovrà essere subordinata al fatto che nessuna garanzia, disposizione o pagamento al Gestore sia reso inefficace, respinto o revocato in virtù di provvedimenti o di previsioni legislative in caso di fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria o insolvenza o per altra qualsivoglia ragione, e qualora tale condizione non venga soddisfatta, il Gestore sarà autorizzato ad escutere la Garanzia come se tale rinuncia, esonero o compensazione non avesse avuto luogo e non fosse stato effettuato alcun pagamento.
9. Nessun mancato o ritardato esercizio da parte del Gestore di diritti o eccezioni ai sensi della presente Garanzia dovrà essere inteso come rinuncia a tali diritti o eccezioni, né il singolo o parziale esercizio o rinuncia ad un diritto o eccezione ai sensi della presente Garanzia precluderà l'ulteriore esercizio o l'esercizio di altri diritti o eccezioni.
10. Con la presente il Garante rinuncia irrevocabilmente ai diritti e benefici previsti ai sensi degli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile. Ogni clausola della presente Garanzia è separabile e distinta dalle altre e se, in qualsiasi momento, tale clausola è o diventa invalida, inefficace o inapplicabile, si avrà per non apposta, e in tal caso le rimanenti clausole della Garanzia continueranno ad essere pienamente in vigore ed efficaci.
11. La Garanzia è rilasciata a beneficio del Gestore e dei suoi successori, cessionari e aventi diritto, in relazione al Contratto.
12. (A) Qualsiasi avviso o altra comunicazione da darsi (i) a cura di una delle Parti alle altre Parti e/o all'Utente; o (ii) a cura dell'Utente ad una o entrambe le Parti ai sensi della Garanzia, o in relazione ad essa, dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere sottoscritto dalla Parte, che lo notifica, o in suo nome e per suo conto, o dall'Utente, a seconda dei casi. Tale avviso dovrà essere inviato a mezzo fax al numero precisato al paragrafo 12 (B) o a mezzo corriere, corriere speciale o raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo/i precisato/i al paragrafo 12 (B), e in ogni caso all'attenzione del destinatario indicato al paragrafo 12 (B) (o come diversamente comunicato di volta in volta, secondo quanto disposto al paragrafo 12). Qualsiasi avviso così notificato a mezzo fax o posta sarà ritenuto debitamente dato:

- (a) se a mezzo fax al momento della trasmissione come indicato nel rapporto di trasmissione; o
- (b) se a mezzo corriere, corriere speciale o raccomandata con avviso di ricevimento, alla data indicata nella ricevuta di consegna/avviso di ricevimento,

a condizione che in caso di consegna a mano o via fax dopo le ore 18,00 di un Giorno Lavorativo o di un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, la notifica si riterrà per data alle ore 09,00 del Giorno Lavorativo seguente.

Qualsiasi riferimento all'ora nel presente articolo è da intendersi come riferimento all'ora locale del paese del destinatario.

(B) Gli indirizzi e numeri di fax delle Parti e dell'Utente ai fini del paragrafo 12(A) sono i seguenti:

Gestore

Terminale GNL Adriatico S.r.l.

Indirizzo: Piazza Sigmund Freud, 1 - 20154 della Repubblica 14/16 - 10124 Milano

Tel.: +39 02636981

Fax: +39 02.4438637763698222

Alla cortese attenzione di: [_____]

[*Garante*]

Indirizzo:

Tel.:

Fax:

Alla cortese attenzione di:

[*Utente*]

Indirizzo:

Tel.:

Fax:

Alla cortese attenzione di:

(C) Ogni Parte può comunicare alle altre Parti e all'Utente e l'Utente può comunicare alle Parti la variazione della propria denominazione, del relativo destinatario, dell'indirizzo o numero di fax ai fini del presente paragrafo 12, restando inteso che tale avviso avrà effetto unicamente:

- (a) dalla data specificata nell'avviso come data in cui avviene la variazione; o
- (b) se non è specificata un'altra data o la data specificata è inferiore a cinque (5) Giorni Lavorativi dalla data in cui è effettuato l'avviso, dalla data successiva a dieci (10) Giorni Lavorativi dal momento in cui è effettuato tale avviso di variazione.

13. La presente Garanzia, e le relative Richieste, saranno regolate ed interpretate secondo la legge italiana, e qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Garanzia sarà soggetta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Per qualsiasi comunicazione inerente il procedimento (ivi inclusa la notifica di atti processuali), il Garante elegge domicilio in Milano al seguente indirizzo: [*inserire indirizzo*].

In fede

(Il Garante)

Il Garante accetta incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli della presente Garanzia a Prima Richiesta:

- articolo 1;
- articolo 3;
- articolo 4;
- articolo 6;
- articolo 8;
- articolo 9;
- articolo 10; e
- articolo 13

Firmato:

In qualità di:

Appendice A
Modello di Richiesta

A: [Garante]

Alla cortese attenzione di: [●]

p.c.: [Utente]

Alla cortese attenzione di: [●]

[Luogo], [data]

Richiesta ai sensi della Garanzia datata [●] ed emessa a favore di Terminale GNL Adriatico S.r.l.

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla Garanzia emessa da [●] per un importo massimo di [●]³⁰ euro a nostro favore (la “**Garanzia**”).

Con la presente chiediamo il pagamento di [●]³¹ euro ai sensi della Garanzia e dichiariamo che:

1. la presente Richiesta è effettuata ai sensi della Garanzia.
2. L'importo oggetto della presente Richiesta era dovuto dall'Utente in data [●] ai sensi dell'articolo [●] del Codice di Rigassificazione, ma alla data odierna non è stato corrisposto e, pertanto, l'Utente risulta inadempiente ai propri obblighi di pagamento ai sensi del suddetto articolo [●] del Codice di Rigassificazione.
3. Il pagamento va effettuato a mezzo bonifico telegrafico sul seguente conto:

Nome:

N° di conto:

IBAN:

Banca:

Indirizzo della
Banca:

4. I termini e le espressioni non definiti nella presente Richiesta avranno il significato a ciascuno di essi attribuito nella Garanzia.

Si allega alla presente copia della fattura inviata all'Utente relativamente all'importo oggetto della presente Richiesta.

In fede

³⁰ Inserire l'Importo.

³¹ Inserire l'importo della Richiesta.

(Terminale GNL Adriatico S.r.l.)

All.

Appendice B

Modello di comunicazione dell'Importo

A: [Garante]

All'attenzione di: [●]

C.c.: Terminale GNL Adriatico S.r.l.

All'attenzione del Coordinatore per la Sottoscrizione della Capacità. [Luogo] [data]

Comunicazione dell'Importo applicabile ai sensi della Garanzia datata [●] emessa in favore di Terminale GNL Adriatico S.r.l. in caso di proroga della Garanzia in conformità al paragrafo 4 della Garanzia stessa

Egregi Signori,

ai sensi del paragrafo 2, parte seconda della Garanzia, con la presente Vi comunichiamo che l'Importo che sarebbe corrispondente al prossimo Periodo di Proroga è pari a [●] Euro.³²

Distinti saluti,

([Utente])

³² Inserire l'importo determinato in base alla seguente formula;

$$I = (Cqs + CMr) \times SC + (GCC) + (VTC)$$

n

Dove:

n = 1 Nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Spot; o nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Esentata avente ad oggetto uno slot di Discarica

n = 2 **Nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Spot avente ad oggetto due slots di Discarica; o** nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Esentata avente ad oggetto due slots di Discarica

n = 3 **Nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Spot avente ad oggetto tre o più slots di Discarica; o** nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Esentata avente ad oggetto tre o più slots di Discarica

I = l'Importo

Cqs = il Cqs applicabile con riferimento all'Anno Termico o periodo rilevante;

CMr = il CMr applicabile con riferimento all'Anno Termico o periodo rilevante;

SC = l'ammontare di Capacità Sottoscritta ai sensi del relativo Contratto per la Capacità con riferimento all'Anno Termico o periodo rilevante;

GCC = la quota proporzionale del Corrispettivo di Rete aggregato relativa all'Utente in questione con riferimento all'Anno Termico o periodo rilevante;

VTC = la quota proporzionale del Corrispettivo Variabile di Trasporto aggregato relativa all'Utente in questione con riferimento all'Anno Termico o periodo rilevante;

Allegato (c)

Modello della Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante

[CARTA INTESTATA DELLA CONTROLLANTE]

A:

Terminale GNL Adriatico S.r.l. (qui di seguito il “Gestore”)

Piazza Sigmund Freud, 1 della Repubblica 14/16

201524 Milano

Italia

All’attenzione del Coordinatore per la Sottoscrizione della Capacità

[Luogo], [data]

GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

Richiesta di Accesso datata [●]³³

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla richiesta di Rigassificazione da parte di [Richiedente] (il “**Richiedente**”) di cui all’Allegato 1 (la “**Richiesta di Accesso**”) che il Richiedente intende sottoporre al Gestore ai sensi del codice di Rigassificazione (il “**Codice di Rigassificazione**”) il quale fissa le condizioni per accedere al terminale di rigassificazione di proprietà del Gestore, ubicato a circa 17 km al largo della costa di Porto Levante, Italia, ai sensi dell’articolo 24, capo V del decreto legislativo n. 164/2000. In base a quanto previsto dal Codice di Rigassificazione, il Richiedente deve, *inter alia*, fornire al Gestore una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante nella forma e alle condizioni previste dal Codice di Rigassificazione. [La [Controllante] (il “**Garante**”) è una società detiene il controllo del Richiedente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2359, comma I, numero (1) del codice civile]. *[Quest’ultima frase deve essere omessa nel caso in cui dovesse trovare applicazione il paragrafo (c) dell’articolo 10.1 del capitolo III. In questo caso la definizione di “Garante” deve essere inserita al paragrafo (a) che segue]*

Abbiamo ricevuto copia del Codice di Rigassificazione e prendiamo atto che, ai sensi del Codice di Rigassificazione, il Richiedente ha facoltà di stipulare un contratto con il Gestore, divenendo in tal modo un “Utente” (come definito nel Codice di Rigassificazione), con riferimento al Servizio per la [Capacità Esentata/Capacità Regolata/Capacità Spot]³⁴, che il Gestore è tenuto a fornire a detto Utente, ai sensi della disposizione del Codice di Rigassificazione, a decorrere dalla data, per le quantità, per la durata, ai termini ed alle condizioni stabilite nel suddetto contratto (il “**Contratto**”).

- (a) Qualora il Richiedente divenisse Utente, il Garante con la presente irrevocabilmente e incondizionatamente:

³³ Nota: nel caso in cui la presente Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante sia emessa dopo che il Richiedente è diventato un Utilizzatore, i riferimenti a “Richiedente” sono da intendersi come riferimenti a “Utilizzatore” e i riferimenti a “Richiesta di Accesso” sono da intendersi come riferimenti a “Contratto” e devono essere effettuate tutte le altre modifiche necessarie per riflettere il mutato status della Parte a cui viene fornita la Garanzia.

³⁴ Cancellare come opportuno.

- (i) garantisce al Gestore la dovuta e puntuale osservanza ed adempimento di tutti gli obblighi di pagamento a carico dell'Utente previsti dal Contratto o dovuti ai sensi del medesimo (compreso, a titolo esemplificativo, l'obbligo di pagare al Gestore qualsiasi eventuale danno, risarcimento o altra somma derivante dal Contratto) (gli "**Obblighi Garantiti**");
 - (ii) si impegna nei confronti del Gestore a pagare, come se fosse il soggetto obbligato in via principale, a prima richiesta del Gestore, qualsiasi somma o somme di denaro dovute ai sensi del Contratto (compreso, a titolo esemplificativo, qualsiasi eventuale danno, risarcimento o altra somma dovuti ai sensi del Contratto o da esso derivanti), ma che non sono state corrisposte alla data in cui tale richiesta è effettuata.
- (b) La presente è garanzia di tutti gli Obblighi Garantiti sino alla concorrenza dell'importo massimo di [●] euro (l' "**Importo**").³⁵
- (c) La presente Garanzia sarà efficace dalla sua sottoscrizione e resterà in vigore fino al verificarsi del primo tra i seguenti eventi, allorquando gli obblighi del Garante verranno meno:
 - (i) gli Obblighi Garantiti sono stati incondizionatamente e irrevocabilmente pagati e soddisfatti per intero; ovvero
 - (ii) il pagamento incondizionato ed irrevocabile da parte del Garante, ai sensi della presente Garanzia, di una somma complessiva non inferiore all'Importo.
- (d) La Garanzia ivi contemplata costituirà e sarà una garanzia autonoma e malgrado qualsiasi compensazione o altre questioni di qualsiasi genere, e in particolare, a titolo esemplificativo, non sarà considerata soddisfatta da un pagamento o adempimento parziale (in tutto o in parte) degli Obblighi Garantiti e rimarrà in vigore fino all'adempimento finale di tutti gli Obblighi Garantiti.
- (e) Il Garante rinuncia ad ogni beneficio ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile e ad ogni diritto di avanzare ulteriori pretese relativamente a qualsiasi circostanza, azione, omissione, questione o evento - compresa la validità ed efficacia degli Obblighi Garantiti - che, se non fosse per quanto disposto, potrebbe avere l'effetto di liberare o comunque esonerare, in tutto o in parte, il Garante dai propri obblighi ai sensi della presente Garanzia. Il Garante rinuncia, inoltre, a tutti i benefici, diritti, reclami o pretese ai sensi degli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.
- (f) In caso di ritardo nel pagamento degli Obblighi Garantiti, il Garante sarà tenuto a corrispondere al Gestore gli interessi di mora agli stessi termini e alle stesse condizioni, previste ai sensi dal Codice di Rigassificazione.
- (g) Qualora gli Obblighi Garantiti siano invalidi o inefficaci, o l'importo corrisposto al Gestore in adempimento di ciascuno degli Obblighi Garantiti venga revocato, la presente garanzia coprirà anche gli obblighi dell'Utente di rimborsare al Gestore gli importi resi disponibili all'Utente. Pertanto il Garante si impegna irrevocabilmente e incondizionatamente a rimborsare al Gestore qualsiasi importo dovuto al Gestore medesimo in caso di invalidità o inefficacia di ciascun Obbligo Garantito, o in caso di revoca o inefficacia di qualsiasi pagamento effettuato in adempimento di ciascuno degli Obblighi Garantiti.

³⁵ L'Importo dovrà essere pari al totale di qualsiasi ammontare dovuto da un Utilizzatore a titolo di Tariffa per il Servizio di Rigassificazione e di Costi per il Servizio di Riconsegna ai sensi del Contratto, ammontare che non sia stato corrisposto dall'Utilizzatore alla rispettiva data di scadenza a prima richiesta da parte del Gestore.

- (h) Il Garante rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente, nell'interesse del Gestore, al diritto di regresso ai sensi degli articoli 1950 e 1951 del codice civile, o di surrogazione ai sensi dell'articolo 1949 del codice civile o diritti simili nei confronti dell'Utente fin tanto che tutti gli importi dovuti dall'Utente ai sensi di o in relazione al Contratto non siano stati irrevocabilmente corrisposti e quietanzati per intero.
- (i) La presente Garanzia va ad aggiungersi a qualunque altra garanzia attuale o in seguito rilasciata a favore del Gestore, dalla quale non viene pregiudicata in alcun modo.
- (j) In caso di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale nei confronti dell'Utente, la Garanzia rimarrà valida e in caso di risoluzione anticipata del Contratto o recesso del Gestore per qualsiasi ragione, la Garanzia sarà immediatamente escutibile.
- (k) La Garanzia è rilasciata a beneficio del Gestore e dei suoi successori, cessionari e aventi diritto con riferimento al Contratto.
- (l) La Garanzia è regolata ed interpretata secondo la legge italiana.
- (m) Tutte le controversie derivanti o connesse alla presente garanzia saranno soggetta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Per qualsiasi comunicazione inerente il procedimento (ivi inclusa la notifica di atti processuali), il Garante elegge domicilio in Milano al seguente indirizzo [●].

[Società Controllante]

Firmato:

In qualità di:

Il Garante accetta incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli della presente Garanzia a Prima Richiesta:

- lettera (a);
- lettera (d);
- lettera (e);
- lettera (g);
- lettera (h);
- lettera (i);
- lettera (j); e
- lettera (m).

Firmato:

In qualità di:

Allegato (d)

Requisiti per la Polizza Assicurativa del Terminale e la Polizza Assicurativa dell'Utente

Polizza Assicurativa del Terminale

Il Gestore dovrà stipulare un'assicurazione contro la responsabilità civile per un importo non inferiore a Euro 25.000.000 (venticinque milioni) che copra le responsabilità legali del Gestore per danni alle persone e alle cose derivanti dalle attività del Terminale.

Polizza Assicurativa dell'Utente

L'Utente dovrà far sì che tutte le Navi Metaniere mantengano adeguata copertura assicurativa supplementare come di seguito indicato:

- a) Assicurazione per la Rimozione del Relitto; e
- b) Assicurazione di Protezione e Indennizzo (P&I) nell'importo massimo disponibile da un P&I Club riconosciuto dal Gruppo Internazionale di P&I Clubs (inclusa la copertura assicurativa per responsabilità legale delle Navi Metaniere per danni al Terminale, fuoriuscite/inquinamento e altre lesioni alle terze persone o danni alle cose).

L'Utente dovrà inoltre stipulare un'assicurazione contro la responsabilità civile per un importo non inferiore a Euro 25.000.000 (venticinque milioni) che copra le responsabilità legali dell'Utente per danni alle persone o alle cose derivanti dal suo utilizzo del Terminale.

Allegato (e)

Modello di Dichiarazione di Rilascio

[CARTA INTESTATA DELL'UTENTE]

A:

Terminale GNL Adriatico S.r.l.(Gestore)

Piazza Sigmund Freud, 1 della Repubblica 14/16

201524 Milano

Italia

Alla cortese attenzione del Coordinatore per la Sottoscrizione di Capacità

[Luogo], [data]

DICHIARAZIONE DI RILASCIO

Contratto per la Capacità [Esentata/Regolata] datato [Inserire la data di sottoscrizione del Contatto per la Capacità]

Egregi Signori,

con riferimento al Contratto per la Capacità [Esentata/Regolata] datato [Inserire la data di sottoscrizione del Contatto per la Capacità] e in conformità con il disposto dell'articolo 2.6(a) del capitolo II del Codice di Rigassificazione, con la presente [Utente] rilascia Capacità Sottoscritta [Esentata/Regolata] come di seguito indicato:

[utilizzare una riga per ciascuno Slot di Discarica rilasciato]

Anno e Mese	Quantità di Capacità [Esentata/Regolata] Rilasciata	Slot rilasciati [se disponibili nel Programma Annuale o nel Programma Trimestrale]

[Utente] riconosce ed accetta che, in conformità al disposto dell'articolo 2.6(b) del capitolo II del Codice di Rigassificazione, continuerà a essere obbligato a pagare al Gestore il Corrispettivo di Capacità relativo alla

Capacità [*Esentata/Regolata*] Sottoscritta qui rilasciata, fino a quando e nella misura in cui uno o più nuovi Contratti per la Capacità aventi ad oggetto tale Capacità Rilasciata non siano stati conclusi.

[*Utente*]

Firmato da: _____

In qualità di: _____

Allegato (f)

Modello di Dichiarazione di Recupero

[CARTA INTESTATA DELL'UTENTE]

A:

Terminale GNL Adriatico S.r.l.(Gestore)

Piazza Sigmund Freud, 1 della Repubblica 14/16

201524 Milano

Italia

Alla cortese attenzione del Coordinatore per la Sottoscrizione di Capacità

[Luogo], [data]

DICHIARAZIONE DI RECUPERO

Contratto per la Capacità [Esentata/Regolata] datato *[inserire la data di sottoscrizione del Contatto per la Capacità]*

Dichiarazione di Rilascio datata *[inserire la data della Dichiarazione di Rilascio]*

Con riferimento al Contratto per la Capacità **[Esentata/Regolata]** datato *[inserire la data di sottoscrizione del Contatto per la Capacità]* e alla Dichiarazione di Rilascio datata *[inserire la data della Dichiarazione di Rilascio]*, ed in conformità con il disposto dell'articolo 2.6(c) del capitolo II del Codice di Rigassificazione, con la presente *[Utente]* richiede di recuperare Capacità Rilasciata **[Esentata/Regolata]** come di seguito indicato:

[utilizzare una riga per ciascuno Slot di Discarica che si richiede di recuperare]

Anno e Mese	Quantità di Capacità [Esentata/Regolata] Rilasciata	Slot da recuperare <i>[se disponibili nel Programma Annuale o nel Programma Trimestrale]</i>

Con la presente *[Utente]* chiede cortesemente che il Gestore modifichi di conseguenza il Programma Annuale ed il Programma Trimestrale.

[*Utente*]

Firmato da: _____

In qualità di: _____

Allegato (g)

Definizione e metodo di calcolo del Valore Attuale Netto

“**Valore Attuale Netto**” significa il valore attuale netto dei flussi di cassa calcolato alla data di efficacia del recesso dal Contratto per la Capacità o, a seconda dei casi, alla data di efficacia della risoluzione di detto Contratto e determinato:

- (i) attualizzando a detta data i flussi di cassa riconducibili a ciascun periodo consecutivo di 6 (sei) Mesi a partire da detta data inclusa e sino alla data di scadenza prevista dal relativo Contratto per la Capacità, al Tasso di Sconto prevalente a detta data effettiva;
e
- (ii) sommando tutti i flussi di cassa attualizzati ai sensi del precedente punto (i);

dove:

“**Tasso di Sconto**” significa il tasso di sconto per l’Italia pubblicato dalla Direzione per la Concorrenza della Commissione Europea, e disponibile su:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

o, se tale tasso cessa di essere disponibile, un equivalente tasso di sconto che potrà essere determinato dal Gestore, che agirà ragionevolmente, tenuto conto delle circostanze.

Allegato (h)

Specifiche relative alla Quantità, Qualità e Pressione del Gas

SEZIONE I - QUANTITÀ DEL GAS

La quantità di Gas immessa nella Rete sarà espressa in unità di energia risultante dal prodotto del volume misurato per il Potere Calorifico Superiore. Le quantità saranno espresse e riportate in unità come richiesto dal codice di rete della Rete.

SEZIONE II - QUALITÀ DEL GAS

II.1 Proprietà Fisiche

Il Gas trasmesso dal Gestore al Punto di Ingresso di Cavarzere avrà le proprietà fisiche ricadenti entro i parametri di accettabilità di seguito specificati:

- (a) Potere Calorifico Superiore, 34,95 - 45,28 MJ/Sm³;
- (b) Indice di Wobbe, 47,31 - 52,33 MJ/Sm³;
- (c) Densità Relativa, 0,5548 – 0,8;
- (d) Punto di Rugiada dell'Acqua^{*}, $\leq -5^{\circ}\text{C}$;
- (e) Punto di Rugiada degli Idrocarburi^{**}, $\leq 0^{\circ}\text{C}$;
- (f) Temperatura Massima, $\leq 50^{\circ}\text{C}$.

^{*} Alla pressione relativa di 70 bar

^{**} Alla pressione relativa compresa tra 1 e 70 bar

Le condizioni di riferimento standard sono:

Pressione = 1,01325 bar

Temperatura = 288,15 K (15°C)

II.2 Composizione

Il Gas trasmesso dal Gestore al Punto di Ingresso di Cavarzere dovrà contenere per i componenti o sostanze di cui all'elenco seguente una quantità di valore minore od uguale al valore accettabile come sotto riportato:

- (a) Metano (C₁), (°) mol%;
- (b) Etano (C₂), (°) mol%;
- (c) Propano (C₃), (°) mol%;
- (d) Butani(C₄) e superiori, (°) mol%;
- (e) Pentani (C₅) e superiori, (°) mol%;
- (f) Azoto (N₂), (°) mol%;
- (g) Anidride Carbonica (CO₂), 3 mol%;
- (h) Ossigeno (O₂), 0,6 mol%;

- (i) Solfuro di Idrogeno (H_2S), 6,6 mg/ Sm^3 ;
- (j) Zolfo Totale, 150 mg/ Sm^3 ;
- (k) Zolfo da Mercaptani, 15.5 mg/ Sm^3 ;

*Per questi componenti, i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'Indice di Wobbe

II.3 Altre Proprietà

Il Gas non dovrà contenere tracce dei seguenti componenti:

- (a) Acqua e/o idrocarburi in forma liquida;
- (b) Particolato solido in quantità tale da essere dannoso ai materiali utilizzati nel trasporto del gas;
- (c) Altri gas che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o l'integrità del sistema di trasporto del gas.

SEZIONE III - PRESSIONE DEL GAS

Il Gas sarà consegnato al Punto di Ingresso di Cavarzere al di sotto della pressione massima ammissibile del gasdotto come regolata dalle autorizzazioni esistenti.

Allegato (i)

Specifiche relative alla Quantità, Qualità e Pressione del GNL

SEZIONE I – QUANTITÀ DEL GNL

Le quantità di GNL consegnate da o per conto di un Utente saranno calcolate dall'Utente stesso seguendo le procedure descritte nell'Allegato (j) e saranno controllate da un ispettore indipendente scelto di comune accordo tra l'Utente e il Gestore. Le quantità di Gas espresse in unità di energia, restituite all'Utente tramite la linea di ritorno vapore per facilitare le operazioni di scarica, saranno dedotte dall'energia consegnata dall'Utente come GNL per determinare il quantitativo di GNL Netto consegnato.

SEZIONE II - QUALITÀ DEL GNL

II.1 Potere Calorifico Superiore e Indice di Wobbe

Il GNL consegnato da o per conto di un Utente al Gestore al Punto di Consegna, dovrà avere, allo stato gassoso, un Potere Calorifico Superiore compreso nell'intervallo tra 34,95 MJ/Sm³ e 45,28 MJ/Sm³ e un Indice di Wobbe compreso nell'intervallo tra 47,31 MJ/Sm³ e 52.13 MJ/Sm³.

II.2 Componenti

Il GNL consegnato da o per conto di un Utente al Gestore al Punto di Consegna, allo stato gassoso, dovrà contenere per i componenti e sostanze elencati di seguito, non più di:

- (a) Metano (C₁), (***) mol%
- (b) Etano (C₂), (***) mol%;
- (c) Propano (C₃), (***) mol%;
- (d) Butani (C₄) e superiori, (***) mol%;
- (e) Pentani (C₅) e superiori, (***) mol%;
- (f) Azoto (N₂), (***) mol%;
- (g) Anidride Carbonica (CO₂), 0,05 mol%;
- (h) Ossigeno (O₂), 0,05 mol%;
- (i) Solfuro di Idrogeno (H₂S), 4,59 mg/Sm³;
- (j) Zolfo Totale, 45,88 mg/Sm³;
- (k) Zolfo da Mercaptani, 9,18 mg/Sm³;
- (l) Mercurio, 10 Ng/Sm³*;

E non eccedere i seguenti parametri:

- (m) Punto di Rugiada degli Idrocarburi: -5 °C **; e
- (n) Tensione di vapore del carico al Punto di Consegna: 140 millibar relativi

Il GNL non dovrà contenere alcun contaminante liquido o solido.

*Il contenuto di Mercurio sarà misurato secondo le ASTM D-5954, nelle quali la minima misura possibile rispetto al GNL è 10 nanogrammi/Sm³ (NG/Sm³) di Gas.

** Nell'intervallo di pressione tra 1 e 70 bar relativi

*** Per questi componenti i valori accettabili sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'Indice di Wobbe

Allegato (j)

Metodologie di collaudo e misura

METODOLOGIE DI COLLAUDO E MISURA

Il presente Allegato (j), intitolato "Metodologie di Collaudo e Misura", è annesso a e forma parte integrante del Codice di Rigassificazione e stabilisce procedure dettagliate per il campionamento e l'analisi del GNL, per misurare e calcolare la densità e il potere calorifico del GNL ai sensi della clausola 5 del Capitolo III del Codice di Rigassificazione e per determinare la qualità e quantità di Gas Riconsegnato

SEZIONE I - DEFINIZIONI

I termini definiti nel testo principale del Codice di Rigassificazione e riportati nel presente Allegato (j) sono qui utilizzati con il significato loro attribuito nel Codice di Rigassificazione. In caso di rimando alle norme e procedure GPA, ISO o ASTM si farà riferimento sempre alle versioni più recenti delle stesse ufficialmente pubblicate.

PARTE A – METODOLOGIA DI COLLAUDO E MISURA DEL GNL

PARAGRAFO II - TABELLE DI MISURA DEI SERBATOI

II.1 Taratura dei serbatoi di GNL

Prima dell'utilizzo di una Nave Metaniera, l'Utente dovrà: (a) nel caso in cui i serbatoi e i dispositivi di misurazione del volume della nave Metaniera non siano mai stati tarati, provvedere alla taratura (volume rispetto al livello di riferimento) di ciascun serbatoio del GNL e di ciascun dispositivo di misurazione del volume della nave Metaniera ad opera di un perito qualificato selezionato di comune accordo dall'Utente e dal Gestore, oppure (b) nel caso in cui la nave Metaniera e i relativi dispositivi di misurazione del volume siano stati precedentemente tarati, occorrerà fornire al Gestore i documenti attestanti l'avvenuta taratura da parte di un perito qualificato e, in caso di necessità, provvedere alla ritaratura di tutti i serbatoi e i dispositivi di misurazione del volume da parte di un perito qualificato selezionato dall'Utente e dal Gestore, subordinatamente al paragrafo g dell'articolo 5.1.3 del Capitolo III

II.2 Preparazione delle Tabelle di Misura dei Serbatoi

L'Utente incaricherà un perito qualificato di mettere a punto, sulla base dei risultati della taratura di cui al precedente Paragrafo II.1, tabelle di misura dei serbatoi per ciascun serbatoio di GNL di ogni nave che lo stesso intenderà utilizzare come Nave Metaniera. Tali tabelle di misura dei serbatoi includeranno tabelle di sondaggio, tabelle di rettifica per sbandamento (angolo di inclinazione) e assetto, correzioni volumetriche alla temperatura di servizio del serbatoio e altre correzioni eventualmente necessarie. Le tabelle di misura dei serbatoi redatte da tale perito saranno sottoposte a verifica d'uso dalla Società di Classificazione della Nave Metaniera o da altro soggetto selezionato di comune accordo fra le Parti e saranno disponibili per eventuali ispezioni da parte delle Autorità Competenti.

II.3 Accuratezza delle Tabelle di Misura dei Serbatoi

Le tabelle di misura dei serbatoi messe a punto in conformità al paragrafo II.2 di cui sopra dovranno riportare i volumi espressi in Metri Cubi calcolati al millesimo più vicino e la profondità dei serbatoi espressa in metri calcolati al millesimo più vicino.

II.4 Presenza del rappresentante durante la taratura dei serbatoi

Il Gestore avrà il diritto di inviare un proprio rappresentante affinché assista alle operazioni di taratura dei serbatoi di cui al precedente Paragrafo II.1. L'Utente dovrà comunicare al Gestore la data in cui si effettueranno le tarature dei serbatoi con un congruo preavviso.

II.5 Ritaratura dei Serbatoi di GNL in caso di deformazioni, consolidamento o modifiche

Nel caso in cui qualsiasi serbatoio di GNL di una Nave Metaniera subisca deformazioni o venga sottoposto a consolidamento o modifica in misura tale da indurre l'Utente o Il Gestore a mettere ragionevolmente in dubbio la validità delle tabelle di misura del serbatoio di cui al Paragrafo II.2 di cui sopra, l'Utente dovrà provvedere a far ricalibrare il serbatoio di GNL in questione con le stesse modalità indicate nei Paragrafi II.1 e II.2 che precedono in un periodo in cui tale Nave Metaniera si trovi fuori servizio per essere sottoposta a ispezioni e/o riparazioni. L'Utente si farà carico dei costi della ritaratura salvo nel caso in cui la stessa sia stata effettuata su richiesta del Gestore e non siano emerse imprecisioni nelle tabelle di misura del serbatoio, nel qual caso i costi della ritaratura saranno posti a carico del Gestore. Fermo restando quanto disposto nel presente Paragrafo II.5, non saranno necessarie ulteriori tarature di qualsiasi serbatoio di GNL di una Nave Metaniera.

PARAGRAFO III – SELEZIONE DEI DISPOSITIVI DI MISURA

III.1 Indicatori di livello del liquido

III.1.1 Ogni serbatoio di GNL di ciascuna nave Metaniera dovrà essere dotato di due indicatori di livello del liquido, uno principale e uno ausiliario, operanti in base a due diversi criteri di misura. Il test di collaudo del costruttore per stabilire la precisione di misura di tutti gli indicatori di livello del liquido sarà effettuato alla presenza di un ente autorizzato dal Gestore e da esso approvato. I risultati di tale test dovranno essere trasmessi dal Gestore. Il presente articolo si applica esclusivamente al paragrafo II.1(a).

III.1.2 La precisione di misura degli indicatori principali di livello del liquido sarà pari a $\pm 7,5$ millimetri mentre quella degli indicatori ausiliari di livello del liquido sarà pari a ± 10 millimetri.

III.1.3 Il livello misurato in ciascun serbatoio di GNL dovrà essere annotato o stampato.

III.2 Indicatori della temperatura

III.2.1 Ciascun serbatoio di GNL di ogni Nave Metaniera dovrà essere dotato di un minimo di cinque (5) indicatori della temperatura collocati in corrispondenza o in prossimità dell'asse verticale del serbatoio stesso. I sensori di temperatura dovranno essere assistiti da sensori di riserva, da utilizzarsi in caso di emergenza, che dovranno essere installati accanto ai sensori della temperatura principali.

III.2.2 Due sensori, inclusi quelli di riserva, dovranno essere installati sul fondo e sulla sommità del serbatoio al fine di misurare costantemente le temperature, rispettivamente, del liquido e dei vapori. I restanti sensori dovranno essere installati nel tratto compreso fra la sommità e il fondo del serbatoio a distanze regolari. Tutti i sensori dovranno essere installati in modo tale da non essere investiti dal getto di GNL durante il funzionamento delle pompe di erogazione.

III.2.3 Gli indicatori della temperatura dovranno garantire la seguente precisione di misura:

<u>Intervallo di temp. °C</u>	<u>Range, +/- °C</u>
Da -165 a -140	0,2
Da -140 a -120	0,3
Da -120 a +80	1,5

III.2.4 Le temperature misurate in ciascun serbatoio di GNL dovranno essere annotate o stampate.

III.3 Indicatori di pressione

III.3.1 Ciascun serbatoio di GNL di ogni Nave Metaniera dovrà essere dotato di un indicatore della pressione assoluta.

III.3.2 La precisione di misura dell'indicatore di pressione dovrà rientrare in un intervallo di più o meno uno per cento ($\pm 1\%$). La precisione massima integrata del sistema non dovrà superare i sei (6) mbarA

III.3.3 La pressione misurata in ciascun serbatoio di GNL dovrà essere annotata o stampata.

III.4 Verifica della precisione degli dispositivi di misura

I dispositivi di misura dovranno essere testati per verificarne la precisione e nel caso in cui vengano rilevati scostamenti superiori alla tolleranza massima ammessa sarà necessario rettificare le registrazioni e i computi in conformità alle disposizioni del paragrafo 5.1.3 (h) del Capitolo III del Codice di Rigassificazione.

PARAGRAFO IV – PROCEDURE DI MISURA

IV.1 Livello del liquido

IV.1.1 La misurazione del livello di liquido di ciascun serbatoio di GNL di ogni Nave Metaniera dovrà essere effettuata al millimetro utilizzando l'indicatore principale di livello del liquido di cui al paragrafo III.1 del presente documento. Nel caso in cui il misuratore principale fosse indisponibile, dovrà essere utilizzato il dispositivo ausiliario.

IV.1.2 Dovranno essere effettuate cinque (5) misurazioni nella più rapida successione possibile. La media aritmetica dei valori misurati rappresenterà il livello di liquido.

Il fornitore dell'apparecchio di misura deve assicurarsi che il CTMS sia in grado di compensare il movimento dinamico della Nave Metaniera durante l'ormeggio presso il Terminale. La frequenza di campionatura del livello interno del CTMS dovrebbe essere sufficientemente elevata in modo tale da permettere lo svolgimento di una procedura appropriata, consistente nell'effettuazione delle specifiche misurazioni summenzionate in intervalli di tempo di 15 secondi, che dovrebbero essere fisse/stabili entro i limiti di accuratezza del CTS. Tale informazione dovranno essere inclusa nella taratura della Nave Metaniera già approvata da un perito qualificato

Eventuali variazioni rispetto al numero prescritto delle misurazioni richieste, eventualmente necessarie per compensare il movimento dinamico della Nave Metaniera durante l'ormeggio presso il Gestore dovranno essere stabilite dal fornitore dell'apparecchio di

misura. Tali informazioni dovranno essere incluse nelle tabelle di taratura della Nave Metaniera già approvate da un perito qualificato.³⁶

IV.1.3 Tale media aritmetica dovrà essere calcolata al decimo (0.1) di millimetro più vicino e dovrà essere arrotondato al millimetro più vicino.

IV.1.4 Durante le operazioni di carico dovrà essere utilizzato lo stesso indicatore del livello di liquido sia per le misurazioni iniziali che per quelle finali. Nel caso in cui l'indicatore di livello del liquido principale non sia operativo al momento dell'inizio delle operazioni di carico e debba quindi essere utilizzato l'indicatore di livello del liquido ausiliario, quest'ultimo dovrà essere utilizzato anche al termine delle operazioni di carico anche nel caso in cui, nel frattempo, sia divenuto nuovamente operativo l'indicatore di livello principale. L'assetto e l'inclinazione della Nave Metaniera dovranno essere mantenuti fissi durante l'effettuazione delle misurazioni sopra indicate.

IV.2 Temperatura

IV.2.1 Contestualmente alla misurazione del livello di liquido dovrà essere misurata la temperatura allo zero decimale di grado Celsius (0.1°C) più vicino utilizzando i dispositivi di misurazione della temperatura di cui al precedente Paragrafo III.2.

IV.2.2 Al fine di stabilire la temperatura del liquido e del vapore nei serbatoi di una Nave Metaniera, dovrà essere rilevato un (1) valore per ciascun indicatore della temperatura in ogni serbatoio di GNL. La media aritmetica dei valori rilevati con riferimento al vapore e al liquido in tutti i serbatoi di GNL sarà considerata la temperatura finale del vapore e del liquido.

IV.2.3 Tale media aritmetica sarà calcolata al più vicino centesimo di grado Celsius (0,01°C) e sarà arrotondata al più vicino decimo di un grado Celsius (0,1°C).

IV.3 Pressione

IV.3.1 Contestualmente alla misurazione del livello di liquido è necessario misurare la pressione assoluta in ciascun serbatoio di GNL al mbarA (1) più vicino utilizzando il misuratore di pressione di cui al precedente Paragrafo III.3.

IV.3.2 La determinazione della pressione assoluta nei serbatoi di GNL di ciascuna Nave Metaniera dovrà essere effettuata rilevando un (1) valore del misuratore di pressione in ciascun serbatoio di GNL ed effettuando quindi la media aritmetica di tutte queste rilevazioni.

IV.3.3 Tale media aritmetica dovrà essere calcolata allo 0,1 mbarA più vicino e sarà arrotondata a (1) mbarA più vicino.

IV.3.4 Nel caso in cui la Nave Metaniera utilizzi unità di misura diverse dai mbarA, l'Acquirente e il Venditore dovranno stabilire quali unità equivalenti adottare.

³⁶ Tale metodologia è ancora in fase di sviluppo e test.

IV.4 Procedura in caso di guasto di un dispositivo di misura

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare le misurazioni di cui ai precedenti paragrafi IV.1, IV.2 e IV.3 a causa di un guasto dei dispositivi di misura, dovranno essere stabilite, di comune accordo fra Il Gestore e l'Utente e in consultazione con il perito indipendente, procedure di misurazione alternative.

IV.5 Determinazione del volume di GNL scaricato

IV.5.1 Lo sbandamento (angolo di inclinazione) e l'assetto della Nave Metaniera dovranno essere misurati contestualmente alla rilevazione del livello del liquido e della temperatura del GNL in ciascun serbatoio. Le tubazioni di trasferimento del carico di GNL della Nave Metaniera dovranno contenere idrocarburi in uno stato identico sia alla misurazione iniziale che a quella finale. I circuiti del vapore collegati al collettore di vapore dovranno essere aperti al fine di consentire il livellamento della pressione del vapore in tutti i serbatoi di GNL. Tali misurazioni dovranno essere effettuate immediatamente prima dell'inizio delle operazioni di scarico e immediatamente dopo il loro completamento. Il volume di GNL, espresso in Metri Cubi calcolati allo 0,001 Metro Cubo più vicino, dovrà essere determinato utilizzando le tabelle di misura dei serbatoi di cui al Paragrafo II del presente documento e applicando i valori di correzione del volume ivi riportati.

IV.5.2 Il volume di GNL scaricato sarà determinato sottraendo il volume totale di GNL di tutti i serbatoi misurato immediatamente dopo il completamento delle operazioni di scarico dal volume totale misurato in tutti i serbatoi immediatamente prima dell'inizio delle operazioni di scarico. Tale volume di GNL scaricato dovrà essere poi arrotondato al Metro Cubo più vicino.

PARAGRAFO V – DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL GNL

V.1 Procedure di campionamento

V.1.1 Dovranno essere prelevati in maniera continua campioni rappresentativi del GNL in conformità alla metodologia descritta nell'ultima versione di ISO 8943 con una frequenza regolare durante tutto il periodo che inizia immediatamente dopo il raggiungimento di una portata costante quando il circuito di scarico risulta pieno di liquido e sono iniziate le operazioni di scarico continuo e che termina immediatamente prima della sospensione delle operazioni di scarico continuo.

V.1.2 Verrà prelevato un campione gassoso composito utilizzando un adeguato contenitore di raccolta gas mediante una metodologia di gassificazione/raccolta continua concordata dall'Utente e dal Gestore.

V.1.3 Una volta completate le operazioni di scarico, tre (3) campioni verranno trasferiti dal contenitore di raccolta del gas ad appositi flaconi campione. Tali flaconi verranno sigillati dal perito che ha assistito alle operazioni di campionamento in conformità al paragrafo 5.1.3 (e) del Capitolo III del Codice di Rigassificazione e verranno inviati al Gestore. Uno (1) di questi campioni verrà utilizzato a scopo di analisi per stabilire la composizione del gas.

V.1.4 I campioni gassosi prelevati presso il Porto di Scarico saranno così distribuiti:

Primo campione:	al Gestore per l'analisi.
Secondo campione:	all'Utente per l'analisi
Terzo campione:	al Gestore che lo conserverà per almeno quarantacinque (45) giorni.

In caso contestazioni in ordine all'accuratezza di qualsiasi analisi, il campione dovrà essere conservato per un periodo più lungo fin tanto che Il Gestore e l'Utente non riterranno che ciò non sia più necessario.

V.1.5 Anomalie nelle operazioni di Campionamento e nella Determinazione della Composizione del GNL.

Nel caso in cui le operazioni di campionamento e/o analisi non vadano a buon fine per qualsiasi ragione, la media aritmetica dei risultati dell'analisi effettuata sui cinque (5) carichi dell'Utente immediatamente precedenti (ovvero dei carichi totali consegnati ove il loro numero fosse inferiore a cinque) conformemente al Codice di Rigassificazione dal Punto di Consegna verrà adottata quale composizione del GNL al Punto di Consegna. I BTU e le Tonnellate Metriche non scaricati verranno calcolati in base alla seguente formula:

$$\frac{\Sigma^5 (\text{BTU/m}^3) \times \text{Vm}^3 \text{ non scaricati}}{5} = \text{BTU's}$$

$$\frac{\Sigma^5 (\text{Kg/m}^3) \times \text{Vm}^3 \text{ non scaricati}}{5 \times 1000} = \text{Tonnellate metriche}$$

Resta inteso che i BTU di cui alla formula precedente si riferiscono ai valori del "GNL Scaricato Netto Aggiustato" come definito al punto (g) dell'articolo 5.1.3 del Capitolo III.

V.2 Procedure di analisi

V.2.1 Idrocarburi, Anidride Carbonica e Azoto – Il campione di GNL scaricato dal Gestore verrà da esso immediatamente analizzato al fine di determinare, mediante cromatografia in fase gassosa, la frazione molecolare degli idrocarburi, dell'anidride carbonica e dell'azoto contenuti nel campione. La metodologia utilizzata sarà quella descritta nella versione **più recente** ISO 6974-4:2000 o qualsiasi altra metodologia stabilita di comune accordo fra il Gestore e l'Utente. Verranno effettuate prove doppie su ciascun campione per accertare se i valori relativi alle altezze massime o aree massime aventi doppio riscontro rientrano o meno in un range accettabile. Verrà poi stabilita la media dei risultati derivanti da queste prove doppie.

V.2.2 Zolfo, mercaptano, solfuro di idrogeno – Verrà utilizzata la norma ISO 6326 per determinare il contenuto di composti di zolfo nei campioni di GNL non scaricato del Gestore salvo nel caso in cui l'Utente ed il Gestore decidano di comune accordo di adottare una diversa metodologia.

V.2.3 Determinazione della qualità – I risultati dell'analisi di cui al precedente Paragrafo V.2.1 verranno utilizzati insieme ai metodi di calcolo riportati nel Paragrafo VI dell'Allegato (j) per stabilire se il GNL risulta conforme alle specifiche di qualità riportate nell'Allegato (i) del Codice di Rigassificazione.

V.3 Test di correlazione fra le apparecchiature e i dispositivi di analisi

Il Gestore e l'Utente effettueranno un test di correlazione utilizzando gas normale al fine di mantenere la precisione delle apparecchiature e dei dispositivi dell'Utente e del Gestore sia prima

dell'utilizzo che durante i periodi di utilizzo. Tali test di correlazione saranno soggetti alle seguenti condizioni:

- (a) L'Utente e il Gestore dovranno stabilire di comune accordo la tempistica dei test;
- (b) L'Utente dovrà reperire un campione di gas standard;
- (c) Il campione standard dovrà essere trasportato sul Porto di Scarico da una Nave Metaniera;
- (d) Il Gestore analizzerà il campione e lo restituirà all'Utente mediante una Nave Metaniera;
- (e) L'Utente analizzerà il campione; e
- (f) I risultati dei test così eseguiti verranno messi a disposizione dell'Utente e del Gestore.

PARAGRAFO VI – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' IN BTU DI GNL CONSEGNATO

VI.1 Calcolo della densità

1. La densità del GNL espressa in chilogrammi per metro cubo verrà calcolata in conformità a ISO 6578-91 applicando la seguente formula

$$D = \frac{\sum (X_i \times M_i)}{\sum (X_i \times V_i) - (K1 + (K2 - K1) \times X_n) \times X_m} \times 0.0425$$

dove:

- D è la densità basata su quattro (4) valori significativi del GNL scaricato, espressa in chilogrammi per Metro Cubo alla temperatura T_L ;
- T_L è la temperatura del GNL nei serbatoi della Nave Metaniera prima dello scarico, espressa in gradi Celsius arrotondati al decimo di grado Celsius (0.1°C) più vicino;
- X_i è la frazione molecolare, arrotondata al quarto (4°) decimale più vicino, del componente (i) dalla composizione ottenuta in conformità al Paragrafo V del presente documento. La frazione molecolare del metano sarà rettificata al fine di rendere la frazione molecolare totale equivalente a 1,0000;
- M_i è il peso molecolare del componente (i) come riportato nella Tabella 1 allegata;
- V_i è il volume molare, arrotondato al sesto (6°) decimale più vicino, del componente (i), espresso in Metri Cubi per chilogrammo / mol alla temperatura T_L e ottenuto per interpolazione lineare dei dati riportati nella Tabella 2 allegata;
- X_m è la frazione molecolare, arrotondata al quarto (4°) decimale più vicino, del metano dalla composizione ottenuta in conformità al Paragrafo V.2 del presente documento;
- X_n è la frazione molecolare, arrotondata al quarto (4°) decimale più vicino, di azoto dalla composizione ottenuta in conformità al Paragrafo V.2 del presente documento;

- K1 è la correzione del volume, arrotondata al sesto (6°) decimale più vicino, espressa in Metri Cubi per chilogrammo/mol alla temperatura T_L e ottenuto per interpolazione lineare dei dati riportati nella Tabella 3 allegata; e
- K2 è la correzione del volume, arrotondata al sesto (6°) decimale più vicino, espressa in Metri Cubi per chilogrammo/mol alla temperatura T_L e ottenuto per interpolazione lineare dei dati riportati nella Tabella 4 allegata.

VI.2 Calcolo del Potere Calorifico Superiore

- VI.2.1 Il Potere Calorifico Superiore (basato sulla massa) del GNL espresso in MJ per chilogrammo sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$H_m(t_1) = \frac{\sum [X_i \times H_{vi}(t_1)]}{\sum (X_i \times M_i)}$$

dove:

- H_m è il Potere Calorifico Superiore del GNL, espresso in MJ per chilogrammo;
- H_{vi} è il Potere Calorifico Superiore del componente (i), espresso in KJ / mol come riportato nella Tabella 1 allegata;
- X_i è la frazione molecolare, arrotondata al quarto (4°) decimale più vicino, del componente (i) dalla composizione ottenuta in conformità al Paragrafo V del presente documento. La frazione molecolare del metano sarà rettificata al fine di rendere la frazione molecolare totale equivalente a 1,0000; e
- M_i è il peso molecolare del componente (i) come riportato nella Tabella 1 allegata.

- VI.2.2 Il Potere Calorifico Superiore (basato sul volume) ai fini dell'Allegato (j) del Codice di Rigassificazione sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$H_v[t_1, V(t_2, p_2)] = \frac{101.325 \times \sum (X_i \times H_{vi}[t_1, V(t_2, p_2)])}{R \times 288.15 \times z_{mix}(t_2, p_2)}$$

dove:

- H_v è il Potere Calorifico Superiore, espresso in MJ per SCM;
- X_i è la frazione molecolare, arrotondata al quarto (4°) decimale più vicino, del componente (i) dalla composizione ottenuta in conformità alla Sezione V del presente documento. La frazione molecolare del metano sarà rettificata al fine di rendere la frazione molecolare totale equivalente a 1,0000;
- $H_{vi}[t_1, V(t_2, p_2)]$ è il Potere Calorifico Superiore del componente (i), espresso in KJ / mol, come riportato nella Tabella 1 allegata;
- R è la costante molare del gas = 8,314510 J per mol per K; e
- $z_{mix}(t_2, p_2)$ è il fattore di compressibilità in condizioni standard calcolato in base alla seguente formula:

$$z_{mix}(t_2, p_2) = 1 - (\sum X_i \times \sqrt{b_i})^2$$

dove:

$\sqrt{b_i}$ è il fattore di somma del componente (i) come riportato nella Tabella 1 allegata.

VI.2.3 L'indice di Wobbe ai fini dell'Allegato (i) del Codice di Rigassificazione sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$H_v[t_1, V(t_2, p_2)]$$

$$\text{Indice di Wobbe} = \frac{H_v[t_1, V(t_2, p_2)]}{\text{Radice quad.}\{[(\sum (X_i \times M_i)) / 28.9626] \times [0.99958 / z(t_2, p_2)]\}}$$

Dove:

L'Indice di Wobbe è il Potere Calorifico Superiore, espresso in MJ per SCM diviso per la radice quadrata della Densità Relativa. L'indice di Wobbe verrà arrotondato a. Il Potere Calorifico Superiore sarà arrotondato al centesimo (0,01) di MJ / SCM più vicino;

H_v è il Potere Calorifico Superiore, espresso in MJ per SCM, calcolato e ottenuto in conformità al Paragrafo VI.2.2 del presente documento;

X_i è la frazione molecolare, arrotondata al quarto (4°) decimale più vicino, del componente (i) dalla composizione ottenuta in conformità al Paragrafo V del presente documento. La frazione molecolare del metano sarà rettificata al fine di rendere la frazione molecolare totale equivalente a 1,0000;

M_i è il peso molecolare del componente (i) come riportato nella Tabella 1 allegata; e

$z_{\text{mix}}(t_2, p_2)$ è il fattore di compressibilità in condizioni standard calcolato in base alla seguente formula:

$$z_{\text{mix}}(t_2, p_2) = 1 - (\sum X_i \times \sqrt{b_i})^2$$

dove:

$\sqrt{b_i}$ è il fattore di somma del componente (i) come riportato nella Tabella 1 allegata.

VI.3 Calcolo della Quantità in BTU del GNL consegnato

La quantità in BTU del GNL consegnato sarà calcolata utilizzando la formula sotto riportata e applicando il metodo di arrotondamento richiamato al paragrafo VI.4.1:

$$Q = [(V \times D \times H_m / 1055.06) - Q_R - Q_F] \times (1 - FCI)$$

dove:

Q è la quantità in BTU consegnata;

V è il volume del GNL scaricato, espresso in Metri Cubi, ottenuto in conformità al Paragrafo IV.5 del presente documento;

D è la densità del GNL, espressa in chilogrammi per Metro Cubo, calcolata in conformità al Paragrafo VI.1 del presente documento;

H_m è il Potere Calorifico Superiore del GNL, espresso in MJ per chilogrammo, calcolato in conformità al paragrafo VI.2.1 del presente documento; e

Q_R è la quantità in BTU del vapore spostato dal volume del GNL scaricato (V). Q_R viene calcolato applicando la seguente formula:

$$Q_R = V \times \frac{288.15}{273.15 + T_v} \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{35}{1055.06}$$

dove:

T_v è la temperatura del vapore presente nei serbatoi della Nave Metaniera dopo le operazioni di scarico, espresso in gradi Celsius e arrotondato al più vicino 0,1 di grado Celsius; e

P_a è la pressione assoluta del vapore presente nei serbatoi della Nave Metaniera dopo le operazioni di scarico, espresso in millibar e arrotondato al più vicino mBar; e

35 è il potere calorifico del vapore (che si presume sia pari al 94% per il metano e al 6% per l'azoto) espresso in MJ per Metro cubo per i valori di combustione & dosaggio a 15 °C e 1013,25 millibar.

QF è la quantità equivalente in BTU di Gas di Boil-Off consumato dalla Nave Metaniera come combustibile durante la Discarica. QF viene calcolato applicando la seguente formula:

$$QF = VF \times \frac{35(\text{ oppure } 50)}{1055.06}$$

dove:

VF è il quantitativo di Gas di Boil Off consumato dalla Nave Metaniera come combustibile e espresso in Metri cubi standard o in chilogrammi in funzione della tipologia di misuratore installato sulla Nave Metaniera.

35 è il potere calorifico del Gas di Boil Off (che si presume sia pari al 94% per il metano e al 6% per l'azoto) espresso in MJ per Metro cubo per i valori di combustione e dosaggio a 15 °C e 1013,25 millibar.

50 è il potere calorifico del Gas di Boil Off (che si presume sia pari al 94% per il metano e al 6% per l'azoto) espresso in MJ per chilogrammo per i valori di combustione e dosaggio a 15 °C e 1013,25 millibar.

Nel caso in cui non fosse possibile misurare la quantità di Gas di Boil Off consumata durante la discarica, verrà considerata una quantità di BTU relativa al consumo di Gas di Boil Off pari a 1620 MMBTU.

FCI è il Fattore di Correzione dell'Incertezza di Misura, come definito al comma (a) dell'articolo III.6.3 e pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

A titolo esplicativo in presenza di Eccedenze il termine (1-FCI) risulterà positivo.

Le Parti convengono che ove fosse possibile misurare la composizione del vapore di ritorno e il potere calorifico risultante da tale misurazione risultasse differire in maniera significativa dal valore sopra riportato per un periodo di tempo non inferiore ai sei (6) mesi, le Parti si incontreranno in buona fede al fine di concordare una revisione del potere calorifico presunto per il vapore di ritorno ai fini della sua successiva applicazione.

VI.4 Metodo di arrotondamento delle cifre

VI.4.1 Regole generali:

Se la prima delle cifre da scartare è un cinque (5) o un numero superiore, l'ultima cifra mantenuta viene incrementata di uno (1).

Se la prima delle cifre da scartare è un quattro (4) o un numero inferiore, l'ultima delle cifre mantenute viene lasciata invariata.

Ai fini dell'arrotondamento allo zero (0), l'ultima delle cifre da mantenere avrà un valore pari a dieci (10).

Gli esempi che seguono illustrano come viene determinato un numero applicando le suddette regole:

<u>Numero da arrotondare</u>	<u>Numero risultante dopo l'arrotondamento al primo decimale</u>
2,24	2,2
2,249	2,2
2,25	2,3
2,35	2,4
2,97	3,0

VI.4.2 Determinazione della Quantità in BTU del GNL consegnato:

La quantità in BTU del GNL consegnato viene calcolata applicando la seguente formula:

$$Q = [(V \times D \times H_m / 1055.06) - Q_R - Q_F] \times (1 - FCI)$$

dove:

- Q è la quantità in BTU consegnata. La quantità in BTU verrà arrotondata al decimo (10) milione di BTU più vicino;
- V è il volume del GNL scaricato ed è espresso in Metri Cubi. Il volume sarà arrotondato al Metro Cubo più vicino;
- D è la densità del GNL, espressa in chilogrammi per Metro Cubo alla temperatura T_L . La densità verrà arrotondata al più vicino decimo (0,1) di kg/m³;
- T_L è la temperatura del GNL nei serbatoi della Nave Metaniera prima delle operazioni di scarico ed è espressa in gradi Celsius calcolati al decimo (0,1) di grado C più vicino;
- H_m è il Potere Calorifico Superiore del GNL, espresso in MJ per chilogrammo. Il Potere Calorifico Superiore verrà arrotondato al centesimo (0,01) di MJ/kg più vicino;
- $V \times D \times H_m / 1055.06$ " $V \times D \times H_m / 1055.06$ " verrà calcolato e arrotondato al milione di BTU più vicino; e
- Q_R è la quantità in BTU del vapore spostato dal volume del GNL scaricato (V) e sarà arrotondata al più vicino milione di BTU;

Q_R viene calcolato mediante la seguente formula:

$$Q_R = V \times \left(\frac{288.15}{273.15 + T_V} \right) \times \left(\frac{P_a}{1013.25} \right) \times \left(\frac{35}{1055.06} \right)$$

dove:

T_V è la temperatura del vapore nei serbatoi della Nave Metaniera al termine delle operazioni di scarico ed è espressa in gradi Celsius arrotondati al decimo (0,1) di grado C più vicino;

$\frac{288.15}{273.15 + T_V}$ " $\frac{288.15}{273.15 + T_V}$ rettifica la temp. del vapore T_V a (15°C) e sarà arrotondata al terzo decimale;

P_a è la pressione assoluta del vapore nei serbatoi della nave Metaniera al termine delle operazioni di scarico ed è espressa in millibar arrotondati al mBar più vicino;

$\frac{P_a}{1013.25}$ " $\frac{P_a}{1013.25}$ rettifica la pressione del vapore P_a a 1013.25 mBar e sarà arrotondata al terzo decimale;

$V \times \left(\frac{288.15}{273.15 + T_V} \right) \times \left(\frac{P_a}{1013.25} \right) \times \left(\frac{35}{1055.06} \right)$ " $V \times \left(\frac{288.15}{273.15 + T_V} \right) \times \left(\frac{P_a}{1013.25} \right) \times \left(\frac{35}{1055.06} \right)$

sarà calcolata e arrotondata al milione di BTU più vicino; e

Q_F è la quantità equivalente in BTU di Gas di Boil Off consumato dalla Nave Metaniera come combustibile durante la Discarica e sarà arrotondata al più vicino milione di BTU.

Q_F viene calcolato applicando la seguente formula:

$$Q_F = VF \times \frac{35 \text{ (opure 50)}}{1055.06}$$

dove:

VF è il quantitativo di Gas di Boil Off consumato dalla Nave Metaniera

come combustibile e se espresso in Sm³ verrà arrotondato al metro cubo più vicino;
se espresso in chilogrammi verrà arrotondato al chilogrammo più vicino

$V \times D \times H_m / 1055.06 - Q_R - Q_F$ "V x D x H_m/1055.06 - Q_R - Q_F" sarà calcolata e arrotondata ai dieci milioni di BTU più vicini.

FCI è il Fattore di Correzione dell'Incertezza di Misura, come definito al comma (a) dell'articolo 6.3 del Capitolo III, espresso in percentuale ed arrotondato alla seconda cifra decimale

VI.4.3 Determinazione della Densità del GNL - La densità del GNL viene calcolata mediante la seguente formula:

$$D = \frac{\sum (X_i \times M_i)}{\sum (X_i \times V_i) - (K_1 + (K_2 - K_1) \times X_n) \times X_m}$$

{ ----- }

0.0425

Dove:

- D è la densità del GNL, espressa in chilogrammi per Metro Cubo alla temperatura T_L. La densità verrà arrotondata al decimo (0,1) di kg/m³ più vicino;
- T_L è la temperatura del GNL nei serbatoi della Nave Metaniera prima delle operazioni di scarico ed è espressa in gradi Celsius arrotondati al decimo (0,1) di grado C più vicino;
- X_i è la frazione molecolare, calcolata al quarto (4°) decimale più vicino, del componente (i) dalla composizione ottenuta in conformità al paragrafo V del presente documento. La frazione molecolare del metano verrà rettificata al fine di rendere la frazione molecolare totale equivalente a 1,0000;
- M_i è il peso molecolare del componente (i) come riportato nella Tabella 1 allegata;
- Σ (X_i x M_i) Il risultato del calcolo "X_i x M_i" del componente (i) sarà arrotondato al quarto (4°) decimale più vicino e successivamente, "Σ(X_i x M_i)" sarà calcolato al quarto (4°) decimale più vicino;
- V_i è il volume molare, calcolato al sesto (6°) decimale più vicino, del componente (i), espresso in Metri cubi per chilogrammo /mol alla temperatura T_L, e sarà ottenuto per interpolazione lineare dei dati riportati nella Tabella 2 allegata;
- Σ (X_i x V_i) Il risultato del calcolo "X_i x V_i" del componente (i) sarà arrotondato al sesto (6°) decimale più vicino e, successivamente, "Σ(X_i x V_i)" sarà calcolato al sesto (6°) decimale più vicino;
- X_m è la frazione molecolare, calcolata al quarto (4°) decimale più vicino, del metano dalla composizione ottenuta in conformità al Paragrafo V del presente documento;
- X_n è la frazione molecolare, calcolata al quarto (4°) decimale più vicino, dell'azoto dalla composizione ottenuta in conformità al Paragrafo V del presente documento;

K1 è la rettifica del volume, calcolata al sesto (6°) decimale più vicino, espressa in Metri cubi per chilogrammo/mol alla temperatura T_L e ottenuta per interpolazione lineare dei dati riportati nella Tabella 3 allegata;

K2 è la rettifica del volume, calcolata al sesto (6°) decimale più vicino, espressa in Metri Cubi per chilogrammo/mol alla temperatura T_L e ottenuta per interpolazione lineare dei dati riportati nella Tabella 4 allegata.

$(K1 + (K2 - K1) \times X_n) \times X_m$ “ $(K1 + (K2 - K1) \times X_n) \times X_m$ ” sarà calcolato al sesto vicino;

$$\left\{ \frac{\quad}{0.0425} \right\} \quad \left\{ \frac{\quad}{0.0425} \right\} \quad (6^\circ) \text{ decimale più vicino;}$$

e

$$\frac{\sum (X_i \times V_i) - (K1 + (K2 - K1) \times X_n) \times X_m}{0.0425}$$

“ $\frac{\sum (X_i \times V_i) - (K1 + (K2 - K1) \times X_n) \times X_m}{0.0425}$ ” sarà calcolata al sesto (6°) decimale più vicino.

VI.4.4 Determinazione del Potere Calorifico Superiore

VI.4.4.1 Il Potere Calorifico Superiore (basato sulla massa) del GNL viene calcolato mediante la seguente formula:

$$H_m(t_1) = \frac{\sum (X_i \times H_{vi}(t_1))}{\sum (X_i \times M_i)}$$

Dove:

- H_m è il Potere Calorifico Superiore del GNL, espresso in MJ per chilogrammo. Il Potere Calorifico Superiore verrà arrotondato al centesimo (0,01) di MJ / kg più vicino;
- H_{vi} è il Potere Calorifico Superiore del componente (i), espresso in KJ / mol, come riportato nella tabella 1 allegata;
- X_i è la frazione molecolare, calcolata al quarto (4°) decimale più vicino, del componente (i) dalla composizione ottenuta in conformità al Paragrafo V del presente documento. La frazione molecolare del metano verrà rettificata in modo tale da rendere la frazione molecolare totale equivalente a 1,0000;
- $X_i \times H_{vi}(t_1)$ “ $X_i \times H_{vi}(t_1)$ ” sarà calcolato e arrotondato al quarto (4°) decimale più vicino;
- $\sum X_i \times H_{vi}(t_1)$ “ $\sum X_i \times H_{vi}(t_1)$ ” sarà calcolato e arrotondato al quarto (4°) decimale più vicino;
- M_i è il peso molecolare della componente (i) come riportato nella Tabella 1 allegata;

$X_i \times M_i$	" $X_i \times M_i$ " del componente (i) sarà calcolato al quarto (4°) decimale più vicino; e
$\Sigma(X_i \times M_i)$	" $\Sigma (X_i \times M_i)$ " sarà calcolato al quarto (4°) decimale più vicino sommando tutte le " $X_i \times M_i$ " ottenute come sopra indicato.

VI.4.4.2 Il Potere Calorifico Superiore (basato sul volume) del GNL sarà calcolato mediante la seguente formula:

$$H_v [t_1, V(t_2, p_2)] = \frac{101.325 \times (\Sigma (X_i \times H_{vi} [t_1, V(t_2, p_2)])}{R \times 288.15 \times z_{mix} (t_2, p_2)}$$

dove:

H_v è il Potere Calorifico Superiore del GNL, espresso in MJ per SCM. Il Potere Calorifico Superiore sarà arrotondato al centesimo (0,01) di MJ / SCM più vicino;

X_i è la frazione molecolare, calcolata al quarto (4°) decimale più vicino, della componente (i) dalla composizione ottenuta in conformità al Paragrafo V del presente documento. La frazione molecolare del metano sarà rettificata in modo tale da rendere la frazione molecolare totale equivalente a 1,0000;

H_{vi} è il Potere Calorifico Superiore del componente (i), espressa in KJ / mol, come riportato nella Tabella 1 allegata;

$X_i \times H_{vi} [t_1, V(t_2, p_2)]$ " $X_i \times H_{vi} (t_1)$ " sarà calcolato e arrotondato al quarto (4°) decimale più vicino;

$\Sigma X_i \times H_{vi} [t_1, V(t_2, p_2)]$ " $\Sigma X_i \times H_{vi} (t_1)$ " sarà calcolato e arrotondato al quarto (4°) decimale più vicino; e

R è la costante molare del gas = 8.314510 J per mol per K

$z_{mix} (t_2, p_2)$ è il fattore di compressibilità, arrotondato al quinto (5°) decimale più vicino, in condizioni standard calcolato in conformità alla seguente formula:

$$z_{mix} (t_2, p_2) = 1 - (\Sigma X_i \times \sqrt{b_i})^2$$

dove:

$\sqrt{b_i}$ è il fattore di somma del componente (i) come riportato nella Tabella 1 allegata;

$X_i \times \sqrt{b_i}$ " $X_i \times \sqrt{b_i}$ " sarà calcolato per il componente (i) al quinto (5°) decimale più vicino;

$(\Sigma X_i \times \sqrt{b_i})^2$ sarà calcolato al quinto (5°) decimale più vicino.

VI.4.4.3 La determinazione dell'Indice di Wobbe ai fini dell'Allegato (j) del Codice di Rigassificazione sarà effettuata applicando la seguente formula:

$$\text{Indice di Wobbe} = \frac{H_v [t_1, V(t_2, p_2)]}{\text{Radice quadrata } \{[(\Sigma (X_i \times M_i)) / 28.9626] \times [0.99958 / z_{mix} (t_2, p_2)]\}}$$

dove:

Indice di Wobbe è il Potere Calorifico Superiore del GNL, diviso per la radice quadrata della Densità Relativa. L'indice di Wobbe verrà arrotondato a. Il Potere Calorifico Superiore sarà arrotondato al centesimo (0,01) di MJ / SCM più vicino;

H_v è il Potere Calorifico Superiore del GNL, calcolato e ottenuto in conformità al paragrafo VI.2.2 del presente documento e sarà arrotondato al centesimo (0,01) di MJ / SCM più vicino;

X_i è la frazione molecolare, calcolata al quarto (4°) decimale più vicino, del componente (i) dalla composizione ottenuta in conformità al paragrafo V del presente documento. La frazione molecolare del metano sarà rettificata in modo tale da rendere la frazione molecolare totale equivalente a 1,0000;

M_i è il peso molecolare del componente (i) come riportato nella tabella 1 allegata; e

$z_{mix}(t_2, p_2)$ è il fattore di compressibilità, arrotondato al quinto (5°) decimale più vicino, in condizioni standard calcolato in conformità alla seguente formula:

$$z_{mix}(t_2, p_2) = 1 - (\sum X_i \times \sqrt{b_i})^2$$

dove:

$\sqrt{b_i}$ è il fattore di somma del componente (i) riportato nella Tabella 1 allegata;

$X_i \times \sqrt{b_i}$ “ $X_i \times \sqrt{b_i}$ ” sarà calcolato per il componente (i) al quinto (5°) decimale più vicino; e

$(\sum X_i \times \sqrt{b_i})^2$ sarà calcolato al quinto (5°) decimale più vicino

PARTE B – metodo di collaudo e misura del Gas

PARAGRAFO VII – MISURAZIONE DEL GAS

VII.1 Misurazione del Gas - Generale

Il Gas è trasferito dal Gestore al Punto di Ingresso di Cavarzere attraverso un gasdotto di 30 pollici di diametro. Tale gasdotto è formato da una parte immersa fino all'approdo sulla spiaggia, e da una successiva parte a terra che lo collega alla cabina di misura immediatamente a monte del Punto di Ingresso di Cavarzere.

Il sistema di misurazione del Gas a Cavarzere ha un fattore garantito di errore inferiore all'uno per cento (1%). Ci sono 3 (tre) linee di misurazione, (2 (due) operative ed 1 (una) in *Stand-by*), ciascuna delle quali è provvista di un proprio calcolatore di flussi al fine di misurare la portata. L'unità di controllo cromatografico e i calcolatori dei flussi sono installati in apposite cabine.

I valori misurati dagli strumenti (temperatura, pressione, composizione, portate) sono inviati al SCD (Sistema di Controllo Distribuito) del Gestore, per mezzo della carta RTU.

Gli strumenti installati consentono il calcolo dei seguenti valori, come previsto dagli standard ISO 6976:

- (c) PCS in MJ/Sm³;
- (d) Densità in Kg/Sm³;
- (e) Densità Relativa;
- (f) Fattore di compressibilità; e
- (g) Indice di Wobbe.

Le procedure di misurazione dettagliate del Gas sono quelle descritte nel codice di rete della Rete.

TABELLA 1
COSTANTI FISICHE

	Peso molecolare	Potere Calori fico Superiore (KJ/mol)	"Summation Factor"
Componente	M_i (kg/kmol)	H_{vi}	\sqrt{b}
Metano (CH_4)	16.043	891.56	0.0447
Etano (C_2H_6)	30.070	1562.14	0.0922
Propano (C_3H_8)	44.097	2221.10	0.1338
Iso-butano ($i-C_4H_{10}$)	58.123	2870.58	0.1789
Butano normale ($n-C_4H_{10}$)	58.123	2879.76	0.1871
Iso-pentano ($i-C_5H_{12}$)	72.150	3531.68	0.2280
Pentano normale ($n-C_5H_{12}$)	72.150	3538.60	0.2510
EsanoPlus (C_6H_{14+})	86.177	4198.24	0.2950
Azoto (N_2)	28.0135	n/a	0.0173
Ossigeno (O_2)	31.9988	n/a	0.0283
Anidride carbonica (CO_2)	44.010	n/a	0.0748

La tabella delle Costanti Fisiche sopra riportata, tratta da ISO 6976:1995, sarà utilizzata per tutti i calcoli della densità e del potere calorifico associati agli Accordi sulla Capacità. La presente tabella delle Costanti Fisiche sarà revisionata ove necessario al fine di adattarla a eventuali revisioni successive dello standard ISO 6976 ufficialmente pubblicate. I valori sopra riportati per il Potere Calorifico Superiore in KJ/mol e il "Summation Factor" si basano su riferimenti di 15 °C e 1,01325 bar.

TABELLA 2 – VOLUMI MOLARI DEI SINGOLI COMPONENTI

Volumi molari (m³/kg-mol) alle diverse Temperature x 10³

	-165°C	-160°C	-155°C	-150°C
CH ₄	37.500	38.149	38.839	39.580
C ₂ H ₆	47.524	47.942	48.369	48.806
C ₃ H ₈	62.046	62.497	62.953	63.417
i-C ₄ H ₁₀	77.851	78.352	78.859	79.374
n-C ₄ H ₁₀	76.398	76.875	77.359	77.847
i-C ₅ H ₁₂	91.179	91.721	92.267	92.817
n-C ₅ H ₁₂	91.058	91.583	92.111	92.642
C ₆ H ₁₄₊	104.34	104.89	105.45	106.02
N ₂	44.043	47.019	51.022	55.897

Riferimento: La tabella dei Volumi Molari sopra riportata, cui si rimanda nella norma ISO 6578 – 91, sarà utilizzata per tutti i calcoli della densità e del potere calorifico associati al Codice di Rigassificazione. La presente tabella dei Valori Molari verrà revisionata al fine di conformarla a eventuali revisioni successive della norma ISO 6578 – 91 ufficialmente pubblicate.

- Nota:**
1. Per le temperature intermedie sarà applicata un'interpolazione lineare.
 2. Le cifre sopra riportate sono state ottenute dopo aver moltiplicato i valori per 10³ al fine di evitare un numero eccessivo di decimali nella tabella. Prima di applicare i valori è necessario inserire un moltiplicatore di compensazione di 10⁻³ al fine di ridurre i suddetti valori all'ordine di grandezza corretto.

TABELLA 3 – VALORE DI CORREZIONE K1 PER LA RIDUZIONE DEL VOLUME DELLA MISCELA

Peso	K1(m3/kg-mol) alle varie temperature x 10 ³			
Molecolare				
della miscela				
$\Sigma(X_i \times M_i)$	-165°C	-160°C	-155°C	-150°C
17.00	0.18	0.21	0.24	0.28
18.00	0.37	0.41	0.47	0.56
19.00	0.51	0.58	0.67	0.76
20.00	0.67	0.76	0.86	0.98

Riferimento: La tabella del valore di Correzione K1 per la Riduzione del Volume sopra riportata, cui si rimanda nella norma ISO 6578 - 91, sarà utilizzata per tutti i calcoli della densità e del potere calorifico associati al Codice di Rigassificazione. La presente tabella dei Valori di Correzione K1 per la Riduzione del Volume verrà revisionata al fine di conformarla a eventuali revisioni successive della norma ISO 6578 – 91 ufficialmente pubblicate.

- Nota:**
1. La massa molecolare della miscela corrisponde a $\Sigma(X_i \times M_i)$.
 2. Per i valori intermedi di temperatura e massa molecolare sarà applicata un'interpolazione lineare.
 3. Le cifre sopra riportate sono state ottenute dopo aver moltiplicato i valori per 10³ al fine di evitare un numero eccessivo di decimali nella tabella. Prima di applicare i valori è necessario inserire un moltiplicatore di 10⁻³ al fine di ridurre i suddetti valori all'ordine di grandezza corretto.

TABELLA 4 - VALORE DI CORREZIONE K2 PER LA RIDUZIONE DEL VOLUME DELLA MISCELA

Peso Molecolare della miscela	K2(m3/kg-mol) alle varie temperature x 10 ³			
	-165°C	-160°C	-155°C	-150°C
$\Sigma(X_i \times M_i)$				
17.00	0.29	0.46	0.68	0.91
18.00	0.53	0.67	0.84	1.05
19.00	0.71	0.88	1.13	1.39
20.00	0.86	1.06	1.33	1.62

Riferimento: La tabella del valore di Correzione K2 per la Riduzione del Volume sopra riportata, cui si rimanda nella norma ISO 6578 - 91, sarà utilizzata per tutti i calcoli della densità e del potere calorifico associati al Codice di Rigassificazione. La presente tabella dei Valori di Correzione K2 per la Riduzione del Volume verrà revisionata al fine di conformarla a eventuali revisioni successive della norma ISO 6578 – 91 ufficialmente pubblicate

- Nota:**
1. La massa molecolare della miscela corrisponde a $\Sigma(X_i \times M_i)$.
 2. Per i valori intermedi di temperatura e massa molecolare sarà applicata un'interpolazione lineare.
 3. Le cifre sopra riportate sono state ottenute dopo aver moltiplicato i valori per 10³ al fine di evitare un numero eccessivo di decimali nella tabella. Prima di applicare i valori è necessario inserire un moltiplicatore di 10⁻³ al fine di ridurre i suddetti valori all'ordine di grandezza corretto.

Allegato (k)

Procedura per la definizione della Proposta di Programma di Riconsegna del Gas

~~Il Servizio di Riconsegna prestato dal Gestore è regolato dalle disposizioni del Codice di Rigassificazione e dalla presente Procedura per la Riconsegna del Gas, la quale è stata redatta al fine di uniformarsi alle norme contenute nella Delibera AEEGSI n. 118 del 19 marzo 2015 ed alle indicazioni della “Relazione Tecnica” alla Delibera AEEG n. 167 dell’1 Agosto 2005, la quale prevede che “le modalità di ripartizione del gas riconsegnato fra gli utenti devono altresì consentirne la riconsegna a ciascun utente secondo un profilo continuo nel mese, in modo da garantire continuità nelle forniture agli utenti del servizio continuativo, che dispongono di capacità per una sola discarica al mese” e (ii) il Contratto di Trasporto. Il Servizio di Riconsegna si compone di due principali attività: rendere disponibile il Gas all’Utente al Punto di Riconsegna su base provvisoria; e determinare le quantità finali effettive di Gas alle quali tale Utente ha diritto durante il periodo di riferimento.~~

~~Al fine di consentire un profilo di consegna continuativo per ciascun Utente Continuativo, l’esecuzione dell’algoritmo descritto nella Parte 1 che segue comporta la Riconsegna di quantità di GNL, durante il corso del Mese, che potrebbero essere in eccesso rispetto ai rispettivi inventari giornalieri di tali Utenti. Gli Utenti Continuativi autorizzano il Gestore a comunicare le informazioni relative ai loro rispettivi inventari giornalieri alle rispettive controparti.~~

Parte 1: Utente Continuativo e Utenti del Servizio di Trasporto

~~Le quantità provvisorie e finali effettive di Gas riconsegnate agli Utenti Continuativi, o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall’Utente conformemente all’articolo 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas a seconda del caso, dovranno essere determinate come segue:~~

Programma di Riconsegna Mensile

~~Entro il 21° (ventunesimo) Giorno, o il Giorno Lavorativo seguente qualora il 21 (ventuno) non sia un Giorno Lavorativo del Mese che precede l’inizio del Mese M, il Gestore preparerà e pubblicherà le due proposte di Programma di Riconsegna Mensile di cui al comma (a) dell’articolo 6.1.4 del Capitolo III o Programma di Riconsegna Ultramensile ai sensi del punto (a) dell’articolo 3.3.1 del Capitolo II a seconda dei casi per ciascun Utente Continuativo. Le proposte di Programma di Riconsegna Mensile di cui al comma (a) dell’articolo 6.1.4 del Capitolo III, basate sul vigente Programma Trimestrale, evidenzieranno la quantità totale di Gas (espressa in energia (GJ)) che il Gestore programma di rendere disponibile al Punto di Riconsegna su base provvisoria a tale Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall’Utente, in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell’articolo 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas ogni Giorno del Mese M. Entro il primo Giorno Lavorativo successivo a quello di pubblicazione delle proposte ciascun Utente Continuativo esprimerà la propria preferenza fra le due proposte formulate dal Gestore. Resta ferma la facoltà per l’Utente di richiedere modifiche nei termini previsti all’articolo 6.1.4 del Capitolo III alle predette proposte. Entro il terzo Giorno Lavorativo che precede l’inizio del Mese M, il Gestore comunicherà a ciascun Utente il rispettivo Programma di Riconsegna Mensile.~~

~~Qualora l’Utente Continuativo abbia optato per la Riconsegna Mensile ai sensi del punto (a) dell’articolo 3.3.1 del Capitolo II del Codice di Rigassificazione il La Proposta di Programma di Riconsegna sarà determinata attraverso un processo che si articola nei seguenti due passaggi:~~

~~Passaggio 1: per ogni Giorno d del Mese $M+1$ e dei due Mesi successivi $M+2$ e $M+3$, il Gestore stimerà inizialmente la quantità di GNL che sarà disponibile nei serbatoi del Terminale (utilizzando le Formule (1), (2) e (3)) per ciascun Utente e, successivamente, stimerà le quantità di Gas che saranno disponibili per la Riconsegna (utilizzando la Formula (3)) per ciascun Utente; e~~

~~Passaggio 2: il Gestore determinerà i profili di Riconsegna (ossia le quantità di Gas che saranno riconsegnate a ciascun Utente k ogni Giorno d del Mese $M+1$ e dei due Mesi successivi $M+2$ e $M+3$) applicando le quote medie mensili dei risultati dei Passaggi 1 e 2 ai volumi totali di Gas riconsegnati per ciascun Mese (Formule (4) e (5)).~~

Passaggio 1: Stima del GNL disponibile nei serbatoi del Terminale e del Gas disponibile per la riconsegna per Utente e per singolo Giorno

La quantità stimata di GNL disponibile per un Utente k in un Giorno d (ED_d^k), viene calcolata sulla base della seguente formula, essendo inteso che tale stima dovrà tenere conto delle quantità stimate di Consumi e Perdite:

Formula (1)

$$ED_d^k = ES_d^k + ECN_d^k$$

Dove:

ES_d^k = quantità stimata di GNL (espressa in GJ e/o kWh) disponibile nei serbatoi del Terminale per l'Utente k alle ore 06:00 nel Giorno d , che rimarrà una volta detratta la quantità di Gas che si è stimato ~~vengas~~ riconsegnata all'Utente k (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente, in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas ~~10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas)~~ nel Giorno $d-1$ (calcolata utilizzando la Formula (3) per $d-1$);

ECN_d^k = quantità netta di GNL (espressa in GJ e/o kWh) che si è stimato sarà Scaricata dall'Utente k nel Giorno d , calcolata dalla seguente formula:

$$ECN_d^k = (1 - c) * EC_d^k$$

c = valore percentuale definito dall'AEEGSI a copertura dei Consumi e Perdite:

EC_d^k = quantità stimata di GNL scaricata dall'Utente k nel Giorno d . Nel caso in cui le operazioni di scarica si svolgano in un periodo afferente due mesi consecutivi, oppure nel caso in cui l'Utente abbia optato per la Riconsegna durante un Periodo di Riconsegna Ultramensile, le quantità corrisponderanno ai quantitativi scaricati o ai volumi del Programma di Riconsegna Ultramensile di competenza di ciascun Mese;

$d = 1$ ad M , M essendo il numero naturale che identifica l'ultimo giorno di calendario del Mese M . Giorno d è il periodo di ventiquattro (24) ore consecutive che inizia alle ore 06:00 (ora italiana) di tale giorno di calendario e termina alla stessa ora del giorno di calendario successivo;

k = un determinato Utente Continuativo nel corso del periodo di riferimento.

Conseguentemente, la quantità totale di GNL che si è stimato sarà disponibile nei serbatoi del Terminale per tutti gli Utenti Continuativi nel Giorno d si determina in base alla seguente formula:

Formula (2)

$$ED_d^T = \sum_{k=1}^j ED_d^k$$

Dove:

j = il numero di Utenti Continuativi.

La quantità di Gas che si è stimato sarà disponibile per la riconsegna a ciascun Utente k nel Giorno d (EP_d^k) si determina come una quota della quantità totale di Gas che si è stimato sarà Riconsegnata nel Giorno d (EP_d^T), proporzionalmente alla quantità di GNL presente nei serbatoi del Terminale

disponibile per l'Utente k nel Giorno d (ED_d^k), confrontata alla quantità totale di GNL che si è stimato sarà nei serbatoi del Terminale per tutti gli Utenti Continuativi nel Giorno d (ED_d^T).

Più specificamente:

Formula (3)

$$EP_d^k = EP_d^T * \frac{ED_d^k}{ED_d^T}, \text{ con } EP_d^T = \sum_{k=1}^j EP_d^k$$

Dove:

EP_d^T = la quantità totale stimata di Gas (espressa in GJ e/o kWh) disponibile per la Riconsegna nel Giorno d , una volta dedotta la quantità di Gas stimata in Riconsegna agli Utenti della Capacità Spot (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot, in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas).

Nota: la metodologia descritta sopra può dare luogo a valori ridotti per il termine EP_d^k che non sono significativi sul piano operativo quando il termine ED_d^k si avvicina allo zero. Di conseguenza, quando ED_d^k raggiunge il valore minimo di 1,000 GJ e/o l'equivalente in kWh, la quantità di Gas che si è stimato sarà riconsegnata al singolo Utente k , EP_d^k , sarà considerata come equivalente a ED_d^k .

Passaggio 2: Determinazione dei profili di Riconsegna

Utilizzando i dati ottenuti applicando le Formule (1), (2), (3) per l'Utente k per tutti i Giorni d del Mese $M+1$ e dei due Mesi successivi $M+2$ e $M+3$, il Gestore calcolerà la quantità mensile complessiva di Gas da riconsegnare a ciascun Utente (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas)) k ($\sum_{d=1}^M EP_d^k$), e la quantità mensile complessiva da

riconsegnare a tutti gli Utenti ($\sum_{d=1}^M EP_d^T$).

Il rapporto risultante, ($Ratio(EP)_M^k$), è la percentuale dell'Utente k della quantità totale di Gas da riconsegnare a tutti gli Utenti Continuativi (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas)) nel corso del Mese $M+1$ e dei successivi $M+2$ e $M+3$. Questa percentuale viene quindi applicata alla quantità totale di Gas (espressa in GJ e/o kWh) che si è stimato sarà riconsegnata nel giorno (d) (EP_d^T), al fine di definire la quantità di Gas che si è stimato sarà riconsegnata a ciascun Utente (k) ogni Giorno (d) del Mese M (EP_d^k).

Formula (4)

$$Ratio(EP)_M^K = \frac{\sum_{d=1}^M EP_d^K}{\sum_{d=1}^M EP_d^T}$$

Il profilo di Riconsegna che prevede consegne stimate di Gas per ciascun Utente (k) (o per gli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas nel Giorno d si determina poi, in base alla seguente formula:

Formula (5)

Profilo La Proposta di Programma di Riconsegna del Gas (espresso in GJ e/o kWh) per ciascun Utente (k) (o per gli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas e per ogni Giorno (d):

$$PEP_d^K = \frac{\sum_{d=1}^M EP_d^K}{\sum_{d=1}^M EP_d^T} * (EP_d^T)$$

con M = ultimo giorno di calendario del Mese M

Dove:

PEP_d^K è uguale alla quantità stimata di Gas che sarà riconsegnata all'Utente (k) (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas nel Giorno (d))

EP_d^K è la quantità stimata di Gas che sarà riconsegnata all'Utente (k) nel Giorno (d) in conformità alla Formula (3) che precede

EP_d^T è la quantità stimata totale di Gas che sarà riconsegnata a tutti gli Utenti Continuativi nel Giorno d .

Programma di Riconsegna Mensile Modificato

Il Programma di Riconsegna Mensile potrà essere modificato giornalmente (tale Programma di Riconsegna Mensile modificato sarà indicato come “Programma di Riconsegna Mensile Modificato”) e, così come modificato, fungerà da base per le nomine all'Impresa di Trasporto. Tali modifiche dovranno basarsi sui risultati degli algoritmi sopra indicati effettuati ogni Giorno, utilizzando gli ultimi dati effettivi noti e gli ultimi dati stimati.

Il Gestore si adopererà per comunicare il Programma di Riconsegna Mensile Modificato:

- in seguito a variazioni riconducibili all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 6.1.4 lettera (e) del Capitolo III, entro e non oltre le ore 17:00 di ogni Giorno $d-2$ per il Giorno d ; e
- in seguito a variazioni riconducibili all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 6.1.4 lettera (e) del Capitolo III in caso di allocazione di capacità Spot, entro e non oltre il quarto giorno antecedente l'inizio del Cannello di Accettazione del relativo Slot.

Ogni Programma di Riconsegna Mensile Modificato dovrà tenere conto di tutti gli elementi menzionati all'interno del Codice di Rigassificazione, ivi inclusi:

- Arrivi anticipati o ritardati delle Navi Metaniere;
- Riprogrammazione delle Discariche in programma;
- Differenze tra le quantità di GNL attese in Discarica nel corso del Mese e le quantità effettive Scaricate;
- Programmazione dei carichi Spot durante il Mese;
- Riduzioni di capacità del Terminale e/o della Rete;
- La necessità di un sufficiente colaggio nei serbatoi del Terminale per ospitare la Discarica successiva; e
- Cambiamenti nelle quantità attese di Gas Utilizzato dal Terminale e di Gas perduto.

Programma di Riconsegna Mensile Modificato a seguito di richieste di ulteriori servizi.

Il Programma di Riconsegna Mensile/Programma di Riconsegna Mensile Modificato potrà essere modificato a seguito della richiesta di ulteriori servizi da parte dell'Utente e della relativa conferma da parte del Gestore ai sensi dell'articolo II.3.7 e dell'Allegato (o). In caso di richiesta di ulteriori servizi da parte di un Utente k , il profilo di Riconsegna dell'Utente k verrà aumentato o diminuito nel Giorno d a seguito della prestazione del Servizio di Flessibilità e/o Servizio di Stoccaggio Temporaneo e tale modifica verrà riportata nel "Programma di Riconsegna Mensile Modificato a seguito di richieste di ulteriori servizi".

Determinazione delle quantità effettive di Gas alle quali hanno diritto gli Utenti Continuativi

Soggetto alle disposizioni dei codici di rete delle Imprese di Trasporto, entro il secondo (2) Giorno Lavorativo di ciascun Mese il Gestore dovrà fornire a ciascun Utente un prospetto sulle quantità di Gas spettanti, che mostri le quantità effettive di Gas che l'Utente aveva diritto di ricevere ogni Giorno nel corso del Mese precedente. Le quantità di Gas effettivamente riconsegnate a ciascun Utente Continuativo (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas ogni Giorno d saranno calcolate applicando gli algoritmi descritti di seguito, utilizzando i dati effettivi.

Qualora le quantità di Gas effettivamente riconsegnate a ciascun Utente Continuativo ogni Giorno d del Mese precedente, come evidenziate nel resoconto della titolarità della quantità di Gas, differiscano dalle quantità nominate al Sistema dal Gestore durante il corso di tale Mese sulla base del Programma di Riconsegna Mensile e del Programma di Riconsegna Mensile Modificato e del Programma di Riconsegna Mensile Modificato a seguito di richieste di ulteriori servizi, il Gestore effettuerà transazioni al Sistema al fine di rispecchiare i Profili di Riconsegna Finali di tutti gli Utenti coinvolti ma non sarà obbligato ad effettuare transazioni, nelle rilevanti sessioni, al fine di rettificare il profilo giornaliero o infra giornaliero di Riconsegna di ciascun Utente coinvolto.

Passaggio 1: Determinazione del GNL disponibile nei serbatoi del Terminale e del Gas disponibile per la riconsegna al singolo Utente nel singolo Giorno

La quantità di GNL disponibile per un Utente k nel Giorno d (ED_d^{ik}) si calcola sulla base della seguente formula, utilizzando i dati effettivi:

Formula (1')

$$ED_d^{ik} = ES_d^{ik} + ECN_d^{ik}$$

Dove:

ES_d^{rk} = il GNL disponibile per l'Utente k alle ore 06:00 del Giorno d , calcolato sottraendo da ED_d^{rk} – quantità di Gas riconsegnate all'Utente k nel Giorno $d-1$ (calcolate utilizzando la Formula (3') per $d-1$), espresse in GJ

ECN_d^{rk} = quantità netta effettiva di GNL Scaricato dall'Utente k nel Giorno d , espressa in GJ, calcolata dalla seguente formula:

$$ECN_d^{rk} = (1 - c) * EC_d^{rk}$$

c = valore percentuale definito dall'AEEGSI a copertura dei Consumi e Perdite

EC_d^{rk} = quantità di GNL Scaricato dall'Utente k nel Giorno d . Nel caso in cui le operazioni di scarica si svolgano in un periodo afferente due mesi consecutivi, le quantità corrisponderanno ai quantitativi scaricati di competenza di ciascun mese;

$d = 1$ a M , M essendo il numero naturale che identifica l'ultimo giorno di calendario del Mese M . Il Giorno d è il periodo di ventiquattro (24) ore consecutive che ha inizio alle ore 06:00 (ora italiana) di tale giorno di calendario e termina alla stessa ora del giorno di calendario successivo

k = lo specifico Utente Continuo nel corso del periodo di riferimento

Di conseguenza, la disponibilità finale complessiva di GNL nei serbatoi del Terminale nel Giorno d si ottiene applicando la seguente formula:

Formula (2')

$$ED_d^T = \sum_{k=1}^j ED_d^{rk}$$

Dove:

j = il numero di Utenti Continuativi;

La quantità di Gas disponibile per la riconsegna nel Giorno d a ciascun Utente k si determina come quota della quantità totale di Gas effettivamente riconsegnata nel Giorno d , proporzionale alla quantità di GNL nei serbatoi del Terminale disponibile per l'Utente k nel Giorno d (come determinato in base alla Formula (1')) confrontata con la quantità totale effettiva di GNL nei serbatoi del Terminale disponibile per tutti gli Utenti nel Giorno d (come determinato in base alla Formula (2')).

Più specificamente:

Formula (3')

$$ER_d^k = ER_d^T * \frac{ED_d^{rk}}{ED_d^T}$$

Dove:

ER_d^T = la quantità di Gas (espressa in GJ) disponibile per la riconsegna nel Giorno d una volta dedotte (i) la quantità di Gas riconsegnata agli Utenti della Capacità Spot (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot, in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas e (ii) la quantità di Gas in aumento o diminuzione a seguito della prestazione di Servizio di Flessibilità e/o Servizio di Stoccaggio temporaneo, a seconda dei casi, all'Utente k , nel Giorno d .

Nota: La metodologia descritta sopra può dare luogo a valori ridotti per il termine ER_d^k che non sono significativi dal punto di vista operativo quando il termine ED_d^k si avvicina allo zero. Di conseguenza, quando ED_d^k raggiunge il valore minimo di 1,000 GJ, la quantità di Gas riconsegnata all'Utente k , ER_d^k , sarà considerata come uguale a ED_d^k .

Passaggio 2: Determinazione dei Profili Finali di Riconsegna

Utilizzando i dati scaturiti dalle Formule (1'), (2') e (3'), il Gestore dovrà calcolare la quantità totale mensile di Gas effettivamente riconsegnata a ciascun Utente ($\sum_{d=1}^M ER_d^k$) confrontata con la quantità totale mensile di Gas effettivamente riconsegnata a tutti gli Utenti ($\sum_{d=1}^M ER_d^T$).

Il rapporto risultante ($Ratio(ER)_M^K$) è la percentuale mensile di Gas associata con ciascun Utente (k).

Formula (4')

$$Ratio(ER)_M^K = \frac{\sum_{d=1}^M ER_d^k}{\sum_{d=1}^M ER_d^T}$$

Questo rapporto si applica quindi alla quantità totale di Gas effettivamente riconsegnata nel Giorno (d) (ER_d^T), espressa in GJ, al fine di definire la quantità di Gas effettivamente riconsegnata a ciascun Utente (k) ogni Giorno (d) del Mese (ER_d^k) (il "Profilo Finale di Riconsegna").

Formula (5')

Profilo di Riconsegna del Gas effettivo (espresso in GJ) per ciascun Utente (k) e per Giorno (d):

$$PER_d^k = \frac{\sum_{d=1}^M ER_d^k}{\sum_{d=1}^M ER_d^T} * (ER_d^T)$$

con M = ultimo giorno di calendario del Mese M

Dove:

PER_d^k uguale alla quantità di Gas riconsegnata all'Utente (k) nel Giorno (d)

ER_d^T uguale alla quantità totale di Gas riconsegnata a tutti gli Utenti Continuativi nel Giorno (d)

I volumi oggetto delle quantità di Gas in aumento o diminuzione a seguito della prestazione di Servizio di Flessibilità e/o Servizio di Stoccaggio Temporaneo, ai sensi dell'articolo II.3.7 e dell'Allegato (o), all'Utente k , nel Giorno d verranno allocati sulla base del volume effettivamente reso disponibile all'Utente k , nel Giorno d .

Parte 2: Utenti della Capacità Spot.

Il Gestore svilupperà un Programma di Riconsegna Spot che indichi la quantità di Gas che sarà riconsegnata ogni Giorno d del relativo Periodo di Riconsegna Spot per ciascun Utente della

Capacità Spot (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 11.6 della delibera AEEGSI n. 118/2015/R/Gas prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti (inclusi quelli indicati nel Contratto per la Capacità Spot dell'Utente).


Il programma di Riconsegna Spot verrà modificato come opportuno (tali Programmi di Riconsegna Spot modificati saranno indicato di seguito come “**Programma di Riconsegna Spot Modificato**”) e, così come modificato, fungerà da base per le nomine all'Impresa di Trasporto.

Il Programma di Riconsegna Spot Modificato dovrà tenere conto di tutti gli elementi indicati nel Codice di Rigassificazione, ivi inclusi:

- Arrivi anticipati o ritardati delle Navi Metaniere;
- Riprogrammazione delle Discariche in programma;
- Differenze tra le quantità di GNL attese in Discarica nel corso del Mese ed effettive quantità Scaricate;
- Programmazione degli Slot di Discarica nel corso del Mese;
- Riduzioni della capacità del Terminale e/o della Rete;
- La necessità di sufficiente colaggio nei serbatoi del Terminale per ricevere la Discarica successiva;

Il Programma di Riconsegna Spot/Programma di Riconsegna Spot Modificato potranno essere modificati a seguito della richiesta di ulteriori servizi da parte del relativo Utente e della relativa conferma da parte del Gestore ai sensi dell'articolo II.3.7 e dell'Allegato (o). In caso di richiesta di ulteriori servizi da parte di un Utente, il profilo di Riconsegna del medesimo Utente verrà aumentato o diminuito nel giorno *d* a seguito della prestazione del Servizio di Flessibilità e/o Servizio di Stoccaggio Temporaneo, e tale modifica verrà riportata nel “**Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di ulteriori servizi**”.

Allegato (I)
Localizzazione del Terminale




▲ Terminale GNL Adriatico - Coordinate:
45° 05' 26.30" N

Allegato (m)

Planimetria del Terminale


LEGENDA

- A= Bracci di carico
- B= Parabordi
- C= Serbatoi di stoccaggio (GBS)
- D= Recupero del gas di Boil off
- E= Pompe di rilancio ad alta pressione
- F= Vaporizzatori
- G= Scambiatore a recupero di calore
- H= Generatori - turbine a gas
- I= Quartieri abitativi
- L= Torcia
- M= Metanodotto
- N= Briccole di ormeggio



Descrizione delle strutture di ormeggio

1. 138.000-152.000 metri cubi liquidi Nave Metaniera (*Membranes*)




Mooring Lines	HS1		HS2			HS3			HS4			HS5			HS6			HS7		HS8
Hook	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	1
Head/Stern																				
Breast							18	17												
Spring									16	15	14	13	12					11	10	

Mooring Lines	HS9		HS10		HS11			HS12			HS13			HS14			HS15			HS16	
Hook	1	2	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
Head/Stern																					
Breast								7	6	5	4	3									
Spring	9	8												2	1						

Lines	Forward	Aft
Head/Stern	2	2
Breast	5	5
Spring	2	2
Total Lines:	18	

2. 145.000 metri cubi liquidi, Nave Metaniera (Spherical)




Mooring Lines	HS1		HS2			HS3			HS4			HS5			HS6			HS7		HS8	
Hook	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2
Head/Stern	19	18																			
Breast			17	16	15	14	13														
Spring																		12	11		

Mooring Lines	HS9		HS10		HS11			HS12			HS13			HS14			HS15			HS16	
Hook	1	2	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
Head/Stern											2	1									
Breast																					
Spring	10	9				8	7	6		5	4	3									

Lines	Forward	Aft
Head/Stern	2	2
Breast	6	5
Spring	2	2
Total Lines:	19	

3. 138.000-152.000 metri cubi liquidi, Nave Metaniera con un braccio di carico (15metri offset).



Mooring Lines	HS1		HS2		HS3		HS4		HS5		HS6		HS7		HS8	
Hook	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
Head/Stern					18	17										
Breast							16	15	14		13	12				
Spring															11	10

Mooring Lines	HS9		HS10		HS11		HS12		HS13		HS14		HS15		HS16	
Hook	1	2	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Head/Stern									2	1						
Breast					7	6	5		4	3						
Spring	9	8														

Lines	Forward	Aft
Head/Stern	2	2
Breast	5	5
Spring	2	2
Total Lines:	18	

Allegato (o)

Ulteriori Servizi: Servizio di Flessibilità e Servizio di Stoccaggio Temporaneo

Il Gestore ha facoltà di offrire ai propri Utenti, in maniera non discriminatoria, ulteriori servizi rispetto al Servizio di Rigassificazione di cui all'articolo II.3.7.

Il Servizio di Flessibilità e il Servizio di Stoccaggio Temporaneo che il Gestore può offrire sono regolati dalle disposizioni del Codice di Rigassificazione e dal presente Allegato (o), il quale è stato redatto al fine di uniformarsi alle norme contenute nella Delibera AEEG n. 502/2013/R/Gas del 7 novembre 2013 che prevede che, soggetto all'assetto tecnico del Terminale e al tasso di utilizzo della Capacità ~~Definitiva~~ del Terminale, il Gestore offra ai propri Utenti ulteriori servizi che consentano di “a. modificare il programma di Rigassificazione su richiesta degli utenti con tempistiche che siano anche compatibili con la negoziazione nell'ambito della sessione di mercato *locational*; b. mantenere il GNL precedentemente consegnato negli stoccaggi del terminale”.

Di seguito vengono illustrate le modalità di messa a disposizione, richiesta, allocazione, conferma ed erogazione del Servizio di Flessibilità e del Servizio di Stoccaggio Temporaneo.

(a) Servizio di Flessibilità

Fatto salve le flessibilità operative in Riconsegna di cui all'articolo all'articolo 6.1.4 lettera (a) del capitolo III ~~e all'Allegato (k)~~, Il Servizio di Flessibilità prevede la messa a disposizione da parte del Gestore ai propri Utenti di un servizio che consenta all'Utente di chiedere la modifica del Programma di Riconsegna ~~Mensile~~, Programma di Riconsegna Spot, e/o Programma di Riconsegna ~~Mensile~~ Modificato, Programma di Riconsegna Spot Modificato a seconda dei casi, il Giorno G per il ~~medesimo Giorno G e/o per il~~ Giorno G+1.

a.1) Sottoscrizione:

L'Utente può richiedere l'accesso ai prodotti annuali e/o semestrali e/o mensili compilando il modulo disponibile sul Sistema di Comunicazione Elettronico ed inviandolo al Gestore.

La richiesta di accesso ai prodotti annuali e mensili può essere inviata al Gestore entro le ore 17:00 di ogni Giorno mentre la richiesta di sottoscrizione ai prodotti semestrali può essere inviata al Gestore in accordo alle tempistiche indicate di seguito:

- per il semestre 1° novembre - 30 aprile, entro le ore 17:00 del terzultimo Giorno Lavorativo di ottobre di ogni Anno;
- per il semestre 1° maggio - 31 ottobre, entro le ore 17:00 del terzultimo Giorno Lavorativo di aprile di ogni Anno.

Entro tre Giorni Lavorativi dalla ricezione del modulo di richiesta di sottoscrizione, il Gestore dà accesso alle informazioni circa la disponibilità del Servizio di Flessibilità.

a.2) Messa a disposizione e modalità di allocazione:

Il Gestore pubblica sul Sistema di Comunicazione Elettronico ed all'interno di un portale dedicato entro ~~gli orari definiti sul proprio Sistema di Comunicazione Elettronico~~ ~~ore 13.00 del Giorno G~~ le proposte di modifica del Programma di Riconsegna /Programma di Riconsegna Modificato/Programma di Riconsegna Spot/Programma di Riconsegna Spot Modificato per il ~~medesimo~~ Giorno ~~G e/o per il Giorno~~ G+1, espresse in energia usando un Potere Calorifico Superiore di riferimento, in incremento e/o decremento (“Variazione Programma in Riconsegna”). La Variazione Programma in Riconsegna indica anche i vincoli entro cui possa essere definito dall'Utente il Periodo di Compensazione (“PdC”) ovvero sia i tempi e i quantitativi per compensare ~~nel Mese~~ l'incremento o decremento proposto. Tali vincoli verranno espressi dal Gestore in termini di numero massimo di giorni e volumi

giornalieri minimi e massimi. Il PdC verrà aggiornato dal Gestore ad esito del processo di allocazione delle Variazioni Programma in Riconsegna.

Il Gestore pubblica sul Sistema di Comunicazione Elettronico le modalità e gli orari entro cui gli Utenti possono effettuare le richieste di Variazione Programma. ~~Sono previste due sessioni per effettuare le richieste di Variazione Programma:~~

~~Sessione 1 : Le richieste di Variazione Programma in Riconsegna da parte degli Utenti dovranno essere inoltrate entro le ore 16:30, tramite un portale dedicato secondo le modalità descritte sul Sistema di Comunicazione Elettronico.~~

Sulla base delle richieste di Variazione Programma in Riconsegna pervenute il Gestore aggiorna il Sistema di Comunicazione Elettronico secondo le modalità e gli orari definiti sul proprio Sistema di Comunicazione Elettronico ~~entro le 17:00.~~

~~Sessione 2 per le offerte sul mercato locational gestito dal GME : Le richieste di Variazione Programma in Riconsegna da parte degli Utenti dovranno essere inoltrate entro le ore 19:00 tramite un portale dedicato secondo le modalità descritte sul Sistema di Comunicazione Elettronico.~~

La richiesta dell'Utente deve essere corredata dalle informazioni pubblicate dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronica (ad esempio ~~contenere~~ la ragione sociale dell'Utente, il nome del rappresentante legale dell'Utente debitamente autorizzato ad effettuare la richiesta, ~~la sessione (sessione 1 o sessione 2), il Giorno G+1 per il quale è effettuata la richiesta,~~ il quantitativo in incremento o decremento richiesto entro la Variazione Programma in Riconsegna pubblicata dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico per la sessione per la quale viene fatta la richiesta e l'indicazione del PdC richiesto (coerentemente con i vincoli precedentemente pubblicati dal Gestore). Fatti salvi gli eventi imprevedibili, l'eventuale modifica effettuata dal Gestore al PdC richiesto dall'Utente dovrà essere giustificata.

Ogni aggiunta dell'Utente alla proposta di modifica del Programma di Riconsegna ~~Mensile~~ e/o Programma di Riconsegna ~~Mensile~~ Modificato e/o Programma di Riconsegna Spot e/o Programma di Riconsegna Spot Modificato per il ~~medesimo~~ Giorno ~~G~~ e/o per il Giorno ~~G+1~~ formulate dal Gestore invaliderà la richiesta.

Con la formulazione della richiesta, vincolante a tutti gli effetti, l'Utente si impegna irrevocabilmente:

- (i) a corrispondere al Gestore i Corrispettivi per il Servizio di Flessibilità, allocato dal Gestore, di cui al Capitolo III, articolo 8 comma 1.1. punto (j), ivi inclusi gli eventuali costi della capacità di trasporto necessaria all'erogazione del Servizio di Flessibilità e gli altri oneri di cui al Capitolo III, articolo 8, comma 1.1 punto (i) ; e
- (ii) ad accettare la modifica del Programma di Riconsegna, ~~Programma di Riconsegna Mensile Modificato, Programma di Riconsegna Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi, Programma di Riconsegna Spot, Programma di Riconsegna Spot Modificato, Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi a seconda dei casi. Per la sessione 2, il Programma di Riconsegna verrà effettivamente modificato solo ed esclusivamente a seguito della comunicazione al Gestore da parte di Snam Rete Gas dell'accettazione dell'offerta dell'Utente sul mercato locational entro le ore 20:30 del Giorno G. In assenza di comunicazione da parte di Snam Rete Gas il Programma di Riconsegna non verrà modificato. Se l'offerta dell'Utente non dovesse essere accettata sul mercato locational i Corrispettivi CRF e CAS non saranno dovuti, resta tuttavia irrevocabile l'impegno a pagare il corrispettivo CSS.~~

Nel caso in cui pervengano al Gestore :

- Più richieste dal medesimo Utente ~~per nella medesima~~ **Variazione Programma** ~~sessione~~, la sola ultima richiesta verrà presa in considerazione;
- Più richieste da più Utenti ~~nella medesima sessione~~ la cui somma superi le Variazioni Programma in Riconsegna offerte dal Gestore, il Gestore allocherà le Variazioni Programma in Riconsegna ad ogni Utente proporzionalmente ai quantitativi **di Gas** previsti in Riconsegna nel più recente Programma di Riconsegna ~~Mensile~~ **Programma di Riconsegna Mensile** Modificato e/o Programma di Riconsegna Spot/Programma di Riconsegna Spot Modificato e nei più recenti Programma di Riconsegna Mensile Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi e/o Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi a seguito di richieste di Ulteriori Servizi a seconda dei casi per il **medesimo** **Giorno G** e/o **il Giorno G+1**, tenuto conto della richiesta dell'Utente.

Fatte salve le disposizioni del Codice di Rigassificazione in materia di eventi imprevedibili, il Gestore comunicherà agli Utenti:

- l'esito del processo di allocazione del servizio entro gli orari pubblicati sul proprio **Sistema di Comunicazione Elettronico** ~~relativo alla Sessione 1 entro le ore 17:00 del Giorno G~~, unitamente al Programma di Riconsegna **Mensile** Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi/Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi, a seconda dei casi;
~~l'esito del processo di allocazione della Sessione 2 entro le ore 19:30 del Giorno G;~~
~~l'eventuale modifica del Programma di Riconsegna Mensile Modificato/Programma di Riconsegna Spot Modificato/ Programma di Riconsegna Ultramensile Modificato a seguito di richieste di ulteriori servizi a seconda dei casi, relativo alla Sessione 2 entro le ore 21:30 del Giorno G;~~

Fatti salvi gli Eventi di Forza Maggiore nel caso in cui il Programma di Riconsegna Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi/Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di ulteriori Servizi ~~come comunicato all'esito della Sessione 1 o, per la Sessione 2, entro le ore 21:30 a seconda dei casi~~ non venga rispettato dal Gestore, l'Utente non sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi CAS e, proporzionalmente, CRF.

(b) Servizio di Stoccaggio Temporaneo

Il Servizio di Stoccaggio Temporaneo prevede la messa a disposizione da parte del Gestore ai propri Utenti, di un Servizio di Stoccaggio Temporaneo di GNL e successiva Riconsegna.

Per accedere al Servizio di Stoccaggio Temporaneo è necessario sottoscrivere i prodotti annuali e/o semestrali e/o mensili per il Servizio di Flessibilità di cui all'articolo a.1).

b.1) Messa a disposizione e modalità di allocazione.

Non appena stabilito che vi è Servizio di Stoccaggio Temporaneo disponibile³⁷, il Gestore pubblicherà sul Sistema di Comunicazione Elettronico ed all'interno di un portale dedicato la capacità di stoccaggio temporaneo disponibile intesa come Volumi in Stoccaggio Temporaneo, numero di Giorni di Stoccaggio Temporaneo, quantità massima di Gas in Riconsegna per ciascun Giorno ("Volumi in Riconsegna da Stoccaggio Temporaneo").

Le richieste del Servizio di Stoccaggio Temporaneo da parte degli Utenti devono essere inoltrate entro le 17:00 del terzo Giorno Lavorativo antecedente l'inizio del Servizio di Stoccaggio Temporaneo richiesto secondo le modalità descritte sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

³⁷ E' inteso che la messa a disposizione di Servizio di Stoccaggio Temporaneo non deve avere alcuna interferenza né influenzerà l'allocazione effettiva di Capacità Spot.

La richiesta deve contenere la ragione sociale dell'Utente, il nome del rappresentante legale dell'Utente debitamente autorizzato ad effettuare la richiesta, i Volumi in Stoccaggio Temporaneo richiesti e il numero di Giorni di Stoccaggio Temporaneo richiesti entro il limite massimo del Servizio di Stoccaggio Temporaneo pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

Ogni aggiunta dell'Utente alle proposte di modifica del Programma di Riconsegna **Mensile** e/o Programma di Riconsegna **Mensile** Modificato e/o Programma di Riconsegna Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi e/o Programma di Riconsegna Spot e/o Programma di Riconsegna Spot Modificato e/o Programma di Riconsegna Spot a seguito di di richieste di Ulteriori Servizi per il medesimo Giorno G e/o per il Giorno G+1 formulate dal Gestore invaliderà la richiesta.

Con la formulazione della richiesta, vincolante a tutti gli effetti, l'Utente si impegna irrevocabilmente:

- (i) a corrispondere al Gestore i Corrispettivi per il Servizio di Stoccaggio Temporaneo, allocato dal Gestore, di cui al Capitolo III, articolo 8 comma 1.1. punto (j), ivi inclusi gli eventuali costi della capacità di trasporto necessaria all'erogazione del Servizio Stoccaggio Temporaneo e gli altri oneri di cui al Capitolo III, articolo 8, comma 1.1 punto (i); e
- (ii) ad accettare la modifica dei relativi Programmi di Riconsegna Modificati a seguito di richieste di Ulteriori Servizi e/o Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi a seconda dei casi, nel caso in cui il Servizio di Stoccaggio Temporaneo venga utilizzato.

Nel caso in cui pervengano al Gestore :

- Più richieste dal medesimo Utente entro il termine del medesimo Giorno, la sola ultima richiesta verrà presa in considerazione;
- Più richieste da più Utenti la cui somma superi il Servizio di Stoccaggio Temporaneo, offerto dal Gestore, il Gestore allocherà il Servizio di Stoccaggio Temporaneo ad ogni Utente proporzionalmente ai quantitativi previsti in Riconsegna nel più recente Programma di Riconsegna **Mensile**/Programma di Riconsegna **Mensile** Modificato e/o Programma di Riconsegna Spot/Programma di Riconsegna Spot Modificato e nei più recenti Programma di Riconsegna **Mensile** Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi e/o Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi a seconda dei casi.

Il Gestore comunicherà agli Utenti che abbiano fatto richiesta del Servizio di Stoccaggio Temporaneo l'esito del processo di allocazione entro le 12:00 del secondo Giorno Lavorativo antecedente l'inizio del Servizio di Stoccaggio Temporaneo richiesto. Fatti salvi gli Eventi di Forza Maggiore nel caso in cui il Programma di Riconsegna **Mensile** Modificato o, a seconda dei casi, Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di Servizio di Stoccaggio Temporaneo, non venga rispettato dal Gestore, l'Utente non sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi CAS, CBO e CRS.

b.2) Modalità di erogazione del Servizio di Stoccaggio Temporaneo.

Le richieste dei Volumi in Riconsegna da Stoccaggio Temporaneo nell'ambito della fornitura del Servizio di Stoccaggio Temporaneo dovranno pervenire al Gestore entro le ore 17:00 del secondo Giorno Lavorativo antecedente il Giorno di Riconsegna tramite un portale dedicato come descritto sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

La richiesta dovrà contenere i Giorni di Riconsegna, i Volumi in Riconsegna, la ragione sociale e il nome del rappresentante legale dell'Utente debitamente autorizzato ad effettuare la richiesta di Riconsegna.

Il Gestore comunica agli Utenti i relativi Programmi di Riconsegna Modificati a seguito di richiesti di Ulteriori Servizi/ l Programma di Riconsegna Mensile Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi/Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi a seconda dei casi entro le 12:00 del Giorno Lavorativo antecedente il Giorno di Riconsegna.

Se al termine del Servizio di Stoccaggio Temporaneo allocato, l'Utente non ha richiesto la Riconsegna di tutto o parte dei Volumi in Stoccaggio Temporaneo, il Gestore aggiorna il Programma di Riconsegna Mensile Modificato/ Programma di Riconsegna Spot Modificato a seconda dei casi e procederà alla Riconsegna dei rimanenti Volumi in Stoccaggio Temporaneo seguendo le modalità di cui all'Allegato (k).